SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 168

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 27 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Backstage Service - Società cooperativa», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore. *(11A08589)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio Sociale Armes Società Cooperativa Sociale» validamente identificabile in «Armes Soc. Coop. Sociale», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore. *(11A08590)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro Sardegna Costruzioni», in Sorgono e nomina del commissario liquidatore. *(11A08591)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Tentazione Società Cooperativa», in Castelnuovo di Farfa e nomina del commissario liquidatore. *(11A08592)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Pescatori Assistenza e Lavoro Società Cooperativa a r.l.», in Golfo Aranci e nomina del commissario liquidatore. *(11A08593)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «T.A.D.E. Società Cooperativa a mutualità prevalente», in Latina e nomina del commissario liquidatore. *(11A08594)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooper.Attiva - Società Cooperativa in liquidazione - Società Cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A08595)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emanuele Società Cooperativa in liquidazione», in Val della Torre e nomina del commissario liquidatore. *(11A08596)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coover - Società Cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A08597)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Sociale Auxilium», in Cremona e nomina del commissario liquidatore. *(11A08598)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arcobaleno Società Cooperativa Sociale», in Pisa e nomina del commissario liquidatore. *(11A08599)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Idrotecnica Coop. - Società Cooperativa», in Pieve a Nievole e nomina del commissario liquidatore. *(11A08600)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Integrati Società Cooperativa o in breve S.I. Coop. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(11A08601)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Redi Servis - Società Cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(11A08602)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia Lega dei Popoli a r.l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(11A08603)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euromaster Società Cooperativa», in Paderno Dugnano e nomina del commissario liquidatore. *(11A08604)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fabbrica Servizi per l'Innovazione Società Cooperativa a responsabilità limitata, di tipo B», in Corato e nomina del commissario liquidatore. *(11A08605)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centesimus Annus Soc. Coop. Sociale a mutualità prevalente a r.l.», in Foggia e nomina del commissario liquidatore. *(11A08606)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Minopulis Società Cooperativa a responsabilità limitata S.c.r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore. *(11A08607)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logos Assistenza - Società Cooperativa Sociale», in Apricena e nomina del commissario liquidatore. *(11A08608)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Linea Verde Società Cooperativa Agricola», in Acquaviva delle Fonti e nomina del commissario liquidatore. *(11A08609)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Lorenzo Società Cooperativa Agricola», in Surbo e nomina del commissario liquidatore. *(11A08610)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.E.M.E.A. Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata», in San Severo e nomina del commissario liquidatore. *(11A08611)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Linea Moda - Società Cooperativa in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore. *(11A08612)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.R.P. Servizi Scarl», in Cadoneghe e nomina del commissario liquidatore. *(11A08613)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Miele», in Verona e nomina del commissario liquidatore. *(11A08614)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Veneta Servizi Società Cooperativa in liquidazione», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. *(11A08615)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Agricoltura - Società Cooperativa», in Gessopalena e nomina del commissario liquidatore. *(11A08616)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Il Tempio - Società Cooperativa», in Asti e nomina del commissario liquidatore. *(11A08617)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Dog Service Società Cooperativa», in Olbia e nomina del commissario liquidatore. *(11A08618)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Insieme - Società Cooperativa Sociale», in Sassari e nomina del commissario liquidatore. *(11A08619)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Estense - Società Cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A08620)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa del «Consorzio Fare Appennino - Società Cooperativa», in Castelnovo ne' Monti e nomina del commissario liquidatore. *(11A08621)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa del «Consorzio Edile Bolognapiubella - Società Cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. *(11A08622)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizisalute - Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore. *(11A08623)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Janua - Cooperativa della Piccola Pesca a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore. *(11A08624)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Talete - Società Cooperativa in liquidazione - Società Cooperativa», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore. *(11A08625)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coopstudio/Congress Service - Società Cooperativa in sigla Coopstudio in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A08626)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Key Log - Società Cooperativa in liquidazione», in Castel Maggiore e nomina del commissario liquidatore. *(11A08627)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Edilizia Bertini - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Rimini e nomina del commissario liquidatore. *(11A08628)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «AR.SER. Argentana Servizi Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica in sigla "AR.SER. Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica" - in liquidazione - Società Cooperativa», in Argenta e nomina del commissario liquidatore. *(11A08629)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Arbor - Società Cooperativa Agro-Forestale - Società Cooperativa», in Cantiano e nomina del commissario liquidatore. *(11A08630)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CO. GE.L. - Società Cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A08631)*

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Officina .... Società Cooperativa», in Parma e nomina del commissario liquidatore. *(11A08632)*

DECRETO 10 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Edilizia Il Ponte - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Padova e nomina del commissario liquidatore. *(11A08633)*

DECRETO 10 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gaia - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Ospedaletto Euganeo e nomina del commissario liquidatore. *(11A08634)*

DECRETO 12 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Sociale Ben/essere», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A08635)*

DECRETO 12 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «T.F. Logistica Express - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. *(11A08636)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 2011, n. **106**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70

All'articolo 1:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato»;

al comma 3, alla lettera *a)*:

al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

al numero 3), le parole: «dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera *d)*, del paragrafo 2.2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera *d)* del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006»;

al comma 4, secondo periodo, la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».

All'articolo 2:

al comma 2, al terzo periodo, le parole: «dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «all'arco temporale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 7:

alla lettera *a)*, le parole: «se, il numero complessivo dei dipendenti, è» sono sostituite dalle seguenti: «se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è» e le parole: «all'arco temporale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

alla lettera *c)*, le parole: «sono state irrogate» sono sostituite dalle seguenti: «siano state irrogate»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis*. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera *c)* del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera *c)* del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni»;

al comma 9, terzo periodo, le parole: «*ex lege* n. 183/1987» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis (Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)*. — 1. In coerenza con la decisione assunta nel "Patto Europlus" del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli

investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con fondi strutturali europei.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I crediti d'imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.

3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo».

All'articolo 3:

i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

al comma 4, le parole: «turistico-alberghieri» sono sostituite dalla seguente: «turistici»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «turistico-alberghieri» sono sostituite dalla seguente: «turistici»;

alla lettera *a)*, al primo periodo, le parole: «comma 4-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-*ter*» e, al secondo periodo, la parola: «altresì» è sostituita dalla seguente: «comunque»;

alla lettera *b)*, le parole da: «gli eventuali maggiori oneri» fino alla fine della lettera sono soppresse;

alla lettera *c)*:

al secondo periodo, le parole: «, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale» sono sostituite dalle seguenti: «e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti»;

al terzo periodo, dopo le parole: «sono emanate» sono inserite le seguenti: «, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di comunicazione unica,» e le parole: «delle amministrazioni statali,» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali.»;

al comma 8, lettera *b)*, le parole: «delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base» sono sostituite dalle seguenti: «appositamente definiti nell'ambito»;

nella rubrica, le parole: «Distretti turistico-alberghieri» sono sostituite dalle seguenti: «Distretti turistici».

All'articolo 4:

al comma 2:

alla lettera *b)*:

al numero 1.1), dopo le parole: «o il socio unico» sono inserite le seguenti: «persona fisica»;

al numero 1.2), le parole: «gli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «degli amministratori», le parole: «il direttore tecnico» dalle seguenti: «del direttore tecnico» e le parole: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza» dalle seguenti: «o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza»;

il numero 1.4) è soppresso;

il numero 1.7) è soppresso;

al numero 1.9), la parola: «eliminate» è sostituita dalla seguente: «soppresse»;

al numero 2), la parola: «limitatamente» è sostituita dalla seguente: «, limitatamente» e la parola: «affidamento» dalla seguente: «affidamento,»;

al numero 4), capoverso 2:

al secondo periodo, le parole: «le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima» sono sostitu-

ite dalle seguenti: «le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione»;

il terzo periodo è soppresso;

al sesto periodo, le parole: «con alcun soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto ad alcun soggetto»;

alla lettera *c)*:

al numero 1), le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti»;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) al comma 4, lettera *e)*, dopo le parole: "attività di qualificazione" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari"»;

dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11"»;

la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* all'articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera *a)*, del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"»;

dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

«e-*bis*) all'articolo 49, comma 2, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento";

e-*ter*) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "Alle procedure ristrette," sono inserite le seguenti: "per l'affidamento di lavori,"»;

dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

«g-*bis*) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: "Nelle procedure ristrette relative a" sono inserite le seguenti: "servizi o forniture, ovvero a"»;

dopo la lettera *i)* sono inserite le seguenti:

«i-*bis*) all'articolo 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

i-*ter*) all'articolo 87, comma 2, la lettera *g)* è abrogata»;

alla lettera *l)*, numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste»; al secondo periodo, le parole: «punto 5» sono sostituite dalle seguenti: «punto quinto» e le parole: «di cui all'articolo 122, commi 3 e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,»;

dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

«m-*bis*) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "quarantamila euro"»;

alla lettera *o)*:

all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono soppresse;

al capoverso comma 4, le parole: «Ministero delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

alla lettera *q)*, numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, le parole: «da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,»;

alla lettera *r)*, dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti: «2-*bis*) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le

disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare";

2-*ter*) al comma 5, il primo periodo è soppresso»;

alla lettera *s)*:

il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso»;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità"»;

il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

5-*ter*. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera"»;

alla lettera *t)*:

al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 5, primo periodo, le parole: "nei tempi previsti dall'articolo 166." sono sostituite dalle seguenti: "nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4."»;

al numero 2), le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10»;

alla lettera *u)*:

al numero 1) sono premessi i seguenti:

«01) nella rubrica, la parola: "definitivo" è sostituita dalla seguente: "preliminare";

02) al comma 1, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 166" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 165"»;

il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto preliminare" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare"»;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare" e le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; al terzo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare"»;

il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) al comma 4, primo periodo, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno" e le parole: "ricezione del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "ricezione del progetto preliminare"»;

dopo il numero 3) è inserito il seguente:

«3-*bis*) al comma 5, secondo periodo, le parole: "con la localizzazione" e le parole: "individuati nel progetto preliminare laddove già approvato" sono soppresse»;

il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) al comma 6, primo periodo, le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto preliminare" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»;

la lettera *v)* è sostituita dalla seguente:

«*v)* all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi" sono inserite le seguenti: "ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti"»;

alla lettera *bb)*, le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti»;

la lettera *cc)* è sostituita dalla seguente: «*cc)* all'articolo 189:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie";

2) al comma 4, lettera *b)*, primo periodo, le parole: "di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti," sono sostituite dalle seguenti: "di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché"»;

alla lettera *dd)*, le parole: «un milione e cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milio-

ne di euro» e le parole: «ultimo periodo» dalle seguenti: «secondo e terzo periodo»;

alla lettera *gg)*:

al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale"»;

al numero 4), la parola: «composizione» è sostituita dalla seguente: «commissione»;

alla lettera *ii)*:

all'alinea, sono premesse le seguenti parole: «nella parte IV,» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

al capoverso Art. 246-*bis*, comma 1, primo periodo, la parola: «104» è sostituita dalle seguenti: «n. 104» e le parole: «non superiore al triplo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quintuplo»;

alla lettera *ll)*:

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) al comma 15, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"»;

al numero 3), capoverso 20-*bis* le parole: «all'articolo 122» sono sostituite dalla seguenti: «agli articoli 122»;

alla lettera *mm)*:

al numero 1), le parole «le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "otto per cento"» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all' 8 per cento"»;

al numero 2), le parole: «per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori»;

al numero 3), le parole: «per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori»;

la lettera *nn)* è sostituita dalla seguente:

«*nn)* all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:

1) le parole: "responsabile della condotta dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto o responsabile di cantiere";

2) prima delle parole: "Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori" è inserita la seguente tabella:

"Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

Impresa	Codice fiscale	Categoria	Importo in cifre	Importo in lettere

" »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui alla lettera *ee)* del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 3, le parole: «lettere *b)*, *l)* e *dd)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *b)*, *d)*, e-*bis*), i-*bis*), i-*ter*), *l)*, *dd)* e *ll)*, numero 1-*bis*)»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. La disposizione di cui al comma 2, lettera *e)*, relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-*bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorità»;

al comma 7, le parole: «si applicano ai progetti preliminari non approvati» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano ai progetti preliminari già approvati»;

al comma 10, la parola: «*u)*» è soppressa;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *r)*, numeri 2-*bis*) e 2-*ter*), lettera *s)*, numeri 1) e 1-*bis*), lettera *t)*, numero 01), e lettera *u)*, si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data»;

al comma 13, quarto periodo, dopo la parola: «codice» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», le parole: «in modalità tematica» sono sostituite dalle seguenti: «per via telematica» e le parole: «n. 445 del 2000» dalle seguenti: «28 dicembre 2000, n. 445»;

dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-*bis*. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera *p)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000»;

al comma 15:

dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti: «a-*bis*) all'articolo 16, il comma 2 è abrogato;

a-*ter*) all'articolo 47, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";

a-*quater*) all'articolo 48, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";

a-*quinquies*) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara"»;

alla lettera *b)*, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» sono soppresse;

dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 267, comma 10, le parole: "secondo periodo," sono soppresse»;

alla lettera *c)*:

i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";

2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo" e, al secondo periodo, le parole: "OG 10," e "OS 20," sono soppresse»;

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-*bis*) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-*bis*. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento"»;

i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

«3) al comma 14, al primo periodo, la parola: "centottantesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantacinquesimo" e le parole: "OG 10," e "OS 20," sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

"Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5";

4) al comma 15, al primo periodo, la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo" e le parole "OG 10," e "OS 20," sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5"»;

al numero 7), le parole: «n. 554 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 1999, n. 554»;

dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) all'allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali"»;

al comma 16:

dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«d-*bis*) all'articolo 67, comma 1, lettera *d)*, la parola: ", comunque," è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", rinnovabili una sola volta"»;

la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* all'articolo 146:

1) al comma 4, terzo periodo, la parola: "valida" è sostituita dalla seguente: "efficace";

2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avve-

nuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole";

3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "degli enti locali," sono inserite le seguenti: "agli enti parco,";

4) al comma 7, primo periodo, le parole: "141-*bis* e 143, comma 3, lettere *b), c)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "141-*bis* e 143, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*"; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: "accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo";

5) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità";

6) al comma 11, le parole: "diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed" sono soppresse;

7) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134";

8) il comma 15 è abrogato»; al comma 17, lettera *b)*, capoverso comma 5-*bis*:

al primo periodo, dopo le parole: «ovvero ad altri enti territoriali,» sono inserite le seguenti: «qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto»;

al secondo periodo, dopo le parole: «dell'Agenzia del demanio,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

al comma 19, le parole: «legge 22 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: "Il Fondo è ripartito," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché"».

All'articolo 5: al comma 1:

alla lettera *d)*, la parola: «compravendita» è sostituita dalla seguente: «trasferimento»;

dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«h-*bis*) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti»;

al comma 2:

alla lettera *a)*:

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"»;

il numero 2) è soppresso;

alla lettera *b)*, numero 2), alinea, le parole: «corredata dalle» sono sostituite dalle seguenti: «corredata delle», le parole: «a mezzo posta con raccomandata» dalle seguenti: «mediante posta raccomandata» e, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica»;

al comma 3:

all'alinea, le parole: «, comma 1,» sono soppresse; il capoverso 2-*bis*) è sostituito dal seguente:

«2-*bis*) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:

"49-*bis*. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data

del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

49-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 49-*bis* si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"»;

al comma 4, la parola: «compravendita» è sostituita dalla seguente: «trasferimento»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011»;

al comma 5, capoverso 3-*bis*, le parole: «alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 6»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16"»;

al comma 9, alinea, le parole: «le Regioni,» sono sostituite dalle seguenti: «le Regioni» e le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 13:

all'alinea, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale»;

al comma 14:

al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al secondo periodo, le parole: «comma 6 lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9, lettera *a)*».

All'articolo 6: al comma 1:

all'alinea, la parola: «ulteriori» è sostituita dalla seguente: «ulteriore»;

dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«d-*bis*) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali»;

alla lettera *e)*, le parole: «un autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «un'autorizzazione»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-*bis*) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi»;

al comma 2:

alla lettera *a)*, numero 2), alinea, le parole: «, comma 5,» sono soppresse;

dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 67-*sexies* decies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico"»;

alla lettera *b)*:

al numero 1), le parole: «entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 ottobre 2011,»;

al numero 6), la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti» e dopo le parole: «di cui alla lettera *c)*» sono inserite le seguenti: «del comma 1»;

alla lettera *c)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004»;

alla lettera *d)*, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-*bis*) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«d-*bis*) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:

1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "entro il 31 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente: "annualmente";

2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, dopo il comma 248 è inserito il seguente:

"248-*bis*. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS";

3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici";

4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni:

4.1) il quarto comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo";

4.2) l'articolo 18 è abrogato»;

la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio"»;

alla lettera *f)*, numero 1.2), dopo le parole: «Ministro per i rapporti con le regioni» sono inserite le seguenti: «e per la coesione territoriale»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«f-*bis*) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-*ter*. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie";

f-*ter*) al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: "dall'autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro";

f-*quater*) all'articolo 2215-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni";

f-*quinquies*) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

"Art. 43-*bis (Certificazione e documentazione d'impresa).* — 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera *a)*.

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera *a)*.

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

f-*sexies*) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9-*bis (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).* — 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

f-*septies*) per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e favorire l'accesso delle imprese agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;

f-*octies*) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non può essere antecedente al 1º giugno 2012»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-*ter*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20".

2-*ter*. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo"».

All'articolo 7: al comma 1:

alla lettera *p)*, le parole: «mediante di atto notorio» sono sostituite dalle seguenti: «mediante atto notorio»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«t-*bis*) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «in particolare» sono soppresse; alla lettera *a)*:

all'alinea, dopo le parole: «Raccomandazione 2003/361/CE» sono inserite le seguenti: «della Commissione, del 6 maggio 2003,»;

al numero 1):

al primo periodo, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse e dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese»;

al numero 2), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

al numero 5), le parole: «9 ottobre 2008, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008, n. 81»;

alla lettera *b)*, le parole: «comma 2, lettera *e)*, *m)*, *p)*, *r)*» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, lettere *e)*, *m)*, *p)* e *r)*,» e le parole: «ai commi precedenti» dalle seguenti: «alla lettera *a)*»;

alla lettera *c)*, dopo le parole: «non può essere superiore a quindici giorni» sono inserite le seguenti: «lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre,» e le parole: «autonomi; anche in tali casi» sono sostituite dalle seguenti: «autonomi. In entrambi i casi»;

alla lettera *d)*, le parole: «del legge del 27 luglio 2000 n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

alla lettera *e)*, numero 2), dopo la parola: «successivi.» è inserito il seguente periodo: «L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni»;

la lettera *f)* è soppressa; alla lettera *h)*:

al primo periodo, le parole: «le stesse» sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi»;

al terzo periodo, le parole: «al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «alla presente lettera»;

alla lettera *i)*, le parole: «nell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2»;

alla lettera *m)*, le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire seicento milioni»;

alla lettera *n)*:

al numero 1), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalla seguente: «alinea»;

al numero 2.1), dopo le parole: «dell'imposta» è inserita la seguente: «regionale»;

al numero 2.2), la parola: «eliminata» è sostituita dalla seguente: «soppressa»;

il numero 3) è sostituito dai seguenti:

«3) al comma 1, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera *a)*; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore";

3-*bis*) al comma 1, lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera *a)*, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera *b)*"»;

al numero 4), le parole: «ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini»;

alla lettera *p)*, il capoverso 4 è rinumerato come capoverso 3-*bis*;

alla lettera *s)*, le parole: «approvato con del» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al» e le parole: «è aggiunto il seguente paragrafo» dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti periodi», le parole: «di importo» sono soppresse e la parola: «1000» è sostituita dalla seguente: «1.000»;

alla lettera *t)*, numero 2), le parole: «dal successivo numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «dal numero 3) della presente lettera»;

alla lettera *u)* è aggiunto, in fine, il seguente numero: «3-*bis*) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito"»;

dopo la lettera *u)* è inserita la seguente:

«u-*bis*) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1"»;

la lettera *v)* è soppressa; alla lettera *aa)*:

ai numeri 1) e 2), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

al numero 3), dopo le parole: «dell'articolo 17» sono inserite le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «dei commi 1 e 6» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

dopo la lettera *cc)* sono inserite le seguenti:

«cc-*bis*) per garantire il pieno rispetto dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-*sexies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni". Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

cc-*ter*) all'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *a)*, dopo le parole: "depositi fiscali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni";

1.2) alla lettera *b)*, dopo le parole: "depositi doganali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni";

2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "dei beni dal deposito" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,";

3) al comma 4, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-*bis* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43";

4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera *b)*; le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate"»;

dopo la lettera *dd)* è inserita la seguente:

«dd-*bis*) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera *dd)* sono incluse le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità»;

alla lettera *ee)*, primo periodo, la parola: «partecipazione» è sostituita dalla seguente: «partecipazioni» e dopo la parola: «ovvero» è soppresso il segno di interpunzione: «,»;

alla lettera *gg)*, le parole: «a decorre» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«gg-*bis*) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: ", succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" sono soppresse;

gg-*ter*) a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

gg-*quater*) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-*ter*), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;

gg-*quinquies*) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;

gg-*sexies*) ai fini di cui alla lettera gg-*quater*), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

gg-*septies*) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-*ter*) a gg-*sexies*):

1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* sono abrogati;

2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "degli enti locali" fino a: "dati e" sono sostituite dalle seguenti: "tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentito di accedere ai dati e alle";

3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;

4) il comma 28-*sexies* dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;

gg-*octies*) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese nè all'agente della riscossione nè al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;

gg-*novies*) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa";

gg-*decies*) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-*bis*) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:

1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

2) ottomila euro, negli altri casi;

gg-*undecies*) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:

a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ottomila euro, negli altri casi";

2) al comma 2, le parole: "all'importo indicato" sono sostituite dalle seguenti: "agli importi indicati";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

2-*ter*. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-*bis* del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

2-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-*bis* nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.

2-*quinquies*. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: "la metà" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo".

2-*sexies*. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo

la parola: "ruolo" sono inserite le seguenti: ", esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,".

2-*septies*. La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-*sexies* del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*octies*. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "tre punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "un punto percentuale".

2-*novies*. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio delle dogane"».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera *b)*, le parole: «, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee il 9 agosto 2008» sono soppresse;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello"»;

al comma 3:

alla lettera *b)*, le parole: «al comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera *a)*» e le parole: «articoli 69 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 69 a 77»;

alla lettera *c)*:

al numero 1) è premesso il seguente:

«01) all'articolo 38, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 50-*bis*, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale"»;

al numero 3), le parole: «Gli articoli 50-*bis* e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite dalle seguenti: «Gli articoli 38, comma 2-*bis*, 50-*bis* e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo e unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo»;

al numero 4):

all'alinea, dopo le parole: «articolo 47,» sono inserite le seguenti: «comma 1,»;

al capoverso 1), ultimo periodo, le parole: «del R.D.» sono sostituite dalle seguenti: «, del regio decreto»;

al numero 5):

all'alinea, le parole: «il primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

il capoverso *e)* è ridenominato con la seguente lettera: «d-*bis*)»; al comma 4:

alla lettera *a)*, le parole: «Testo unico bancario e» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e delle»;

alla lettera *b)*, le parole: «Testo unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993»;

alla lettera *c)*, le parole: «di cui ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma»;

alla lettera *e)*, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera *d)*» e le parole: «di cui ai precedenti commi» dalle seguenti: «di cui alle lettere da *a)* a *d)*»;

alla lettera *g)*, le parole: «, della legge n. 191 del 2009» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:

a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito, di seguito denominato "Ente";

b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;

c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;

d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario e il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono nella carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;

e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. All'attuazione del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla definizione delle modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;

g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizza-

zione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma»;

al comma 5: alla lettera *a)*:

al numero 1), le parole: «n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «n. 266,»;

al numero 3), dopo la parola: «dopo» sono inserite le seguenti: «le parole» e le parole: «di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «di finanziamento,»;

alla lettera *b)*, le parole: «di concerto con del» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il» e dopo le parole: «del Fondo di cui al decreto del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

alla lettera *c)*:

al capoverso 361-*bis*:

all'alinea, le parole: «fino al cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino al 50 per cento» e le parole: «sono destinate» dalle seguenti: «è destinata»;

i numeri 1), 2) e 3) sono rispettivamente ridenominati con le lettere *a)*, *b)* e *c)*;

al capoverso 361-*ter*, le parole: «del precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 361-*bis*»;

la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Se il cliente non è un consumatore nè una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto"»;

la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera *f)* del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci»;

al comma 6:

alla lettera *a)*, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», le parole: «150 mila euro» dalle seguenti: «200 mila euro», le parole: «al comma 2 del presente articolo» dalle seguenti: «alla lettera *b)*» e le parole: «30 mila euro e» dalle seguenti: «35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti,»;

alla lettera *b)*, dopo le parole: «la rinegoziazione assicura» sono inserite le seguenti: «, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore,» e la parola: «reuters» è sostituita dalla seguente: «Reuters»;

alla lettera *d)*:

al primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

al terzo periodo, le parole: «al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «alla presente lettera»;

al comma 7:

alla lettera *b)*:

al numero 1), l'alinea è sostituito dal seguente:

«1) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;

al numero 2), le parole da: «l'articolo 45» fino a: «con dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

"3) con dichiarazione»;

al numero 3), l'alinea è sostituito dal seguente:

«3) all'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;

al numero 4), le parole: «comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo» e le parole: «comma 3» dalle seguenti: «terzo comma»;

alla lettera *c)*:

le parole: «le copie informatiche» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le copie informatiche»;

le parole: «delle successive lettere *d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8, comma 7, lettere *d)* ed *e)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70"»;

alla lettera *d)*, le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

alla lettera *f)*, le parole: «le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla» sono sostituite dalle seguenti: «le modifiche apportate al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera *b)* del presente comma entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-*bis*) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"3-*bis*. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego"»;

al comma 8:

alla lettera *b)*, le parole: «120-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «120-*ter*,»;

alla lettera *c)*, numero 2), capoverso comma 7, primo periodo, le parole: «poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo» sono soppresse;

al comma 9: alla lettera *c)*:

al capoverso comma 4, quinto periodo, le parole: «degli risultati» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati»;

al capoverso comma 4-*bis*, primo periodo, dopo le parole: «sostitutiva delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «nella misura»;

alla lettera *d)*, capoverso comma 5, al terzo periodo, le parole: «la restante parte» sono sostituite dalle seguenti: «, per la restante parte,» e, all'ultimo periodo, le parole: «il 16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 febbraio»;

alla lettera *e)*, dopo le parole: «all'imposta sostitutiva di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo»;

il comma 10 è soppresso;

al comma 11, le parole: «nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/ 2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009» e le parole: «al comma 2 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1974, n. 727, pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1975» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«12-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "consorzi con attività esterna", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti"»;

b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché da liberi professionisti"».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)*. — 1. In caso di regolarizzazione dei pagamento, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo».

All'articolo 9: al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001»;

al comma 2, le parole: «ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1997, n. 297» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,»;

al comma 4, le parole: «delle ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «della ricerca»;

al comma 5, lettera *b)*, dopo le parole: «dei donatori» sono inserite le seguenti: «, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,»;

al comma 6, lettera *e)*, il capoverso è soppresso;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi»;

al comma 8, le parole: «della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «successivo comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15»;

al comma 15, primo periodo, le parole: «legge 31 dicembre 2010, n. 240» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

al comma 16, lettera *b)*, la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;

al comma 17:

al primo periodo, le parole: « processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 » sono sostituite dalle seguenti: « processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

al secondo periodo, le parole: «con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica,»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

al comma 18, le parole: «di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 luglio", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";

b) il comma 3 è abrogato»;

al comma 20, le parole: «è così modificato "a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dal seguente: "A decorrere», dopo le parole: «dall'anno scolastico 2011/2012» sono inserite le seguenti: «, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti,», le parole: «in forza dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in forza dell'articolo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale»;

il comma 21 è sostituito dai seguenti:

«21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".

21-*bis*. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente».

All'articolo 10:

al comma 3, primo periodo, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «dal comma 1 ed» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1, e» e, al secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

al comma 5:

alla lettera *a)*, capoverso, la parola: «à» è sostituita dalla seguente: «a» e le parole: «la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «la loro residenza»;

alla lettera *b)*, numero 2), la parola: «esentate» è sostituita dalla seguente: «esentati»;

alla lettera *c)*, capoverso, le parole: «su una dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «in una dichiarazione»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «procedure concorsuali a capo reparto» sono sostituite dalle seguenti: «procedure concorsuali per la nomina a capo reparto»;

al comma 11, le parole: «Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua»;

al comma 14:

alla lettera *a)*, la parola: «comminando» è sostituita dalla seguente: «irrogando»;

alla lettera *c)*, le parole: «, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio chi inquina paga», sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività»;

alla lettera *d)*, le parole: «sia pienamente realizzato» sono sostituite dalle seguenti: «siano pienamente attuati» e le parole: «intesa con la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata»;

alla lettera *l)*, le parole: «che è trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «e la trasmette»;

al comma 16:

il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

all'ottavo periodo, le parole: «amministrativo contabile» sono sostituite dalla seguente: «amministrativo-contabile»;

al comma 17:

al secondo periodo, le parole: «Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Dà attuazione», la parola: «questo» dalla seguente: «questa» e le parole: «assicura gli adempimenti» dalle seguenti: «assicura l'esecuzione degli adempimenti»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile»;

al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il compenso è ridotto almeno della metà qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico»;

al comma 19:

al primo periodo, la parola: «direttamente» è sostituita dalla seguente: «, direttamente»;

al secondo periodo, le parole: «, per l'intera durata» sono sostituite dalle seguenti: «per l'intera durata»;

al comma 20:

al primo periodo, la parola: «membri» è sostituita dalla seguente: «componenti» e le parole: «nei settore» dalle seguenti: «nel settore»;

al terzo periodo, le parole: «si applica la» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano una»;

al quarto periodo, le parole: «di tali sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo»;

al comma 22, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei Ministri» e la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

al comma 23:

al primo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 22», dopo le parole: «del Ministero» sono inserite le seguenti: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo Ministero» e le parole: «della presente legge» dalle seguenti: «del presente decreto»;

al secondo periodo, le parole: «comma 18» sono sostituite dalle seguenti: «comma 22»;

al comma 24, lettera *a)*, primo periodo, la parola: «relativo» è soppressa e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 25, la parola: «applicazione» è sostituita dalla seguente: «applicazione,», dopo le parole: «comma 22» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo» e le parole: «le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite»;

al comma 26, primo periodo, le parole: «di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

dopo il comma 26 è inserito il seguente:

«26-*bis*. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni. L'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia, che siano cessati dal servizio da meno di cinque anni».

All'articolo 11: al comma 2:

all'alinea, le parole: «dal precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo»;

alla lettera *a)*, le parole: «della soppressione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'abrogazione»;

alla lettera *b)*, le parole: «5 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «3 e 9».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

« ALLEGATO 1

*(Articolo 5, comma 4-*bis*)*

Tabella delle tasse ipotecarie

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1	Esecuzione di formalità		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	55,00	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio		
2.1	ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile		
2.1.1	ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta ovvero per ciascuna richiesta congiunta	7,00	L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salva specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
2.1.2	per ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico	3,50	L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 30. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
2.1.3	ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4	per ogni titolo stampato per ogni nota stampata	8,00 4,00	È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
2.1.5	per ogni nota o titolo visionati	4,00	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
2.1.6	tentativo di accesso non produttivo	0,15	L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.
3	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		
3.1	per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sarà fornito progressivamente.
4	Certificazione:		
4.1	certificati ipotecari		
4.1.1	per ogni certificato riguardante una sola persona	30,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.
4.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note	2,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
4.2	rilascio di copia		

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
4.2.1	per ogni richiesta di copia di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
4.3	altre certificazioni		
4.3.1	per ogni altra certificazione o attestazione	5,00	
5	Note d'ufficio		
5.1	per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile	10,00	
6	Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno		
6.1	per ogni soggetto	1,00	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 1,00 per ogni soggetto.

».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4357):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'economia e finanze (TREMONTI) il 13 maggio 2011.

Assegnato alle Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), in sede referente, il 17 maggio 2011, con pareri delle Commissioni I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni Regionali .

Esaminato dalle Commissioni riunite V e VI, in sede referente, il 25 maggio 2011, il 1°, 7, 8, 9, 13 e 14 giugno 2011.

Esaminato in Aula il 15, 16 e 20 giugno 2011, ed approvato il 21 giugno 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2791):

Assegnato alle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), in sede referente, il 22 giugno 2011, con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali

Esaminato dalla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 e 28 giugno 2011 e il 5 luglio 2011

Esaminato dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª , in sede referente, il 28, 29 e 30 giugno 2011 e il 5 luglio 2011

Esaminato in Aula il 28 giugno 2011 e il 6 luglio 2011 ed approvato il 7 luglio 2011.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 124.

11G0152

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. **107**.

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

Viste le risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) sulla situazione in Libia, adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare l'attuazione, da parte italiana, delle misure previste dalle citate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione tecnica con la Repubblica di Panama nel settore della sicurezza;

Ritenuta infine la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte al contrasto del fenomeno della pirateria, al fine di garantire la sicurezza di navigazione del naviglio commerciale nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 1.

Iniziative in favore dell'Afghanistan

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano e al fondo NATO –Russia Council per l'Afghanistan.

2. E' autorizzata, a decorrere dal 1°luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

5. A valere sulla autorizzazione di spesa di euro 5.800.000 di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri può inviare o reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unità tecnica locale, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul.

6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio della NATO Senior Civilian Representative a Herat, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 24.000.

Art. 2.

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.900.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché la spesa di euro 300.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro

5.900.000 il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-*bis* del Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011, e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011, circa l' individuazione di un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i beni pubblici libici congelati in Italia possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilità finanziaria, in favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico, nonché per l'apertura di linee di credito per le finalità suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale titolare dell'autorità di Governo nel territorio da esso effettivamente controllato

3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.159.751 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 2.295.224 per gli interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.

5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.162.000 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

6. E'autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 340.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato all'addestramento della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel quadro NATO-Russia Council.

7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 200.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

8. E'autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.983 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 994.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

10. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 437.250 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed è acquisito dopo 4 mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 403.200 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,

e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.

13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica, al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

Art. 3.

Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e 2, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto.

5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

7. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, nonché delle disponibilità degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

9. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello successivo.

10. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010,

n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonché agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, con legge 22 febbraio 2011, n. 9, possono essere impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2011.

11. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonché quelle di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, nell'ambito delle risorse ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.

12. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

13. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi ;

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

14. L'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

"Art. 31. Personale delle organizzazioni non governative — *1*. Nell'ambito di attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni non governative riconosciute idonee possono impiegare nei Paesi in via di sviluppo cittadini dell'Unione europea, con l'osservanza della normativa generale italiana in materia di lavoro, anche autonomo. L'organizzazione non governativa assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.

2. Per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge. L'organizzazione non governativa provvede all'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali stabiliti annualmente con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo il versamento dei contributi previdenziali al Fondo pensione lavoratori dipendenti, fermo restando, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, il versamento dei contributi previdenziali all'INPDAP. Il predetto decreto, nel definire gli importi dei compensi convenzionali, deve assicurare che non si determinino, nel complesso, minori entrate contributive per gli enti previdenziali. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. La ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.".

15. Fermi restando i diritti acquisiti in dipendenza dei contratti di cooperazione di cui è iniziata l'esecuzione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli da 32 a 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, l'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e successive modificazioni, e gli articoli da 45 a 54 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177. Nel primo periodo dell'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono inoltre soppresse le seguenti parole: "salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-*bis*, e 32, comma 2-ter".

16. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: "il capo dell'ufficio consolare" sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio consolare".

17. Il termine di scadenza del Commissariato generale del Governo per l'Esposizione universale di Shangai è prorogato al 31 ottobre 2011. Per le finalità del presente comma, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011.

18. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, è incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 4.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.704.836 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Se-

curity Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 92.021.055 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 33.234.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 150.248 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 7.308.028 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 603.986 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.345 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 128.507 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 104.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 134.228 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 158.749 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 353.164 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 20.873.434 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.240.689 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

15. È autorizzata, dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 10.483.835 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 508.319 per la proroga della partecipazione di personale militare alla mis-

sione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 64.255.200 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 1.600.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.

19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 58.075.656 per la missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Jamahiriya Araba Libica sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica e per l'embargo delle armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 3.382.400 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 867.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 63.730 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 270.851 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.600.179 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 342.220 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 227.628 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

30. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

31. Per il completamento delle attività di attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le unità navali denominate CP902 "Diciotti" e CP903 "Dattilo" in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Per la finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alla parte destinata alle esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo 3-*bis*, è incrementata, per l'anno 2011, di euro 17.400.000, a copertura degli oneri derivanti dalla mancata retrocessione in permuta delle unità navali di cui al primo periodo alla società aggiudicataria della procedura concorsuale avviata con bando pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. 97 del 20 maggio 2010.

Art. 5.

Ulteriori misure di contrasto alla pirateria

1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexsies e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.

3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1, i servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti con l'impiego di particolari guardie giurate armate, a protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili e sulle navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 4.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.

Art. 6.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:

a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 23 e 26;

b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4, comma 3, e al personale impiegato in qualità di istruttore nella missione militare di cui all'articolo 4, comma 19.

3. Al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.

Art. 7.

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 8.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 350.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

Art. 9.

Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali

1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e sicurezza, il Ministro della difesa assicura la riduzione di almeno 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unità impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro della difesa assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 31, pari complessivamente a euro 736.358.397 per l'anno 2011, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 725.064.192 euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11.294.205 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 31, pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Agli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011) nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, si provvede con quota parte delle maggiori entrate acquisite con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nella misura di euro 134.000.000 a favore del Ministero della difesa, al cui personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli

7 e 8, e di euro 8.000.000 a favore del Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

11G0148

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 581ª seduta pubblica per giovedì 14 luglio 2011, alle ore 9,30 con il seguente

Ordine del giorno

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

11A09671

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2011.

Specifiche delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento dei misuratori fiscali per le funzioni previste del regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 20 settembre 2005 n. 249, recante il regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8, comma 18, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200;

Visto l'art. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle re-

golamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla citata direttiva;

Considerata la necessità di istituire una rete, eventualmente suddivisa in partizioni, per la gestione telematica di giochi di sorte legati al consumo, la cui raccolta è accettata mediante apparecchi idonei, ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, alla certificazione fiscale dei corrispettivi delle operazioni svolte, opportunamente adattati alla raccolta delle giocate relative ai giochi di sorte legati al consumo;

Considerata la necessità di regolare il settore dei terminali di gioco abilitati all'accettazione dei nuovi giochi di sorte legati al consumo con gli obiettivi primari della sicurezza del gioco e della tutela dei giocatori;

Considerata la necessità di garantire la conformità di funzionamento di ciascun terminale di gioco alle prescrizioni per il gioco e per le entrate erariali;

Considerata pertanto l'esigenza di definire le regole tecniche di conformità e di funzionamento dei terminali di gioco;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il decreto ha per oggetto la specificazione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento dei misuratori fiscali ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, per le funzioni previste dal regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo.

2. Ai soli fini del decreto, si intendono per:

a) AAMS: l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) biglietto virtuale o biglietto: unità elementare del gioco. Il biglietto possiede le caratteristiche ed i requisiti stabiliti dal provvedimento dell'AAMS che definisce le regole operative del singolo gioco;

c) blocco di biglietti: quantità predefinita di biglietti virtuali, di una medesima serie, utilizzabile ai fini del singolo gioco, individuata tramite un identificativo;

d) concessionario/i: soggetto cui AAMS affida in concessione l'attivazione e la gestione operativa della partizione della rete telematica;

e) giocata accettata: insieme di uno o più biglietti di ogni singolo gioco acquistati contestualmente alla emissione dello scontrino fiscale;

f) giocatore: soggetto che, a seguito dell'acquisto di beni o servizi per i quali è prevista l'emissione dello scontrino fiscale, decide contestualmente di partecipare ai giochi di sorte;

g) gioco di sorte: ciascun gioco di sorte legato al consumo, in cui l'individuazione del biglietto vincente avviene attraverso meccanismi di estrazione casuale, i cui requisiti operativi e le cui modalità di esecuzione risultano approvate con provvedimento di AAMS, gestito attraverso la rete telematica ed i terminali di gioco. Il gioco può essere con vincita predeterminata o con vincita determinabile successivamente alla giocata accettata;

h) giornale di fondo elettronico: dispositivo atto a sostituire il giornale cartaceo secondo le disposizione tecniche contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2002 che contiene i dati fiscalmente rilevanti di cui alla memoria fiscale presente nell'unità sigillata dell'apparecchio misuratore fiscale residente in una zona inamovibile e non cancellabile.

i) identificativo: elemento che identifica in modo univoco un biglietto virtuale;

k) memoria di lavoro: memoria presente nell'unità sigillata dell'apparecchio misuratore fiscale, destinata a registrare ed a contenere i dati giornalieri non ancora trasferiti nella memoria fiscale, di cui al punto 1.1.3 dell'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) memoria fiscale: memoria presente nell'unità sigillata dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui al punto 1.1.4 dell'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, destinata a registrare ed a contenere il logotipo fiscale, il numero di matricola nonché, senza possibilità di cancellazione, accumuli progressivi crescenti, garantendo la conservazione nel tempo del loro contenuto;

m) partizione della rete telematica o partizione: suddivisione della rete telematica affidata ad uno specifico concessionario, dotata di una sua infrastruttura hardware e software di trasmissione e di elaborazione dati, finalizzata alla gestione telematica di un insieme di terminali di gioco. Ciascuna partizione è dotata del proprio sistema di elaborazione e del proprio collegamento al sistema centrale;

n) regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2005 n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni;

o) rete telematica: infrastruttura hardware e software di trasmissione ed elaborazione dati di cui al regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo, eventualmente suddivisa in partizioni, finalizzata alla gestione telematica dell'insieme di tutti i terminali di gioco. Costituiscono parti componenti della rete telematica i sistemi di elaborazione di ciascuna partizione, nonché i relativi collegamenti al sistema centrale;

p) ricevuta di partecipazione o ricevuta: titolo che attesta l'avvenuta registrazione della giocata accettata sul medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale e che costituisce, in caso di vincita, l'unico documento valido per la riscossione del premio;

q) scontrino fiscale: documento fiscale di certificazione dei corrispettivi rilasciato ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, emesso da un misuratore fiscale;

r) serie di biglietti: insieme di blocchi omogenei di biglietti virtuali riferiti ad uno specifico gioco, contrassegnati dal medesimo codice di serie. La serie di biglietti possiede caratteristiche e requisiti conformi a quanto sta-

bilito dal provvedimento di AAMS che definisce le regole operative del singolo gioco;

s) software di gioco: applicazione, residente nell'unità sigillata, per la gestione del gioco e dei dati relativi alla giocata e che effettua la verifica di integrità e sicurezza dei dati di gioco;

t) terminali di gioco: apparecchi misuratori fiscali di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alle legge 26 gennaio 1983 n.18, conformi alle regole del presente provvedimento e dell'allegato relativo, approvati dalla Agenzia delle Entrate su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 5, del citato decreto ministeriale 23 marzo 1983;

u) unità sigillata: parte dell'apparecchio misuratore fiscale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 giugno 1984, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Individuazione dei terminali di gioco

1. I terminali di gioco, di cui al presente decreto, prima della immissione in commercio, dovranno essere sottoposti ai prescritti controlli di conformità di cui all'art. 7 dello stesso decreto 23 marzo 1983, agli adempimenti previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003 e a quanto previsto dal presente decreto nonché dall'Allegato Tecnico che ne costituisce parte integrante.

2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, la Commissione istituita dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 è integrata nei suoi componenti, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da un rappresentante dell'AAMS, che potrà avvalersi del supporto del partner tecnologico Sogei, per l'esame delle apparecchiature di cui al presente provvedimento, quali terminali di gioco.

Art. 3.

Caratteristiche tecniche dei terminali di gioco

1. Il terminale di gioco deve avere le caratteristiche tecniche idonee ad eseguire il software di gioco e la memoria di gioco deve trovarsi nell'unità sigillata dell'apparecchio misuratore fiscale.

2. I dati di gioco relativi ai biglietti sono registrati nella memoria di gioco contenuta nell'unità sigillata del terminale di gioco.

3. Le memorie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere di tipo non volatile per garantire il mantenimento delle informazioni in modalità permanente.

4. Il terminale di gioco garantisce il collegamento con la rete telematica assicurando la protezione dei dati trasmessi e ricevuti tramite l'utilizzo di algoritmi di crittografia sia a chiave simmetrica che asimmetrica almeno equivalenti rispettivamente a AES ed RSA.

Art. 4.

Caratteristiche funzionali dei terminali di gioco

1. Il software di gioco, realizzato secondo quanto previsto dal presente decreto nonché dall'Allegato Tecnico che ne costituisce parte integrante, interagisce con la parte fiscale esclusivamente per le funzionalità di gioco. In particolare, tutto il complesso delle operazioni relative all'emissione dello scontrino fiscale, deve essere congruente alle norme formulate nel decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, e non modificabile da parte del software di gioco.

2. Le funzioni di gioco ed i dati di gioco sono necessariamente contenuti nell'unità sigillata del misuratore fiscale, protetta secondo i criteri e le modalità di cui al punto 1.1.5 dell'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il software di gioco verifica l'integrità delle funzioni e dei dati di gioco e assicura in caso di riscontro negativo il blocco delle sole funzionalità di gioco; la riattivazione, qualora richieda un intervento diretto sul terminale di gioco dovrà essere realizzata con le modalità di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con le specifiche di cui al presente decreto nonché dall'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante.

4. È inibito qualsiasi accesso esterno alla memoria contenente i dati di gioco; per le sole operazioni previste dal presente decreto il software di gioco deve prevedere che l'accesso avvenga attraverso funzionalità controllate dal software stesso.

5. Il software di gioco assicura la ricezione e la gestione dei biglietti virtuali, nonché la raccolta periodica dei dati di gioco registrati nel terminale di gioco ed il trasferimento degli stessi al sistema del concessionario. Il software di gioco applica i criteri e le regole fissate per la vendita dei biglietti di ciascun gioco di sorte, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, dal regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo e del regolamento dello specifico gioco.

6. Il software di gioco deve garantire il blocco delle funzionalità di gioco nei seguenti casi:

a. esaurimento della memoria fiscale;

b. danneggiamento della memoria fiscale;

c. malfunzionamento del misuratore fiscale.

7. Nei casi previsti dal comma 6 il software di gioco deve prevedere l'automatico annullamento di tutti i biglietti residenti nella memoria di gioco.

8. Il software di gioco permette la giocata unicamente a fronte dell'emissione dello scontrino fiscale. L'importo della giocata non può superare il limite imposto nel regolamento dello specifico gioco.

9. Il software di gioco deve contenere funzionalità che limitino il gioco all'acquisto di beni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696.

10. Il software di gioco deve poter consentire l'emissione della ricevuta di partecipazione al gioco nei seguenti casi:

a. scontrino fiscale di importo totale superiore a zero e comunque non inferiore alla misura stabilita da AAMS nei singoli regolamenti di gioco;

b. per giocate di importo non superiore al valore percentuale stabilito da AAMS nei singoli regolamenti di gioco, rispetto al totale corrispettivo dello scontrino fiscale;

c. per giocate dell'importo necessario al raggiungimento del valore unitario previsto dai singoli regolamenti di gioco.

Art. 5.

Ricevuta di partecipazione al gioco

1. La ricevuta di partecipazione al gioco può essere emessa solo con riferimento a scontrini fiscali rilasciati per la cessione di beni o servizi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696.

2. Il software di gioco garantisce la stampa della ricevuta di partecipazione su una sezione distinta e distanziata di almeno tre righe bianche dopo la linea contenente il logotipo fiscale sul medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale, nel rispetto dei requisiti specificati nell'art. 13 del regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo.

3. In caso di fine carta, ovvero in caso di malfunzionamento di una delle periferiche fiscali, la stampa della ricevuta di partecipazione al gioco si interrompe fino al ripristino delle regolari funzionalità. A ripristino avvenuto il terminale di gioco, dovrà stampare la ricevuta relativa all'ultima transazione non completata prima dell'avvenuta interruzione.

4. I decreti istitutivi dei singoli giochi, emanati in base a quanto previsto all'art. 17 del regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo possono definire il formato e le diciture della ricevuta contenente il dettaglio della giocata.

5. Per ciascuna giocata sul giornale di fondo elettronico sono riportate almeno le seguenti informazioni:

a. denominazione del gioco;

b. identificativo della serie, cui i biglietti appartengono;

c. identificativo del primo e dell'ultimo biglietto acquistato per la serie;

d. l'importo complessivo della giocata.

I punti da *a)* a *c)* devono essere ripetuti nell'eventualità i biglietti acquistati appartengano a serie o blocchi con identificativi diversi.

Art. 6.

Approvazione dei modelli dei terminali di gioco

1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, integrato come definito nell'art. 2 del presente decreto, esprime il proprio parere sui terminali di gioco con riguardo ai seguenti aspetti:

a. accertamento della conformità, ai fini della successiva produzione o importazione, di un esemplare di modello dei terminali di gioco alle prescrizioni indicate dal regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo e del presente decreto nonché dall'Allegato Tecnico che ne costituisce parte integrante;

b. accertamento della congruità della verifica tecnica fornita dal produttore o importatore e certificata da idoneo Istituto Universitario o dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le prescrizioni in materia di:

I. funzioni del software di gioco;

b. accertamento della congruità della verifica tecnica fornita dal produttore o importatore e certificata da idoneo Istituto Universitario o dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le prescrizioni in materia di:

I. funzioni del software di gioco;

II. immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento;

III. caratteristiche tecniche, anche relative alle memorie, dei dispositivi di sicurezza e di stampa;

IV. rispetto delle condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del regolamento approvato con decreto del 20 settembre 2005 n. 249.

2. L'Agenzia delle Entrate, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 23 marzo 1983 e successive modifiche e integrazioni approva i terminali di gioco con proprio provvedimento. I provvedimenti di approvazione dei terminali di gioco sono comunicati dall'Agenzia delle Entrate all'AAMS per gli adempimenti di competenza in materia di gioco. Si applicano ai terminali di gioco le vigenti norme e disposizioni, nazionali e comunitarie, relative al principio di riconoscimento reciproco dei prodotti degli altri Stati membri dell'Unione Europea, con le modalità definite dalla circolare n. 55 del 28 dicembre 2004 dell'Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza in materia di apparecchi misuratori fiscali.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Direttore generale: FERRARA

ALLEGATO TECNICO AL DECRETO

“GIOCHI DI SORTE LEGATI AL CONSUMO”

1 Requisiti tecnici e funzionali del Terminale di Gioco

1.1 CARATTERISTICHE GENERALI

Il misuratore fiscale adeguato secondo le presenti specifiche tecniche assume, limitatamente al contesto di riferimento della disciplina che regola i giochi di sorte legati al consumo, il ruolo di terminale di gioco. Si considera d'ora in avanti pertanto terminale di gioco l'insieme dell'unità logico-operativa, delle periferiche (stampante, display, tastiera, modulo di comunicazione ecc.) e del software di gioco che soddisfa i requisiti di seguito definiti.

1.2 TERMINALI DI GIOCO ED APPARATI DI SUPPORTO

Il terminale di gioco è l'apparecchiatura elettronica che consente l'accettazione del gioco presso il punto di vendita e la stampa delle ricevute da restituire ai giocatori. E' costituito normalmente da un'unica apparecchiatura che integra tutte le periferiche (stampante di ricevuta, tastiera, display, etc.) ovvero da un modulo base che controlla le diverse periferiche opportunamente assemblate.

E', peraltro, necessario che il terminale di gioco sia progettato tenendo conto delle caratteristiche peculiari del previsto ambiente di installazione in modo da garantire una facile collocazione nel punto di vendita con caratteristiche di ergonomicità e di elevata semplicità d'uso. Il terminale di gioco deve prevedere adeguati meccanismi di sicurezza per la protezione da tentativi di intrusione esterna.

1.3 UNITÀ LOGICO-ELABORATIVA

Il terminale di gioco deve essere dotato di una unità logico-elaborativa idonea ad interfacciare le periferiche e ad ospitare ed eseguire i programmi e le procedure necessari ad espletare le funzionalità previste per il gioco. Le periferiche fiscali devono essere gestite unicamente e direttamente dal modulo fiscale. L'interazione con il modulo fiscale non deve in alcun modo pregiudicarne le corrette funzionalità che, in caso di malfunzionamento e/o blocco delle funzionalità di gioco, devono proseguire regolarmente. E' opportuno che il controllo della versione e l'eventuale aggiornamento del software di gioco del terminale vengano effettuati in remoto, tramite collegamento alla rete telematica del concessionario.

1.4 MEMORIA E CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT)

Il terminale di gioco deve essere dotato di adeguate aree di memoria e sufficiente potenza elaborativa della CPU, da dedicare al corretto svolgimento delle

funzionalità previste dal software di gioco, tali da non pregiudicare in nessun caso le prestazioni ed il corretto funzionamento delle funzionalità fiscali. Una specifica area di memoria, accessibile esclusivamente dalle funzionalità del software deputate alle fasi di gioco, sarà dedicata al salvataggio in modalità crittografata dei blocchi di biglietti. Le funzioni crittografiche e la gestione delle chiavi sono realizzate mediante sistemi crittografici dedicati, quali smart card crittografiche o dispositivi analoghi.

1.5 ALIMENTATORE E GESTIONE POWER-FAIL

Il terminale di gioco deve essere dotato di un dispositivo in grado di assicurare, a fronte di una interruzione dell'alimentazione primaria, l'alimentazione necessaria per il completamento della transazione di gioco in corso, il salvataggio di tutti i dati delle giocate già registrati nonché il completamento di tutte le operazioni previste dalla fase di gioco in corso.

1.6 IDENTIFICATIVO DEL TERMINALE DI GIOCO

Il terminale di gioco è univocamente determinato dalla matricola del misuratore fiscale e deve essere ulteriormente identificato univocamente all'interno della rete telematica.

1.7 MODULO DI COMUNICAZIONE

Il terminale di gioco deve essere dotato di un modulo di comunicazione, idoneo a consentire esclusivamente il collegamento con la rete telematica le cui caratteristiche sono definite al punto 1.14.

1.8 STAMPANTE DELLE RICEVUTE DI PARTECIPAZIONE

Il terminale di gioco deve essere dotato di una stampante per la produzione della ricevuta di partecipazione che, in conformità con la normativa dei singoli giochi, deve essere sempre riportata sul medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale.

1.9 LETTORE DI RICEVUTE DI PARTECIPAZIONE

Il terminale di gioco deve essere dotato di un lettore ottico, avente codifica code39, al fine di leggere le ricevute di partecipazione per acquisire automaticamente il codice identificativo univoco della giocata in fase di pagamento

delle ricevute vincenti ovvero deve prevedere funzionalità idonee a riconoscere l'identificativo della giocata vincente.

1.10 DISPLAY OPERATORE

Il terminale di gioco deve essere dotato di un "display operatore" alfanumerico di almeno una riga di 16 caratteri, tale da consentire all'operatore di leggere in maniera chiara le informazioni operative e idoneo a gestire eventuali messaggi di errore.

1.11 TASTIERA

Il terminale di gioco deve essere dotato di una tastiera operatore che può essere di tipo tradizionale (a tasti o a membrana), o costituita da un dispositivo "touch screen" integrato al display operatore.

1.12 DISPLAY CLIENTE

Il terminale di gioco deve essere dotato di un display alfanumerico di almeno una riga di 16 caratteri dedicato al giocatore per consentire la visualizzazione dell'importo della giocata in fase di emissione dello scontrino fiscale con associata la giocata, dell'ammontare del pagamento della vincita/rimborso ed eventuali messaggi esplicativi. Tale display può coincidere con il display cliente del misuratore fiscale.

1.13 SOFTWARE DI BASE

Non esistono particolari vincoli riguardo al sistema operativo ed alle librerie di governo delle periferiche del terminale di gioco. In caso di software di base prodotto da terze parti, il concessionario rilascia le specifiche tecniche ai produttori. Il software di gioco deve consentire il colloquio in tempo reale con la rete telematica. I concessionari forniscono ai produttori le specifiche tecniche per lo sviluppo del software applicativo sia nel caso di utilizzo di software di base di mercato sia nel caso di software di base realizzato ad hoc.

1.14 RETE TELEMATICA E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

La rete telematica di collegamento tra il terminale di gioco e il sistema di elaborazione del concessionario deve possedere caratteristiche analoghe a quelle disponibili nelle attuali tecnologie a banda larga e implementare il modello Internet

(protocolli TCP/IP). Il protocollo di comunicazione a livello applicativo tra terminale di gioco e il sistema di elaborazione del concessionario deve utilizzare lo standard HTTP-over-TLS (RFC-2818). I protocolli di comunicazione, definiti dal concessionario e rilasciati ai produttori comprendenti tutti i messaggi applicativi necessari per il colloquio tra le componenti del sistema di gioco, dovranno garantire la confidenzialità e la riservatezza attraverso l'uso di algoritmi crittografici con un livello di protezione equivalente o superiore a quello fornito dal protocollo TLS versione 1.2 (RFC-5246) secondo le specifiche indicate al punto 2.3.1 I protocolli utilizzati devono implementare tecniche di rilevamento degli errori e meccanismi di recupero che consentano di evitare manomissione e modifiche dei contenuti. E' consentito l'utilizzo di reti private virtuali (VPN) su reti pubbliche.

2 Requisiti Funzionali

Per il corretto svolgimento delle singole fasi di gioco sono definiti di seguito i requisiti minimi funzionali che il terminale di gioco deve poter soddisfare.

Nel seguito sono individuate le funzioni informative necessarie per gestire il processo di gioco previsto. Per la rappresentazione è adottato il Data Flow Diagram (DFD) che utilizza:

- i sorgenti destinatari di informazioni: poligoni rettangolari;
- i processi o le funzioni che trasformano l'informazione: cerchi;
- i sistemi esterni : ellissi
- gli archivi o depositi: parallelogrammi aperti;
- i flussi: frecce.

I flussi uscenti da archivi indicano lettura o scarico. I flussi entranti in archivi indicano inserimento o aggiornamento.

Per evitare intersezioni fra flussi possono essere replicati depositi o sorgenti/destinatari di informazioni; questo evento è segnalato con un asterisco a fianco dell'etichetta dell'oggetto replicato.

Il DFD è strutturato nel senso che ogni funzione può essere dettagliata con un altro DFD di livello inferiore con il vincolo del criterio del bilanciamento: ogni DFD di livello inferiore deve avere gli stessi flussi entranti e uscenti della funzione del livello superiore.

2.2 DFD DI 1° LIVELLO

2.3 CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL TERMINALE DI GIOCO

Il software che i terminali di gioco impiegano per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto deve essere realizzato nel pieno rispetto di quanto stabilito nei regolamenti di gioco (attualmente Decreto Ministeriale 20 settembre 2005, n. 249).

Ciò comporta la realizzazione di specifiche funzionalità del misuratore fiscale attivate da appositi tasti funzionali, ossia dal terminale di gioco stesso al verificarsi di determinati eventi.

Le funzionalità da implementare sono di seguito elencate:

1. Attivazione del terminale di gioco;
2. Sincronizzazione;
3. Acquisizione Blocchi;
   - Richiesta Blocco Biglietti;
   - Ricezione Biglietti;
4. Gestione del Gioco;
   - Acquisizione Tipologia di Gioco;
   - Controllo del Blocco;
   - Acquisizione Importo Giocata;
   - Memorizzazione e Invio Dati di Vendita;
5. Stampa della Ricevuta di Partecipazione al Gioco;
6. Invio Dati di Vendita/Giocate Vincenti.

Tutte le segnalazioni, provenienti dal software di gioco, devono essere visualizzate sui dispositivi, ovvero stampate sullo scontrino fiscale ed eventualmente accompagnate da un avviso acustico.

2.3.1 Identificazione del Terminale di Gioco

L'identificazione del terminale di gioco da parte del sistema del concessionario sarà effettuata con il meccanismo della Basic Authentication HTTP, che sarà costituito da una user name coincidente con l'identificativo del terminale di gioco e da una password, diversa per ognuno di essi, non memorizzabile nel terminale di gioco, ad uso esclusivo dall'operatore che la riceverà in modalità sicura dal concessionario ad installazione completata.

In fase di inizializzazione il terminale di gioco deve consentire procedure atte a verificare l'integrità del software da parte del concessionario.

Le confidenzialità delle comunicazioni tra terminale di gioco e sistema del concessionario attraverso la rete telematica sarà assicurata dall'uso del protocollo di trasporto TLS versione 1.2 (RFC-5246) o superiore. L'uso di tale protocollo permetterà anche il riconoscimento del sistema del concessionario da parte del terminale di gioco.

La suite di algoritmi crittografici utilizzati nel colloquio TLS dovrà essere TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ovvero:

- Identificazione del server e scambio chiavi con algoritmo RSA (Rivest – Shamir - Adleman);
- Cifratura del colloquio con chiave simmetrica AES (Adavanced Encryption Standard) a 128 bit in modalità CBC;
- Integrità ed autenticazione dei messaggi con algoritmo SHA1.

Le chiavi RSA avranno lunghezza di 2048 bit.

I certificati digitali dei sistemi dei concessionari saranno emessi da una Certification Authority stabilita da AAMS, la cui chiave pubblica sarà conosciuta ai terminali di gioco. I certificati digitali dei sistemi dei concessionari presenteranno l'identificativo nell'estensione certificatePolicy.

La verifica di validità dei certificati da parte dei Terminali di Gioco dovrà includere il controllo delle liste di revoca (ACLR) oppure delle risposte OCSP (a seconda di quanto implementato dall'Autorità di Certificazione stabilita da AAMS) e la verifica della presenza e del valore dell'estensione certificatePolicy.

2.3.2 Acquisizione Blocchi

L'acquisizione del blocco dei biglietti si suddivide in due fasi:

- Richiesta Blocco Biglietti
- Ricezione Biglietti

Tali funzioni implicano lo scambio di messaggi tra il terminale di gioco e la rete telematica.

Nel caso di esito negativo di una delle due fasi si deve ripetere l'intera sequenza delle operazioni.

2.3.3 Richiesta Blocco Biglietti

La richiesta dei blocchi di biglietti deve essere preceduta dalla scelta della tipologia di gioco per cui si sta effettuando tale richiesta.

Il software di gioco deve disporre della funzione di "Richiesta Blocco Biglietti", che, attivata da un apposito tasto funzionale, deve:

1. controllare il numero dei blocchi di biglietti presenti nella memoria di gioco del terminale. Nel caso siano presenti già due blocchi (massimo consentito), il software di gioco deve visualizzare un messaggio di errore;
2. verificare la possibilità di connessione con la rete telematica;
3. predisporre ed inviare alla rete telematica la richiesta del blocco di biglietti;
4. ricevere la conferma di accettazione della richiesta.

Nota: Questa operazione consente la richiesta di un solo blocco di biglietti alla volta.

Il Blocco di Biglietti è suddiviso in due parti:

- una parte cifrata contenete gli identificativi dei biglietti distribuiti;
- una parte non cifrata contente l'"header".

Il flusso delle comunicazioni durante la richiesta del primo blocco di biglietti/inizializzazione è il seguente:

- il terminale di gioco deve generare una coppia di chiavi RSA con lunghezza di 2048 bit ed inviare la chiave pubblica al concessionario che la associa in modo univoco al terminale di gioco;
- il terminale di gioco deve inviare al sistema del concessionario la richiesta del blocco;
- il sistema del concessionario, a seguito della richiesta, deve generare una chiave di sessione e inviare al terminale di gioco:
    - l'header del blocco in chiaro;
    - la parte relativa agli identificativi dei biglietti distribuiti cifrata con la chiave di sessione generata;
    - la chiave di sessione cifrata con la chiave pubblica del terminale di gioco precedentemente inviata.

Il flusso delle comunicazioni durante la richiesta dei successivi blocchi di biglietti è il seguente:

- il terminale di gioco deve inviare al sistema del concessionario la richiesta del blocco;
- il sistema del concessionario, a seguito della richiesta, genera una chiave di sessione e invia in risposta al terminale di gioco:
    - l'header del blocco in chiaro;
    - la parte relativa agli identificativi dei biglietti distribuiti cifrata con la nuova chiave di sessione generata;
    - la nuova chiave di sessione cifrata con la chiave pubblica del terminale di gioco, già memorizzata in fase di prima richiesta/inizializzazione.

2.3.4 Ricezione Biglietti

Il software di gioco deve disporre della funzione di "Ricezione Biglietti". Tale funzione prevede, a seguito della richiesta di un blocco, la ricezione dei biglietti virtuali.

Il software di gioco, una volta ricevuto il file dalla rete telematica, deve:

1. immagazzinare il blocco dei biglietti e i relativi dati di gioco nella memoria di gioco del terminale di gioco;
2. inviare alla rete telematica un messaggio di conferma della ricezione.

Nel caso non siano disponibili biglietti (file ricevuto contenente segnalazione di errore), il software di gioco deve visualizzare un messaggio.

2.3.5 Gestione del Gioco

Il software di gioco deve disporre della funzionalità per la "Gestione del Gioco".

Tale funzionalità si articola in quattro fasi:

- Acquisizione Tipologia di Gioco;
- Controllo del Blocco;
- Acquisizione Importo Giocata;
- Memorizzazione e Invio Dati di Vendita

2.3.5.1 Acquisizione Tipologia di Gioco

Il software di gioco deve disporre della funzione di "Acquisizione Tipologia di Gioco", che, attivata tramite un apposito tasto funzionale, consente di scegliere la tipologia di gioco, di cui attualmente all'articolo 1 del Decreto Ministeriale 20 settembre 2005, n. 249:

2.3.5.2 Controllo del Blocco

Una volta effettuata la scelta della tipologia di gioco, il software di gioco deve effettuare il controllo sulla disponibilità dei biglietti.

Tale controllo consiste nel:

1. confrontare la data di scadenza dei biglietti, con la data della giocata. In caso di esito negativo, il software di gioco deve essere in grado di visualizzare un messaggio di errore. Effettuata la segnalazione la giocata non sarà portata a termine e il software provvederà a bloccare il gioco per mancato invio dati di vendita;

2. verificare la presenza di biglietti per il gioco scelto, sulla base dei dati registrati nella memoria di gioco del terminale di gioco. In particolare il software di gioco deve poter calcolare il numero dei biglietti disponibili prelevando nella memoria di gioco il numero dell'ultimo biglietto venduto (in caso di prima vendita dei biglietti di un nuovo blocco, tale numero è impostato a 0), il numero dei biglietti all'interno del blocco ed effettuare la differenza tra i due numeri per calcolare il numero di biglietti residui; qualora tale differenza sia inferiore al numero di biglietti equivalente alla giocata massima attualmente imposta dall'articolo 12 del Decreto Ministeriale 20 settembre 2005, n. 249, il software di gioco deve essere in grado di visualizzare un idoneo messaggio e verificare la presenza di un ulteriore blocco di biglietti. Se questo ulteriore blocco non è disponibile dovrà essere visualizzata una segnalazione recante l'indicazione del numero di biglietti disponibili mediante il calcolo dell'importo della giocata massima. Tale segnalazione dovrà riportare idonea dicitura. Se è disponibile un nuovo blocco di biglietti il software di gioco deve verificare se tale blocco ha le stesse caratteristiche di gioco del blocco precedente:

    - In **caso positivo** provvederà a vendere in sequenza prima i biglietti rimasti del primo blocco e successivamente quelli del nuovo blocco, effettuando una segnalazione all'operatore e procedere alla vendita dei biglietti.

    - In **caso negativo,** cioè se il blocco disponibile appartiene ad un nuovo gioco, il software di gioco deve essere in grado di visualizzare un messaggio per indicare il numero di biglietti disponibili per il gioco in corso, mediante il calcolo dell'importo della giocata massima. Tale segnalazione dovrà riportare idonea dicitura.

Il nuovo gioco può essere venduto solo dopo la vendita dell'ultimo biglietto del gioco precedente.

Il calcolo dell'importo della giocata massima, viene effettuato moltiplicando il costo unitario del biglietto con il numero di biglietti disponibili e considerando il limite superiore e inferiore della giocata attualmente imposto dall'articolo 12 del Decreto Ministeriale 20 settembre 2005, n. 249.

Nel caso di indisponibilità dei biglietti dovrà essere visualizzata una segnalazione di errore. Tale segnalazione dovrà riportare idonea dicitura.

Dopo la segnalazione la giocata viene interrotta e il software provvederà a bloccare il gioco per mancata acquisizione dei blocchi.

2.3.5.3 Acquisizione Importo Giocata

Effettuati i controlli di cui ai paragrafi precedenti, il software di gioco deve predisporsi all'acquisizione dell'importo della giocata, limitandola ad una sola tipologia di gioco per scontrino fiscale.

Il software di gioco, inoltre, deve permettere la giocata a fronte dell'emissione di uno scontrino fiscale e per un importo non superiore al limite massimo imposto da decreto e non inferiore al limite minimo attualmente imposto dall'articolo 12 del Decreto Ministeriale 20 settembre 2005, n. 249.

In caso di esito negativo al controllo eseguito, il software di gioco deve essere in grado di visualizzare un messaggio di errore recante idonea dicitura.

Segnalato l'errore, il software di gioco deve prevedere la possibilità di uscita dal gioco o l'acquisizione di una nuova giocata.

2.3.5.4 Memorizzazione e Invio Dati di Vendita

Il software di gioco deve visualizzare sul dispositivo la tipologia del gioco scelto e l'importo giocato ed attendere una conferma prima di iniziare la fase di vendita dei biglietti.

Ricevuta conferma si procede alla vendita dei biglietti. Tale operazione consiste nel:

1. calcolare e memorizzare il numero dell'ultimo biglietto da vendere sovrascrivendo quello precedentemente memorizzato;

2. registrare in memoria di gioco del terminale l'importo della giocata seguito dalla data e dall'ora di vendita;

3. inviare alla rete telematica i dati memorizzati sulla giocata almeno con cadenza giornaliera

2.3.5.5 Stampa della Ricevuta di Partecipazione al Gioco

Il software di gioco deve disporre della funzione di "Stampa della Ricevuta di Partecipazione al Gioco", che consente la stampa dei dati di gioco, in accordo a quanto attualmente previsto dall'articolo 13 del Decreto Ministeriale 20 settembre 2005, n. 249, contestualmente all'emissione dello scontrino fiscale.

I dati relativi:

- alla denominazione del gioco;
- all'identificativo della serie, cui i biglietti appartengono;
- all'identificativo del primo e dell'ultimo biglietto acquistato per la serie;
- all'importo complessivo della giocata;

presenti nella ricevuta di partecipazione al gioco, sono riportati sul giornale di fondo elettronico.

La stampa della parte fiscale dello scontrino, che si conclude con il logotipo MF, deve essere seguita da almeno 3 (tre) righe vuote prima di iniziare la stampa della Ricevuta di Partecipazione al Gioco, che deve riportare nel codice a barre (codifica *code 39*) i seguenti dati:

- identificativo dello scontrino fiscale;
- identificativo della giocata;
- data e ora della giocata;
- identificativo del misuratore fiscale.

2.3.5.6 Invio Dati di Vendita/Giocate Vincenti

Il software di gioco deve disporre della funzione di "Invio dati di Vendita", che consente di eseguire l'invio dei dati relativi alle giocate effettuate.

Tale funzione implica lo scambio di messaggi tra il terminale di gioco e la rete telematica.

E' obbligatorio inviare i dati relativi alla vendita dei biglietti almeno con cadenza giornaliera.

In caso di esito negativo, il software di gioco dovrà essere in grado di visualizzare un idoneo messaggio.

In caso il terminale di gioco non riesca ad inviare i dati di vendita alla rete telematica, deve registrare tali dati nella memoria di gioco fino ad un massimo di 50 giocate, dopo le quali il gioco deve essere inibito.

11A09435

DECRETO 4 luglio 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE

PER LE ACCISE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle *A)* - sigarette, e *B)* - sigaretti, allegate al decreto direttoriale 3 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2011, alle tabelle *B)* - sigari, e *D)* - tabacco da fiuto o mastico, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *C)* - altri tabacchi da fumo, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella *E)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011;

Viste le istanze con le quali la Philip Morris Italia S.r.l. ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalla citata società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* - sigarette, allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A - SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BASIC KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
BOND STREET BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
BOND STREET RED KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
BOND STREET SILVER KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CHESTERFIELD BLACK	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CHESTERFIELD BLACK	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
CHESTERFIELD BLUE KS	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
CHESTERFIELD BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CHESTERFIELD BLUE KS	cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CHESTERFIELD KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CHESTERFIELD KS	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
CHESTERFIELD KS	cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CHESTERFIELD SILVER	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DIANA AZZURRA KS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DIANA BIANCA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DIANA BLU 100's	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DIANA BLU KS	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DIANA BLU KS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DIANA BLU KS	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
DIANA OCRA KS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DIANA ORIGINAL RS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DIANA ROSSA 100's	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DIANA ROSSA KS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DIANA ROSSA KS	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DIANA ROSSA KS	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
DIANA SLIM BLU	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
L&M BLUE LABEL 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
L&M BLUE LABEL 10'S	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
L&M BLUE LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
L&M ORANGE LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
L&M RED LABEL 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
L&M RED LABEL 10'S	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
L&M RED LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MARLBORO 100S	cartoccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
MARLBORO 100S	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
MARLBORO BEYOND	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
MARLBORO BLEND 29	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
MARLBORO BLEND 29	astuccio da 10 pezzi	230,00	235,00	2,35
MARLBORO COMPACT	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MARLBORO COMPACT	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
MARLBORO CORE FLAVOR KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MARLBORO FLAVOR MIX KS	astuccio da 10 pezzi	220,00	225,00	2,25

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MARLBORO FLAVOR MIX KS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MARLBORO GOLD 100s	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
MARLBORO GOLD BEYOND	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
MARLBORO GOLD KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
MARLBORO GOLD KS	astuccio da 10 pezzi	230,00	235,00	2,35
MARLBORO GOLD KS	cartoccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
MARLBORO GOLD TOUCH KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MARLBORO KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
MARLBORO KS	cartoccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
MARLBORO KS	astuccio da 10 pezzi	230,00	235,00	2,35
MARLBORO MENTHOL KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MERIT 100s	astuccio in colorazione bianca e blu da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
MERIT 100s	astuccio in colorazione bianca e gialla da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
MERIT BAY KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MERIT BIANCA SLIM	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MERIT EVOLUTION KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MERIT FRESH	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MERIT KS	astuccio in colorazione bianca e gialla da 10 pezzi	225,00	230,00	2,30
MERIT KS	astuccio in colorazione bianca e blu da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MERIT KS	astuccio in colorazione bianca e gialla da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MERIT MINI	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
MERIT MINI	astuccio da 10 pezzi	205,00	210,00	2,10
MERIT UNO KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	cartoccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	cartoccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS	astuccio in colorazione blu da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS	astuccio in colorazione rossa da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MURATTI AMBASSADOR KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MURATTI AMBASSADOR KS	cartoccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MURATTI&CO BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MURATTI&CO BLUE	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
MURATTI&CO RED	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MURATTI&CO RED	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
NEXT BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
NEXT KS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PARLIAMENT AQUA BLUE	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS BLU 100s	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
PHILIP MORRIS BLU KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS BLU KS	astuccio da 10 pezzi	225,00	230,00	2,30
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS ONE KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS SLIM BLU	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS UL KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
VIRGINIA SLIMS	astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
VIRGINIA SLIMS	astuccio in colorazione nera da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 142

11A09560

DECRETO 8 luglio 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il Regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 57.437 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 luglio 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 367 giorni con scadenza 16 luglio 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 6.750 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a

partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 luglio 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 luglio 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento

diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A09649

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali «Natria Erbicida».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti

fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 28/04/2010 dall'impresa W. Neudorff Gmbh KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato Natria Erbicida contenente la sostanza attiva acido pelargonico, uguale al prodotto di riferimento denominato Finalsan Ebicida Garden registrato al n. 12462/PPO con decreto direttoriale in data 18 giugno 2009 della medesima impresa;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Finalsan Ebicida Garden;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva acido pelargonico;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa W. Neudorff Gmbh KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato Natria Erbicida con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo 194/95 della sostanza attiva acido pelargonico, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie ml 25-50-100-200-500.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero W. Neudorff Gmbh KG, D-21337 Luneburg (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15014.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

NATRIA ERBICIDA

Erbicida totale contro erbe infestanti, muschi e alghe per la protezione di piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.
Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE	
Acido Pelargonico puro	**g. 18,8 (=186,7 g/l)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. ...../PPO DEL

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania
Distribuito da:
Bayer CropScience Srl
Viale Certosa, 130 – 20156 Milano Tel 02/3972.1

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi.

Taglie: 25-50-100-200-500 ml Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Usare occhiali protettivi, guanti e stivali impermeabili durante l'uso del prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
NATRIA ERBICIDA è un erbicida fogliare ad attività per contatto non selettivo a base della sostanza attiva Acido Pelargonico. È efficace contro un ampio spettro di infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni, muschi ed alghe.
L'azione di NATRIA ERBICIDA è particolarmente efficace contro infestanti giovani ed in attiva crescita. NATRIA ERBICIDA non possiede alcun effetto residuale e si potrebbe verificare la ricrescita delle infestanti controllate, in tal caso ripetere il trattamento. L'azione erbicida del prodotto si manifesta entro un giorno.
Il prodotto si impiega per il controllo delle erbe infestanti, delle alghe e dei muschi in parchi privati e giardini domestici (aiuole, vialetti, bordure, arredi costituiti da pietre, siepi, tappeti erbosi e prati domestici) e per il diserbo delle piante da fiore ed ornamentali ivi coltivate.
Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.
Da non utilizzare in forma concentrata, seguire le istruzione per l'uso. Si raccomanda di evitare la preparazione in quantità eccedente rispetto alle proprie esigenze.

DOSI DI IMPIEGO
- Contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni in **parchi privati, giardini domestici (aiuole, vialetti, bordure, siepi)** impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 0,5 litri di prodotto in 2,5 litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadrato di superficie da trattare 100 ml della soluzione . Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane fino a un massimo di 8 applicazioni/anno.
- Contro infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni su **colture floreali ed ornamentali legnose e non (siepi, bordure, aiuole) coltivate in parchi privati e giardini domestici**, impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 0,5 litri di prodotto in 2,5 litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadrato di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. NATRIA ERBICIDA può essere impiegato per trattare le infestanti sottostanti arbusti e alberi ornamentali in quanto le piante legnose non vengono danneggiate. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane) per evitare il contatto con le colture floreali ed ornamentali stesse. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane fino a un massimo di 4 applicazioni/anno.
- Non usare NATRIA ERBICIDA per il controllo delle malerbe in prati e tappeti erbosi.
- Contro alghe e muschi in **parchi privati, giardini domestici (aiuole, vialetti, bordure, arredi costituiti da pietre, siepi)** impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 0,5 litri di prodotto in 2,5 litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadrato di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo vegetativo. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane fino a un massimo di 4 applicazioni/anno.
- NATRIA ERBICIDA può essere impiegato anche per il controllo di alghe e muschi in tappeti erbosi e prati in genere. Impiegare il prodotto alla dose di 17 ml per litro d'acqua distribuendo, con un innaffiatoio, 1 litro di soluzione ottenuta per ogni metro quadrato di superficie da trattare. Intervenire durante il periodo vegetativo. Effettuare esclusivamente trattamenti localizzati nelle zone dove lo sviluppo di alghe e muschi ha danneggiato il prato in modo sostanziale.

Avvertenze:
Il prodotto, dopo diluizione in acqua, viene applicato mediante pompa a spalla con lance dotate di attrezzature protettive (schermi o campane).
Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare di colture limitrofe provocandone la morte. In ogni caso non irrorare in presenza di vento.
Temperature inferiori ai 10-15°C e piogge entro le 12 ore possono ridurre l'efficacia del trattamento.
Dopo l'applicazione del prodotto non effettuare lavorazioni del terreno come arature o fresature per un giorno in modo tale che NATRIA ERBICIDA esplichi appieno la sua efficacia.
Le eventuali macchie biancastre che potrebbero formarsi su lastricati, pavimentazioni in pietra o cemento, contigui all'area trattata, vengono completamente e prontamente eliminate dalla pioggia o da un lavaggio con acqua. In presenza di pavimentazioni in materiale diverso effettuare piccoli saggi preliminari (in parti poco visibili) prima dell'utilizzo del prodotto; non impiegare il prodotto in prossimità di pavimentazioni in resina artificiale.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE
Da impiegare esclusivamente per gli usi autorizzati e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Da non vendersi sfuso

12 5 GEN 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

NATRIA ERBICIDA

Erbicida totale contro erbe infestanti, muschi e alghe per la protezione di piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.

Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE	
Acido Pelargonico puro	g. 18,8 (=186,7 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. ...../PPO DEL ......

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0
Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania
Distribuito da:
Bayer CropScience Srl
Viale Certosa, 130 – 20156 Milano Tel 02/3972.1

IRRITANTE

Taglie: 25-50-100 ml

Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

25 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A08669

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Idita Coca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Idita Coca, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2008 dalla sig.ra Idita Coca, coniugata nata a Comana (Romania) il giorno 9 maggio 1969, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Idita Coca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08916

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ioana Diana Coman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dentista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 marzo 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ioana Diana Coman nata a Viseu de Sus (Romania) il giorno 11 febbraio 1982, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplomă de Licență de Doctor-medic specializarea Medicină Dentară» rilasciato in data 29 settembre 2009 con il n. 501 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Juliu Hațieganu» Cluj-Napoca - Romania - al fine dellesercizio, in Italia, della professione di dentista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplomă de Licență de Doctor-medic specializarea Medicină Dentară» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā și Farmacie «Juliu Hațieganu» Cluj-Napoca - Romania - in data 29 settembre 2009 con il n. 501 alla sig.ra Ioana Diana Coman, nata a Viseu de Sus (Romania) il giorno 11 febbraio 1982, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di dentista.

Art. 2.

La sig.ra Ioana Diana Coman è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di dentista previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08913

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dināra Guseinova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 26 aprile 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dināra Guseinova nata a Riga (Lettonia) il giorno 21 aprile 1981, di cittadinanza Lettone, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Ārsta Diploms» rilasciato in data 21 giugno 2005 con il n. 85 dalla università Stradiņš di Riga - Lettonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Ārsta Diploms» rilasciato dalla università Stradiņš di Riga - Lettonia- in data 21 giugno 2005 con il n. 85 alla sig.ra Dināra Guseinova, nata a Riga (Lettonia) il giorno 21 aprile 1981, di cittadinanza Lettone, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Dināra Guseinova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08914

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iuliana Adina Caldarus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 23 maggio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iuliana Adina Caldarus nata a Suceava (Romania) il giorno 21 luglio 1972, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 26 aprile 2006 con il n. 375 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - in data 26 aprile 2006 con il n. 375 alla sig. ra Iuliana Adina Caldarus, nata a Suceava (Romania) il giorno 21 luglio 1972, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Iuliana Adina Caldarus è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08915

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 giugno 2011.

Aggiornamento delle tariffe per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 articoli 1 e 2;

Viste le Circolari Ministeriali n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e 25620/70/fac del 18 marzo 1997;

Visto il Decreto Prefettizio n. 9400656/1/7/0 del 26 febbraio 1994 che fissava le tariffe per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Torino;

Visto il precedente Decreto della D.P.L. di Torino prot. n. 9/08 che aggiornava le tariffe di facchinaggio per la provincia di Torino al 31 dicembre 2010;

Considerati i seguenti indicatori economici:

indice ISTAT secondo l'incremento annuo ufficialmente stimato;

incrementi retributivi derivanti dal CCNL;

incremento del costo del lavoro e degli oneri complessivi di impresa;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori e le associazioni cooperative del settore convocate presso la DPL di Torino in data 31 gennaio 2011;

Ritenendo pertanto, di dover rivalutare ed aggiornare le tariffe di facchinaggio per la provincia di Torino;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Torino sono aggiornate a tutto il 31 dicembre 2012 con un incremento di una percentuale pari al 5% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2010.

Art. 2.

I compensi minimi riferiti a peso lordo (a quintale), oppure a pezzo, per lavori di facchinaggio delle merci sottoelencate sono quelli al fianco di ciascuna singola voce:

1) Grano non di ammasso, granone orzo, avena, risone, legume e prodotti affini

Insaccatura, legatura, pesatura, egalizzatura e carico	**1,210**
carico o scarico	**0,703**
pesatura e carico	**0,934**
insaccatura, legatura, e scarico	**1,057**
Trasbordi da veicoli a carro ferroviario e viceversa	**0,750**
idem con pesatura	**0,980**
scarico vuotatura accatastamento	**0,703**
idem con pesatura	**0.964**
stivaggio e di stivaggio	**0,336**
travasatura da sacco a sacco	**0,609**
spostamenti o maneggi in genere di sacchi	**0,413**
Paleggiatura	**0,444**

2) Paglia o Fieno (in balle)

carico o scarico	**0.980**
trasbordo da veicoli a carro ferroviario o viceversa	**0,703**
stivaggio o di stivaggio	**0,260**

3) Zuccheri, caffè, farina in polvere, semolati e sfarinati in genere, paste alimentari in sacchi, fusti e casse

carico e pesatura	**0,964**
carico o scarico	**0,750**
scarico pesatura e accatastamento	**1,179**
scarico e accatastamento	**0,964**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**0,750**
idem con pesatura	**0,964**
stivaggio e di stivaggio	**0,260**
spostamenti e maneggi in genere	**0,413**

4) Conserve aliment. formaggi salumi pesci baccalà e simili in colli, cassette in fusti o balle

carico o scarico	**1,103**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,057**
stivaggio e di stivaggio	**0,260**

5) Mandorle, carrube e frutta

riempitura e pesatura carico	**1,547**
carico o scarico	**1,164**
pesatura e carico	**1,348**
carico o scarico alla rinfusa	**1,562**
scarico pesatura e accatastamento	**1,562**
scarico e vuotatura a massa	**1.363**
stivaggio e di stivaggio	**0,260**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario e viceversa	**0,964**
idem con pesatura	**1,179**
spostamenti o maneggi vari	**0,398**
Paleggiatura	**0,459**

6) Olive

riempitura (in sacchi o ceste) pesatura e carico	**1,884**
pesatura e carico	**1,348**
riempitura e carico	**1,731**
carico o scarico	**1,180**

scarico, pesatura accatastamento e vuotatura in massa	**1,731**
idem con pesatura	**1,348**
stivaggio o di stivaggio	**0,260**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**0,964**
idem con pesatura	**1,180**
spostamenti o maneggi vari	**0,398**

7) Sale

insaccatura pesatura e carico	**1,929**
carico o scarico	**1,057**
carico o pesatura	**1,408**
carico, pesatura e vuotatura a massa	**1,578**
idem con pesatura	**1,408**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario e viceversa	**0,964**
idem con pesatura	**1,363**
Travasatura	**0,336**
spostamenti o maneggi vari	**0,336**
stivaggio o di stivaggio	**0,260**

8) Prodotti chimici, fertilizzanti e materie prime in sacchi e casse

carico o scarico	**1,301**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario e viceversa	**0,888**
stivaggio e di stivaggio	**0,260**

9) Prodotti chimici, fertilizzanti e materie prime in fusti

Carico o scarico	**1,301**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,103**
stivaggio o di stivaggio	**0,260**
Idem come sopra in damigiane	
Carico o scarico	**1,394**
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario e viceversa	**1,301**
Stivaggio o di stivaggio	**0,260**
Idem come sopra alla rinfusa	
Carico e scarico	**1,103**
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**0,964**
Insaccatura	**0,413**

10) Calciocianamide, zolfo

Carico o scarico	**1,578**
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,363**
stivaggio o di stivaggio	**0,260**

11) Vini, olii vegetali e minerali, grassi (in fusti a q.2)

Riempitura con pompa a mano, pesatura a carico	**3,231**
riempitura a carico	**2,757**
pesatura a carico	**1,792**
carico o scarico	**0,964**
scarico e travasatura a cisterna o carro botte e pompa a mano	**2,757**
idem con pesatura	**3,231**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,180**
solo travasatura con pompa a mano	**1,578**
stivaggio o di stivaggio	**0,536**
in fusti superiori a q. 2	
riempitura con pompa a mano pesatura e carico	**3,599**
riempitura a carico	**3,033**
pesatura a carico	**3,461**
carico o scarico	**1,026**
scarico travasatura a cisterna o carro botte con pompa a mano	**3,033**
idem con pesatura	**3,599**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,301**
solo travasatura con pompa a mano	**1,301**

stivaggio o di stivaggio	**0,682**
12) Vini, olii e altre sostanze liquide (in fiaschi, bottiglie e altre confezioni simili) :	
carico o scarico	**1,731**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario	**1,562**
Accatastamento	**0,609**
idem in damigiane	
carico o scarico	**2,282**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	***1,853***
Accatasta mento	**0,827**
13) Fusti in legno o metallici vuoti	
carico o scarico	**1,180**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**0,964**
stivaggio o di stivaggio	**0,260**
14) Fiaschi, bottiglie e damigiane vuote	
carico o scarico	**0,827**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**0,766**
15) Combustibili liquidi e solidi (carburanti o altre sostanze) liquidi infiammabili in fusti	
carico o scarico	**1,026**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**0,398**
16) Carbone minerale (coke, lignite, antracite)	
carico o scarico alla rinfusa	**0,980**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**0,888**
carico o scarico con insaccatura	**1,210**
17) Carbone vegetale (in sacchi o ceste)	
riempitura pesatura e carico	**1,731**
idem con pesatura	**1,180**
carico o scarico	**1,301**
scarico pesatura e vuotatura a massa	**1,547**
scarico senza pesatura	**1,792**
stivaggio o di stivaggio	**1,363**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,363**
idem con pesatura	**1,578**
idem alla rinfusa	
carico o scarico	**1,792**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,578**
carbonella, corteccia di mandorle, legna da ardere e simili (in sacchi o ceste)	
riempitura pesatura e carico	**1,731**
idem con pesatura	**1,408**
pesatura e carico	**1,348**
carico o scarico	**1,180**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**0,964**
stivaggio o di stivaggio	**0,260**
idem alla rinfusa	
carico o scarico	**1,562**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,180**
18) Legname da costruzione (tavole, compensati, travi o tronchetti)	
carico o scarico	**1.180**
accatastamento o disaccatastamento	**0,459**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**0,934**
smistamenti interni in depositi	**0,609**
tronchi oltre i mesi 1,50 e tavolini	
carico o scarico	**1,363**
accatastamento o disaccatastamento (al m. 31,780)	**0,459**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,180**

smistamento interno	**0,609**
19) Lana e cotone (in casse o in balle)	
pesatura e carico	**1,731**
carico o scarico	**1,180**
scarico pesatura e accatastamento	**2,282**
scarico e accatastamento	**2.006**
stivaggio e di stivaggio	**0,260**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,301**
idem con pesatura	**1,348**
20) Filati e tessuti in colli	
carico o scarico	**1,408**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,301**
21) Saccheria in juta e canapa in colli	
carico o scarico	**1,408**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,364**
22) Stracci, carta da macero, trine in balle	
carico o scarico	**1,408**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,301**
23) Birra, acque minerali, aranciata, bevande in genere (in casse o cestelli)	
carico scarico	**1,408**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,301**
stivaggio o di stivaggio	**0,260**
24) Tabacchi (in casse o scatole)	
carico o scarico	**2,282**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**2,006**
in fusti	
carico o scarico	**2,006**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,348**
25) Carta da stampa in bobine	
carico o scarico	**1,408**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,301**
stivaggio o di stivaggio	**0,260**
26) Carta da imballo, cartone (carta da stampa in risma, pacchi o rotoli)	
carico o scarico	**1,408**
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,301**
27) Vetri e cristalli in gabbia	
Carico o scarico	**2,527**
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**2,282**
28) Vetri alla rinfusa	
Carico o scarico	**3,661**
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**2,287**
29) Rottami di vetro	
Carico o scarico	**1,884**
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**1,746**
30) Materiali igienici, articoli porcellana e vetro (piatti, bicchieri e simili: pacchi o casse)	
Carico o scarico	**2,570**
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	**2,527**
stivaggio o di stivaggio	**0,704**

31) Esplosivi

carico o scarico	3,661
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	2.925

32) Bombole a gas

Carico o scarico	0,582
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	0,459
stivaggio o di stivaggio	0,260

33) G hiaccio

Carico o scarico	0,934

34) Materiali edili (laterizi in genere, forati, tegole)

Carico o scarico	1,180
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	1,057
Mattoni pieni	
Carico o scarico	0,934
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	0,934
materiale in fibre, cemento, eternit	
Carico o scarico	1,991
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	1,991
marmo in lastre fino a q.li 1	
Carico o scarico	2,435
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	2,282
maioliche, mattonelle da pavimento in gabbie	
Carico o scarico	1,180
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	1,057
maioliche, mattonelle da pavimento alla rinfusa	
Carico o scarico	2,576
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	1.991
sabbia in genere, ghiaia e pozzolana	
Carico o scarico	0.888
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	0,704
cemento, gesso, asfalto e prodotti affini in sacchi	
Carico o scarico	0,888
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	0,704
stivaggio e di stivaggio	0,260

35) Calce in zolle

Carico o scarico	1,832
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	1,301
Insaccatura	0,704
in sacchi	
Carico o scarico	0,888
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	0,750
stivaggio e di stivaggio	0,260

36) Pietrischi, rottami di marmo e materiali simili

Carico o scarico	0,888
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	0,704

37) Asfalto, bitumi in pani

Carico o scarico	0,704
stivaggio e di stivaggio	0,260

38) Pali in legno catramati

Carico, scarico	2,576
trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa; spostamenti vari	0,582

39) Metalli in pani, pacchi, billette e barre longarine di peso non superiore al quintale

Carico o scarico Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa; spostamenti vari	0,704
40) Tubazioni,tendini in fasce, lamiere, fili spinati di peso non superiore al quintale Carico, scarico,trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa; spostamenti vari	1,301
41) Rottami in ferro Carico o scarico, trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa; spostamenti vari	2,843
42) Rottami in latta o torniture in trucioli Carico o scarico,trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa; spostamenti vari	3,615
43) Bobine, carri elettrici Carico o scarico,trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa; spostamenti vari	0,704
44) Bobine in legno vuoto Carico o scarico,trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa; spostamenti vari	0,888
45) Gomma per cicli, auto, camion Carico o scarico con stivaggio o distivaggio	3,017
46) Carico autoveicoli ai treni	
Vetture carico ancoraggio ai vagoni, per vettura	4,579
Vetture carico ancoraggio ai vagoni, piombatura, chiusura vettura, stacco cartelli etc. per vettura	6,601
Camion carico e ancoraggio ai vagoni con camion,	13,462
Camion, scarico dei vagoni	13,462
Trattorini, carico e ancoraggio vagoni per trattore	11,854
Trattori in esportazione con preparazione ancoraggio ai vagoni con spurgo olio da trattore	35,776
Trattori in esportazione con preparazione ancoraggio ai vagoni con spurgo olio per trattore	39,544
47) Prestazioni in economia	
importo giornaliero	162,141
importo orario	20,276

Art. 3.

Quando non è possibile la normale applicazione delle tariffe di cui al precedente art. 2, i lavori potranno essere svolti in economia con un compenso minimo ai facchini - (riuniti o meno in carovane, cooperative, ecc.) di Euro 162,141 dal 1° gennaio 2011 ragguagliate a giornate con un massimo di 8 ore di lavoro normale.

Art. 4.

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario e dà luogo alla maggiorazione del 25% sulla tariffa di cui al precedente art. 3 quello disposto dal committente ed eseguito oltre l'orario normale di lavoro.

Art. 5.

Lavoro eseguito nella giornata del sabato

In caso di prestazione dei facchini (riuniti o meno in carovane, cooperative, ecc.) compensati in economia quando prestano la loro opera nelle giornate del sabato, usufruiranno della maggiorazione prevista dall'art. 4.

Art. 6.

Lavoro festivo

Quando le operazioni dei facchini vengono svolte di domenica o nei giorni di festività nazionali o infrasettimanali, le tariffe di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno maggiorate del 35% per il lavoro ordinario e del 50% per le ore compiute oltre le 8 giornaliere.

Art. 7.

Lavoro notturno

Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono in ore notturne le tariffe di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno maggiorate del 30%.

Per ore notturne sono da intendersi quelle che vanno dalle ore 22 alle ore 6 antimeridiane.

Le eventuali prestazioni straordinarie (oltre le 8 *ore)* saranno retribuite con la maggiorazione di cui all'art. 4 che si aggiungerà alla maggiorazione del 30% laddove la prestazione notturna risulti prevalente rispetto alla prestazione diurna.

Art. 8.

Maggiorazione per piccoli colli

Per le merci e i prodotti in sacchi e in colli, qualora il peso non superi i 50 kg. le tariffe di cui al precedente art. 2 debbono essere maggiorate del 25%.

Art. 9.

Mezzi meccanici

Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono con l'ausilio di mezzi meccanici, le tariffe di cui al precedente art. 2 debbono essere ridotte del 20% sempreché tali mezzi siano forniti dal committente. Tale riduzione si applica solo alle singole operazioni compiute con mezzi meccanici.

Art. 10.

Lavori in particolari condizioni disagiate

Le tariffe di cui ai precedenti articoli 2 e 3 per il periodo in cui le operazioni si svolgono sotto la pioggia o la neve, saranno maggiorate del 20%.

Per i lavori nei frigoriferi (lavori parzialmente all'interno di frigoriferi) la maggiorazione sarà del 30%.

Art. 11.

Distanza e altezza

Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte con percorrenza superiore ai mt. 15 e fino ai mt. 30 le tariffe di cui al precedente art. 2 debbono essere maggiorate del 15%.

Per percorrenze oltre i 30 mt. la maggiorazione verrà concordata direttamente tra le parti.

Le tariffe debbono essere maggiorate del 15%.

Per altezze superiori ai mt. 3 la maggiorazione verrà concordata direttamente tra le parti.

Art. 12.

Lavori eseguiti oltre il confine del Comune

Per i lavori eseguiti oltre il confine del Comune ove ha sede la Carovana o la Cooperativa, viene riconosciuta oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, una indennità di trasferta pari al 15% sulle tariffe di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Verrà concordato direttamente tra le parti, l'importo delle spese di vitto e alloggio.

Art. 13.

Indennità varia in riferimento alle tariffe di cui all'art. 2

Nel caso di chiamate di facchini liberi da parte del committente, qualora per un fatto non imputabile ai facchini stessi, il lavoro non venga iniziato all'ora stabilita, le ore di attesa saranno retribuite con la tariffa ad economia di cui all'art. 3.

Art. 14.

Assicurazioni sociali e adempimenti previdenziali, istituti contrattuali

Le cooperative e le carovane di facchini, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e per quanto disposto dalle leggi in materia assicurativa, previdenziale, assistenziale, sopportando inoltre direttamente gli oneri per tutti gli istituti contrattuali, festività, gratifica natalizia, ecc.

Art. 15.

Facchini liberi esercenti

Per i facchini liberi esercenti (non organizzati in gruppi, compagnie, carovane, cooperative) le operazioni hanno natura di locazione di opere ai sensi dell'art. 2222 Codice Civile.

Art. 16.

Osservanza di disposizioni pagamento fatture

La committenza è tenuta a riconoscere le tariffe e ad osservare le condizioni stabilite dal presente Decreto. L'eventuale inosservanza comporta la denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro per gli Interventi di competenza.

Il pagamento delle prestazioni deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di presentazione della relativa fattura.

Art. 17.

Condizione di migliore favore

Restano salve le condizioni in atto di miglior favore dei facchini.

Torino, 23 giugno 2011

Il direttore provinciale del lavoro: GRIPPA

11A09514

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 giugno 2011.

Revoca, del commissario liquidatore della società cooperativa «A.C.L.I.», in Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545 septiesdecies del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del d. lgs. n. 220/2002;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1982 con il quale la Società Cooperativa "«A.C.L.I.» con sede in Oristano è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art.2545-*septiesdecies* c.c.) e il dr. Giovanni Sanna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il d.d. 16 settembre 1997 con il quale il rag. Gian Piero Uselli è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dr. Giovanni Sanna, rinunciatario; Considerato che il Rag. Gian Piero Uselli non ha ottemperato a quanto richiesto con la ministeriale del 9 settembre 2008 e successiva diffida del 28 aprile 2009;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1971 e che lo stesso presenta poste di bilancio con un attivo pari a £.3.001.710, di cui crediti per £.2.732.516 ed è privo di beni immobiliari;

Tenuto conto che il succitato documento contabile presenta crediti e debiti ormai prescritti per legge nonché;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art.2545-*septiesdecies* c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il rag. Gian Piero Uselli dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Gian Piero Uselli nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa «A.C.L.I.» con decreto direttoriale 16 settembre 1997 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società Cooperativa «A.C.L.I.» con sede in Oristano, già sciolta con decreto ministeriale 19 novembre 1982, sarà cancellata senza ulceriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A08968

DECRETO 6 giugno 2011.

Revoca, del commissario liquidatore della società cooperativa «C.I.EL.TE.», in Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del d. lgs. n. 220/2002;

Visto il d.m. 26 novembre 1985 con il quale la società cooperativa «C.I.EL.TE.» con sede in Oristano è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e il dr. Giovanni Antonio Enna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dr. Giovanni Antonio Enna non ha ottemperato a quanto richiesto con la ministeriale del 3 settembre 2008 e successiva diffida del 27 febbraio 2009;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1968 e che lo stesso presenta poste di bilancio con un attivo pari a £.9.332.494, di cui crediti per £.6.976.716 ed è privo di beni immobiliari;

Tenuto conto che il succitato documento contabile presenta crediti e debiti ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il dr. Giovanni Antonio Enna dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Giovanni Antonio Enna, nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa «C.I.EL.TE.» con decreto ministeriale 26 novembre 1985 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società cooperativa «C.I.EL.TE.» con sede in Oristano, già sciolta con d.m. 26 novembre 1985, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A08969

DECRETO 14 giugno 2011.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 2163 società cooperative aventi sede nella regione Lazio. (Avviso n. 6/2011/CC).

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. n. 99/2009;

Visto il decreto-legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa divisione;

Dato atto che in data 16 luglio 2010 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 91253 gli elenchi di cui sopra trasmessi dalle camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 22 marzo 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 - supplemento ordinario n. 76 - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. n. 99/2009 sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 2163 società cooperative aventi sede nella Regione Lazio e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2011

Il dirigente: NAPOLI

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1	FR	16566	.	19/02/1996	COOPERATIVA SOCIALE DEL LIRI	SAN GIORGIO A LIRI	'
2	FR	19279	.	19/02/1996	LA FALCE	FROSINONE	'
3	FR	19573	.	19/02/1996	LABOR	FROSINONE	'
4	FR	21975	.	19/02/1996	COOPERATIVA ISOLANA DEL LAVORO PER LA PREPARAZIONE DELLE MATERIE PRIME PER LA FABBRICAZIONE DELLA CA	ISOLA DEL LIRI	'
5	FR	40793	.	19/02/1996	CANTINA SOCIALE COOPERATIVA-SCALAMBRA-	SERRONE	'
6	FR	44183	.	19/02/1996	S.RESTITUTA-SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMI-TATA	SORA	'
7	FR	44627	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRUSINATE DI CONSUMO A R.L.	FROSINONE	'00629170606
8	FR	45844	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AURORA A R.L.	ACUTO	'
9	FR	47259	.	19/02/1996	S.DOMENICO-SOC.COOPERATIVA DI LAVORO-S.R.L.	ISOLA DEL LIRI	'
10	FR	47810	.	19/02/1996	COOPERATIVA IMPIEGATI LIRINIA	SORA	'
11	FR	58841	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA PONTECORVO 80 A R.L.	PONTECORVO	'00287920607
12	FR	59278	.	19/02/1996	LE DUE TORRI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E ZOOTECNICA A R.L.	VICALVI	'00291300606
13	FR	59434	.	19/02/1996	S. LEONARDO -SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E ZOOTECNICA A R.L.	CASALVIERI	'
14	FR	59438	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO DIPENDENTI CEAT- ANAGNI SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	ANAGNI	'00185010600
15	FR	62450	.	19/02/1996	NUOVA COOPERATIVA AGRICOLA E ZOOTECNICA ARPINATE - A R. L.	ARPINO	'00270840606
16	FR	62509	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA SOLE	PICO	'81004840609
17	FR	67992	.	19/02/1996	MONTE CAIRO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - ZOOTECNICA - SILVOFORESTALE - AGRITURISTICA A RESPONSA	TERELLE	'00327660601
18	FR	71839	.	19/02/1996	VALLEVERDE - SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASSINO	'00602040602
19	FR	82974	.	19/02/1996	MONSALDO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (SIGLABILE MONSALDO - COOP. A R.L.)	SUPINO	'01485370603
20	FR	84040	.	19/02/1996	COOP COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FROSINONE	'01505090603
21	FR	86170	.	19/02/1996	CHIUSA GRANDE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AQUINO	'01544080607
22	FR	87084	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA RIPI DUE S.R.L.	FROSINONE	'01557760608
23	FR	87085	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA CASTRO-AMASENO UNO S.R.L.	FROSINONE	'01557780606
24	FR	87112	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA GARDENIA A R.L.	CASSINO	'90001510602
25	FR	90793	.	19/02/1996	NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALVITO	'01620290609
26	FR	91562	.	19/02/1996	EDIL S. ANDREA DEL GARIGLIANO - SOCIETA' COOP. A R.L.	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	'01638480606
27	FR	97521	.	19/02/1996	FA.DA. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CECCANO	'01728630607
28	FR	101678	.	19/02/1996	FRATELLI CERICA SOCIETA' COOPERATIVA	ALATRI	'01792920603
29	FR	103563	.	19/02/1996	DMD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CECCANO	'01820100608
30	FR	71462	.	19/02/1996	S.RITA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITA-TA.	PONTECORVO	'81006850606
31	FR	74276	.	19/02/1996	SPERANZA SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	FROSINONE	'00627200603
32	FR	75398	.	19/02/1996	FIDO-CASA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FROSINONE	'00643000607
33	FR	78301	.	19/02/1996	ARCHEOLUCE OPERE SCIENTIFICHE COOP A R.L.	FROSINONE	'00705470607
34	FR	86599	.	19/02/1996	SORGENTE-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FROSINONE	'01552390609
35	FR	87088	.	19/02/1996	CASA SOCIALE CRISTINA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	FROSINONE	'01552280602
36	FR	87093	.	19/02/1996	CASA SOCIALE ROSAPIA	FROSINONE	'01552340604
37	FR	87610	.	19/02/1996	A. PALEARIO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VEROLI	'01571660602
38	FR	89254	.	19/02/1996	C.S.I. - COOPERATIVA DI SERVIZI PER L'INFORMATICA A R.L.	FROSINONE	'01597510609
39	FR	91243	.	19/02/1996	UNO FR - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSINO	'01645800606
40	FR	97406	.	19/02/1996	COMETA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PICO	'01719120600
41	FR	100113	.	19/02/1996	ESQUILINO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ALATRI	'03604821003
42	FR	103961	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA PU.MA A R.L.	PALIANO	'01819370600
43	FR	104397	.	19/02/1996	COSMO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSINO	'01825840604
44	FR	105770	.	19/02/1996	ECO.TRANS SUD - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FROSINONE	'01859980607
45	FR	106762	.	19/02/1996	APE REGINA - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIPI	'01202750590
46	FR	113317	.	10/09/1996	COOP. TRASPORTI E SERVIZI LA FLOTTA A R.L.	FROSINONE	'01930600604
47	FR	114334	.	09/01/1997	SISTEM SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANAGNI	'01963330608
48	FR	128816	.	11/06/1999	JOLLY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FROSINONE	'02087340606
49	FR	122174	12/09/2000	23/05/1997	IDEA LAVORO SOC. COOP. A R. L.	CECCANO	'01992670602
50	FR	83872	31/07/2000	19/02/1996	PRODUTTORI ZOOTECNICI DELLA VALLE DEL SACCO - SOCIETA' COOPERATI VA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POFI	'01492950603
51	FR	88715	29/06/2000	19/02/1996	COOPERATIVA CASSINO '84 A R.L.	PIGNATARO INTERAMNA	'01497700607
52	FR	92982	30/05/2000	19/02/1996	AGRIFORESTAL (CONSORZIO AGRICOLO FORESTALE) - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FROSINONE	'01660800606
53	FR	112350	26/05/2000	22/05/1996	S.L.C. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	'01944550605
54	FR	112665	05/10/1999	25/06/1996	CO.GI.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CASSINO	'01945740601
55	FR	73546	30/07/1999	19/02/1996	ANAGNI 80 COOPERATIVA A R.L.	ANAGNI	'00618200604
56	FR	108241	27/07/1999	19/02/1996	PROMETEO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FROSINONE	'01887840609
57	FR	85548	28/06/1999	19/02/1996	PICCOLA COOPERATIVA AGRICOLA LATTE ITALIA A R.L.	FROSINONE	'01530920600

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
58	FR	112512	22/06/1999	17/06/1996	I.C.S. INTERNATIONAL COMPANY SERVICE	CECCANO	'01947450605
59	FR	124258	04/06/1999	18/12/1997	TIPOGRAFIA ORTIERI PICCOLA COOPERATIVA ARTIGIANA A.R.L.	VEROLI	'02011570609
60	FR	90672	29/05/1999	19/02/1996	SOC. COOP. AGRICOLA ZOOTECNICA VALLEFREDDA A R.L.	SORA	'01625270606
61	FR	104416	30/07/1998	19/02/1996	CAMILLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FROSINONE	'01828300606
62	FR	110818	30/07/1998	19/02/1996	C.I.E. COOPERATIVA DI INIZIATIVA EDILIZIA A R.L.	FROSINONE	'01925550608
63	FR	87051	23/06/1998	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA TUFARE S.R.L.	FROSINONE	'01557830609
64	FR	123120	29/05/1998	11/09/1997	LIRI PLAST SOC. COOP. A R.L.	SORA	'01994090601
65	FR	104326	07/07/1997	19/02/1996	COSTRUZIONI ARTIGIANA COOP. A R.L.	FROSINONE	'01827280601
66	FR	89997	16/06/1997	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA SAN BENEDETTO DUE - S.R.L.	ESPERIA	'01608750608
67	FR	75502	25/11/1996	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA SVILUPPO SOCIALE SOCIETA' COOP. A R.L.	RIPI	'00642260608
68	FR	84020	05/08/1996	19/02/1996	PROGETTO NATURA	ARCE	'01506170602
69	FR	67874	30/07/1996	19/02/1996	I.T.R.-INTERPOLITAN TELE-RADIO-SOCIETA' COOP. DI PRODUZIONE E LA-VORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	CECCANO	'00322080607
70	FR	90619	23/07/1996	19/02/1996	ECO.TRANS (ECOLOGIA E TRASPORTO) - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FROSINONE	'01616480602
71	FR	19240	21/05/1996	19/02/1996	COOPERATIVA CASE IMPIEGATI STATALI - C.I.S.	SORA	'82006410607
72	LT	21610	.	19/02/1996	S.MARTINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	LENOLA	'00286810593
73	LT	33272	.	19/02/1996	SOC. COOP.VA EDILIZIA A R.L. FLAVIA	GAETA	'81031210594
74	LT	50459	.	19/02/1996	SIGMA PONTINO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	'00164870594
75	LT	56434	.	19/02/1996	CO.A.A.L. COOPERATIVA AGRICOLA ALIMENTARI LATINA S.R.L.	LATINA	'00304240591
76	LT	57584	.	19/02/1996	C.T.A. COOPERATIVA TERRACINA AUTOTRASPORTATORI A R.L.	TERRACINA	'00316180595
77	LT	58642	.	19/02/1996	MEDITERRANEA 1-SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	TERRACINA	'80015710595
78	LT	70067	.	19/02/1996	OLIMPIA IV SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	LATINA	'01036900593
79	LT	71658	.	19/02/1996	COMADO SECONDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRACINA	'01068810595
80	LT	76072	.	19/02/1996	TRE STELLE - SOC. COOP. A R.L.	FONDI	'01188200594
81	LT	80473	.	19/02/1996	ARCIPELAGO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	'01282600590
82	LT	81752	.	19/02/1996	HERMADA I SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITA-TA.	TERRACINA	'01300110598
83	LT	86017	.	19/02/1996	3H HELP AND HOME FOR HANDICAP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI- LITA' LIMITATA	SABAUDIA	'01382790598
84	LT	88395	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DIOGENE 2000	LATINA	'01418110597
85	LT	94807	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA LA ROSA A R.L.	MONTE SAN BIAGIO	'02167970652
86	LT	95377	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI SERVIZI PER L'EDILIZIA A R.L. C.S.E. MONTE TORTONAS.R.L.	GAETA	'01534480593
87	LT	100003	.	19/02/1996	SERVICE ITALY SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FONDI	'01592510596
88	LT	100005	.	19/02/1996	DUOSAN SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FONDI	'01592520595
89	LT	20855	.	19/02/1996	LE RONDINI SOCIETA' COOP.VA A R.L.	APRILIA	'91016480591
90	LT	29123	.	19/02/1996	P.L.C. COOP.VA PRODUTTORI LATTE CISTERNA A R.L.	CISTERNA DI LATINA	'00083700591
91	LT	31522	.	19/02/1996	CASA NOSTRA SOCIETA' COOP.VA A R.L.	LATINA	'80010760595
92	LT	40511	.	19/02/1996	CENTRO SUD SOCIETA' COOP.VA A R.L.	GAETA	'00078755204
93	LT	47579	.	19/02/1996	L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	LATINA	'00255560591
94	LT	48982	.	19/02/1996	AURORA SETTANTADUE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA-TA	CISTERNA DI LATINA	'
95	LT	51539	.	19/02/1996	SOC COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA INDIVISA RAFFAELLA S R L	LATINA	'80002050591
96	LT	52544	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA VITELLO RUSPANTE A RESPONSABILITA' LIMITATA.	TERRACINA	'00233450592
97	LT	54583	.	19/02/1996	TELELATINA RADIO D.L.- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	LATINA	'00267250595
98	LT	55539	.	19/02/1996	KAPPADUE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	LATINA	'00273410597
99	LT	57030	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA - 'MACCHIA GRANDE' - A RES- PONSABILITA' LIMITATA	LATINA	'00319390597
100	LT	57302	.	19/02/1996	PROMARCOOP-SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	SABAUDIA	'00326380599
101	LT	57341	.	19/02/1996	CONSORZIO SAN MARCO-SOCIETA'COOPERATIVA -A R.L.	APRILIA	'00329540595
102	LT	57630	.	19/02/1996	C.T.C.-COOPERATIVA TURISTICO CULTURALE FORMIA-SOCIETA'COOPERATIVAA R.L.	FORMIA	'00337460596
103	LT	57776	.	19/02/1996	SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA-VALLE D'ORO-A R.L.	LATINA	'00341900595
104	LT	57839	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA TRASPORTI URBANI APRILIA-A RESPONSABILITA LI-MITATA.	APRILIA	'00341410595
105	LT	57997	.	19/02/1996	APRILIA 80 SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA-ZOOTEC-NICA A RESPONSABILITA LIMITATA.	APRILIA	'00347410599
106	LT	59253	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA S.ANASTASIA -SOC.COOP.A R.L.	FONDI	'00563110592
107	LT	59406	.	19/02/1996	CO.SE.VA.-COOPERATIVA SERVIZI VARI- S.R.L.	LATINA	'00574070595
108	LT	59430	.	19/02/1996	S.R.L. COOPERATIVA-PRODUZIONE-TRASFORMAZIONE-PRODOTTI-AGRICOLI-LATINA-CO.PO.TRA.PRO.AL. SOCIETA' COO	LATINA	'00901950592
109	LT	65236	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI FORMIA - SOCIETA' COOPERATI VA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	FORMIA	'90000980590
110	LT	67745	.	19/02/1996	C.A.R.A. COOPERATIVA AUTISTI RIUNITI APRILIA SOCIETA' COOPERATIVAA R.L.	APRILIA	'00986540599
111	LT	70762	.	19/02/1996	COOPERATIVA SPORTIVA CANGURA A R.L.	CISTERNA DI LATINA	'01047730591
112	LT	71204	.	19/02/1996	CAJETA RESIDENCE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FORMIA	'03008800587
113	LT	76165	.	19/02/1996	DELTA ALA CLUB - SOC. COOP. A R.L.	SEZZE	'01186930598
114	LT	77298	.	19/02/1996	ANFITEATRO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	FORMIA	'01040810614

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
115	LT	79238	.	19/02/1996	MULINO BIANCAZZURRO COOPERATIVA A R.L.	APRILIA	'01245160591
116	LT	79812	.	19/02/1996	MIGLIARE RIUNITE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	PONTINIA	'01263550590
117	LT	79814	.	19/02/1996	LA CONTADINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	PONTINIA	'01263560599
118	LT	80200	.	19/02/1996	COOPERATIVA PESCATORI PROFESSIONISTI DEL PARCO NAZIONALE DEL CIR-CEO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	'01266800596
119	LT	82655	.	19/02/1996	CASTALIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATINA	'01303300592
120	LT	83240	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA LE DUE VALLI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	FONDI	'01327130595
121	LT	83496	.	19/02/1996	BORGO SABOTINO SOCIETA' COOPERATIVA ARL	LATINA	'01325430591
122	LT	84083	.	19/02/1996	LA ROCCA SOC. COOP. A.R.L.	ROCCAGORGA	'01340910593
123	LT	87465	.	19/02/1996	PROGETTO GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	'01402580599
124	LT	87582	.	19/02/1996	ALFA GAMMA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CORI	'01398740595
125	LT	89312	.	19/02/1996	ALEX CONFEZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	'01439100593
126	LT	89513	.	19/02/1996	ENOTRIA II SOC. COOP. A R.L.	APRILIA	'01436620593
127	LT	97593	.	19/02/1996	COOPERATIVA GROTTE DI PILATO A R.L.	PONZA	'01569450594
128	LT	101081	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI SERVIZIO E PRODUZIONE E LAVORO ITALIA '93 A R.L.	CORI	'01620980597
129	LT	101850	.	19/02/1996	CEMAPPALTI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	LATINA	'01643530593
130	LT	103576	.	19/02/1996	COOP SERVIZI 94 - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CISTERNA DI LATINA	'01678950591
131	LT	108526	.	19/02/1996	COOPERATIVA SANTA MONICA 79 A R.L.	TERRACINA	'00918530593
132	LT	108551	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CASA MIA A.R.L.	MINTURNO	'01236900591
133	LT	130061	.	21/07/1998	SER.FAC. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FONDI	'01875260596
134	LT	130335	.	12/08/1998	BOSCO-TERRA-MARE - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SABAUDIA	'01887140596
135	LT	133929	13/12/2000	11/08/1999	M.B.M. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	PONTINIA	'01940480591
136	LT	110322	31/07/2000	19/08/1996	LEONARDO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	'01775400599
137	LT	58994	27/07/2000	19/02/1996	MU.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	'00561530593
138	LT	128303	27/07/2000	11/02/1998	SANTA LUCIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERRACINA	'01854000591
139	LT	84406	29/06/2000	19/02/1996	LEPIN - COOP 87 - A R. L.	NORMA	'01344820590
140	LT	132274	30/05/2000	29/03/1999	IMPRESA EDILE GIOVANNI CASTELLANI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	LATINA	'01914910599
141	LT	110353	29/05/2000	21/08/1996	10 TORRI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	BASSIANO	'01775950593
142	LT	84193	26/05/2000	19/02/1996	GALASSIA TERZA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	LATINA	'01343640593
143	LT	99160	17/05/2000	19/02/1996	TERRA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMI-TATA	PONTINIA	'01593940594
144	LT	20223	04/05/2000	19/02/1996	SOC. COOP. OLEARIA LENOLESE A R.L.	LENOLA	'81005630595
145	LT	70552	02/08/1999	19/02/1996	ARENILI SERENA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRACINA	'01045390596
146	LT	126491	29/07/1999	08/09/1997	SEDICI LUGLIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LATINA	'01834440594
147	LT	80235	17/06/1999	19/02/1996	ALLEVATORI PONTINI SOC. COOP. A R.L.	CISTERNA DI LATINA	'01269120596
148	LT	99661	09/06/1999	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA TURISTICO SPORTIVA MARE E NUOTO A R.L.	TERRACINA	'01593480591
149	LT	107142	30/07/1998	19/02/1996	X AGENCY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRACINA	'01739270591
150	LT	83741	30/07/1998	19/02/1996	OPHRYS-COOPERATIVA DI SERVIZIO E PRODUZIONE LAVORO-SOC.COOP.ARL	MINTURNO	'01333300596
151	LT	86887	30/07/1998	19/02/1996	SWIMMING POOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERRACINA	'01392500599
152	LT	73471	28/07/1998	19/02/1996	PASQUALINI TRASPORTI SOC. COOP.VA A R.L.	PONTINIA	'01106620592
153	LT	91526	01/07/1998	19/02/1996	IL PANDA COOP. A.R.L.	SABAUDIA	'01464500592
154	LT	18669	30/05/1998	19/02/1996	ALBA-SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA.	MAENZA	'01840750598
155	LT	123660	26/05/1998	15/04/1997	SOCIETA' COOPERATIVA JOLLY SERVIZI A.R.L.	LATINA	'01796220596
156	LT	87806	11/05/1998	19/02/1996	GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FORMIA	'01404100594
157	LT	92253	23/02/1998	19/02/1996	LA BOTTEGA DELLE IMMAGINI SOC. COOP. A R.L.	MINTURNO	'01481210597
158	LT	83452	28/07/1997	19/02/1996	LATIN SERVICES SOOC. COOP. ARL	LATINA	'01324690591
159	LT	100896	28/07/1997	19/02/1996	BOSCHETTO SOC. COOP. PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	PRIVERNO	'01626670598
160	LT	105662	30/05/1997	19/02/1996	NATURE 30.68 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GAETA	'01713540597
161	LT	58699	30/05/1997	19/02/1996	L.AR.C. (LAVORO,ARTE,CULTURA) SOCIETA' COOP.VA A R.L.	PRIVERNO	'00560140592
162	LT	11427	10/02/1997	19/02/1996	COOPERATIVA ORTOFLOROFRUTTICOLA ANTONIO GRAMSCI A R.L.	SEZZE	'00140470592
163	LT	56297	24/05/1996	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA MODERNA-S.R.L.	APRILIA	'00298450594
164	RI	9118	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS A RESPONSABILITA'	RIETI	'
165	RI	24851	.	19/02/1996	XX. SECOLO SOC.COOP.EDILIZIA A.R.L.	RIETI	'00127700573
166	RI	28519	.	19/02/1996	NINO BIXIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	'
167	RI	29382	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI MAGLIANO SABINA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	MAGLIANO SABINA	'00114060577
168	RI	31234	.	19/02/1996	PRATO VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	FORANO	'00141490573
169	RI	35974	.	19/02/1996	INTEROCREA SOC. COOP. A.R.L.	ANTRODOCO	'00697320570
170	RI	36002	.	19/02/1996	INCON SOC. COOP. A R.L.	ANTRODOCO	'00698750577
171	RI	37216	.	19/02/1996	CENTRO ASSISTENZA LAZIO SOC. COOP. A.R.L.	PESCOROCCHIANO	'00718080575

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
172	RI	37397	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO SABINA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	'00719930570
173	RI	37594	.	19/02/1996	COOPER LAVORO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI- MITATA.	RIETI	'00724260575
174	RI	38299	.	19/02/1996	SIGMA COOP.SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DI PRODUZIONE E LAVORO .	CANTALICE	'00736460577
175	RI	38390	.	19/02/1996	CO.SE.IN. - COOPERATIVA SERVIZI INTEGRATI A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	'00735950578
176	RI	39822	.	19/02/1996	RINASCITA 89 SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	BORGOROSE	'00752740571
177	RI	41984	.	19/02/1996	ANTONIO SPORTSWEAR SOCIETA' COOPERATIVA	LEONESSA	'00792320574
178	RI	42844	.	19/02/1996	COGESCAMDUE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MICIGLIANO	'03647791007
179	RI	23459	.	19/02/1996	COOPERATIVA SABINO TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	'
180	RI	24481	.	19/02/1996	CONSORZIO OLEARIO SABINO C.O.S.SOC.COOP.ARL	FARA IN SABINA	'80006830576
181	RI	27701	.	19/02/1996	COOPERATIVA ZOOTECNICA MONTE MIANO SOCIETA A.R.L.	POGGIO MOIANO	'00097280572
182	RI	28085	.	19/02/1996	SCANDRIGLIA AGRICOLA SOC.COOP.A.R.L.	SCANDRIGLIA	'80007450572
183	RI	28897	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA MONTENERO SABINO A RESPONSABILITA' LIMITATA.	MONTENERO SABINO	'80008450571
184	RI	29950	.	19/02/1996	COOPERATIVA DEL TEMPO LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI-LITA' LIMITATA	MONTOPOLI DI SABINA	'80008650576
185	RI	33516	.	19/02/1996	SOC. COOP. EDILIZIA CANTALICE 82 A RESPONS. LIMITATA	RIETI	'00622480572
186	RI	34304	.	19/02/1996	COOPERATIVA OPERATORI ECONOMICI SOC.COOP. A R.L. PIU' IN BREVE COOP. ECO	POGGIO MIRTETO	'00661870576
187	RI	34305	.	19/02/1996	ALLEVAMENTI TULLIANO SOC. COOP. AR.L.	SELCI	'00661170571
188	RI	36478	.	19/02/1996	CONSORZIO PROVINCIALE COOPERATIVE DI ABITAZIONE - RIETI CASA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIETI	'00706120573
189	RI	36529	.	19/02/1996	SPORT AUTO SOCIETA' COOP. A RESPONS. LIMITATA	CITTADUCALE	'00707210571
190	RI	37522	.	19/02/1996	IL CERRETO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTENERO SABINO	'00724640578
191	RI	39749	.	19/02/1996	COOPERATIVA I APRILE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POGGIO BUSTONE	'00755080579
192	RI	41977	.	19/02/1996	COOPERATIVA POGGIO BUSTONE A.R.L.	POGGIO BUSTONE	'00793090572
193	RI	42142	.	19/02/1996	ROTORFLY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FORANO	'00794790576
194	RI	43878	.	19/02/1996	GLOBAL SERVICE ITALIA SOC. COOP ARL	RIETI	'00821440575
195	RI	51449	.	18/05/1998	COOPERATIVA SABINA 98 A R.L,	FORANO	'00874480577
196	RI	51969	.	31/12/1998	COOP. CENTRO SELEZIONE RABIT CICOLANO A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCOROCCHIANO	'00880580576
197	RI	25995	31/10/2000	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA TOTA SABINA	POGGIO MIRTETO	'00113380570
198	RI	43018	13/07/2000	19/02/1996	COOPERATIVA GENERALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI-TA' LIMITATA	RIETI	'00809620578
199	RI	46340	10/07/2000	06/08/1996	AGRISERV SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCOROCCHIANO	'00845460575
200	RI	51159	01/06/2000	12/02/1998	DONES AGRICOLA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MAGLIANO SABINA	'00868430570
201	RI	51355	30/05/2000	31/03/1998	CICOLANA LEGNAMI PICCOLA SOC. COOP A R.L.	PESCOROCCHIANO	'00872710579
202	RI	51421	30/05/2000	21/04/1998	ITALCOOP 98 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BORGOROSE	'00873500573
203	RI	52721	30/05/2000	16/09/1999	TUTTISERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	'00892400573
204	RI	37136	29/02/2000	19/02/1996	GIOVANI REALTA' SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTEL SANT'ANGELO	'00716160577
205	RI	44823	02/12/1999	19/02/1996	MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	'00837810571
206	RI	21162	22/11/1999	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA VACUNIANUM A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTOPOLI DI SABINA	'80001730573
207	RI	40106	28/10/1999	19/02/1996	CASAINPOGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POGGIO MIRTETO	'00761500578
208	RI	44714	12/08/1999	19/02/1996	C.T.S. GRECCIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GRECCIO	'00835690579
209	RI	50351	20/07/1999	13/05/1997	AGRIBIOLAZIO SOC.COOP A R L	RIETI	'00858620578
210	RI	28924	01/02/1999	19/02/1996	LA GIARA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTEBUONO	'80007550579
211	RI	46473	04/08/1998	16/09/1996	PROMAX - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CITTADUCALE	'00846900579
212	RI	39425	29/06/1998	19/02/1996	COOPERATIVA TECMECO 2 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	'00747670578
213	RI	29949	18/03/1998	19/02/1996	VARRICOOP A.R.L.	PESCOROCCHIANO	'00124530577
214	RI	46341	17/07/1997	06/08/1996	LA FENICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	POGGIO MIRTETO	'00845800572
215	RI	37908	14/06/1997	19/02/1996	COOPERATIVA S.FELICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA'	CANTALICE	'00728730573
216	RI	46230	30/05/1997	01/07/1996	SI.SA.AR. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FARA IN SABINA	'00843940578
217	RI	41058	28/05/1997	19/02/1996	PICCOLO GRUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA-	SCANDRIGLIA	'06998880584
218	RM	50049	.	19/02/1996	CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DI ROMA SOC. COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'00433990587
219	RM	382632	.	19/02/1996	LA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02314380581
220	RM	406211	.	19/02/1996	COOPERATIVA DISTRIBUZIONE GIORNALI E RIVISTE URBIS - C.D.G.R.U - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILIT	ROMA	'02156350585
221	RM	409827	.	19/02/1996	CO.TRAL. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02433580582
222	RM	419336	.	19/02/1996	COOPERATIVA OLIMPICO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02868470580
223	RM	427785	.	19/02/1996	S.I.D. SERVIZI INDUSTRIALI DINO COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LA VORO A R.L	ROMA	'80410420584
224	RM	428047	.	19/02/1996	CO.SA.S. - COOPERATIVA SERVIZI AUSILIARI STAMPA	ROMA	'03170480580
225	RM	435060	.	19/02/1996	EUROPA 78 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'03362790580
226	RM	444007	.	19/02/1996	COOP. ORTOFRUTTICOLA VELITERNA SOC. A R.L.	VELLETRI	'03544730587
227	RM	448752	.	19/02/1996	LA.CER. - COSTRUZIONI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CERVETERI	'03727200580
228	RM	452488	.	19/02/1996	VI.TA. - VITICOLTORI DEL TAPPINO - SOC. COOP. A R.L	ROMA	'03730560582

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
229	RM	461526	.	19/02/1996	CO.M.A.SER. - SOCIETA COOPERATIVA MANUTENZIONI APPALTI SERVIZI A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'03876980586
230	RM	495418	.	19/02/1996	ECOL-COOP - SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI PER L ECOLOGIA A R.L	ANZIO	'05534440580
231	RM	496471	.	19/02/1996	CO.TRAF. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05571270585
232	RM	514193	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA LA TRIDENTE - A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06098180588
233	RM	517399	.	19/02/1996	MA.CA.RO. - MACELLATORI CASTELLI ROMANI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06188390584
234	RM	524775	.	19/02/1996	CO.T.A.S. 84 - COOPERATIVA TRASPORTI ALLESTIMENTI SERVIZI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIM	ROMA	'06371670586
235	RM	540897	.	19/02/1996	T.A.C.A. - TRANSPORT AND CARRIAGE AGENCY - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06636680586
236	RM	543377	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRA.EMA. APPALTI - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06812060587
237	RM	545450	.	19/02/1996	COOPERATIVA SERVIZI ANTINCENDI - CO.S.A. A R.L.	ROMA	'06841640581
238	RM	600058	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA GAS ROMA NUMERO 3 A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'07186200585
239	RM	600606	.	19/02/1996	C.T.S.T. - CENTRO TECNICO SPERIMENTALE TEATRALE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07191850580
240	RM	602639	.	19/02/1996	COOPERATIVA ROSA FACCHINAGGIO - S.R.L..	GROTTAFERRATA	'07247760585
241	RM	604302	.	19/02/1996	AGRESTIS - SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	ARTENA	'07284960585
242	RM	606024	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI AUTOTRASPORTO, FACCHINAGGIO E PULIZIE CO.N.I.L.A. UNO -COOPERATIVA NAZIONALE INTERNAZ	ROMA	'07329430586
243	RM	609236	.	19/02/1996	SCUDO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'07393220582
244	RM	609747	.	19/02/1996	NUOVA E. FERMI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07381520589
245	RM	610675	.	19/02/1996	OMEGA 86 SOCIETA COOP A R.L.	ROMA	'07429470581
246	RM	626848	.	19/02/1996	COOPERATIVA ROMANA DEI CILENTANI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07656190589
247	RM	632086	.	19/02/1996	TIBERCOOP -SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA-	FIANO ROMANO	'07836370580
248	RM	636141	.	19/02/1996	COOPERATIVA NOVAIDEA 85	ROMA	'07861260581
249	RM	641556	.	19/02/1996	TRASPORTI HERCULES '87 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'08058910582
250	RM	641716	.	19/02/1996	C.G.E. COOPERATIVA GESTIONI EDITORIALI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08028000589
251	RM	665967	.	19/02/1996	UNIPESCA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ANZIO	'01212280596
252	RM	671152	.	19/02/1996	ESSELLE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'03507171001
253	RM	676200	.	19/02/1996	TELEGAS - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03577571007
254	RM	687947	.	19/02/1996	3 R IMMOBILIARE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CAPENA	'03683561009
255	RM	694101	.	19/02/1996	FRIGOANIENE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03689741001
256	RM	699983	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA S.M.C. SERVIZI MERCI CARRABILI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03810461008
257	RM	726820	.	19/02/1996	SIGMA SERVIZI INTERNAZIONALI GESTIONE MOVIMENTAZIONE AUTOMEZZI - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E	ROMA	'04035081001
258	RM	730190	.	19/02/1996	COOPERATIVA EUROPA TRASPORTI A R.L.	GROTTAFERRATA	'04095061000
259	RM	734162	.	19/02/1996	COOPERATIVA PROGETTO CONTINENTI A R.L.	ROMA	'04096311008
260	RM	735533	.	19/02/1996	EUROPA 2000 COOPERATIVA DI SERVIZI	ROMA	'04103561009
261	RM	737295	.	19/02/1996	LAVORO 2000 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04161551009
262	RM	762034	.	19/02/1996	SERVIZI SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04361881008
263	RM	763708	.	19/02/1996	FUTURA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01630930020
264	RM	774855	.	19/02/1996	PERINO'- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04506171000
265	RM	796594	.	19/02/1996	SOC. COOPERATIVA EDILIZIA RIVIERA NOVA A R.L.	ROMA	'80164090583
266	RM	104549	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PESCIVENDOLI DI ROMA CONSORZIO ITTICO ALIM ENTARE C.I.R.E. A RL	ROMA	'00722240587
267	RM	105104	.	19/02/1996	SOCIETA COOP. VA EDILIZIA COMUNALE SACEC A R L	ROMA	'02535370585
268	RM	115659	.	19/02/1996	SOCIETA ANOMINA COOPERATIVA LA PINETA DI OSTIA	ROMA	'80025990583
269	RM	125447	.	19/02/1996	COOPERATIVA TEMI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80405740582
270	RM	127404	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E CONSUMO GAVOZZA PER AZIONI A RESPONSABILITA LIMITATA	COLLEFERRO	'00458370582
271	RM	128954	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA LE EDIZIONI DEL LAVORO	ROMA	'96152960587
272	RM	132802	.	19/02/1996	CO.MI.LA. COOP MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE COOPERATI VA ARL	ROMA	'00699340584
273	RM	133199	.	19/02/1996	SOC. COOP. DI PRODUZIONE CONSUMO E LAVORO PARTIGIANI E RIVA A R.L.	ROMA	'80201370584
274	RM	140105	.	19/02/1996	LA COMES SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01336450588
275	RM	145973	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA VIMINALE PARVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80402200580
276	RM	151393	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE FIDES A R.L.	CASTEL GANDOLFO	'82010340584
277	RM	151945	.	19/02/1996	LA CASA DELL IMPIEGATO DELLO STATO - C.R.L.	ROMA	'80228010585
278	RM	159830	.	19/02/1996	COOPERATIVA ROMANA LAVORATORI ITTICI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'00945250587
279	RM	161161	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS MEA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80420740583
280	RM	161213	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA - LA PRIMULA	ROMA	'04260141009
281	RM	161563	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ATLANTIDE - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80185870583
282	RM	161887	.	19/02/1996	MAFOR SOC. COOP. EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80319210581
283	RM	162490	.	19/02/1996	FIAMMA E LUCE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80216810582
284	RM	162889	.	19/02/1996	BELLA AURORA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80296200589
285	RM	163170	.	19/02/1996	SAN GUIDO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80256150584

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
286	RM	163765	.	19/02/1996	BARDIA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80436570586
287	RM	163862	.	19/02/1996	M.A.E.R. MODERNE ABITAZIONI ECONOMICHE ROMANE, SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80092370586
288	RM	163871	.	19/02/1996	ARS NOVA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80007850581
289	RM	163946	.	19/02/1996	VOTO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'96079640585
290	RM	164184	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA LA FOLAGA	ROMA	'80431200585
291	RM	164259	.	19/02/1996	HIMERA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80251370583
292	RM	164805	.	19/02/1996	VILLA FIORITA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80401530581
293	RM	164833	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA MINERVA ROMA ELIOS - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80102570589
294	RM	165056	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA STELLA FULGENS SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80200690586
295	RM	165395	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA PIETRALCINA	ROMA	'80430650582
296	RM	167293	.	19/02/1996	LA MIA REGGIA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80420200588
297	RM	167924	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA - DIVINA PROVVIDENZA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'97047400581
298	RM	168102	.	19/02/1996	ANGELICA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80111110617
299	RM	168693	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA TRINACRIA	ROMA	'80431340589
300	RM	169659	.	19/02/1996	SANTA CECILIA I SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'00796970580
301	RM	169825	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IL DISCOBOLO.	ROMA	'01162510638
302	RM	170907	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA VILLA MIRIAM.	ROMA	'80119160580
303	RM	171250	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA CINQUANTUNO A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80403280581
304	RM	171518	.	19/02/1996	LILIANA- SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'
305	RM	172601	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA DOMUS MIRA	ROMA	'80071190583
306	RM	173203	.	19/02/1996	A.R.R.A.S. ASSOCIAZIONE ROMANA REALIZZAZIONE ABITAZIONI SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILI	ROMA	'80437210588
307	RM	173605	.	19/02/1996	TILDE -SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80317890582
308	RM	173737	.	19/02/1996	TENACIA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'
309	RM	174072	.	19/02/1996	CLARIDIA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80172000582
310	RM	174427	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA PIER GIORGIO FRASSATI FRA I DIPENDENTI DI RUO	ROMA	'01216840726
311	RM	174749	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA SANDRINA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'96003590583
312	RM	174835	.	19/02/1996	CONCORDIA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'86000970581
313	RM	175358	.	19/02/1996	CICOGNA AZZURRA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80413270580
314	RM	175705	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LUCENTE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80191150582
315	RM	175782	.	19/02/1996	COOPERATIVA NAVIGATORI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80417370584
316	RM	177145	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI FRA GIORNALISTI ROMA - A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80421070584
317	RM	177447	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA NOVA ET FRMA SEDES	ROMA	'02383070584
318	RM	177460	.	19/02/1996	VILLA LAUREANA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80191950585
319	RM	177463	.	19/02/1996	RACETRA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80315700585
320	RM	178378	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA TERRONIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'
321	RM	178620	.	19/02/1996	LA SPECCHIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'02536900588
322	RM	179636	.	19/02/1996	OPPIDUM NOVUM - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80257340580
323	RM	182987	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA LA ESACTA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80249650583
324	RM	187356	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA ERREMME 299 SOCIETA A R.L.	ROMA	'80419130580
325	RM	187461	.	19/02/1996	COOPERATIVA ABITAZIONI STATALI AFRICA - C.A.S.A. - A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80422160582
326	RM	187736	.	19/02/1996	SOC. COOP. EDILIZIA A RESP. LIM. SABRINA.	ROMA	'80403760582
327	RM	188868	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA - INTER NOS IX - A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80444570586
328	RM	189062	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ARTIGIANA FREGENE PER AZIONI A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'97033510583
329	RM	189751	.	19/02/1996	PRIMAVERA DI LUCE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80309160580
330	RM	190113	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA POGGIO DUE PINI.	ROMA	'80128290584
331	RM	190454	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA ACCADEMIA DI BELLE ARTI.	ROMA	'96006150583
332	RM	190655	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA VIVIDA LUX	ROMA	'80248390587
333	RM	190957	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA DELLA PRIMA	ROMA	'80131730584
334	RM	191313	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA STELLA MARIS ANZIATE	ANZIO	'82006860587
335	RM	193098	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA - EURLAGO	ROMA	'80436210589
336	RM	194977	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA NAZIONALE RINASCITA B OLIMPIADI DI ROMA A R.L.	ROMA	'80172410583
337	RM	195147	.	19/02/1996	ZERIBA 56 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03756510586
338	RM	195672	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA - CA.SE.MI.	ROMA	'96033580588
339	RM	196948	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI RAGGIO DI SOLE NUOVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'96037210588
340	RM	197775	.	19/02/1996	VESSILLO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80442460582
341	RM	198238	.	19/02/1996	DRENA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80423840588
342	RM	199789	.	19/02/1996	CORTINA D AMPEZZO - SPCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80190890584

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
343	RM	199984	.	19/02/1996	ANNITA COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80219420587
344	RM	202286	.	19/02/1996	SAN GIULIO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80413250582
345	RM	202379	.	19/02/1996	MONTECRISTALLO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80418050581
346	RM	202587	.	19/02/1996	AGLAIA	ROMA	'80179870581
347	RM	202752	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA AMICIZIA - SOCIETA A R.L.	ROMA	'80419990587
348	RM	202777	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA - PORRETTA BRECK - A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80403650585
349	RM	203574	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'00430880716
350	RM	205523	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA CASA MIA FRA GIORNALISTI E PROFESSIONISTI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80220270583
351	RM	206216	.	19/02/1996	FARNESINA MODERNA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80127470583
352	RM	206512	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA - TESPO -	ROMA	'97002360580
353	RM	206878	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA CORDELIA A RESP. LIMITATA	ROMA	'07800250586
354	RM	206968	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PRIMAVERA 53 A R.L.	ROMA	'80231970585
355	RM	210764	.	19/02/1996	SOCIETA EDILIZIA COOPERATIVA TRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA ANZIO A RESPONSABILITA LIMITATA	ANZIO	'90002300581
356	RM	211955	.	19/02/1996	LODOLA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80168590588
357	RM	213628	.	19/02/1996	CEIS - COOPERATIVA EDILIZIA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80047970589
358	RM	214483	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA - NAVONA	ROMA	'80411440581
359	RM	225280	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA TURISMO TRA IL PERSONALE DELL ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI ROMA.	ROMA	'
360	RM	247414	.	19/02/1996	BONITA PRIMA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80434250587
361	RM	251600	.	19/02/1996	CIRCE EUR - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80164990584
362	RM	255699	.	19/02/1996	SOCIETA OVINO AGRICOLA ROMANA A R.L.	ROMA	'80157550585
363	RM	261272	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA LA CORVETTA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80005950870
364	RM	262521	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA AIRONE DEL LIDO	ROMA	'80065740583
365	RM	263115	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA VIGNA DI MEZZO	ROMA	'80421680580
366	RM	263497	.	19/02/1996	SIMBRUINA 960 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80127490581
367	RM	271652	.	19/02/1996	VIGILI E.U.R. 63 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80249250582
368	RM	272315	.	19/02/1996	LUISELLA - E.N.R. - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80164870588
369	RM	274224	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA DIPENDENTI A.C.I. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04671310581
370	RM	274703	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA PONTINA A R.L.	ROMA	'03463600589
371	RM	275624	.	19/02/1996	INA DOMUS SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'
372	RM	276077	.	19/02/1996	APPIA 63 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02012060238
373	RM	276573	.	19/02/1996	NAVIGATORI 63 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80050090580
374	RM	277609	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA VITA NOVA	ROMA	'04939110583
375	RM	279094	.	19/02/1996	CASETTA ROSA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'02686500584
376	RM	279789	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA LIVIA 61 A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03841540580
377	RM	280305	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA MIRANDA- A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80001200924
378	RM	281065	.	19/02/1996	MONTE MILETTO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80164750582
379	RM	281522	.	19/02/1996	ENTE COOPERATIVO EDILIZIA ROMANA - E.C.E.R. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80117530586
380	RM	282130	.	19/02/1996	L ASSISTENZA SCOLASTICA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01040420588
381	RM	282525	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA SOGNO DI ROMA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80250630581
382	RM	282689	.	19/02/1996	CAPENATE 1964 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	CAPENA	'96211270580
383	RM	286113	.	19/02/1996	333 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01874090010
384	RM	286810	.	19/02/1996	CASTELLO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	CASTEL GANDOLFO	'
385	RM	286862	.	19/02/1996	CAROLINA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02750470581
386	RM	289276	.	19/02/1996	ARMA FEDELE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RE- SPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02746680582
387	RM	292626	.	19/02/1996	DIPENDENTI MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO 65 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMI	ROMA	'01876680586
388	RM	293436	.	19/02/1996	GIOVANNI XXIII PASTOR BONUS-SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'03353340585
389	RM	294957	.	19/02/1996	UTINAM 9266. SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'02686880580
390	RM	296619	.	19/02/1996	CONSORZIO CASE ROMANE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02534320581
391	RM	298598	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LI- MITATA MURENA	ROMA	'02594740587
392	RM	299557	.	19/02/1996	CRAL ESERCIZIO ROMANA GAS - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01912860580
393	RM	303854	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA ROSITA	ROMA	'80245830585
394	RM	306221	.	19/02/1996	TRE C IMMOBILIARE BOTANICA SPC A R.L.	ROMA	'04107800585
395	RM	308371	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LI- MITATA - ROSALBA 67	ROMA	'80195970589
396	RM	308374	.	19/02/1996	SOCIETA CHRISTINA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITA TA	ROMA	'02496600582
397	RM	309178	.	19/02/1996	ATLANTICO 1967 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02987470586
398	RM	309781	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA LIMITATA - COOPERATIVA ICE	ROMA	'00637720582
399	RM	311315	.	19/02/1996	C.S.C. - CARICHI SCARICHI CONSEGNE - SOCIETA COOPERATIVA A RES PONSABILITA LIMITATA	ROMA	'00517020582

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
400	RM	311553	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI COLLINE DEL TEVERE- SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	SACROFANO	'01018220580
401	RM	314183	.	19/02/1996	GUIDO RENI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80409630581
402	RM	314296	.	19/02/1996	IL FAGGIO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPON-SABILITA LIMITATA	ROMA	'80079710580
403	RM	314611	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA SAN GIORGIO - SOCIETA COOPE- RATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'91001210581
404	RM	315677	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LI- MITATA CAMPO ETRUSCO	ROMA	'
405	RM	316234	.	19/02/1996	AUSPICIO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMIT ATA	ROMA	'01390270583
406	RM	317388	.	19/02/1996	CO.PO.ED. - COOPERATIVA POPOLARE EDILIZIA - SOCIETA A RESPONSA BILITA LIMITATA	FRASCATI	'84000530588
407	RM	317856	.	19/02/1996	U.S.A. - UNIONE SINGOLI AUTONOLEGGIATORI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02075390589
408	RM	319495	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LI- MITATA VARIDINA	ROMA	'80091110587
409	RM	323270	.	19/02/1996	ITALICA 69 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RE- SPONSABILITA LIMITATA	FORMELLO	'00799730585
410	RM	326612	.	19/02/1996	PI GRECO EUR - SOCIETA COOPERATIVA A A RESPONSABI-LITA LIMITATA	ROMA	'80164910582
411	RM	327441	.	19/02/1996	COOPERATIVA CENTRALE EDILIZIA PINI PIOPPI PLATANI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'
412	RM	328389	.	19/02/1996	DIMORNOVA 70 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RE- SPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05016840588
413	RM	328616	.	19/02/1996	GRUPPO TRASPORTATORI URBIS	ROMA	'00439320581
414	RM	328917	.	19/02/1996	COOPERATIVA CAROVANA FACCHINI LA SPEZIA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'00420850588
415	RM	330912	.	19/02/1996	NUOVI LAGHI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RE- SPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01040130583
416	RM	330944	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA RIGEL XVIII A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97014060582
417	RM	332753	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LI- MITATA DANY 70	ROMA	'03262230588
418	RM	332827	.	19/02/1996	EDILFAMIGLIA -MONTEPORZIO CATONE- SOCIETA COOPERA-TIVA EDILIZIA FRA CAPI DI FAMIGLIE NUMEROSE E AL-	MONTEPORZIO CATONE	'02686590585
419	RM	333164	.	19/02/1996	QUADRIFOGLIO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	OLEVANO ROMANO	'02686780582
420	RM	333344	.	19/02/1996	A.R.C.O. 1970 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RE-SPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02543550582
421	RM	333712	.	19/02/1996	LA MARIPOSA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RE- SPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'00710700584
422	RM	333781	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA A.C.L.I . SECONDA	POMEZIA	'80139550588
423	RM	333892	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LI- MITATA A.C.L.I. TERZA	POMEZIA	'80139570586
424	RM	336192	.	19/02/1996	CINQUE PIETRE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01145580583
425	RM	336734	.	19/02/1996	GIOCONDA 71 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RE- SPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80219750587
426	RM	337598	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PUNICUM A RESPONSABI-LITA LIMITATA	SANTA MARINELLA	'02603420585
427	RM	338020	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IDEALE A RESPONSABI- LITA LIMITATA	ROMA	'80063890588
428	RM	338304	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA IL PARCO FARNESE - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02348160587
429	RM	338306	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ENALSA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02484060583
430	RM	338856	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LIGUSTRUM A RESPON- SABILITA LIMITATA	ROMA	'03315400584
431	RM	339620	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA MONTE OLIVETO A RE- SPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02373800586
432	RM	339681	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA VIVA ZAPATA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03251990580
433	RM	340307	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LO SCRIGNO D ORO - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03263250585
434	RM	340472	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA PRIMULA ROSSA 71 SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80064250584
435	RM	340477	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA CUCARACHA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03351740588
436	RM	340479	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IL NOSTRO MONDO - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03351860584
437	RM	340499	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA L AMICIZIA 71 - SO- CIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03351230580
438	RM	340501	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ALBA ROSSA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'
439	RM	340866	.	19/02/1996	PASCOLI AZZURRI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80414610586
440	RM	341175	.	19/02/1996	STELLA DEL SUD - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80166550584
441	RM	341682	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA FRANCESCA 1971 SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03351670587
442	RM	342022	.	19/02/1996	DOMUS SECONDA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA	'01582000582
443	RM	343571	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA BRUGHIERA A RE- SPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03351850585
444	RM	343641	.	19/02/1996	ALIPS 4 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPON- SABILITA LIMITATA	ROMA	'03603920582
445	RM	344131	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA VILLAGGIO DEL SOLE A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTE PORZIO CATONE	'84000170583
446	RM	344469	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA MINTAKA MICHELA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05639950582
447	RM	346125	.	19/02/1996	ANTARIM - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPON- SABILITA LIMITATA	ROMA	'01145550586
448	RM	346227	.	19/02/1996	TEATROGGI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02714920580
449	RM	349115	.	19/02/1996	ELEA VELIA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80140810583
450	RM	349241	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA MARINA SECONDA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80235050582
451	RM	349242	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA MARINA TERZA A RL	ROMA	'01001630589
452	RM	350368	.	19/02/1996	STELLA DEL SUD 1972 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'01762000584
453	RM	350882	.	19/02/1996	COOPERATIVA TUSCOLO - COSTRUZIONI CASE RESIDENZIALI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA	FRASCATI	'
454	RM	350885	.	19/02/1996	NUOVA TIBURTINA 80 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'02789840580
455	RM	354073	.	19/02/1996	RIMESSOLA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04984250581
456	RM	363002	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUTTORI VITIVINICOLI DELLA ZONA DI ZAGAROLO GABINIA - SOC. A.R.L.	ZAGAROLO	'85003370583

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
457	RM	366329	.	19/02/1996	ROCCA DI MEZZO RESIDENCE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02592360586
458	RM	375056	.	19/02/1996	CINEUROPA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01286550585
459	RM	375160	.	19/02/1996	UNITI SI RISPARMIA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80064230586
460	RM	375534	.	19/02/1996	CASTEL DEI CEVERI SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	FORMELLO	'01438640581
461	RM	375685	.	19/02/1996	COMPAGNIA STABILE DEL TEATRO CENTRALE DI ROMA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05136310587
462	RM	375920	.	19/02/1996	TRE MONTI FLAMINI - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA.	CASTELNUOVO DI PORTO	'01244770580
463	RM	376927	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA AR.L. EUR 72	ROMA	'80165010580
464	RM	377394	.	19/02/1996	COPROMAR - COOPERATIVA PER LA PRODUZIONE, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DEL MARE A RESP	FIUMICINO	'80180190581
465	RM	377607	.	19/02/1996	VILLA HERMOSA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01145660583
466	RM	377787	.	19/02/1996	SOCIETA MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA LIGURIA	ROMA	'80443710589
467	RM	377992	.	19/02/1996	COOPERATIVA GESTIONE SERVIZI DISTRIBUTIVI LA CAPITALE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02065530582
468	RM	378570	.	19/02/1996	LA ROCCA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	SUBIACO	'04837360587
469	RM	378571	.	19/02/1996	VARIA SOCIETA COOPERATIVA ZOOTECNICA ED AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	VICOVARO	'02798560583
470	RM	378990	.	19/02/1996	CASA PRESTO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	GENZANO DI ROMA	'82011130588
471	RM	380051	.	19/02/1996	ORIZZONTI 2000 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02042910584
472	RM	380094	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA NUOVI ALTIPIANI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80159630583
473	RM	380256	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE POSTELEGRAFONICA SECONDA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80127710582
474	RM	381537	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA MAIDA 1973	ROMA	'02682390584
475	RM	381582	.	19/02/1996	ELIOPOLI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03138830587
476	RM	382150	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO MACCARESE SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'80069150581
477	RM	382318	.	19/02/1996	LA LOMBARDA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'00792950586
478	RM	382390	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA DAIMA 1973	ROMA	'02685940583
479	RM	382631	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA AGOSTANA SOC. COOP. A RESPONSABILITA LIMITATA	AGOSTA	'86000830587
480	RM	382662	.	19/02/1996	CINECOOP - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02686510583
481	RM	382670	.	19/02/1996	UNITA E RISPARMIO - SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A R. L.	ROMA	'80422560583
482	RM	382843	.	19/02/1996	IL QUERCETO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMI TATA	ROMA	'02388310589
483	RM	383290	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA RAMI 1973	ROMA	'02685460582
484	RM	383371	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA MIRIAM 1973	ROMA	'02686180585
485	RM	383739	.	19/02/1996	EDIL RE.MO.- COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'02668570589
486	RM	384374	.	19/02/1996	UNA COOPERATIVA CINEMATOGRAFICA S.R.L.	ROMA	'01366090585
487	RM	384498	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA DANTE ALIGHIERI SOC. A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01451900581
488	RM	384734	.	19/02/1996	TELECOOP	ROMA	'01151920582
489	RM	385617	.	19/02/1996	CASSA DI SOVVENZIONI E DI MUTUA ASSISTENZA - SOCIETA COOPERATIVA A	ROMA	'80061010585
490	RM	385755	.	19/02/1996	DOMUS EDILIZIA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02777980588
491	RM	386438	.	19/02/1996	A.S.V.E.S. II - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'02538670585
492	RM	386629	.	19/02/1996	COOPERATIVA LA INTERNAZIONALE CRL	ROMA	'01274740586
493	RM	386823	.	19/02/1996	VALLE VERDE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMI TATA	ROMA	'80162650586
494	RM	386944	.	19/02/1996	COOPERATIVA GIROLAMO BENZONI - FACCHINAGGIO A R.L.	ROMA	'01185590583
495	RM	387043	.	19/02/1996	COOPERATIVA AUSILIARI TRAFFICO G. GARIBALDI.	COLLEFERRO	'01113480584
496	RM	387065	.	19/02/1996	SINCROVOX - SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.-	ROMA	'01113580581
497	RM	387099	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA - I CONDOR - A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80061810588
498	RM	388070	.	19/02/1996	NORMA FILM - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'03332570583
499	RM	388225	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LI MITATA EMMEGIEFFE - TEATRALE CINEMATO	ROMA	'03348850581
500	RM	388226	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA TRENOVE A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'02344660580
501	RM	388438	.	19/02/1996	S.AL.TUR. - SERVIZI ALBERGHIERO TURISTICI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'01277810584
502	RM	389058	.	19/02/1996	EDILIZIA LAURA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'01306320589
503	RM	389255	.	19/02/1996	COOPERATIVA FACCHINI VIRTUS SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO R L	ROMA	'00665200580
504	RM	389297	.	19/02/1996	ARA ROMANA II SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LI MITATA	ROMA	'02160750580
505	RM	390228	.	19/02/1996	PANE PIU PANIFICI RIUNITI NETTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NETTUNO	'02686320587
506	RM	390229	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PESCATORI STELLA MARIS A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02615590581
507	RM	390302	.	19/02/1996	CINEMAGIOVANE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02803560586
508	RM	390442	.	19/02/1996	DOMUS - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'80139690582
509	RM	390665	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA TACIFIDEA	ROMA	'80425760586
510	RM	390696	.	19/02/1996	A.R.A. - ARTIGIANI RIUNITI ANGUILLARESI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ANGUILLARA SABAZIA	'02094980584
511	RM	390929	.	19/02/1996	CHARLES FOURIER - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80097290581
512	RM	391555	.	19/02/1996	I.R.D.O.T. - ISTITUTO DI RICERCHE E DOCUMENTAZIONI SUI TRASPORTI A R.L.	ROMA	'80431370586
513	RM	391609	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA AUSTERITY	ROMA	'02443370586

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
514	RM	391924	.	19/02/1996	LA COMETA 1973 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA PER AZIONI	ROMA	'97114880582
515	RM	391971	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA S. GIORGIO - S.R.L.	ROMA	'80148870589
516	RM	392306	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA PISONIANO A RESPONSABILITA LIMITATA.	PISONIANO	'85000990581
517	RM	392945	.	19/02/1996	CIVITELLA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	BELLEGRA	'85001510586
518	RM	392951	.	19/02/1996	ELENIANA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'02494300581
519	RM	393674	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA FLAMINIA-SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	REGGIO FLAMINIO	'92003340418
520	RM	393697	.	19/02/1996	COOPERATIVA TEATRO L INASPETTATO	ROMA	'02330100583
521	RM	393700	.	19/02/1996	COLLETTIVO GIOCOSFERA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01466500582
522	RM	393701	.	19/02/1996	EDENFRASCA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	FRASCATI	'84001330582
523	RM	393787	.	19/02/1996	POGGIO DEGLI ETRUSCHI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80144490580
524	RM	393897	.	19/02/1996	STELLA - COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01157200583
525	RM	393911	.	19/02/1996	COLLETTIVO AZIONE TEATRALE - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01875690586
526	RM	394070	.	19/02/1996	AMBASSADOR 75- SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80072790589
527	RM	394240	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUTTORI CARNE COLTIVATORI DIRETTI DI BRACCIANO A R.L.	BRACCIANO	'80016990584
528	RM	394463	.	19/02/1996	GRUPPO POPOLARE - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'80217050584
529	RM	394576	.	19/02/1996	LA TORRE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01272790583
530	RM	394651	.	19/02/1996	CO.B.A. COOPERATIVA BEVANDE - ALIMENTI E AFFINI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80407480583
531	RM	394946	.	19/02/1996	VALORIZZAZIONE PRODOTTI ALLEVAMENTI - VAPRAL SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'01282160587
532	RM	395450	.	19/02/1996	COLLEGIO ROMANO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03477660587
533	RM	395786	.	19/02/1996	CO.P.A.V. - I.S.P.ES.L - COOPERATIVA DI CONSUMO DI PRODOTTI ALIMENTARI E VARI TRA I DIPENDENTI DELL	ROMA	'01466900584
534	RM	396042	.	19/02/1996	UNA CINECOOPERATIVA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01282560588
535	RM	396396	.	19/02/1996	MINERVA 1974 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ANZIO	'03182700587
536	RM	396684	.	19/02/1996	ODEION - SOC. COOP. A RESP. LIMITATA	ROMA	'03256600580
537	RM	397008	.	19/02/1996	COOPERATIVA ALBERGATORI LAZIO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01781200587
538	RM	397177	.	19/02/1996	VILLA MIRABELLA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97004000580
539	RM	397492	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA TRA DIPENDENTI COMUNALI DI MORLUPO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RES	ROMA	'03142660582
540	RM	397977	.	19/02/1996	ATLAS SECONDA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03462080585
541	RM	398922	.	19/02/1996	ALBA DOMUS - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	BRACCIANO	'80159610585
542	RM	398924	.	19/02/1996	LAGO DI BRACCIANO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	BRACCIANO	'02472520580
543	RM	398969	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO IL CONTABILE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01913150585
544	RM	399277	.	19/02/1996	FERMA VOLONTA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01452010588
545	RM	399636	.	19/02/1996	CARLOTTA 75 SOC.COOP.EDIL.A.R.L.	ROMA	'80169110584
546	RM	399639	.	19/02/1996	SOCIETA COMMISSIONARIA ROMANA COOPERATIVA A.R.L. - SOCO ROMA	ROMA	'01914860588
547	RM	399787	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SOLE SORGENTE	ROMA	'80079530582
548	RM	399857	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI ELENCHI TELEFONICI ROMA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01555440583
549	RM	399950	.	19/02/1996	FLORIDA RESIDENCE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02778590584
550	RM	400080	.	19/02/1996	COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA FRA ALLEVATORI EMPOLUM	CASTEL MADAMA	'86001050581
551	RM	400194	.	19/02/1996	ALLEVATORI MONTI SABINI SOCIETA COOP. A RESPONSABILITA LIMITATA.	MONTEFLAVIO	'80203130580
552	RM	400579	.	19/02/1996	EDILIZIA RINASCITA 1973 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'
553	RM	400604	.	19/02/1996	COOPERATIVA TORRE ANGELA - SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01908570581
554	RM	400753	.	19/02/1996	LAMPUGA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80087990588
555	RM	401017	.	19/02/1996	EDILIZIA SOCIALE CERVETERI I - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	CERVETERI	'02314260585
556	RM	401020	.	19/02/1996	EDILIZIA SOCIALE CERVETERI IV - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	CERVETERI	'02314270584
557	RM	401123	.	19/02/1996	PRIMAVERA 75-SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	SAN POLO DEI CAVALIERI	'03309720583
558	RM	401161	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI VELLETRI CO.P.A.V. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VELLETRI	'01469390585
559	RM	401350	.	19/02/1996	R.M.A. ROMANA MONTAGGI ALLUMINIO C.R.L.	ROMA	'01483630586
560	RM	401375	.	19/02/1996	CENTRALE BUM-BUM - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01482620588
561	RM	401541	.	19/02/1996	COOPERATIVA GIORNALISTI LOTTA CONTINUA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01546860584
562	RM	401542	.	19/02/1996	BOLNAR SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02792000586
563	RM	402329	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA LITORANEA ROMANA A R.L.	ROMA	'02715770588
564	RM	402720	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA 30 SETTEMBRE A RESPONSABILITA LIMITATA	SANTA MARINELLA	'02683010587
565	RM	402983	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI A RESPONSABILITA LIMITATA QUERCE DEL TORO	ROMA	'80142350588
566	RM	403296	.	19/02/1996	I.R.E.S. SIGMA 2000 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIM ITATA	ROMA	'02561960580
567	RM	403326	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA VANESSA II - S. A R.L.	ROMA	'03352290583
568	RM	403513	.	19/02/1996	ORTOCASA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA PER AZIONI	ROMA	'02911570584
569	RM	403576	.	19/02/1996	VALLE ROSA, 75 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03188630580
570	RM	403613	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA - ENCANTO	ROMA	'80403470588

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
571	RM	403832	.	19/02/1996	CO.F.E.R. COOPERATIVA FACCHINI EQUINI ROMA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02178420580
572	RM	404457	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ALTIPIANI A R.L.	POMEZIA	'02465230585
573	RM	404461	.	19/02/1996	PENSIERO ED AZIONE 75 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80420030589
574	RM	404590	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA CASE ROSSANA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02027400585
575	RM	404635	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA VIMINALE A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80166530586
576	RM	404730	.	19/02/1996	FRATELLI CARUANA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80186690584
577	RM	404769	.	19/02/1996	SVILUPPO AGRICOLO COLONNA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	COLONNA	'84000140586
578	RM	405417	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA RINASCITA	CAMPAGNANO DI ROMA	'80075570582
579	RM	405419	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI ASSOCIATI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	COLONNA	'02104280587
580	RM	405487	.	19/02/1996	COOPERATIVA CINE-CULTURALE DELFINO UNDICI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03479280582
581	RM	405617	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA SE.GE.TRA. - SERVIZI GENERALI TRASPORTI - A R.L.	ROMA	'02472250584
582	RM	405620	.	19/02/1996	O.P.U. OVINI POLLAMI UOVA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LITATA	ROMA	'02311940585
583	RM	405747	.	19/02/1996	MONTE MORRONE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02338250588
584	RM	405915	.	19/02/1996	COLA DI RIENZO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02190450581
585	RM	405954	.	19/02/1996	IMMOBIL CENTRO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02775590587
586	RM	406126	.	19/02/1996	L AVVENIRE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	LARIANO	'87002070586
587	RM	406312	.	19/02/1996	AURORA IV - 77 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'02421010584
588	RM	406315	.	19/02/1996	ROMA ALPINA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02302280587
589	RM	406347	.	19/02/1996	IL DRAMMA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02624840589
590	RM	407007	.	19/02/1996	LA BRUNA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'03801290580
591	RM	407183	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA I.G.T. - ITALIANA GESTIONI TURISTICHE.-	ROMA	'03121500585
592	RM	407411	.	19/02/1996	CERULEA-SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80063910584
593	RM	407435	.	19/02/1996	COMPLETAMENTO CASE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02361750587
594	RM	407607	.	19/02/1996	QUINDICIGIUGNO SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02816420588
595	RM	407747	.	19/02/1996	AI BANCHI NUOVI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'02671310585
596	RM	407805	.	19/02/1996	FILO D ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80103550580
597	RM	407863	.	19/02/1996	COEL CONSORZIO ELETTRAUTO ROMANI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONS ABILITA LIMITATA	ROMA	'02528030584
598	RM	407865	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA CINEMATOGRAFICA TEATRALE LASSU NEL PIU ALTO DEI CIELI - A RESPONSABILITA LIMITAT	ROMA	'02392350589
599	RM	407984	.	19/02/1996	CINE LEF - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02466720584
600	RM	408172	.	19/02/1996	COOPERATIVA SPAZIO ALTERNATIVO VLADIMIRO MASAKOVSKY A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80436120580
601	RM	408184	.	19/02/1996	COOPERATIVA CULTURATEATRO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02453160588
602	RM	408344	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA - MARINELLA I - 109 - A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02987500580
603	RM	408412	.	19/02/1996	CO.TRA.S. COOPERATIVA TRASPORTO STAMPA C.R.L.	ROMA	'01958780585
604	RM	408500	.	19/02/1996	GRUPPO TELECINEMA 80 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMI TATA	ROMA	'02845560586
605	RM	408564	.	19/02/1996	GADT - GRUPPO ACQUISTI DEL TIRRENO - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ANZIO	'02377230582
606	RM	408833	.	19/02/1996	COMUNITA RISPARMIO - COOPERATIVA DI CONSUMO - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'80222750582
607	RM	408932	.	19/02/1996	ZAI - 76 SOCIETA COOPERATIVA ZOOTECNICA, AGRICOLA E ITTICA A RESPONSABILITA LIMITATA - CON SENTENZA	ROMA	'02597180583
608	RM	409038	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA FLORIDA 76	ROMA	'80164810584
609	RM	409119	.	19/02/1996	NUOVO TEATRO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02882540582
610	RM	409284	.	19/02/1996	COMPAGNIA TEATRALE ITALIANA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02494670587
611	RM	409494	.	19/02/1996	ISOLA VERDE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02703900585
612	RM	409608	.	19/02/1996	G.A.P. - GRUPPO ACQUISTI PISCARELLO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	SEGNI	'02304080589
613	RM	409826	.	19/02/1996	TORRE FLAVIA CAMPING-SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02372430583
614	RM	410260	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA ALLEVATORI RIUNITI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTORIO ROMANO	'03089510584
615	RM	410368	.	19/02/1996	SCRAM ARREDAMENTI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02694110582
616	RM	410503	.	19/02/1996	CO.GE.T. COOPERATIVA GESTIONI TEATRALI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'02514370580
617	RM	410585	.	19/02/1996	PALO LAZIALE - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80422530586
618	RM	410626	.	19/02/1996	GIUSEPPE MAZZINI 1862 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02519280586
619	RM	411196	.	19/02/1996	UNIONE E LAVORO - SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO	ROMA	'02913930588
620	RM	411298	.	19/02/1996	EDILTECNICA SABINA SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	PALOMBARA SABINA	'02681790586
621	RM	411399	.	19/02/1996	TECNICOOP - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02412900587
622	RM	411725	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA PRINCIPINA A MARE SRL	ROMA	'01274530581
623	RM	411810	.	19/02/1996	ATRAS COOPERATIVA FRA AUTOTRASPORTATORI DI SOGGETTI HANDICAPPATI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABIL	ROMA	'02534250580
624	RM	411913	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA - ALTOM 76	ROMA	'03416520587
625	RM	411916	.	19/02/1996	COMUNITA EDILIZIA COM.ED. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02659550582
626	RM	412035	.	19/02/1996	CONCORDIA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'02479230589
627	RM	412114	.	19/02/1996	C.I.A.C. COOPERATIVA ITALIANA ATTIVITA CINEMATOGRAFICHE - A R.L.	ROMA	'03216230585

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
628	RM	412115	.	19/02/1996	I.TR. - ITALIANA TRASPORTI - SOC. COOP. A.R.L.	ROMA	'02382050587
629	RM	412445	.	19/02/1996	COOPERATIVA ROMANA GIORNALISTI - C.R.L.	ROMA	'80405220585
630	RM	412602	.	19/02/1996	TIRRENA 77 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'04008200588
631	RM	412799	.	19/02/1996	TIBUR ARTIGIANCOOP - COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA - SOCIETA C	TIVOLI	'86005410583
632	RM	412800	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA AMICIZIA 80	ROMA	'02596000584
633	RM	412801	.	19/02/1996	ALEF SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02847190580
634	RM	412923	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA L EREMO A R.L.	ROMA	'05203470587
635	RM	413013	.	19/02/1996	EDILIZIA SOCIALE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MARINO	'02852600580
636	RM	413134	.	19/02/1996	ASSO CASA LAZIO CONSORZIO REGIONALE DI COOPERATIVE DI ABITAZIONI	ROMA	'03012900589
637	RM	413335	.	19/02/1996	COMUNITA ARTIGIANA COOPERATIVA DI CONSUMO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03189940582
638	RM	413855	.	19/02/1996	CONSULCOOP SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02905200586
639	RM	414112	.	19/02/1996	COOPERATIVA COALA SPETTACOLI AUTORI E LAVORATORI ASSOCIATI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02801920584
640	RM	414483	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA FACCHINI ANZIO A RESPONSABILITA LIMITATA	ANZIO	'02735870582
641	RM	414611	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA MONTE GENTILE II - A RESPONSABILITA LIMITATA CON DECRETO DEL 10/5/1985, N.431/8	ROMA	'02603380581
642	RM	415228	.	19/02/1996	KLEOS FILMS - TEATRO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06080460584
643	RM	415586	.	19/02/1996	TE.CO CINEMATOGRAFICA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02854600588
644	RM	415827	.	19/02/1996	ORSA MAGGIORE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ARICCIA	'03066830583
645	RM	415930	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA ROMA-SUD A R.L.	ROMA	'02907460584
646	RM	416509	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA L ECONOMIA 77	ROMA	'02818480580
647	RM	416733	.	19/02/1996	EDILPOPOLARE - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA FRA OPERAI E TEC	ROMA	'02859070589
648	RM	416739	.	19/02/1996	CENTRO COOPERATIVO AUTOTRASPORTI ROMA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02794720587
649	RM	417020	.	19/02/1996	EDIL LAZIO SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. FRA LAVORATORI DELL EDILIZIA E AFFINI	ROMA	'02907150581
650	RM	417126	.	19/02/1996	COOPERATIVA ATUR - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02725290585
651	RM	417144	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA SPERANTIA 77 S. A R.L.	ROMA	'80249530587
652	RM	417391	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA MARINA PRIMA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02831470584
653	RM	417393	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA AVENTINO A R.L.	ROMA	'80434320588
654	RM	417856	.	19/02/1996	EDIL-COOP 77 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'03350380584
655	RM	417923	.	19/02/1996	VALLE CANDIDA PRIMA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'03028690588
656	RM	418631	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA VIRIBUS UNITIS A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02904630585
657	RM	418688	.	19/02/1996	CENTRO SERVIZI TALENTI IMPUT ED ELABORAZIONE DATI SOCIETA COOP ERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02974710580
658	RM	418744	.	19/02/1996	UNIVERSITA FUTURA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02951090584
659	RM	419670	.	19/02/1996	GYNEKA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02924720580
660	RM	419688	.	19/02/1996	AGRICOLA TORRACCETTO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03420100582
661	RM	420140	.	19/02/1996	CLC - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02850990587
662	RM	420201	.	19/02/1996	VITICOLTORI DELLA SABINA ROMANA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	PALOMBARA SABINA	'03293000588
663	RM	421177	.	19/02/1996	C.O.G. I COOPERATIVA OCCUPAZIONE GIOVANILE PRIMA - A R.L.	ROMA	'04882250584
664	RM	421271	.	19/02/1996	ANGIOLINA - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'80422840589
665	RM	421382	.	19/02/1996	ARETE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02914780586
666	RM	421550	.	19/02/1996	LIBERTAS ROCCA DI PAPA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROCCA DI PAPA	'03166920581
667	RM	421652	.	19/02/1996	C.G.A. - COOPERATIVA GIORNALISTI ASSOCIATI	ROMA	'02932260587
668	RM	421737	.	19/02/1996	CIRCOLO IPPICO TONY S CLUB - CASTELFUSANO	OSTIA LIDO	'02946780588
669	RM	422034	.	19/02/1996	C.R.I.A. COOPERATIVA RICERCA INCREMENTO ARTIGIANO - SOCIETA COOPERATIVA RICERCA INCREMENTO ARTIGIANA	ROMA	'03139100584
670	RM	422456	.	19/02/1996	CA SAMA CASA MIA CENTRO COORDINAMENTO CASA IN COOPERATIVA S.R.L.	ROMA	'02960890586
671	RM	423336	.	19/02/1996	INIZIATIVA AGRICOLA - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ANZIO	'02931300582
672	RM	423359	.	19/02/1996	CO.A.T. - COOPERATIVA AUTOTRASPORTI TIBURTINA - SOC. COOP.VA A R.L.	BAGNI DI TIVOLI	'03008100582
673	RM	423407	.	19/02/1996	COOPERATIVA STUDIO EFFE - S.R.L.	ROMA	'80220230587
674	RM	423684	.	19/02/1996	AGENPARL - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02975180585
675	RM	423875	.	19/02/1996	COLLEROMANO SOC. COOP. A RESP. LIMITATA	RIANO	'80230690580
676	RM	423951	.	19/02/1996	TECHNOANALYSIS SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03034580583
677	RM	424040	.	19/02/1996	PROPOSTA CULTURALE COOPERATIVA S.R.L.	ROMA	'02997340589
678	RM	424093	.	19/02/1996	FREEZER - COOP 78 SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	ROMA	'03035810583
679	RM	424454	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PER LA EDILIZIA RESIDENZIALE IX - A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03057430583
680	RM	424459	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PER LA EDILIZIA RESIDENZIALE I A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03057350583
681	RM	424461	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PER L EDILIZIA RESIDENZIALE II A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03057370581
682	RM	424462	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PER LA EDILIZIA RESIDENZIALE VIII A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03057420584
683	RM	424611	.	19/02/1996	MODA CLUB SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'03060470584
684	RM	424621	.	19/02/1996	CARDUCCI 3 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'80243910587

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
685	RM	424629	.	19/02/1996	GIOTTO 3 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'80239070586
686	RM	424631	.	19/02/1996	MICHELANGELO 3 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'80239010582
687	RM	424638	.	19/02/1996	LUCULLO 11 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'80239170584
688	RM	424984	.	19/02/1996	CO.GEST - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03087040584
689	RM	425109	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO EDIL CIMINA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03031840584
690	RM	425159	.	19/02/1996	COMPAGNIA BURATTINI DI GIRASOLE C.B.G. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80252110582
691	RM	425177	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PER L EDILIZIA RESIDENZIALE VI - A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03057410585
692	RM	425178	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PER LA EDILIZIA RESIDENZIALE IV - A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03057390589
693	RM	425235	.	19/02/1996	EDILE CERVIALTO - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA FRA OPERAI E	ROMA	'03104850585
694	RM	425270	.	19/02/1996	ASSOCIAZIONE CICLOTURISTICA ITALIANA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03100630585
695	RM	425535	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA CECCHIGNOLA 78 A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03118620586
696	RM	425569	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA LA PRIMULA VERDE A RESPONSABILITA LIMITATA	ALBANO LAZIALE	'03071330587
697	RM	425731	.	19/02/1996	COOP S.S. COOPERATIVA SOCIO SANITARIA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03105290583
698	RM	425772	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PER L EDILIZIA RESIDENZIALE V A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03057400586
699	RM	426072	.	19/02/1996	ENRICO FERMI III SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80255630586
700	RM	426075	.	19/02/1996	MACHIAVELLI III SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80255610588
701	RM	426076	.	19/02/1996	GIUSEPPE GIUSTI III SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITALIMITATA	ROMA	'03363570585
702	RM	426079	.	19/02/1996	UGO FOSCOLO III - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80246350583
703	RM	426109	.	19/02/1996	COGESSES - SOCIETA COOPERATIVA PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALIED EDUCATIVI NELLA SCUOLA, A RESPON	ROMA	'03104100585
704	RM	426165	.	19/02/1996	COOPERATIVA ROMANA DI INTERVENTO SUL TERRITORIO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80258130584
705	RM	426367	.	19/02/1996	AUSTRALIA 80 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03118920580
706	RM	426475	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA - IL RETICOLO	ROMA	'03128130584
707	RM	426592	.	19/02/1996	CASANASCENTE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROCA S. STEFANO	'03118480585
708	RM	426614	.	19/02/1996	VINCENZO BELLINI 3 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80255650584
709	RM	426616	.	19/02/1996	OMERO 3 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'80257650582
710	RM	426911	.	19/02/1996	CESARE 3 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80259550582
711	RM	426912	.	19/02/1996	COOPERATIVA ITALIANA PER LAVORI SUBACQUEI - SUB COOP A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80402070587
712	RM	426936	.	19/02/1996	A.G.E.T. INTERNATIONAL - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03050410582
713	RM	426963	.	19/02/1996	C S FREE TIME CLUB SOCIETA COOPERATIVA A R L	FRASCATI	'03123590584
714	RM	426980	.	19/02/1996	SOC. COOPERATIVA EDILIZIA ACILIA MONTAGNE ROCCIOSE A R.L.	ROMA	'01422400588
715	RM	427014	.	19/02/1996	COO.PI - COOPERATIVA PRIMO IMPIEGO - SOC COOP A RESPONSABILITA LIMITATA	COLLEFERRO	'03176110587
716	RM	427123	.	19/02/1996	AZETA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ALLUMIERE	'03138390582
717	RM	427408	.	19/02/1996	BOCCALEONE COOPERATIVA AGRICOLA E DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI	ROMA	'03024260584
718	RM	427431	.	19/02/1996	CASA E ORTO 78 SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	ROMA	'80255210587
719	RM	427491	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DELLA SUBURRA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03157870589
720	RM	427565	.	19/02/1996	G.T. GIOCOTEATRO COMIC CRL	ROMA	'80404120588
721	RM	427783	.	19/02/1996	S.C.A. SERVIZI COMMERCIO AGRICOLO COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	ROMA	'80410390589
722	RM	427784	.	19/02/1996	S.I.B. SERVIZI ITALIANI BIOMEDICI - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMI	ROMA	'80410380580
723	RM	427926	.	19/02/1996	C.A.R. - COOPERATIVA AGENTI ROMANI - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI A RESPONSABILITA LIMITA	ROMA	'03192650582
724	RM	427957	.	19/02/1996	S.A.P.A.R. COOP. STUDIO ASTARITA PROFESSIONISTI ARTISTI ARTIGI ANI RIUNITI A R.L.	ROMA	'03144850587
725	RM	428081	.	19/02/1996	EDILDEA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	TIVOLI	'03186730580
726	RM	428086	.	19/02/1996	ANTARES 80 - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	COLLEFERRO	'87005450587
727	RM	428747	.	19/02/1996	CONSORZIO SABBIE D ORO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ARDEA	'03245830587
728	RM	428815	.	19/02/1996	TRANSERVICE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'03223300587
729	RM	429099	.	19/02/1996	EUROCOPFILMS SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03250580580
730	RM	429156	.	19/02/1996	SACI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03210070581
731	RM	429639	.	19/02/1996	C.G.A. COOPERATIVA GRANDI APPALTI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03244100586
732	RM	429902	.	19/02/1996	NUOVA RESISTENZA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTEROTONDO	'03244790584
733	RM	429935	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIZI VAL D ANIENE A RESPONSABILITA LIMITATA	TIVOLI	'03276040585
734	RM	429951	.	19/02/1996	CARPENTERIA MECCANICA ARDEATINA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03258220585
735	RM	429980	.	19/02/1996	ZELLI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	VELLETRI	'03262540580
736	RM	430044	.	19/02/1996	COMPAGNIA TEATRO BELLI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03272250584
737	RM	430250	.	19/02/1996	COOPERATIVA TEATRALE PHERSU A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03285670588
738	RM	430378	.	19/02/1996	LA FONTE DI ERETUM - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTEROTONDO	'80415820580
739	RM	430383	.	19/02/1996	LA FIORENTE - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03194290585
740	RM	431339	.	19/02/1996	PAX ET SALUS COOPERATIVA EDILIZIA FRA GRANDI INVALIDI E MUTILATI DI GUERRA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'03304540580
741	RM	431560	.	19/02/1996	EDIL FUTURO SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. FRALAVORATORI DELL EDILIZIA E AFFINI	ROMA	'03311190585

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
742	RM	431562	.	19/02/1996	C.R.P.C. COOPERATIVA RICERCA PROGETTI CULTURALI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROVIANO	'03223320585
743	RM	431659	.	19/02/1996	COOP. C.O.P.E.S. COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE EDILI STRADALI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03279940583
744	RM	431750	.	19/02/1996	EDIL FAMIGLIA PRIMAVERA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA FRA CAPI DI FAMIGLIE NUMEROSE E ALTRI A.R.L.	ROMA	'03319370585
745	RM	431755	.	19/02/1996	EDILFAMIGLIA GRUPPO UNITA D ITALIA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA FRA CAPI DI FAMIGLIE NUMEROSE E ALTR	ROMA	'03319350587
746	RM	432207	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRASPORTI ROMA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA - C.T.R.	ROMA	'03313170585
747	RM	432313	.	19/02/1996	ASMARA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03331140586
748	RM	432329	.	19/02/1996	C.S.E.O. - CENTRO STUDI ESTREMO ORIENTE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03217470586
749	RM	432364	.	19/02/1996	SENOFONTE 3 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80421320583
750	RM	432392	.	19/02/1996	FIUME ALLI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80421150584
751	RM	432400	.	19/02/1996	SPINEUR - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03332850589
752	RM	432437	.	19/02/1996	CAMPI DI ANNIBALE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03321880589
753	RM	432559	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ANDROMACA PRIMA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03338260585
754	RM	432588	.	19/02/1996	COOPERATIVA D ESTE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	TIVOLI	'03328940584
755	RM	432883	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA AGYLLINA 78 A RESPONSABILITA LIMITATA	CERVETERI	'03246010585
756	RM	432948	.	19/02/1996	GETOLE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80422650582
757	RM	433327	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRONTO CREDITO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80423210584
758	RM	433405	.	19/02/1996	ALLUMIERE 78 SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ALLUMIERE	'03357430580
759	RM	433406	.	19/02/1996	RADIOSTELLA CIVITAVECCHIA R.S.C. SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA	'83004340580
760	RM	433505	.	19/02/1996	OLGIATA COSTRUZIONI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03358650582
761	RM	433578	.	19/02/1996	CITTA VERDE - SOCIETA COOPERATIVA A R.L. PROMOSSA DAL CENASCA C.I.S.L.	ROMA	'80423130584
762	RM	434033	.	19/02/1996	ROTOSTAMPA OFFSET SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03339290581
763	RM	434053	.	19/02/1996	METROPOLIS - RICERCA E PROGETTAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03345530582
764	RM	434105	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ACQUILA 78 A R.L.	ROMA	'80424640581
765	RM	434168	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA RICERCA E PROGRAMMI PER L EDILIZIA ED IL TERRITORIO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03366890584
766	RM	434595	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA LINEA DI CONDOTTA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03334670589
767	RM	434861	.	19/02/1996	BUNNI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03353960580
768	RM	434966	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA ANZIO BUS A RESPONSABILITA LIMITATA	LAVINIO SCALO ANZIO	'03401950583
769	RM	435045	.	19/02/1996	RESIDENZA VALLOMBROSA 1963 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03359520586
770	RM	435082	.	19/02/1996	STILE ROMA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03364920581
771	RM	435292	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA AQUILA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80424800581
772	RM	435314	.	19/02/1996	COMUNICAZIONE MULTI MEDIA COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03420550588
773	RM	435727	.	19/02/1996	F.I.M.E. - FALEGNAMI, IDRAULICI, MURATORI, ELETTRICISTI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMIT	ROMA	'03403470580
774	RM	435780	.	19/02/1996	ERREPI 78 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80424000588
775	RM	436186	.	19/02/1996	COMUNITA ROMA XX SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80425590587
776	RM	436291	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO I MAGGIO A R.L.	FRASCATI	'03447220587
777	RM	436316	.	19/02/1996	CINEMATOGRAFICA CMS 79 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03448640585
778	RM	436555	.	19/02/1996	LA PRIMIZIA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E LAVORO ARESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03454210588
779	RM	436622	.	19/02/1996	CONSORZIO COOPERATIVE URBE LAZIO SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'03442860585
780	RM	437279	.	19/02/1996	ARCIS SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	ROCCA DI PAPA	'03454960588
781	RM	437369	.	19/02/1996	COOPERATIVA GRAFICA EUROPA COGRE A R.L.	ROMA	'03445000585
782	RM	437561	.	19/02/1996	COOPERATIVA UNITARIA GIOVANI DISOCCUPATI COOPERATIVA A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO	'03475100586
783	RM	438191	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA IULIA PER LA CONDUZIONE DI TERRENI AGRICOLI EMONTANI E ALLEVAMENTI A R.L.	ROMA	'80432790584
784	RM	438318	.	19/02/1996	L INFIORATA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	GENZANO DI ROMA	'03472480585
785	RM	438461	.	19/02/1996	ANTIMURINA LAZIO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03480030588
786	RM	438623	.	19/02/1996	EDITORILE GIUSTIZIA E LIBERTA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03473160582
787	RM	438647	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO FRA PESCATORI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80423350588
788	RM	438650	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO FRA PESCATORI A RESPONSABILITA LIMITATA CINZIA	ROMA	'80423340589
789	RM	438726	.	19/02/1996	ROMANINA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03410730588
790	RM	438810	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA URBE 79 A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03509690586
791	RM	438949	.	19/02/1996	COOPERATIVA ABACO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	NETTUNO	'03526330588
792	RM	439006	.	19/02/1996	LE DUE TORRI SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROCCA PRIORA	'03488370580
793	RM	439018	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA S. ANTONINO A R.L.	CASTELNUOVO DI PORTO	'80433330588
794	RM	439021	.	19/02/1996	RADIO LILITH SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'03488960588
795	RM	439401	.	19/02/1996	CAPALBO MARE 78 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'03509880583
796	RM	439792	.	19/02/1996	TEATRO DEL CIGNO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03494300589
797	RM	439805	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA ITALMECCANISMI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03554880587
798	RM	439819	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA EUROPA 147 A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03540320581

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
799	RM	439834	.	19/02/1996	VIDEO PRESS - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03555140585
800	RM	439938	.	19/02/1996	COOPERATIVA GUIDONIA COSTRUZIONI C.G.C. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	'03552640587
801	RM	439980	.	19/02/1996	AMERICA 80 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03560240586
802	RM	439983	.	19/02/1996	EUROPA 80 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03557440587
803	RM	440038	.	19/02/1996	COOPERATIVA ADRIATICA LAVORO FILM SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'00769880287
804	RM	440403	.	19/02/1996	ARTEMIDE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03527520583
805	RM	440756	.	19/02/1996	NUOVA EDILIZIA POPOLARE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03539370589
806	RM	440946	.	19/02/1996	CASDEP I SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03542640580
807	RM	440951	.	19/02/1996	CASDEP IV - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'03542680586
808	RM	440954	.	19/02/1996	CASDEP II - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03542650589
809	RM	441264	.	19/02/1996	LAZIO IMPIANTI SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'80436560587
810	RM	441366	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA ALVASA PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO, SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03591140581
811	RM	441375	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA FIUMICINO A RESPONSABILITA LIMITATA	FIUMICINO	'03591100585
812	RM	442394	.	19/02/1996	PULELLA COOPERATIVA DI PULIMENTO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03491250589
813	RM	442676	.	19/02/1996	ELIO CLIMA ENERGIA SOLARE APPLICATA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'03587110580
814	RM	443312	.	19/02/1996	SOC. COOP. PUNTO BIANCO A R.L.	ROMA	'03622060584
815	RM	443430	.	19/02/1996	PRIMAVERA 79 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03586910584
816	RM	443438	.	19/02/1996	LA.CA.RO. LAVORATORI CASTELLI ROMANI CRL	ARICCIA	'03615700584
817	RM	443613	.	19/02/1996	C.A.N. (COOPERATIVA ASSISTENZA NAUTICA) - SOC. COOP. A.R.L.	NETTUNO	'03563720584
818	RM	443667	.	19/02/1996	COOPERATIVA CINEMATOGRAFICA IL DIBATTITO - FILMCOOPER SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03627770583
819	RM	443687	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA PRO.RE.CA.	ROMA	'80439820582
820	RM	443895	.	19/02/1996	MEDIE CONDOTTE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03578440582
821	RM	443998	.	19/02/1996	LABORCOOP. COSTRUZIONI - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ARICCIA	'03639560584
822	RM	443999	.	19/02/1996	COOPERATIVA MAZZANESE - SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	MAZZANO ROMANO	'03796700585
823	RM	444080	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA - TIESSE	POMEZIA	'03617420587
824	RM	444586	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PANIFICI ASSOCIATI MONTESACRO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03634170587
825	RM	444814	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA COLLE VERDE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03666290584
826	RM	445071	.	19/02/1996	EDIZIONI FEDERALISTE PER L EUROPA SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03374670580
827	RM	445082	.	19/02/1996	ECO CINEMATOGRAFICA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03621460587
828	RM	445385	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA VILLA DI LIVIA A R.L.	ROMA	'03658130582
829	RM	445388	.	19/02/1996	PUNTO RADIO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03614480584
830	RM	445585	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA APPALTI PULIZIE,MANUTENZIONI, LA CAPITOLINA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03643190584
831	RM	445745	.	19/02/1996	CONSUMATORI ROMANI ASSOCIATI - C.R.A. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80440060582
832	RM	445748	.	19/02/1996	AGRIVERDE SOCIETA COOPERATIVA A R.L	ROMA	'05076900587
833	RM	445749	.	19/02/1996	TESSILSUD - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	BELLEGRA	'03656190588
834	RM	446168	.	19/02/1996	COOP-SOLAR - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO FRA OPERATORI DEL SETTORE ENERGETICO A RESPO	ROMA	'03679320584
835	RM	446323	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDITORIALE NUOVE PROSPETTIVE OFAKIM HADASHIM SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITA	ROMA	'03680690587
836	RM	446596	.	19/02/1996	ELF - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80425170588
837	RM	446878	.	19/02/1996	COOPERATIVA SERVIZI METALMECCANICA EDILIZIA CO.S.M.E. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITAT	ROMA	'03694980586
838	RM	447018	.	19/02/1996	COOPROGETTO 2000 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	FORMELLO	'03621640584
839	RM	447064	.	19/02/1996	GRAN SASSO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80441150580
840	RM	447217	.	19/02/1996	LA RINASCITA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03697450587
841	RM	447343	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03631420589
842	RM	447546	.	19/02/1996	CITTA DEL SOLE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	VELLETRI	'03702460589
843	RM	448454	.	19/02/1996	T.A.L. - TRASPORTO AMMALATI LAZIO - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03716560580
844	RM	448619	.	19/02/1996	CO.RE.P.CO. - CISTRUZIONE RESIDENZE PER COOPERATORI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03726520582
845	RM	448802	.	19/02/1996	C.P.C. - COOPERATIVA PROGETTO CINEMA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03676490588
846	RM	448901	.	19/02/1996	GIOVE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03707520585
847	RM	449010	.	19/02/1996	NARCISI 15 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03708760586
848	RM	449162	.	19/02/1996	IL GIARDINO DEI TAROCCHI - SOCIETA COOPERATIVA A R.L	ROMA	'03788900581
849	RM	449191	.	19/02/1996	R.T.V.ECOLOGIA RADIOTELEVERDE TRASMISSIONI ED EDIZIONI ASSOCIATE - SOCIETA COOPERATIVA A R.L	ROMA	'03734950581
850	RM	449308	.	19/02/1996	IL CERCHIO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03732850585
851	RM	449329	.	19/02/1996	COOPERATIVA GIORNALISTI DEL LAZIO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03713750580
852	RM	449379	.	19/02/1996	PARCO ANTONELLI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03725720589
853	RM	449550	.	19/02/1996	S.C.A.L.E.A. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03722970583
854	RM	449936	.	19/02/1996	TECNIPLAM 80 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03737100580
855	RM	450294	.	19/02/1996	ASCON SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'03725710580

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
856	RM	450472	.	19/02/1996	C.T.R. - CENTRO TURISTICO ROMANO - SOC.COOP. A R.L.	ROMA	'03772790584
857	RM	450944	.	19/02/1996	TECNO OPERATIVA- SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03750690582
858	RM	450977	.	19/02/1996	A.ZO.COM. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	TIVOLI	'86006940588
859	RM	451329	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A R.L. L INVENZIONE	ROMA	'03753170582
860	RM	451388	.	19/02/1996	EURAS - SOC.COOP. R.L	ROMA	'03786690580
861	RM	451580	.	19/02/1996	COOP SUINICOLA LAZIALE A R.L	ROMA	'80426370583
862	RM	451989	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA SANTO CELSO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	BRACCIANO	'04619090584
863	RM	452074	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA MIMOSA A RESPONSABILITA LIMITATA	CAVE	'04625440583
864	RM	452693	.	19/02/1996	I.C.E. INFORMATICA CONSULENZA ELABORAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'03770250581
865	RM	452769	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA TRA INQUILINI DI BENI STABILI ARESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97001320585
866	RM	452879	.	19/02/1996	DONNE 80 - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03802280580
867	RM	453281	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA 2000 -SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'03806220582
868	RM	453283	.	19/02/1996	EXTRA FILM - SOCIETA COOPERATIVA A R.L	ROMA	'03806230581
869	RM	453297	.	19/02/1996	CO.GE.SE. - COMPAGNIA GENERALE DI SERVIZI S.M.S.SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO	CIAMPINO	'82012180582
870	RM	453386	.	19/02/1996	FILM-FILMS - SOCIETA COOPERATIVA A R.L	ROMA	'03794900583
871	RM	453803	.	19/02/1996	NUOVA EDITRICE DEMOCRATICA SOC. COOP. R.L	ROMA	'04645310584
872	RM	453891	.	19/02/1996	IL PROGETTO - SERVIZI SOCIO SANITARI - SOCIETA COOPERATIVA A R ESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04663950584
873	RM	454055	.	19/02/1996	ARS EDILE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04665440584
874	RM	454076	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO COMUNITA TUSCOLANA RISPARMIATORI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMIT	ROMA	'04660290588
875	RM	454931	.	19/02/1996	PRIMAVERA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	CAPENA	'04676290580
876	RM	455109	.	19/02/1996	AURORA 80 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04684400585
877	RM	455531	.	19/02/1996	ROMA MILANO COOPERATIVA RO.MI.CO. - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04694860588
878	RM	456078	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA COLLE DEI CILIEGI A R.L.	ROMA	'04707950582
879	RM	456079	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA COLLE DEI PINI A R.L.	ROMA	'04707900587
880	RM	456080	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA COLLE DIANA A R.L.	ROMA	'04707880581
881	RM	456387	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA RUFO 2000 S. A R.L.	ROMA	'04712960584
882	RM	457022	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI DI CERVETERI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CERVETERI	'04699270585
883	RM	457053	.	19/02/1996	CENTRO SEVIZI ACQUISTI TECNICO COMMERCIALE TE.COM. SOC.COOP DI CONSUMO A R.L	ROMA	'04718360581
884	RM	457083	.	19/02/1996	EUROCONSUMO - SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04691420584
885	RM	457201	.	19/02/1996	VILLAGGIO TURISTICO 5 ARCHI - SOCIETA COOPERATIVA EDILI SPORTIVA -S.R.L	ROMA	'96004000582
886	RM	457307	.	19/02/1996	C.R.L. COOPERATIVA ROMANA LINGUE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABLITA LIMITATA	ROMA	'04702200587
887	RM	458308	.	19/02/1996	M.A.C.I.1 ROMA SOC.COOP.EDIL. A R.L	ROMA	'03852170582
888	RM	458335	.	19/02/1996	ALBAEUR - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97004730582
889	RM	459110	.	19/02/1996	EDI.C.E.T. - EDITORIALE CASA E TERRITORIO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	MARINO	'04757210580
890	RM	459166	.	19/02/1996	A.T.S. AUTOTRASPORTI STAMPA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03853740581
891	RM	459226	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA APACHE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03835240585
892	RM	459647	.	19/02/1996	FOCE DEL TEVERE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA'LIMITATA	ROMA	'04746750589
893	RM	459869	.	19/02/1996	COSECO -CONSULTING SERVICE COOPERAZIONE- SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03835820584
894	RM	459870	.	19/02/1996	C.I.R.E.C.(COOPERATIVA ITALIANA REVISORI ENTI COOPERATIVI)	ROMA	'04714730589
895	RM	460011	.	19/02/1996	CERERE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97005460585
896	RM	460561	.	19/02/1996	URO-MEDICAL SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04757400587
897	RM	460644	.	19/02/1996	SOCIETA MUTUA FRA DIPENDENTI ACOTRAL DEL DEPOSITO DI GENAZZANO	GENAZZANO	'93000140587
898	RM	460776	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA S.I.C.E. - TIPO A QUADRANTE SUD/1 - 601 A R. L	ROMA	'04785120587
899	RM	461008	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - CITTA APERTA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97005310582
900	RM	461130	.	19/02/1996	CENTRO SERVIZI SPETTACOLO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03858550589
901	RM	461327	.	19/02/1996	EDILITAL 80 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03870900580
902	RM	461358	.	19/02/1996	EDIZIONI CONTROLLO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04787530585
903	RM	461494	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUZIONI CINETELEVISIVE - S.R.L	ROMA	'04793610587
904	RM	461570	.	19/02/1996	U.S. - A.C.L.I. ARDEATINO MONTAGNOLA SOC. COOP. A R.L	ROMA	'04768620587
905	RM	462598	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA MASTRO GIULIO ARREDAMENTI S.R.L.	ROMA	'03876770581
906	RM	462706	.	19/02/1996	CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO SERGIO ACCIARINI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97004750580
907	RM	462911	.	19/02/1996	COOPERATIVA AUTOTRASPORTO E FACCHINAGGIO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03874210580
908	RM	463063	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PER LA EDILIZIA RESIDENZIALE CULTUR 1441 A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04807030582
909	RM	463203	.	19/02/1996	CARIOCA SECONDA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03879880585
910	RM	463266	.	19/02/1996	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03882540580
911	RM	463397	.	19/02/1996	COOPERATIVA TEATRALE IL POLITECNICO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03882300589
912	RM	463633	.	19/02/1996	SEDICI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97005480583

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
913	RM	464048	.	19/02/1996	ANGHELUS NOVUS - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04679080582
914	RM	464063	.	19/02/1996	C.P.I. COOPERATIVA PROGETTI INDUSTRIALI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DI PRODUZI	ROMA	'03878500580
915	RM	464179	.	19/02/1996	COLLE VERDE 80 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03894230584
916	RM	464236	.	19/02/1996	COOPERATIVA B.A.L.M.A.- SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTEROTONDO	'03870080581
917	RM	464494	.	19/02/1996	SISTEMA - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO - S.R.L	ROMA	'03852750581
918	RM	464675	.	19/02/1996	CALOR COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04811630583
919	RM	464712	.	19/02/1996	COOP 3-PRIMA CASA DIPENDENTI CASSA PER IL MEZZOGIORNO-SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'96015980582
920	RM	465009	.	19/02/1996	CASTEL SAN GIORGIO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	FIUMICINO	'04744300585
921	RM	465119	.	19/02/1996	ENTE COOPERATIVO ROMA 70 - 2 LOTTO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01142420585
922	RM	465148	.	19/02/1996	R.C.T. RADIO CASA E TERRITORIO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	MARINO	'04849780582
923	RM	465481	.	19/02/1996	COOP. CONCRETEZZA A R.L	ROMA	'04807420585
924	RM	465495	.	19/02/1996	FRANTOI SANDRI - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03900120589
925	RM	465680	.	19/02/1996	SOC.COOPERATIVA MADDALENA LUIGI A R.L	ROMA	'04837890583
926	RM	466162	.	19/02/1996	UNITA OPERATIVA II - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03905240580
927	RM	466401	.	19/02/1996	COOPERATIVA DELL AMICIZIA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80413540586
928	RM	466720	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA MONTE GRAPPA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04870830587
929	RM	466818	.	19/02/1996	CO.OP.TERMO - COOPERATIVA DI OPERATORI TERMO TECNICI PER L ENERGIA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITA	ROMA	'04870720580
930	RM	467134	.	19/02/1996	ALESSANDRO MAGNO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03902430580
931	RM	467200	.	19/02/1996	COOPERATIVA TURISMO E SPETTACOLO POPOLARE ITALIANO - T.ES.P I. A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03896000589
932	RM	467209	.	19/02/1996	ACLI SPORT LAZIO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04885050585
933	RM	467212	.	19/02/1996	COOA COOPERATIVA ABBIGLIAMENTO S.COOP.A R.L	ROMA	'04869080582
934	RM	467410	.	19/02/1996	CONSORZIO NAZIONALE TECNOCASA 2001 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L	ROMA	'04885610586
935	RM	467454	.	19/02/1996	PONTE LUCANO 80 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03904970583
936	RM	468179	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA -S.I.C.E. QUADRANTE NORD- 605 A R.L	ROMA	'04912180587
937	RM	468180	.	19/02/1996	S.I.C.E. QUADRANTE ESTE-604 COOP. A R.L.	ROMA	'04914380581
938	RM	468899	.	19/02/1996	LA FORMA DELLA SPADA - SOCIETA COOPERATIVA EDITORIALE E GIORNALISTICA A R.L.	ROMA	'04915210589
939	RM	469252	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA SAN DANIELE - APPALTI PULIZIE E FACCHINAGGIO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04928930587
940	RM	469931	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ADRIANELLA A RESPONSABILITA LIMITATA	VILLA ADRIANA DI TIVOLI	'04945400580
941	RM	470167	.	19/02/1996	ARES SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04959300585
942	RM	470423	.	19/02/1996	SALUTE E RICERCA SOC COOP A R.L	ROMA	'04765370582
943	RM	470496	.	19/02/1996	TELE RADIO DOMANI S.R.L	ROMA	'04908800586
944	RM	470571	.	19/02/1996	COGE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04955800588
945	RM	471204	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA PINETA E MARE.S.R.L	FIUMICINO	'04911290585
946	RM	471437	.	19/02/1996	C.A.R.A.M. - COOPERATIVA ARTIGIANI ROMANI ACCONCIATORI MISTI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04923740585
947	RM	471533	.	19/02/1996	MEDIA COOP. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03939750588
948	RM	471560	.	19/02/1996	R.T.P. -REALIZZAZIONI TECNICHE PUBBLICITARIE- SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04948240587
949	RM	471735	.	19/02/1996	IL CERCHIO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03948360585
950	RM	471869	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SPERANZA 81 A R.L.	ROMA	'97009980588
951	RM	472000	.	19/02/1996	GAROFANO 1981 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03924340585
952	RM	472041	.	19/02/1996	CIRCOLO CULTURALE ODISSEO . SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97009030582
953	RM	472131	.	19/02/1996	AVVENIRE 80 SOC.COOP A R.L	ROMA	'04966240584
954	RM	472175	.	19/02/1996	OSPITALITA ENOGASTRONOMIA COOP. A R.L	ROMA	'04986250589
955	RM	472307	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA ALBA RADIO A RESPONSABILITA LIMITATA	ALBANO LAZIALE	'04979860584
956	RM	472375	.	19/02/1996	RIZOMA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03939700583
957	RM	472536	.	19/02/1996	ITAL NOVA AGRIMENT - SOCIETA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE E DI TRASFORMAZIONI AGRICOLE E	ROMA	'04986210583
958	RM	472537	.	19/02/1996	TEVERE INTERNATIONAL - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04941600589
959	RM	472670	.	19/02/1996	ATT.ASS.COOP. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04934260581
960	RM	472971	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA SALUTE E TERRITORIO	ROMA	'04935240582
961	RM	473052	.	19/02/1996	TIBER DELTA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA DI STUDI,RICERCHE E PROGETTAZIONI	ROMA	'03949490589
962	RM	473365	.	19/02/1996	ACHILLEA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97010810584
963	RM	473378	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA DIEGO SIMONETTI - S.R.L	ROMA	'04986280586
964	RM	473499	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA ORCHIDEA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03989300581
965	RM	473512	.	19/02/1996	AURORA 81 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04960290585
966	RM	473674	.	19/02/1996	PEGASO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05018280585
967	RM	473676	.	19/02/1996	CO.A.S.S. - COOPERATIVA ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97010850580
968	RM	473787	.	19/02/1996	NUOVI ATTORI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04996510584
969	RM	473823	.	19/02/1996	COOPERATIVA TREVI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'03925750584

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
970	RM	473933	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ROMERAL 81 - S.R.L	VELLETRI	'05025330589
971	RM	474002	.	19/02/1996	SEGELIBERA 80 SOCIETA COOPERATIVA ELIZIA A R.L	ROMA	'03958110581
972	RM	474012	.	19/02/1996	PRIMAVERA 1981 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05027450583
973	RM	474319	.	19/02/1996	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE -CO.N.CO.- SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'00348680422
974	RM	474410	.	19/02/1996	S.M.A.S. - SOCIETA MUTUA ASSISTENZA SOCIALE - SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO MUTUA PREVIDENZA ED ASSISTEN	ROMA	'03953900580
975	RM	474415	.	19/02/1996	INCONTRO SOCIALE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'96026550580
976	RM	474431	.	19/02/1996	DI.FI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'03957260585
977	RM	474589	.	19/02/1996	SCREEN - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04974560585
978	RM	474738	.	19/02/1996	COPISTERIA 2000 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03961280587
979	RM	474976	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PULIZIE LA 90 - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO	'05007450587
980	RM	475031	.	19/02/1996	ACLI LAURENTINA N.20-R2-FGH - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04977740580
981	RM	475040	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA PROGETTO POPOLARE	ROMA	'05034470582
982	RM	475058	.	19/02/1996	IL GIARDINO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05027990588
983	RM	475095	.	19/02/1996	SERVIZIO CARRELLAMENTO FERROVIARIO -S.C.F.- SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'03966360582
984	RM	475121	.	19/02/1996	PU.MA.S. (PULIZIE-MANUTENZIONI E SERVIZI) - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05017470583
985	RM	475125	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA DI PRODUZIONE E LAVORO COOP AMBIENTE	FRASCATI	'04890310586
986	RM	475367	.	19/02/1996	VOCI CINEMA TELEVISIONE SOC.COOP A R.L	ROMA	'05019800589
987	RM	475510	.	19/02/1996	PENSIERO E AZIONE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03911540585
988	RM	475839	.	19/02/1996	COOPERATIVA INQUILINI COLLE D ARCACCIO A R.L	ROMA	'03969560584
989	RM	475891	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ACRI 44 A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05050450583
990	RM	475923	.	19/02/1996	EURMAN - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05028780582
991	RM	476043	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO FAMIGLIA 2000 A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05021810584
992	RM	476303	.	19/02/1996	COOPROGETTI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	NETTUNO	'05060450581
993	RM	476467	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA ORCHESTRA GIOVANI DI ROMA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05063840580
994	RM	476609	.	19/02/1996	IL CONFRONTO - SOC. COOP. A R.L	CIVITAVECCHIA	'05027600583
995	RM	476683	.	19/02/1996	CASE ROSSE COOPERATIVA EDILIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03975110580
996	RM	476705	.	19/02/1996	SOCIETA ARTIGIANA LAVORAZIONE LEGNO -SIGLA SALL- SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPON	ROMA	'05025170589
997	RM	476745	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA SOCIO SANITARIA OMEGA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05048050586
998	RM	477190	.	19/02/1996	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE ABITAZIONE - CO.N.CA. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITAT	ROMA	'03979480583
999	RM	477742	.	19/02/1996	POLISTATO 81 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97011840580
1000	RM	477994	.	19/02/1996	TOR MARGANA - SOCIETA COOPERATIVA CULTURALE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03987140583
1001	RM	478076	.	19/02/1996	ARCHIMEDE 81 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03982160586
1002	RM	478899	.	19/02/1996	D.A.M.S. - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05098040586
1003	RM	478906	.	19/02/1996	C.I.S.A.M. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI ASSISTENZA MEDICO - SO CIALE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONS	ROMA	'05098980583
1004	RM	479070	.	19/02/1996	COOPERATIVA SOCIO SANITARIA PRISMA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05101420585
1005	RM	479565	.	19/02/1996	COOPEDIT - TV 81, SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05106730582
1006	RM	479577	.	19/02/1996	COOP. SERVICE 80 - S.R.L	ROMA	'05100520583
1007	RM	479599	.	19/02/1996	LIPKYDUE - SOCIETA COOPERATIVA TEATRALE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05100840585
1008	RM	479815	.	19/02/1996	LE ARTI SOCIETA COOPERATIVA A R.L. DEL CONSORZIO CENTRO DI COOPERAZIONE SOCIALE	ROMA	'05111690581
1009	RM	479835	.	19/02/1996	EDILNOVA 81 - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03986570582
1010	RM	479979	.	19/02/1996	LE TERME SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05097970585
1011	RM	479984	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA PISCIARELLO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTELANICO	'03975870589
1012	RM	480878	.	19/02/1996	ENTURISMAS - ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO E LE ATTIVITA SOCIALI DELLA SCUOLA - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'05085490588
1013	RM	480905	.	19/02/1996	MARINO CARBONI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04010080580
1014	RM	480915	.	19/02/1996	IDEA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05126560589
1015	RM	481175	.	19/02/1996	L'ARIETE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03972440584
1016	RM	481176	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA OSIRIDE	ROMA	'03972450583
1017	RM	481642	.	19/02/1996	LA COOPERATIVA SINTETICA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05140820589
1018	RM	481677	.	19/02/1996	T.B.S. - TELEVISIONS BROADCASTINGS SERVICES - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05138350581
1019	RM	481797	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA MIMOSA	ROMA	'05121480585
1020	RM	481859	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA SCALIGERA SECONDA	ROMA	'05150250586
1021	RM	481860	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA SCALIGERA PRIMA	ROMA	'05150280583
1022	RM	482068	.	19/02/1996	PROMETEO 80 - SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04991090582
1023	RM	482767	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDITORIALE DI CRITICA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05211400584
1024	RM	483290	.	19/02/1996	COMUNITAX SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	VELLETRI	'03496670583
1025	RM	483346	.	19/02/1996	CINETECA ROMANA -CINECLUB TEVERE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05165980581
1026	RM	483560	.	19/02/1996	TELEINFORMAZIONE ITALIANA SERVICE - SOC. COOP. DI LAVORO A R. L.	ROMA	'05180530585

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1027	RM	483708	.	19/02/1996	COOPERATIVA DIECI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05184250586
1028	RM	484071	.	19/02/1996	LA FIORENZUOLA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05190760586
1029	RM	484536	.	19/02/1996	IL PRATO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTEROTONDO	'05192020583
1030	RM	485963	.	19/02/1996	KIKLA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05199940585
1031	RM	486028	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILGAMMA S.R.L.	ROMA	'05197260580
1032	RM	486557	.	19/02/1996	ECO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05207490581
1033	RM	486834	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA CASA GIOVANNA	ROMA	'05279720584
1034	RM	487761	.	19/02/1996	MOVIE COOP SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'05313930587
1035	RM	488532	.	19/02/1996	FAUSTIANA TERZA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05336270581
1036	RM	488939	.	19/02/1996	L AMICIZIA 982 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05268410585
1037	RM	489420	.	19/02/1996	LEVIATANO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05353090581
1038	RM	490769	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO MARKING A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05348530584
1039	RM	491382	.	19/02/1996	PEGASO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80412850580
1040	RM	492477	.	19/02/1996	AGRISOL SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05442040589
1041	RM	492518	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA EUROPA 82	ROMA	'05451600588
1042	RM	492970	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA PRIMAVERA 82	ROMA	'05481540580
1043	RM	493402	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA VERDE 82 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	'05487820580
1044	RM	493649	.	19/02/1996	LA FARNESIANA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80215210586
1045	RM	493865	.	19/02/1996	A.S.A. - ASSISTENZA SOCCORSI AUTOMOBILISTICI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05485890585
1046	RM	494803	.	19/02/1996	CODRILLING - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05534760581
1047	RM	494963	.	19/02/1996	C.F.R. 83 SOCIETA COOPERATIVA FALEGNAMI RIUNITI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05435740583
1048	RM	494969	.	19/02/1996	LA CHIOCCIOLA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05540740585
1049	RM	494995	.	19/02/1996	I.C.R.A. - PRODUZIONE SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI TEATRALI TELEVISI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSAB	ROMA	'05444320583
1050	RM	494999	.	19/02/1996	OMNIA MEDICA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05536040586
1051	RM	495146	.	19/02/1996	COOPERATIVA SCUOLA DI FANTERIA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	FORMELLO	'97017620580
1052	RM	495273	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI VICOVARO	VICOVARO	'05562470582
1053	RM	496350	.	19/02/1996	POLIGESTIONI - LA TORRICELLA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05586600586
1054	RM	496451	.	19/02/1996	TECNICOOP - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05592830581
1055	RM	497156	.	19/02/1996	ELA 80 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05598240587
1056	RM	497173	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO EUROPA 4 A R.L	ROMA	'05562440585
1057	RM	497201	.	19/02/1996	CASABELLA 1963 COOPERATIVA EDILIZIA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80196470589
1058	RM	497216	.	19/02/1996	SAN ILARIO II - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05619910580
1059	RM	497691	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA FACCHINI NAZIONALE A R.L. FACCHINAGGIO AUTOTRASPORTI E TRASPORTI PESANTI PER CON	ROMA	'05599900585
1060	RM	497743	.	19/02/1996	PARALIDO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97019530589
1061	RM	497911	.	19/02/1996	COOPERATIVA EFFE EMME - A R.L.	ROMA	'05601260580
1062	RM	498413	.	19/02/1996	ECOSAN SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05636590589
1063	RM	498474	.	19/02/1996	BIOSAN ITALIANA COOPERATIVA - ISTITUTO BIOLOGICO ITALIANO PER LA DIFFUSIONE DELLA MEDICINA NATURALE	ROMA	'05632750583
1064	RM	499001	.	19/02/1996	SERVICE ECOL-PROGET-SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05655610581
1065	RM	499735	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO CAFFARO 81 A R.L	ROMA	'05470400580
1066	RM	499886	.	19/02/1996	COOP SP 10 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05644030586
1067	RM	499914	.	19/02/1996	IL QUADRIFOGLIO GRAFICO - COOPERATIVA TIPOLITOGRAFICA E FOTOCOMPOSIZIONE SOCIETA COOPERATIVA A RESPO	ROMA	'05637460584
1068	RM	499958	.	19/02/1996	COLOSSEUM - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05619670580
1069	RM	500005	.	19/02/1996	SOCIETA MUTUA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA - CASSA AUTONOMA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA INT	ROMA	'05670750586
1070	RM	500535	.	19/02/1996	COOPERATIVA SARDEGNA NUOVA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05693450586
1071	RM	501428	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO I.T. A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05677640582
1072	RM	502850	.	19/02/1996	LUISA I~ SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05763090585
1073	RM	503265	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA EUROPA 82 A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05625200588
1074	RM	503685	.	19/02/1996	COOPSPORT S.G.S. SOCIETA COOPERATIVA DI SPORT E TURISMO A RESP ONSABILITA LIMITATA	S.GREGORIO DI SASSOLA	'05763280582
1075	RM	503965	.	19/02/1996	EDIL CASA LADISPOLI SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	LADISPOLI	'05705110582
1076	RM	503975	.	19/02/1996	S.S.N.T.Z. - SOCIETA PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO -SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIM	GUIDONIA MONTECELIO	'05769090589
1077	RM	504244	.	19/02/1996	SANTA PALOMBA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05794930585
1078	RM	504416	.	19/02/1996	IL GRECALE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L	ROMA	'97021780586
1079	RM	504802	.	19/02/1996	SOCIET ACOOPERATIVA EDILIZIA MARINELLA 82 SRL	FIUMICINO	'05797810586
1080	RM	504824	.	19/02/1996	TEATRO IN - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05764270582
1081	RM	505169	.	19/02/1996	GLI ALISEI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05771010583
1082	RM	505679	.	19/02/1996	FIMEF SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05832460587
1083	RM	505925	.	19/02/1996	CONSORZIO ARTIGIANI ROMANI RIUNITI CARR A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05854130589

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1084	RM	506067	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA GIGLIO PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05826590589
1085	RM	506222	.	19/02/1996	PULICOOP - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05863570585
1086	RM	506230	.	19/02/1996	VIA POGGIO MOIANO 20 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05809920589
1087	RM	506620	.	19/02/1996	NUOVA INFORMAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05827320580
1088	RM	506976	.	19/02/1996	COOP PRO DI SEC R.L. COOPERATIVA PROFESSIONALE D'INTERVENTO SOCIALE ECONOMICO CULTURALE A RESPONSABI	ROMA	'05541290580
1089	RM	507326	.	19/02/1996	OLIMPIA 1980 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R. L	ROMA	'97012500589
1090	RM	507335	.	19/02/1996	COO.P.I.E. SOCIETA COOPERATIVA TRA IL PERSONALE DELL ISTITUTO DI EMISSIONE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05822170584
1091	RM	507360	.	19/02/1996	FOS FILM COOPERATIVA DI LAVORO A R.L	ROMA	'05839430583
1092	RM	508972	.	19/02/1996	IDEALCOOP - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA PER QUOTE	ROMA	'00456860493
1093	RM	509763	.	19/02/1996	MELISSA SECONDA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	NETTUNO	'05891510587
1094	RM	509874	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI SERVIZI GALBUS - SOCIETA COOPERATIVA A R.L	ROMA	'05918640581
1095	RM	510636	.	19/02/1996	PROFART SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05961690582
1096	RM	510963	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO E PRODUZIONE COOPERATIVA AGRICOLA E DI ALLEVAMENTO INTERCOMUNALE - MON	ALLUMIERE	'05952560588
1097	RM	511011	.	19/02/1996	POGGIO DEL SOLE - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L	ROMA	'97023990589
1098	RM	511090	.	19/02/1996	FONDO SOCIALE DI CREDITO MUTUALISTICO -SOC. COOP A R.L.	ROMA	'06005040586
1099	RM	511325	.	19/02/1996	VERDE NOVE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02682250580
1100	RM	512130	.	19/02/1996	VISA - PRODUZIONE E LAVORO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06028300587
1101	RM	512248	.	19/02/1996	AGRICOLA TREMILA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	'05992450584
1102	RM	512494	.	19/02/1996	SOLE - COOPERATIVA DI LAVORO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06077490586
1103	RM	512586	.	19/02/1996	MURATORI LAZIALI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06052540587
1104	RM	513435	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA - CERPIS - CENTRO PER LA RICERCA SULLE POLITICHE ISTIT	ROMA	'06036470588
1105	RM	513680	.	19/02/1996	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06027660585
1106	RM	513963	.	19/02/1996	ALBA FLOR SOC. COOP.R.L	PAVONA DI ALBANO LAZIALE	'06003100580
1107	RM	514012	.	19/02/1996	COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA AGRICOM	ROMA	'06076880589
1108	RM	514271	.	19/02/1996	C.E.C. COMPAGNIA EUROPEA CINEMATOGRAFICA - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILI	ROMA	'06101610589
1109	RM	514492	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA STAGNO DI OSTIA 83 A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06095320583
1110	RM	514616	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI GIORNALISTI DI PAESE SERA - 3 APRILE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA L	ROMA	'97025470580
1111	RM	514617	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI POLIGRAFICI DI PAESE SERA - NUOVE PAGINE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILI	ROMA	'97025460581
1112	RM	514795	.	19/02/1996	APE REGINA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROCCA PRIORA	'06116920585
1113	RM	515297	.	19/02/1996	EDILPROGRAMMA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06130250589
1114	RM	515737	.	19/02/1996	PRESSUR - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06112840589
1115	RM	515893	.	19/02/1996	ALIMENTAR COOP SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'06151710586
1116	RM	516458	.	19/02/1996	L INCONTRO COOPERATIVA DI CONSUMO A .R.L.	ROMA	'06139950585
1117	RM	516501	.	19/02/1996	EDILCOOP - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06163900589
1118	RM	516871	.	19/02/1996	EDIL - VE.SA. - MANUTENZIONI - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSBILITA LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'06105390584
1119	RM	517173	.	19/02/1996	ASTERIX - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06169090583
1120	RM	517229	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA LIMITATA SAVESTORE - S.R.L.	MARINO	'05171110587
1121	RM	517235	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA AURELIA 28 A R.L	FIUMICINO	'06171780585
1122	RM	517263	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA VIRGINIA 45 S.R.L.	ROMA	'06182960580
1123	RM	517492	.	19/02/1996	SOLIDARIETA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06191640587
1124	RM	518839	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PRAGMA SART A R.L.	ROMA	'06227420582
1125	RM	519110	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA LA RONDINE	CERVETERI	'06164170588
1126	RM	519474	.	19/02/1996	AZZURRA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06210830581
1127	RM	520107	.	19/02/1996	P.A.T. WORLD ADVERTISING - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	ROMA	'06260560583
1128	RM	520750	.	19/02/1996	COOPERATIVA ALBANO DISTRIBUZIONI A R.L	ALBANO LAZIALE	'06264460582
1129	RM	520793	.	19/02/1996	SANNITICA AGRICOLA DI SOLIDARIETA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	LARIANO	'06213060582
1130	RM	520795	.	19/02/1996	COOPERATIVA TIRRENO - S.R.L.	FIUMICINO	'06285580582
1131	RM	521024	.	19/02/1996	SABINA 2000 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L	ROMA	'06272760585
1132	RM	521286	.	19/02/1996	UNDICI OTTOBRE SOCIETA COOPERATIVA EDITORIALE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06246830589
1133	RM	521464	.	19/02/1996	PARK RIVER - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L	ROMA	'06257160587
1134	RM	521762	.	19/02/1996	LABIRINTI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06280760585
1135	RM	522295	.	19/02/1996	ESTROSITA SARTORIALE EUROPEA - ESTROSART EUROPE - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIM	ROMA	'06296910588
1136	RM	522395	.	19/02/1996	ERMIONE 83 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06260910580
1137	RM	522779	.	19/02/1996	ANNA MARIA BIJOUX SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06328000580
1138	RM	523201	.	19/02/1996	COPREL - COOPERATIVA PREFABBRICATORI DEL LAZIO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06267740584
1139	RM	523234	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA POMEZIA 84 - SOCIETA COOPERA TIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'06285040587
1140	RM	523292	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA LA CONCORDIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06307460581

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1141	RM	523970	.	19/02/1996	EDILIZIA 2029 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'00577760754
1142	RM	524549	.	19/02/1996	ALEX - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06381980587
1143	RM	524726	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI SERVIZI ARTEMISIA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	VELLETRI	'06377160582
1144	RM	524932	.	19/02/1996	IRON TOWER SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	'06309530589
1145	RM	525963	.	19/02/1996	COOPERATIVA ROMA 123 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L	ROMA	'06402260589
1146	RM	526119	.	19/02/1996	CESARE MAJOLI SOC. COOP. EDILIZIA A R.L	ROMA	'06303870585
1147	RM	526469	.	19/02/1996	ROMA 134 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'06402280587
1148	RM	526470	.	19/02/1996	ROMA 129 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L	ROMA	'06402290586
1149	RM	526716	.	19/02/1996	LA FENICE - COOPERATIVA DI LAVORO SOCIO - SANITARIO A R.L	ROMA	'06403650580
1150	RM	526717	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PULIZIE STEGIO 84 SOCIETA COOPERATIVA A R.L	TIVOLI	'06421990588
1151	RM	527112	.	19/02/1996	CO.N.AGRI. -CONSORZIO NAZIONALE AGRICOLTURA - SOC.COOP.A.R.L	ROMA	'06309930581
1152	RM	527752	.	19/02/1996	ROMA 136 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'06413220580
1153	RM	528125	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDITRICE IL GIORNALE DELLA SERA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06466970586
1154	RM	528157	.	19/02/1996	TEO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	ROMA	'06351220584
1155	RM	528569	.	19/02/1996	ROMA 145 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'06458860589
1156	RM	528570	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA ROMA 141 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L	ROMA	'06458850580
1157	RM	528597	.	19/02/1996	C.E.I. - COOPERATIVA EDITORIALE INDIPENDENTE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'06433130587
1158	RM	528884	.	19/02/1996	PARTECIPAZIONE SOCIETA COOPERATIVA EDITORIALE DI INFORMAZIONE E SVILUPPO CITTADINO C.E.D.I.S. A RESP	VELLETRI	'06492560583
1159	RM	529043	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA ALFA - FACCHINAGGIO E TRASPORTI	ROMA	'06484030587
1160	RM	529074	.	19/02/1996	CENTRO STUDI D.O.GE. DOCENTI, OPERATORI, GENITORI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06468910580
1161	RM	530745	.	19/02/1996	GULLIVER - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06453630581
1162	RM	531447	.	19/02/1996	POLISPORTIVA MONTECOMPATRI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTECOMPATRI	'92001710588
1163	RM	531483	.	19/02/1996	ROMA 155 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'06491880586
1164	RM	531484	.	19/02/1996	ROMA 152 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L	ROMA	'06458800585
1165	RM	531485	.	19/02/1996	ROMA 138 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L	ROMA	'06457990585
1166	RM	534567	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA E AGRICOLA CORNELIO A.R.L.	ROMA	'06622760582
1167	RM	535044	.	19/02/1996	SIC SERVIZI E INFORMAZIONE CULTURALE DEL TERZO MONDO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06609420580
1168	RM	535519	.	19/02/1996	SCATTO MATTO - PRODUZIONE D IMMAGINI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06641160582
1169	RM	536327	.	19/02/1996	COOP SYMBOL - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06653660586
1170	RM	537292	.	19/02/1996	CENTRO SERVIZI COOPERATIVE (C.S.C.) S.R.L.	ROMA	'06652240588
1171	RM	537880	.	19/02/1996	ORCHIDEA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A R. L.	MENTANA	'06566180581
1172	RM	537909	.	19/02/1996	ARS ET LABOR 84 SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'06692340588
1173	RM	538532	.	19/02/1996	I DIOSCURI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'06602400589
1174	RM	538943	.	19/02/1996	VILLEGIARDINI SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA E R.L.	ALBANO LAZIALE	'06730870588
1175	RM	539871	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO EDILIZIA EUR A R.L.	ROMA	'06708470585
1176	RM	540600	.	19/02/1996	L ARCA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'06718120584
1177	RM	540910	.	19/02/1996	ITALIA - 84 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06736400588
1178	RM	541401	.	19/02/1996	NUOVI MEDIA - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA A R.L.	ROMA	'06635400580
1179	RM	541530	.	19/02/1996	C.R.C. COOPERATIVA ROMANA COSTRUZIONI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06765530586
1180	RM	541635	.	19/02/1996	COLLE COCO '84 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	PALOMBARA SABINA	'06751350585
1181	RM	541967	.	19/02/1996	SOC. COOP. VER.TEC. (VERNICIATURE TECNOLOGICHE) A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06754520580
1182	RM	542330	.	19/02/1996	ARTE VERDE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06753430583
1183	RM	542331	.	19/02/1996	CE.SE.CO. CENTRO SERVIZI COOPERATIVE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06753460580
1184	RM	542385	.	19/02/1996	BIZZARRO MODA SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06740440588
1185	RM	542634	.	19/02/1996	CONSORZIO ROMANO SERVIZI OLEARI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA CO.RO.S.OL.	ROMA	'06756190580
1186	RM	542915	.	19/02/1996	NUOVA VILLA DEL SOLE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	ROMA	'06790130584
1187	RM	546218	.	19/02/1996	ITAL.COS.ED. ITALIANA COSTRUZIONI EDILI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06641060584
1188	RM	546304	.	19/02/1996	SOC. C.A.G.E. 5 LUNE (COOPERATIVA ARTI GRAFICHE ED EDITORIALI 5 LUNE) A R.L.	ROMA	'06878560587
1189	RM	546344	.	19/02/1996	GENTOUR SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06836650587
1190	RM	546721	.	19/02/1996	LAMBI '84 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06849450587
1191	RM	547467	.	19/02/1996	C.A.R. - NETTUNO - COOPERATIVA ARTIGIANI RIUNITI NETTUNO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMI	NETTUNO	'06833410589
1192	RM	547495	.	19/02/1996	COOP. ITALIA 88 COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA' LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	'06897240583
1193	RM	547841	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA SICRO QUATTRO	ROMA	'06881230582
1194	RM	547862	.	19/02/1996	LABOR FURS - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'06908130583
1195	RM	547969	.	19/02/1996	MEDIAMATICA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06765540585
1196	RM	548562	.	19/02/1996	COOPERATIVA ITALIANA - CIDC A.R.L.	POMEZIA	'06865900580
1197	RM	549752	.	19/02/1996	MUSICA D'INSIEME - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CEVETERI	'06924660589

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1198	RM	550251	.	19/02/1996	COOPERATIVA CULTURALE SUBLACENSE - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	SUBIACO	'06960460589
1199	RM	551022	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA ARCHIPRAM	ROMA	'06819330587
1200	RM	551426	.	19/02/1996	CENTRO SPORTIVO HYPERSPACE - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06874720581
1201	RM	551737	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. PROLAC - PRODUTTORI LATTE DI CAPRA	FIUMICINO	'06970130586
1202	RM	551866	.	19/02/1996	SINCOOP A R.L. -(SOCIETA COOPERATIVA PER LA FORMAZIONE DI COOPERATORI)	ROMA	'06963550584
1203	RM	551959	.	19/02/1996	VILLA RADIMONTE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06956590589
1204	RM	552127	.	19/02/1996	S. RITA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06998000589
1205	RM	552746	.	19/02/1996	COBI 85 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA - RICERCA E SERVIZI PER L INFORMAZIONE E LA	ROMA	'06985460580
1206	RM	553432	.	19/02/1996	PUMAR SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06950010584
1207	RM	553525	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA CAVESE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	CAVE	'06984320587
1208	RM	554968	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO CIRCOLO RICREATIVO MINISTERO MARINA MERCANTILE	ROMA	'07003950586
1209	RM	555087	.	19/02/1996	NIGERFILM - SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI	ROMA	'07039950584
1210	RM	555912	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO ALDO CALPINI -SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA-	ROMA	'06922130585
1211	RM	556044	.	19/02/1996	CONTABA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'07048590587
1212	RM	556432	.	19/02/1996	COOPERATIVA IMPIANTI SPORTIVI A R.L.	ROMA	'07098280584
1213	RM	556614	.	19/02/1996	FIUMICINO 85 PRONTO INTERVENTO - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	FIUMICINO	'07069140585
1214	RM	556735	.	19/02/1996	MODAINSIEME - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07095530585
1215	RM	557207	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE 'LILLI' A R.L.	ROMA	'07111350588
1216	RM	557342	.	19/02/1996	INIZIATIVE AS. T. LI. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07154170588
1217	RM	558579	.	19/02/1996	BIO ERBE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07122930584
1218	RM	559027	.	19/02/1996	CULTURA E AMBIENTE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07092890586
1219	RM	559381	.	19/02/1996	EDIL-SALARIA 1985 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07142000582
1220	RM	559418	.	19/02/1996	OREGON 85 COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07102670580
1221	RM	559496	.	19/02/1996	HYDROMETRA SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'07166140587
1222	RM	559676	.	19/02/1996	LA STAZZANESE '85 SOC. COOP. A S.R.L.	PALOMBARA SABINA	'07038760588
1223	RM	598326	.	19/02/1996	GIAMA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07135770589
1224	RM	598404	.	19/02/1996	MK MIX SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'07099380581
1225	RM	598918	.	19/02/1996	ALVEARE PULIMENTO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07092460588
1226	RM	599454	.	19/02/1996	AUTISTI ROMA XIV -SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07202790585
1227	RM	600483	.	19/02/1996	LA MONTAGNA INCANTATA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07214870581
1228	RM	600993	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA LEONARDO DA VINCI	FIUMICINO	'07112630582
1229	RM	603685	.	19/02/1996	ZENITH S0CIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07283430580
1230	RM	603790	.	19/02/1996	ITALCOSTE -SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07302520585
1231	RM	604298	.	19/02/1996	IL GABBIANO - SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIZI A.R.L.	ROMA	'07272120580
1232	RM	604532	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO FRA I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MANZIANA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILIT	MANZIANA	'07256910584
1233	RM	604703	.	19/02/1996	SARACENO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07206220589
1234	RM	604705	.	19/02/1996	PANORAMA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA E RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07206270584
1235	RM	605217	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PESCATORI ACQUE INTERNE ROMA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07347630589
1236	RM	605289	.	19/02/1996	EFFEZETA - PRODUZIONE E LAVORO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07286440586
1237	RM	605687	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA CHIGI V A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07294250589
1238	RM	605993	.	19/02/1996	KROMOS '86 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	NETTUNO	'07316800585
1239	RM	606093	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRE STELLE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'07305960580
1240	RM	606399	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARCHEOLAB RESTITUZIONI DIORAMI A R.L.	ROMA	'00705440600
1241	RM	606509	.	19/02/1996	CINEMA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07355880589
1242	RM	607673	.	19/02/1996	RUFINA 86 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07361990588
1243	RM	607744	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA ITALCASE 86	ROMA	'07302040584
1244	RM	608714	.	19/02/1996	PROGETTO VITA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	SUBIACO	'07294550582
1245	RM	608782	.	19/02/1996	SOCOTRANS COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA - FACCHINAGGIO TRAPORTI E PULIMENTO PER CONTO TERZI	ROMA	'07397470589
1246	RM	609168	.	19/02/1996	AZZURRA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	LANUVIO	'07385730580
1247	RM	609517	.	19/02/1996	GERANIA 86 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07357490585
1248	RM	610116	.	19/02/1996	SYSTEM DATA CONSULT SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	ROMA	'07448610589
1249	RM	610117	.	19/02/1996	SYSTEM DATA SERVICE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - A R.L.	ROMA	'07448640586
1250	RM	610119	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA : OPEROSE SEMPRE	TIVOLI	'07439550588
1251	RM	610866	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA VALLE DELL ANIENE	TIVOLI	'07439610580
1252	RM	611551	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA SERENITA	ROMA	'07375350589
1253	RM	611963	.	19/02/1996	CRIS - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07474200586
1254	RM	612421	.	19/02/1996	STUDIO LINEA BLU - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07227680589

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1255	RM	613034	.	19/02/1996	PENTA HAUS - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07456170583
1256	RM	613279	.	19/02/1996	CONSORZIO EDITORIALE PAESE SERA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07436750587
1257	RM	613431	.	19/02/1996	SOLIDALE COOP. A.R.L.	TIVOLI	'07425230583
1258	RM	613482	.	19/02/1996	PENTA PARK - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07456200588
1259	RM	613640	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA POGGIO VERDE A R.L.	ROMA	'07446970589
1260	RM	613641	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA POGGIO FIORITO - A.R.L.	ROMA	'07447000584
1261	RM	613899	.	19/02/1996	TIBUR PER LA TUTELA DELL AMBIENTE - SOC. COOP. - A R.L.	TIVOLI	'07470510582
1262	RM	614512	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA SIMPATIA A R.L. (C.S.A.R.L.)	CASTELNUOVO DI PORTO	'07399540587
1263	RM	614537	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA LA SOCIALE - R.L.	ROMA	'07464490585
1264	RM	615402	.	19/02/1996	ROMA SERVIZI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07486490589
1265	RM	615881	.	19/02/1996	MAESTRI DI SALVAMENTO, ALLENATORI, ISTRUTTORI, ASSISTENTI BAGNANTI, LIFE GUARD A RESPONSABILITA LIMI	ROMA	'07530720585
1266	RM	616439	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA GIOVAN COOP. A R.L.	ROMA	'07510490589
1267	RM	617128	.	19/02/1996	COOP.E.R. IMMOBILI - COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07579420584
1268	RM	617537	.	19/02/1996	SPAZIO IDEA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07602880580
1269	RM	617879	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRASPORTI COLLETTAME 86 - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA IN ABBREVIAZIONE C.T.C. 86 -	ROMA	'07567170589
1270	RM	620608	.	19/02/1996	SIELTEC 86 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07618570589
1271	RM	620860	.	19/02/1996	GENERAL COOP. - S.R.L.	ROMA	'07575540583
1272	RM	621425	.	19/02/1996	COOPERATIVA MICHELE IORIO A RESPONSAABILITA LIMITATA	MONTEROTONDO	'07533010588
1273	RM	621562	.	19/02/1996	KRATOS - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'07558070582
1274	RM	621715	.	19/02/1996	URBIS 86 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07570610589
1275	RM	621864	.	19/02/1996	RIO - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTELANICO	'07657750589
1276	RM	621900	.	19/02/1996	ALBA 86 CONSORZIO FRA SOCIETA COOPERATIVE EDILIZIE - COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'07632460585
1277	RM	621972	.	19/02/1996	TEATRO DELLE VOCI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07600490580
1278	RM	621994	.	19/02/1996	ADRIANA '86 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07617140582
1279	RM	622023	.	19/02/1996	COOPERATIVA L.I.T. DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07582630583
1280	RM	623623	.	19/02/1996	COOPERATIVA VENUS 86 SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07517690587
1281	RM	624151	.	19/02/1996	PEDUM SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI E PRODUZIONE A R.L.	GALLICANO NEL LAZIO	'07531070584
1282	RM	624965	.	19/02/1996	GOLF PROMOTION CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DEL GOLF SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	ROMA	'07724720581
1283	RM	625214	.	19/02/1996	COSIT - COOPERATIVA SERVIZI, IMPIANTI, TECNOLOGIE. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07556850589
1284	RM	627544	.	19/02/1996	GA.FI.C.O.T. - S.R.L. - COOPERATIVA GARANZIA FIDI COMMERCIANTI ED OPERATORI DEL TURISMO - COOPERATIV	LADISPOLI	'07748310583
1285	RM	627886	.	19/02/1996	MONTE GIARDINO SOC.COOP. AGRICOLA A R.L. IN BREVE MG	ROMA	'07729910583
1286	RM	628356	.	19/02/1996	C.A.S.T.- COOPERATIVA AUTORI STUDI E TECNICI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07655390586
1287	RM	628419	.	19/02/1996	C.C.M. COOPERATIVA COMMERCIALE MORENA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06167730586
1288	RM	628711	.	19/02/1996	ESQUILINO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07624560582
1289	RM	629930	.	19/02/1996	COOPERATIVA ORTOFLORICOLA BORGO PIAVE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'02330690583
1290	RM	630946	.	19/02/1996	C.M.S. CROCE MEDICA SANITARIA - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07801380580
1291	RM	630947	.	19/02/1996	PUNTA ROSSA -S.R.L.-	ROMA	'07782490580
1292	RM	631159	.	19/02/1996	HELIOS - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07793950580
1293	RM	631871	.	19/02/1996	COOPERATIVA MARINA DI ENEA S.R.L.	TORVAJANICA -POMEZIA	'07723980582
1294	RM	632013	.	19/02/1996	ALBAFLIGHT SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07772480583
1295	RM	632083	.	19/02/1996	SALARIO CAVALIERI SPORT -SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07928810584
1296	RM	632202	.	19/02/1996	HOUSE GARDEN SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'07844640586
1297	RM	632697	.	19/02/1996	SPERANZA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07477070580
1298	RM	633276	.	19/02/1996	COOPERATIVA SERVIZI MARCELLINA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	MARCELLINA	'07842730587
1299	RM	633596	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA L.ED. A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'07867800588
1300	RM	633611	.	19/02/1996	EDIL POL - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'07830300583
1301	RM	634090	.	19/02/1996	BELLADONNA - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07839620585
1302	RM	634128	.	19/02/1996	VERDE COOPERATIVA A.R.L.	CAVE	'07833100584
1303	RM	634139	.	19/02/1996	FUTURA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	ROMA	'07925650587
1304	RM	634315	.	19/02/1996	AZZURRA 87 - COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'07761920581
1305	RM	635273	.	19/02/1996	LAMEFER SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ARICCIA	'07920310583
1306	RM	635546	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA STELLA A RESPONSABILITA LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'07966030582
1307	RM	636196	.	19/02/1996	AGENZIA GENERALE AUTOTRASPORTI RAPIDI COOPERATIVA A RL	POMEZIA	'07927750583
1308	RM	636337	.	19/02/1996	S.I.M.A. SERVIZI D IGIENE E MANUTENZIONE COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI A RL	ROMA	'07946610586
1309	RM	636596	.	19/02/1996	COOPERATIVA GIOVANILE DI PRODUZIONE E LAVORO LA MENSA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	FIUMICINO	'07901790589
1310	RM	636707	.	19/02/1996	STARLIGHT SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07948730580
1311	RM	636958	.	19/02/1996	SOC COOP GES MERC ARL	ROMA	'07957630580

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1312	RM	637453	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO CULTURALE JAZZ CLUB A RL	ROMA	'07952180581
1313	RM	637845	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA PARVA DOMUS ARL	ROMA	'07982260585
1314	RM	637881	.	19/02/1996	COMPAGNIA IL BUONTEATRO COOPERATIVA A RL	ROMA	'07905510587
1315	RM	637977	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA AUTISTI RIUNITI C.A.R. S.C.R.L.	FIUMICINO	'07963060582
1316	RM	638076	.	19/02/1996	COOPERATIVA CASSA NAZIONALE DEPOSITI A R L	ROMA	'01325320594
1317	RM	638556	.	19/02/1996	NUOVA DEMA APPALTI - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMIT	ROMA	'07978020589
1318	RM	638837	.	19/02/1996	GARDENIA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ARL	ROMA	'07999700581
1319	RM	638839	.	19/02/1996	ARIETE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ARL	ROMA	'07999660587
1320	RM	638840	.	19/02/1996	OASI SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RL	ROMA	'07999670586
1321	RM	638879	.	19/02/1996	AQUILONE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	ARICCIA	'08017210587
1322	RM	638918	.	19/02/1996	C.A.T SOCIETA COOPERATIVA A RL	ROMA	'07936190581
1323	RM	639042	.	19/02/1996	COOPERATIVA DAVID SOCIETA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	ROMA	'08025530588
1324	RM	639045	.	19/02/1996	FARMA LAZIO SOCIETA COOPERATIVA A RL DI PRODUZIONE E LAVORO	ROMA	'07979220584
1325	RM	639378	.	19/02/1996	POMEZIA SPORT SOCIETA COOPERATIVA A RL	POMEZIA	'07999420586
1326	RM	639460	.	19/02/1996	ANZIO 2000 SOCIETA COOPERATIVA A RL	ANZIO	'07918510582
1327	RM	639620	.	19/02/1996	IL SOLFERINO COOPERATIVA EDILIZIA SRL	ROMA	'07906450585
1328	RM	639862	.	19/02/1996	UNAC - SERVIZI COOP. A R.L.	ROMA	'08010720582
1329	RM	639932	.	19/02/1996	COOPERATIVA C.R.A.CUSTODI ROMANI AUTO A RL	ROMA	'08050550584
1330	RM	640730	.	19/02/1996	SANTA MARINELLA 2000 - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08053300581
1331	RM	640781	.	19/02/1996	COOPERATIVA ESEDRA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA @	ROMA	'08004070580
1332	RM	641810	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA OPERATORI AMBIENTALI ET ROMA IN ORDINE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08027250581
1333	RM	642122	.	19/02/1996	LA SAURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'08099140587
1334	RM	642278	.	19/02/1996	NUOVE FAMIGLIE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTE PORZIO CATONE	'08044780586
1335	RM	643037	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA LA LITORANEA S.R.L.	ROMA	'08123320585
1336	RM	643145	.	19/02/1996	ROMANUOVA - SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	ROMA	'08026130586
1337	RM	643341	.	19/02/1996	NUOVA ABITAZIONE-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA TA	ROMA	'08112320588
1338	RM	643344	.	19/02/1996	CASA E TERRITORIO-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT ATA	ROMA	'08112340586
1339	RM	643484	.	19/02/1996	C.I.R.S. - COOPERATIVA ITALIANA RELAZIONI E SERVIZI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONABILITA LIMITATA	ROMA	'01630740601
1340	RM	643678	.	19/02/1996	NOMENTUM SERENA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	MENTANA	'08007670584
1341	RM	643978	.	19/02/1996	PROIETTILI BLUES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'08043880585
1342	RM	644048	.	19/02/1996	C.I.S.E. CONSORZIO ITALIANO DI PRODUZIONE E LAVORO FRA COOPERATIVE DI AUTOTRASPORTO,FACCHINAGGIO,PUL	ROMA	'08257190580
1343	RM	644146	.	19/02/1996	COOPERATIVA LA STRADALE - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	VELLETRI	'00295750632
1344	RM	645049	.	19/02/1996	NUOVA COOPERATIVA EDILIZIA DIMAS - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	MENTANA	'08126470585
1345	RM	645974	.	19/02/1996	PROPOSTA ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'08163460580
1346	RM	646579	.	19/02/1996	LA PIRAMIDE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	NETTUNO	'08190420581
1347	RM	647208	.	19/02/1996	IMMOBILCOOP-SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08188460581
1348	RM	647405	.	19/02/1996	RADIO TUTTO ROYAL CAR - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	FIUMICINO	'07841350585
1349	RM	648375	.	19/02/1996	STARCLEANING SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08203880581
1350	RM	648470	.	19/02/1996	CO.FI.RI. ROMA EUR - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08214090584
1351	RM	648471	.	19/02/1996	CO.FI.RI. ROMA PRATI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATAOPPURE CO.FI.RI. ROMA PRATI COOP.	ROMA	'08214000583
1352	RM	648474	.	19/02/1996	CO.FI.RI. ROMA MONTE MARIO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN BREVE CO.FI.RI. ROMA MON	ROMA	'08214030580
1353	RM	648475	.	19/02/1996	CO.FI.RI. ROMA SALARIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN FORMA ABBREVIATA CO.FI.R	ROMA	'08213990586
1354	RM	648476	.	19/02/1996	CO.FI.RI. ROMA TUSCOLANO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA CO.FI.R	ROMA	'08214170584
1355	RM	648992	.	19/02/1996	LA RISCOSSA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	'08248390588
1356	RM	649003	.	19/02/1996	ROMA CAR - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08192570581
1357	RM	649749	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO - IMPORT-EXPORT - ITALIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08184440587
1358	RM	649864	.	19/02/1996	LA VALLE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	VALLEPIETRA	'08240370588
1359	RM	650156	.	19/02/1996	COOPERATIVA CO.IS.TE.A. S.R.L.	CIVITAVECCHIA	'08271990585
1360	RM	650608	.	19/02/1996	FINCARPUS - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'08131620588
1361	RM	651040	.	19/02/1996	CENTRO DI PROMOZIONE E SVILUPPO PER IL TEATRO,IL CINEMA E LE ARTI FIGURATIVE MONDO IMMAGINE - SOCIET	ROMA	'08237740587
1362	RM	651636	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARDEATINA DI SERVIZI -SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ARDEA	'08169240580
1363	RM	651638	.	19/02/1996	ECOLOGIA 2000 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	VALMONTONE	'08249070585
1364	RM	651678	.	19/02/1996	EDITORIALE IL CAFFE - SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	ROMA	'08297930581
1365	RM	651781	.	19/02/1996	DISTAM - GESTIONE PUBBLICAZIONI DIFFUSIONE STAMPA - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'08072670584
1366	RM	652081	.	19/02/1996	REGINA 88 - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'08271600580
1367	RM	652648	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RL PARCO VERDE DI SANGEMINI	ROMA	'08290320582
1368	RM	653139	.	19/02/1996	NEPTUNICOLA SOCIETA COOPERATIVA A RL	NETTUNO	'08284960583

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1369	RM	653890	.	19/02/1996	LIBERA COOPERATIVA CINEMATOGRAFICA L.C.C.SOCIETA COOPERATIVA A RL.	ROMA	'00470890492
1370	RM	654052	.	19/02/1996	AXANTA SOCIETA COOPERATIVA A RL	ROMA	'08333400581
1371	RM	655533	.	19/02/1996	SE.GE.MA.SOCIETA COOPERATIVA A RL	CAMPAGNANO DI ROMA	'08335990589
1372	RM	655669	.	19/02/1996	ADRIA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA A R L	ROMA	'08324470585
1373	RM	655733	.	19/02/1996	A.R.E.F.ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA E FORMAZIONE SOCIETA COOPE RATIVA A RL	ROMA	'08403380580
1374	RM	656328	.	19/02/1996	MAX RISPARMIO 88 COOPERATIVA ALIMENTARI DI CONSUMO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08405140586
1375	RM	656600	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDICOLANTI DEL LAZIO SOCIETA COOPERATIVA A RL	ROMA	'08347400585
1376	RM	656894	.	19/02/1996	CO.RI.MEC.COOPERATIVA RIPARATORI MECCANICI SOCIETA COOPERATIVA A RL	ROMA	'08387270583
1377	RM	656966	.	19/02/1996	STELLA D ARGENTO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RL	MONTE PORZIO CATONE	'08355970586
1378	RM	657378	.	19/02/1996	CO.E.S. COOPERATIVA EXPRESS SERVICE SOCIETA COOPERATIVA ARL	ROMA	'08365440588
1379	RM	658153	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E PROMOZIONE ARTISTICA CULTU RALE ECOLART 2000 ARL	ROMA	'08347330584
1380	RM	658725	.	19/02/1996	COOP MG - 90 A R.L.	ROMA	'08363340582
1381	RM	659292	.	19/02/1996	EDILFAMIGLIA III SOC.COOP. EDILIZIA FRA CAPI DI FAMIGLIE NUMEROSE ED ALTRI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08276450585
1382	RM	659942	.	19/02/1996	LA.MA. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08449860587
1383	RM	660512	.	19/02/1996	CO.A.LA. COOPERATIVA ALLEVATORI LAZIO A R.L.	ROMA	'08450080588
1384	RM	660744	.	19/02/1996	ZODIACO 88 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA S.R.L.	ROMA	'08406040587
1385	RM	660908	.	19/02/1996	LA VERSILIANA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'08490560581
1386	RM	660980	.	19/02/1996	CENTRO ITALIANO ACQUISTI OPERATORI C.I.A.O. SOC. COOP. A R.L.	POMEZIA	'08278280584
1387	RM	661495	.	19/02/1996	COOPER CREDIT - SOC. A RESPONSABILITA LIMITATA	COLLEFERRO	'08523210584
1388	RM	661837	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PER L EDILIZIA RESIDENZIALE XVIII A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08302650588
1389	RM	662313	.	19/02/1996	SATI - SERVIZI ASSISTENZA TUTELA (AMBIENTALE) IMPIANTI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITA	TIVOLI	'02060661002
1390	RM	662330	.	19/02/1996	AGRICOLTURA NUOVA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'08515980582
1391	RM	663450	.	19/02/1996	COOPERFIDI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08283660580
1392	RM	663960	.	19/02/1996	LE CERRETA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	LARIANO	'08541270586
1393	RM	664843	.	19/02/1996	VALENTINA 1'- SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'08384940584
1394	RM	665038	.	19/02/1996	ROMA GEST A R.L. - COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI	ROMA	'08311080587
1395	RM	665250	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EXPLOIT 2001 A R.L.	ROMA	'08540760587
1396	RM	666138	.	19/02/1996	C.T.N. - COOPERATIVA TRASPORTI NAZIONALI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08545190582
1397	RM	666449	.	19/02/1996	VILLAGGIO PESCATORI LADISPOLI S.R.L.	LADISPOLI	'08542030583
1398	RM	666498	.	19/02/1996	COOPERATIVA NUOVI TEMPI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08576270584
1399	RM	666742	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRASCATI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'08535740586
1400	RM	667373	.	19/02/1996	COOPERATIVA TOR LUPARA A R.L. - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	'08429270583
1401	RM	667740	.	19/02/1996	TRA.SPE.N. COOPERATIVA TRASPORTI SPEDIZIONI NAZIONALI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITAT	ROMA	'08523320581
1402	RM	667741	.	19/02/1996	GLOBE SWINNING CENTER - SOC. COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'08632320589
1403	RM	668040	.	19/02/1996	EDIL NUOVA - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA FRA LAVORATORI DEL	ALLUMIERE	'08615460584
1404	RM	668150	.	19/02/1996	SOCOGES COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08599160580
1405	RM	669319	.	19/02/1996	CO.A.L.I. - COOPERATIVA APPALTI LAVORI INFORMATICI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08603480586
1406	RM	670409	.	19/02/1996	ERMES - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	POMEZIA	'08645010581
1407	RM	670422	.	19/02/1996	CAMFILM INTERNATIONAL COMMUNICATIONS - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08627540589
1408	RM	670955	.	19/02/1996	TERRA VIVA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A R. L.	ZAGAROLO	'08633530582
1409	RM	671816	.	19/02/1996	SITA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03515851008
1410	RM	672371	.	19/02/1996	FERRAIOLI E CARPENTIERI DI CIVITAVECCHIA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'03512871009
1411	RM	672792	.	19/02/1996	PROMO - CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02300311004
1412	RM	672873	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO CULTURALE MONITOR - S.R.L.	ROMA	'03519901007
1413	RM	673184	.	19/02/1996	IL GRUPPO LIBERO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03536221009
1414	RM	673407	.	19/02/1996	LABOR 88 - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'03529201000
1415	RM	673589	.	19/02/1996	ECOLOGILCOOP SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03566401000
1416	RM	674516	.	19/02/1996	COOPERATIVA ROMA 90 DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO ARL	ROMA	'03535781003
1417	RM	675594	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA PO.NE. A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03546461009
1418	RM	676447	.	19/02/1996	BI.CI. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03575061001
1419	RM	676778	.	19/02/1996	SER.FIN.COOP. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03510071008
1420	RM	677099	.	19/02/1996	INTERFIN CENTRO SERVIZI COOP A.R.L.	ROMA	'03559991009
1421	RM	677100	.	19/02/1996	EDIL CANTERANO 89 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	CANTERANO	'03561691001
1422	RM	677546	.	19/02/1996	CI.TRAS. - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04080890587
1423	RM	678076	.	19/02/1996	LA NUOVA IDEA SOC COOP A.R.L.	ROMA	'03614951006
1424	RM	678878	.	19/02/1996	PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE ASSOCIATE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03620541007
1425	RM	679931	.	19/02/1996	PARTNERS SOC. COOP. A.R.L.	ROMA	'03609811009

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1426	RM	680008	.	19/02/1996	ELENA - COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03642301000
1427	RM	680029	.	19/02/1996	COOP. DI SERVIZI CIVITAVECCHIA 90 A.R.L.	CIVITAVECCHIA	'03620061006
1428	RM	680101	.	19/02/1996	IN FOLIO SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	ROMA	'03601531001
1429	RM	680687	.	19/02/1996	IMMAGINI E TECNICHE SOC. COOP A.R.L.	ROMA	'03594501003
1430	RM	681150	.	19/02/1996	STAR SYSTEM ARTE E SPETTACOLO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03543431005
1431	RM	682071	.	19/02/1996	CORALLO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03622061004
1432	RM	683022	.	19/02/1996	DOC 92 -SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA-	ROMA	'03636821005
1433	RM	684007	.	19/02/1996	CAMPIDOGLIO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'03604761001
1434	RM	684745	.	19/02/1996	LATINA BANCA DATI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03661791008
1435	RM	684958	.	19/02/1996	PRIMO ANELLO - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	'03603211008
1436	RM	685339	.	19/02/1996	AZZURRA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03644731006
1437	RM	685341	.	19/02/1996	COOPERATIVA G.M. 89 GESTIONE MERCATI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03616081000
1438	RM	687949	.	19/02/1996	ARCOBALENO 89 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03683571008
1439	RM	688168	.	19/02/1996	C.C.S. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03691201002
1440	RM	688358	.	19/02/1996	PRIMA - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02141151007
1441	RM	690716	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA BREZZA 90 A R.L.	ROMA	'03723171009
1442	RM	691438	.	19/02/1996	ULTRASERVIZI 2000 - COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	MENTANA	'03684441003
1443	RM	694337	.	19/02/1996	MARCO SIMONE SOC. COOP. A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO	'03723591008
1444	RM	694891	.	19/02/1996	TRA.SPED. 90 - COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03729281000
1445	RM	694975	.	19/02/1996	PRIMA CASA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'03697981003
1446	RM	695315	.	19/02/1996	VITA VERDE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03694361001
1447	RM	695316	.	19/02/1996	SPORT E AMBIENTE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03694351002
1448	RM	695587	.	19/02/1996	COOPERATIVA PROGETTO EDUCAZIONE S.R.L.	GENZANO DI ROMA	'03749591008
1449	RM	695601	.	19/02/1996	VILLA CERTOSA DUE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'03710921002
1450	RM	695622	.	19/02/1996	VALLE HELIX - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03736691001
1451	RM	695963	.	19/02/1996	EUROPA 92 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03592701001
1452	RM	696022	.	19/02/1996	SOC. COOP. ED. STELLA ALPINA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03751311006
1453	RM	696234	.	19/02/1996	COOPERATIVA SPINACETO S.R.L.	ROMA	'03756911008
1454	RM	696606	.	19/02/1996	COOPSERVIZI - COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	ROMA	'03754191009
1455	RM	697397	.	19/02/1996	COOP. V.S. A.R.L.	ROMA	'03755131004
1456	RM	697489	.	19/02/1996	LA PRINT SOCIETA COOPERATIVA A R. L.	ROMA	'03762581001
1457	RM	697992	.	19/02/1996	COOPERATIVA RISPARMI, INVESTIMENTI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03774691004
1458	RM	698404	.	19/02/1996	COOPERATIVA TORO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ANZIO	'03744551007
1459	RM	700131	.	19/02/1996	COOP. EDILIZIA ROMA EUROPA SESTA A R.L.	ROMA	'03806201004
1460	RM	700450	.	19/02/1996	ECON SISTEMI - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03783531001
1461	RM	701402	.	19/02/1996	COOPERATIVA ITALIA-EUROPA TRASPORTI A R.L.	ROMA	'03787321003
1462	RM	702303	.	19/02/1996	GIZETA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03757111004
1463	RM	702520	.	19/02/1996	12 TO.VE. - SOCIETA COOPERATIVA SPORTIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03811941008
1464	RM	702861	.	19/02/1996	LA POLACCA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03755321001
1465	RM	703778	.	19/02/1996	UN.IT. - UNION CREDIT ITALIA - COOPERATIVA PER IL RISPARMIO, IL CREDITO, I SERVIZI FINANZIARI ED ASS	ROMA	'03843291000
1466	RM	704588	.	19/02/1996	C.A.L.C.I.O. - COOPERATIVA ASSOCIATI LEGHE CALCIO ITALIANE OCCUPAZIONALI - SOCIETA COOPERATIVA A RES	ROMA	'03763461005
1467	RM	704891	.	19/02/1996	LA FONTE I SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	CIAMPINO	'03846251001
1468	RM	705085	.	19/02/1996	PARCO DEI PRINCIPI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	'03849071000
1469	RM	706630	.	19/02/1996	C.E.A. - CORRIERI ESPRESSI ASSOCIATI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03828931000
1470	RM	706672	.	19/02/1996	NON SOLO ROCK - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'03854431008
1471	RM	707280	.	19/02/1996	EUROPA 92 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03722041005
1472	RM	708055	.	19/02/1996	TECNICA '88 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08536660585
1473	RM	708332	.	19/02/1996	GEOLAZIO - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	'03830051003
1474	RM	708991	.	19/02/1996	SOC. COOP. EDILIZIA SAN GIUSEPPE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03889961003
1475	RM	708992	.	19/02/1996	SOC. COOP. EDILIZIA S. SEBASTIANO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03889951004
1476	RM	709435	.	19/02/1996	MO.SA. SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03882731007
1477	RM	709830	.	19/02/1996	RIPETTA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03897521005
1478	RM	710053	.	19/02/1996	COOPERATIVA SERVIZI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03885761001
1479	RM	710230	.	19/02/1996	VILLA MARGHERITA SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	ZAGAROLO	'03895201006
1480	RM	710571	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRO.FO. MARCACCIO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	VELLETRI	'03910111008
1481	RM	712603	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA SANDRO PERTINI A RESPONSABILITA LIMITATA	GROTTAFERRATA	'03903431009
1482	RM	712604	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA BELLAVISTA A RESPONSABILITA LIMITATA	GROTTAFERRATA	'03903301004

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1483	RM	713493	.	19/02/1996	LA PASQUINO CIS - COOPERATIVA ITALIANA SPETTACOLO	ROMA	'03932391000
1484	RM	713537	.	19/02/1996	CO.I.VE.90 COOPERATIVA INFERMIERISTICA VELITERNA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	VELLETRI	'03922601004
1485	RM	713918	.	19/02/1996	COOPERATIVA TREVISINI TRASPORTI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03935561005
1486	RM	714040	.	19/02/1996	MECCANITAL-PROGRAM SOC.COOP. A R.L.	ROMA	'03939461004
1487	RM	714195	.	19/02/1996	COOP. CASH 90 A R.L.	ROMA	'03915031003
1488	RM	714516	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. LE GROTTE	ROMA	'03918811005
1489	RM	714715	.	19/02/1996	PEGASO -SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA-	ROMA	'03912571001
1490	RM	715142	.	19/02/1996	FULL SERVICE 90	ROMA	'03954031005
1491	RM	715258	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA LA DOMUS COOP.	ROMA	'03915821007
1492	RM	715815	.	19/02/1996	VALLE DELL ANIENE SERVIZI SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	TIVOLI	'03912761008
1493	RM	715944	.	19/02/1996	EDITRICE 90 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03952701005
1494	RM	716804	.	19/02/1996	CONSORZIO REGIONALE TRA COOPERATIVE AGRICOLE LAZIALI - CO.RE.C.A.L. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSA	ROMA	'03955131002
1495	RM	717185	.	19/02/1996	GABBIANO SERVICE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03964761005
1496	RM	717269	.	19/02/1996	OTTOMAGGIO SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	MONTE PORZIO CATONE	'03915541001
1497	RM	717341	.	19/02/1996	GIULIA - COOPERATIVA FRA GLI ADDETTI ALLA RISTORAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03978621005
1498	RM	718186	.	19/02/1996	LA FULGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'03959961008
1499	RM	719291	.	19/02/1996	EUROCOOP SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03922741008
1500	RM	719524	.	19/02/1996	CRAE PRIMA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03977461007
1501	RM	719525	.	19/02/1996	CRAE SECONDA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03977481005
1502	RM	719526	.	19/02/1996	CRAE TERZA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03977491004
1503	RM	719527	.	19/02/1996	CRAE QUARTA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03977501000
1504	RM	719644	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA SEAMUR DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ARTENA	'03979771007
1505	RM	720843	.	19/02/1996	SEMI DI SOLE -SOC.COOP. A R.L.	ROMA	'03932411006
1506	RM	723334	.	19/02/1996	PAOLA SERVICE - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03979161001
1507	RM	723835	.	19/02/1996	GAUDIO FILM-SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04023091004
1508	RM	724741	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA EDILVERDE - A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04043271008
1509	RM	724791	.	19/02/1996	C.I.M.A.S. - COOPERATIVA INSTALLAZIONI MODULARI ALLUMINIO E STRUTTURE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPO	LADISPOLI	'03957051000
1510	RM	725042	.	19/02/1996	N.T.A. (NUOVE TECNOLOGIE AMBIENTALI) - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ALBANO LAZIALE	'04015141007
1511	RM	725284	.	19/02/1996	ALL SERVICES - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04043581000
1512	RM	725444	.	19/02/1996	COOPERATIVA CENTRALE SERVIZI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04018751000
1513	RM	725514	.	19/02/1996	TELEVIDEO INTERNATIONAL SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04026901001
1514	RM	726198	.	19/02/1996	LA SORGENTE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	NETTUNO	'03875101002
1515	RM	726338	.	19/02/1996	MONDO SERVICE - COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	ROMA	'04024521009
1516	RM	726474	.	19/02/1996	TSR SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04055301008
1517	RM	726534	.	19/02/1996	IL PARCO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROCCA DI PAPA	'04032541007
1518	RM	727312	.	19/02/1996	DERBY 92 - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA	'04060411008
1519	RM	727329	.	19/02/1996	D.F.L. - DISTRIBUZIONE FARMACEUTICI LAZIALE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABIL	ROMA	'04054961000
1520	RM	727433	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRASPORTATORI LAZIALI A R.L.	ROMA	'04074921000
1521	RM	727722	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA SAN MICHELE - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04031061007
1522	RM	728166	.	19/02/1996	SAN MATTIA 93 - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'04060511005
1523	RM	728318	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IL PETTIROSSO A R.L.	ROMA	'04007771001
1524	RM	728319	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA L ALLODOLA A R.L.	ROMA	'04007821004
1525	RM	728914	.	19/02/1996	MIRVAE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04070151008
1526	RM	728917	.	19/02/1996	COOPERATIVA A R.L.SCANDRIGLIA	ROMA	'04082761000
1527	RM	728960	.	19/02/1996	POMEZIA CULTURA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'04084241001
1528	RM	729235	.	19/02/1996	ALBATROS 91 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	MENTANA	'04077071001
1529	RM	730492	.	19/02/1996	BIOAGRICOLA PORTUENSE SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'03993631005
1530	RM	731148	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA FIORDALISO A R.L.	ROMA	'04085771006
1531	RM	731264	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRASPORTATORI RIUNITI A R.L.	ROMA	'04074941008
1532	RM	731303	.	19/02/1996	AURORA SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'04062681004
1533	RM	731306	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA L'USIGNOLO A R.L.	ROMA	'04062651007
1534	RM	731309	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA CERQUETTA A R.L.	ROMA	'04086941004
1535	RM	731311	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IL CRISTALLO A R.L.	ROMA	'04085831008
1536	RM	731726	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA L OASI A R.L.	ROMA	'04073981005
1537	RM	732796	.	19/02/1996	AMBIENTE 2-SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'04116921000
1538	RM	733118	.	19/02/1996	COOPERATIVA SERVIZI SACROFANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SACROFANO	'04099991004
1539	RM	733647	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IL MAESTRALE A R.L.	ROMA	'04127501007

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1540	RM	733648	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA VITE A R.L.	ROMA	'04113591004
1541	RM	733653	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA BILANCIA A.R.L.	ROMA	'04130341003
1542	RM	733657	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA COCCINELLA A.R.L.	ROMA	'04113621009
1543	RM	733669	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IL ROSETO A R.L.	ROMA	'04135571000
1544	RM	733671	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA CONCHIGLIA A R.L.	ROMA	'04125571002
1545	RM	733674	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IL CAMALEONTE A R.L.	ROMA	'04137631000
1546	RM	733682	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IL CERBIATTO A R.L.	ROMA	'04116981004
1547	RM	733692	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA AMBRA A R.L.	ROMA	'04135701003
1548	RM	733902	.	19/02/1996	DEMO EDILMENTANA 89 - S.R.L.	MENTANA	'03749231001
1549	RM	733962	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA FRESIA A R.L.	ROMA	'04139441002
1550	RM	734022	.	19/02/1996	MACRO FILM SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04044601005
1551	RM	734042	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IL FIORDO A R.L.	ROMA	'04142041005
1552	RM	734705	.	19/02/1996	AMBIENTE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'04116961006
1553	RM	734727	.	19/02/1996	SOLARIA C.R.I.PS. - CENTRO RICERCA INTERVENTO PSICOSOCIALE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04077731000
1554	RM	734881	.	19/02/1996	COOPERATIVA EUROPA DISTRIBUZIONI - A R.L.	GROTTAFERRATA	'04134911009
1555	RM	735333	.	19/02/1996	SE.AL. 91 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04137171007
1556	RM	735885	.	19/02/1996	SAGITTARIUS - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04091861007
1557	RM	735897	.	19/02/1996	COOPERATIVA AUTONOLEGGIATORI VIP CAR A R.L.	ROMA	'04140601008
1558	RM	737001	.	19/02/1996	ITALA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04153101003
1559	RM	737062	.	19/02/1996	CO.M.E.G. - COOPERATIVA DI MANUTENZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO GENERALE A RESPONSABILITA LIMITATA	MARCELLINA	'04110301001
1560	RM	737448	.	19/02/1996	CASTELLI COOPSERVIZI - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVOROA RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTECOMPATRI	'04165771009
1561	RM	739768	.	19/02/1996	LA MOLETTA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTELIBRETTI	'04181061005
1562	RM	739906	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA TORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04167121005
1563	RM	741288	.	19/02/1996	LA FRECCIA AZZURRA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04192131003
1564	RM	741430	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA PINTA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04179811007
1565	RM	742109	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA CASA MODELLO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04208701005
1566	RM	742149	.	19/02/1996	CONSORZIO DELL AGRICOLTURA BIOLOGICA E DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE - C.A.B.I.T. SOCIETA COOPERATI	ROMA	'04207381007
1567	RM	742336	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA MERIDIANA A R.L.	ROMA	'04019031006
1568	RM	742337	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IL QUADRIFOGLIO A R.L.	ROMA	'04019041005
1569	RM	743133	.	19/02/1996	GENCO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04227821008
1570	RM	743604	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI IN BREVE CI SIAMO ANCHE NOI	ROMA	'04205651005
1571	RM	744203	.	19/02/1996	COOPERATIVA DO.RA. SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04216041006
1572	RM	745623	.	19/02/1996	COOPERATIVA PESCATORI INDIATI TOR SAN LORENZO SOCIETA' COOPERA TIVA A.R.L.	ARDEA	'04229361003
1573	RM	746714	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA GIALAPPAS A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04245221009
1574	RM	747421	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA SANTA MARIA A RESPONSABILITA LIMATATA	ROMA	'04179831005
1575	RM	747775	.	19/02/1996	EQUIPAGGIO RIDOTTO S.C. A.R.L.	ROMA	'04109811002
1576	RM	747777	.	19/02/1996	TEATRO DEI DUE SOMARI SOC. COP. A.R.L.	ROMA	'04109771008
1577	RM	748084	.	19/02/1996	MARCO AURELIO I SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	ROMA	'04204671004
1578	RM	749004	.	19/02/1996	ZOOTECNICA MERIDIONALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	'01589420601
1579	RM	749555	.	19/02/1996	JUVENILIA 1 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	ROMA	'04123951008
1580	RM	749574	.	19/02/1996	ELVIGIAN 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARINO	'04253111001
1581	RM	750318	.	19/02/1996	COOP.VA EUROPEA TRASPORTI A R.L. DI TRASPORTI E FACCHINAGGIO	ROMA	'04281381006
1582	RM	750538	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI GIORNALISTI IL PASSAGGIO A R.L.	ROMA	'04294261005
1583	RM	750582	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA CAPINERA A R.L.	ROMA	'04019051004
1584	RM	750587	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA RITA A R.L.	ROMA	'04388521009
1585	RM	750588	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA CLESSIDRA A R.L.	ROMA	'04385541000
1586	RM	750589	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IL SOLE A R.L.	ROMA	'04385551009
1587	RM	750630	.	19/02/1996	SE.GE.FA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04281871006
1588	RM	751118	.	19/02/1996	ATLANTIS PUBLISHER SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04285401008
1589	RM	751183	.	19/02/1996	ROYAL BENGAL - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04301861003
1590	RM	751656	.	19/02/1996	ANDRES SOCIETA COOPERATIVA R.L.	ROMA	'04310311008
1591	RM	752124	.	19/02/1996	MUSTANG SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	MONTEROTONDO	'04261031001
1592	RM	752456	.	19/02/1996	GAIA FILM SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04258881004
1593	RM	752869	.	19/02/1996	C.F. SOCIETA COOPERATIVA FACCHINI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04273381006
1594	RM	754789	.	19/02/1996	RAI FILM COOPERATIVA A R.L.	GENAZZANO	'07406360581
1595	RM	755001	.	19/02/1996	INTERTYPE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04323131005
1596	RM	755131	.	19/02/1996	FALCO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROCCA PRIORA	'04301621001

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1597	RM	755444	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANI OLEVANO ROMANO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	OLEVANO ROMANO	'04221751003
1598	RM	757120	.	19/02/1996	COOPERATIVA FUTURA C.R.L.	ROMA	'04260021003
1599	RM	757899	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO TRIONFALE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04317191007
1600	RM	759215	.	19/02/1996	C.E.L.C.I. ROMA SOCIETA COOPERATIVA EDILE LAVORI CIVILI ED INDUSTRIALI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04383491000
1601	RM	760016	.	19/02/1996	EDIL PROGRAM 92 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'04345021002
1602	RM	760389	.	19/02/1996	ECOSERVICE SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'00498530559
1603	RM	761587	.	19/02/1996	GRUPPO EDITORIALE ROMA 90 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04343451003
1604	RM	762708	.	19/02/1996	RA.DI.COOP.SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	VICOVARO	'04360541009
1605	RM	762938	.	19/02/1996	COOP. BANGLADESH VIDEO CLUB A R.L.	ROMA	'04383961002
1606	RM	763095	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDEN A R.L. LOCALITA SALA - RIETI AGROTURISMO E ALLEVAMENTI	ROMA	'04082771009
1607	RM	764034	.	19/02/1996	EUROPA 93 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04383461003
1608	RM	764537	.	19/02/1996	SENE COOP. A R.L.	ROMA	'04354381008
1609	RM	765819	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ABITARE E VIVERE 2 A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04354251003
1610	RM	766566	.	19/02/1996	TEKNA SERVICE - COOPERATIVA DI SERVIZI E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04432891002
1611	RM	767829	.	19/02/1996	COOPERATIVA MASTER COOP. A RESPONSABILTA' LIMITATA	ROMA	'04423881004
1612	RM	768015	.	19/02/1996	A.ED.E.S. SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04462081003
1613	RM	768363	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA SERENITA' A RESPONSABILITA LIMITATA	GROTTAFERRATA	'04436461000
1614	RM	768532	.	19/02/1996	PLUS SERVICE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04463391005
1615	RM	768915	.	19/02/1996	COOPERATIVA EUROPA 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04459211001
1616	RM	771895	.	19/02/1996	COOP. COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANA - SOC.COOP. AR.L.	ROMA	'04494251004
1617	RM	772158	.	19/02/1996	MONDO COOP - LA NUOVA VISIONE DELLA COOPERAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04459071009
1618	RM	772340	.	19/02/1996	C.I.P.COOPERATIVA COSTRUZIONI ITALIANE INNOVAZIONI PROTOTIPI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LI	ROCCA PRIORA	'04416191007
1619	RM	772728	.	19/02/1996	MARACUJA SOC. COOP. A R. L.	ROMA	'04493381000
1620	RM	772764	.	19/02/1996	COOPERATIVA NUOVA VERDE 93 ECO SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'04503531008
1621	RM	772870	.	19/02/1996	DUOSAN - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA DI PRODUZIONE E LAVORO.	ROMA	'06077200589
1622	RM	773397	.	19/02/1996	LA ROSA SOCIETA COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO E TRASPORTI A R.L.	ROMA	'04502381009
1623	RM	775107	.	19/02/1996	PUBLIPROGRESS - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04435991007
1624	RM	775979	.	19/02/1996	VIS 93 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04518071008
1625	RM	776194	.	19/02/1996	SERVIZIO STUDIO COOPERATIVA DI SERVIZI E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	OSTIA LIDO	'04462731003
1626	RM	779872	.	19/02/1996	VEL.TRA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04543011003
1627	RM	780517	.	19/02/1996	TE.NA.LI. - TEATRO NAZIONALE LIRICO ITALIANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04555881004
1628	RM	780939	.	19/02/1996	SMA.RI.COOP. - SMALTIMENTO RIFIUTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04544611009
1629	RM	781688	.	19/02/1996	ITALIA 90 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'01495360594
1630	RM	784565	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA STAMPA UNO	ROMA	'04605091000
1631	RM	784709	.	19/02/1996	SESTA DI MONTE OLIVIERO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04583341005
1632	RM	784711	.	19/02/1996	TERZA DI MONTE OLIVIERO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04579631005
1633	RM	784712	.	19/02/1996	SECONDA DI MONTE OLIVIERO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04579621006
1634	RM	785202	.	19/02/1996	LA MARGHERITA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04600191003
1635	RM	785591	.	19/02/1996	COOPERATIVA MASTER 3 - SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	ROMA	'04628481006
1636	RM	785624	.	19/02/1996	SETTIMA DI MONTE OLIVIERO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04583371002
1637	RM	786316	.	19/02/1996	OMEGA SERVICE SOCIETA' DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	ROMA	'04608731008
1638	RM	786388	.	19/02/1996	SO. COOPER - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'01677460600
1639	RM	786691	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PROTEO A.R.L.	ROMA	'04638621005
1640	RM	788117	.	19/02/1996	COOPERATIVA TASSISTI LA BASE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04592881009
1641	RM	788443	.	19/02/1996	ENTE NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E COOPERATIVE - SOCIETA COOPERATIVA A R.L. IN FORMA ABB	ROMA	'04648371005
1642	RM	789804	.	19/02/1996	POLCASA UNO COOPERATIVA EDILIZIA S.R.L.	ROMA	'04679631004
1643	RM	790812	.	19/02/1996	DARVAC - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'04678161003
1644	RM	790887	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA TUSCIA ROMANA 94	ROMA	'04683311007
1645	RM	792672	.	19/02/1996	EXTRACOOP SAVANA SOC. COOP. A R. L.	ROMA	'04661701005
1646	RM	793279	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA GINESTRA A R.L.	ROMA	'04385521002
1647	RM	793280	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA STELLA A.R.L.	ROMA	'04032071005
1648	RM	793281	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA LA CIARDA A R.L.	ROMA	'04161981008
1649	RM	794716	.	19/02/1996	COOPERATIVA NAZIONALE DI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04713511006
1650	RM	796279	.	19/02/1996	MARTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	GENZANO DI ROMA	'04705841007
1651	RM	797217	.	19/02/1996	ASIAN HOUSE SOC. COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04715721009
1652	RM	797773	.	19/02/1996	POINT EXPRESS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04718641006
1653	RM	799448	.	19/02/1996	L ALTRACITTA - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04749261006

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1654	RM	800827	.	19/02/1996	RESTAURARTE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	'04770351007
1655	RM	801672	.	19/02/1996	IL RESTO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANZIO	'04770221002
1656	RM	801906	.	19/02/1996	L AVVENIRE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO	'04772991008
1657	RM	803802	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA LA PRODA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03718411006
1658	RM	806899	.	19/02/1996	IVOIRE COOPERATIVE IVO-COOP	CIAMPINO	'04795671009
1659	RM	806939	.	19/02/1996	COOP SERVIZI E MANUTENZIONI 94 A R.L.	ROMA	'04805511005
1660	RM	811313	.	19/02/1996	ESTASI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80183170580
1661	RM	812705	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA PRATI A R.L.	ROMA	'04892101009
1662	RM	812912	.	19/02/1996	NUOVO CAT SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04877471005
1663	RM	813015	.	19/02/1996	MONTE CITORIO SECONDA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80401170586
1664	RM	819317	.	19/02/1996	EDILNOVA 94 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04952001008
1665	RM	820271	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA VALLE DEL LAGO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04920701002
1666	RM	820276	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA CAMPO DELLA FIERA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04920681006
1667	RM	820278	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA VALLATA A R.L.	ROMA	'04920661008
1668	RM	820280	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA TERME DI TRAIANO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04920671007
1669	RM	821065	.	19/02/1996	RITORNO ALLA NATURA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'04844951006
1670	RM	823905	.	19/02/1996	TRAINING PROJECT E SISTEMS - SOCIETA COOPERATIVA A	NETTUNO	'04979371004
1671	RM	823907	.	19/02/1996	LA ROCCA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NETTUNO	'04984851008
1672	RM	827664	.	19/02/1996	PROGRESSO 2000 SOC. COOP- A R.L.	ROMA	'05058531004
1673	RM	828997	.	19/02/1996	COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI IL BRAMANTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA	CIVITAVECCHIA	'05048481005
1674	RM	843158	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CARLO FORLANINI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'02624530586
1675	RM	901292	.	19/02/1996	COOPERATIVA FUTURA A R.L.	ROMA	'01563960028
1676	RM	917499	.	19/02/1996	EDITORIALE OCCIDENTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'97002280580
1677	RM	834350	.	28/03/1996	ITALIA-AFRICA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05010101003
1678	RM	835685	.	30/04/1996	CO.SO.SER. - COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI A RESPONSABILITA LIMITATA	NETTUNO	'05035581007
1679	RM	842867	.	09/08/1996	IN.TE.SE. SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'05067601004
1680	RM	844168	.	24/09/1996	OBIETTIVO LAVORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ROMA	'05034181007
1681	RM	846687	.	29/10/1996	GEMMA 2081 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIUMICINO	'04961041003
1682	RM	853292	.	10/01/1997	DUE C. COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITALIMITATA	CERVETERI	'05180711003
1683	RM	866134	.	17/03/1997	GESTIONE SERVIZI TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE GEOSERVIT SOC	ROMA	'05239141004
1684	RM	866921	.	25/03/1997	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA LA TRIBONIANA SOCIETA' A RESPONSABI	ROMA	'96004680581
1685	RM	872668	.	02/06/1997	WINNER - VINCERE PER LA VITA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05311571003
1686	RM	872394	.	03/06/1997	CO. IM.PRO. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'05292571006
1687	RM	873666	.	16/06/1997	LA SANITARIA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05315361005
1688	RM	873669	.	16/06/1997	PROGETTO LAVORO-COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05315371004
1689	RM	874175	.	23/06/1997	LA FAZENDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA LA FAZANDA C. S.R.L.	BRACCIANO	'05298101006
1690	RM	875119	.	08/07/1997	NOEMA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PONZANO ROMANO	'05324491009
1691	RM	875469	.	14/07/1997	SCARTO UTILE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05307141001
1692	RM	876680	.	29/07/1997	GIURCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	'05169341004
1693	RM	878643	.	15/09/1997	ROMA ANNO DOMINI DUEMILA - SOC.COOP. A R.L.	ROMA	'05347321001
1694	RM	878818	.	18/09/1997	COOPERATIVA DI CONSUMO AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARDEA	'05351071005
1695	RM	880511	.	17/10/1997	COOP. LAV. CORRADI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05335851001
1696	RM	881064	.	24/10/1997	SOCIETA' COOPERATIVA SCIPIONE 2000 A R.L.	ROMA	'05304481004
1697	RM	882147	.	12/11/1997	NOVA ITALIA FILM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'05381431005
1698	RM	883100	.	26/11/1997	LABOR SECURITAS LIBERTAS 1964 REBIBBIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05365541001
1699	RM	883333	.	02/12/1997	COOP 3 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04926861008
1700	RM	883595	.	03/12/1997	SANTA MARIA MAGGIORE PICCOLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO AR.L. PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSA	ROMA	'05379551004
1701	RM	886263	.	22/01/1998	CO.PRO.TRA. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIUMICINO	'05309741006
1702	RM	886477	.	27/01/1998	COOPERATIVA PEGASO EUROSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIANO ROMANO	'05395791006
1703	RM	888215	.	17/02/1998	ROGAR 3000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MAGLIANO ROMANO	'05441231007
1704	RM	889084	.	03/03/1998	SPIAGGIA 2000	ROMA	'05434901004
1705	RM	889721	.	09/03/1998	GLOBAL SERVICE SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'05441831004
1706	RM	892581	.	10/04/1998	ECOSERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTEROTONDO	'05409331005
1707	RM	892838	.	16/04/1998	AL VOSTRO SERVIZIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05478711004
1708	RM	894008	.	30/04/1998	PROMOTV PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TIVOLI	'05387261000
1709	RM	894855	.	15/05/1998	MONTE OLIVIERO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ROMA	'05497711001
1710	RM	895709	.	27/05/1998	INTERSEASON IMPORT/EXPORT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05495591009

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1711	RM	896893	.	12/06/1998	COOP. EUROPA 98 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'05485931009
1712	RM	897658	.	26/06/1998	LA FLORIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05464301000
1713	RM	900695	.	07/08/1998	NEW TEAM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05481481009
1714	RM	902352	.	24/09/1998	COOPERATIVA AUTOTRASPORTI ROMA 98 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIUMICINO	'05577221004
1715	RM	902331	.	28/09/1998	COOPERATIVA PROGRAMMA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05561871004
1716	RM	902954	.	07/10/1998	VILLALBA 2000 EDILIZIA POPOLARE ECONOMICA - SOC. COOP. A.R.L.	ROMA	'05525791009
1717	RM	906886	.	01/12/1998	COOPSERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'05641791008
1718	RM	907317	.	09/12/1998	ICARO MULTIMEDIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA TA	ROMA	'05635261000
1719	RM	908704	.	08/01/1999	NETSYS - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ROMA	'05624291000
1720	RM	909395	.	19/01/1999	COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. LA PIAZZETTA	ROMA	'05644611005
1721	RM	909397	.	19/01/1999	COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. FERRAGOSTO 98	ROMA	'05644601006
1722	RM	909399	.	19/01/1999	COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. IL BORGHETTO	ROMA	'05646821008
1723	RM	909822	.	01/02/1999	CAMPO DELL'ORO-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'05649151007
1724	RM	910908	.	05/02/1999	STRADE APERTE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	'05656141008
1725	RM	911004	.	05/02/1999	MARIPA-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05652921007
1726	RM	913587	.	11/03/1999	IL CONTADINO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05676261000
1727	RM	914221	.	17/03/1999	VERSO UNA CITTA' EDUCATIVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA.	ROMA	'05677561002
1728	RM	915581	.	01/04/1999	NURSING - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05724381008
1729	RM	917163	.	23/04/1999	TEAM WORK ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05709451008
1730	RM	918137	.	07/05/1999	SOC. COOP A.L.S. - ASSOCIATED LIMOUSINE SERVICE A R.L.	ROMA	'05719511007
1731	RM	918140	.	07/05/1999	SOC. COOPERATIVA AUTONOLEGGIO VITA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05717261001
1732	RM	692577	.	13/05/1999	MANUTEN SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'00551740558
1733	RM	918846	.	17/05/1999	COOPERATIVA SOCIALE ETRURIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CANALE MONTERANO	'05715491006
1734	RM	919582	.	26/05/1999	DA ASSISTITI A RISORSE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'97164580587
1735	RM	920005	.	02/06/1999	ROMITA TRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARICCIA	'05718611006
1736	RM	920930	.	16/06/1999	OMNIA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'02348470655
1737	RM	921753	.	24/06/1999	GLOBA SERVIS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05786921006
1738	RM	921667	.	24/06/1999	LA TORRE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIUMICINO	'05743131004
1739	RM	922862	.	12/07/1999	COOPERATIVA PRODUTTORI PANE SCARL	ROMA	'06808800012
1740	RM	923213	.	16/07/1999	AZIENDA AGRICOLA PRATO CECCO - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ROMA	'05741201007
1741	RM	923408	.	20/07/1999	FRIGOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'01183450590
1742	RM	923808	.	23/07/1999	ARSERVIS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARTENA	'05791561003
1743	RM	925937	.	09/09/1999	DERMA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05795131001
1744	RM	926336	.	16/09/1999	ALBA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	'05801921007
1745	RM	926482	.	22/09/1999	INTERECO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05744791004
1746	RM	926788	.	24/09/1999	PROGETTO ULISSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05807301006
1747	RM	927235	.	04/10/1999	L'ALBERELLO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA - A R.L.	ROMA	'05794101005
1748	RM	927293	.	05/10/1999	CD CATTOLICI DEMOCRATICI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	ROMA	'05830911003
1749	RM	927769	.	19/10/1999	CENTUM - CELLAE, PICCOLA SOCIETA' COOPERTIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'05799391007
1750	RM	928339	.	21/10/1999	PAM INTERNAZIONALE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'05477491004
1751	RM	929627	.	05/11/1999	ABIM ASSISTENZA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'05816081003
1752	RM	930016	.	11/11/1999	C.I.V. CIAO ITALIA VILLAGE SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'05683071004
1753	RM	930485	.	16/11/1999	INIZIATIVE OCCUPAZIONE GIOVANI - I.O.G. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05866811002
1754	RM	930598	.	19/11/1999	GIUBREVIG - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L	ROMA	'05750691007
1755	RM	931340	.	01/12/1999	C.P.R. COOPERAZIONE PROGRESSO ROMA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESP ONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05814131008
1756	RM	931836	.	03/12/1999	DELLE MIMOSE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05853401007
1757	RM	933012	.	22/12/1999	TRA.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'08642510583
1758	RM	932830	.	29/12/1999	C.I.M.U.A. CONSORZIO INTERREGIONALE C.I.M.U.A. COSORZIO INTERREGIONALE MARCHE-UMBRIA-ABBRUZZI FRA LE	ROMA	'00687330423
1759	RM	218211	.		SAN GIORGIO - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA.	CAMPAGNANO DI ROMA	'
1760	RM	913532	29/12/2000	10/03/1999	LA SERA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE LA SERA SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'05651571001
1761	RM	700036	27/12/2000	19/02/1996	ACCIANESI 90 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	SAN VITO ROMANO	'03811751001
1762	RM	834801	27/10/2000	04/04/1996	ITALCOOP 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSBAILITA' LIMITATA	ROMA	'04985711003
1763	RM	469701	13/10/2000	19/02/1996	DOMUS VELITERNA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	VELLETRI	'03552010583
1764	RM	702772	03/10/2000	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA MIRAMONTI A R. L.	TIVOLI	'03728501002
1765	RM	937032	18/09/2000	11/02/2000	CIRCEO 97 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANZIO	'01824300592
1766	RM	911677	14/09/2000	15/02/1999	MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA	'05637961003
1767	RM	726253	30/08/2000	19/02/1996	COOPERATIVA INTERNAZIONALE PER LA FORMAZIONE DI OPERATORI NEI SETTORI DELL OPINIONE PUBBLICA (C.I.F.	ROMA	'03808371003

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1768	RM	755178	28/08/2000	19/02/1996	GLI OLIVI SERENI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04314721004
1769	RM	744295	24/08/2000	19/02/1996	C.R.E.A. (CENTRO RICERCA EDUCAZIONE E AGGIORNAMENTO) PER LA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVO CULTURALI,	ROMA	'04208981003
1770	RM	896343	22/08/2000	08/06/1998	LA GINESTRA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ANZIO	'05524381000
1771	RM	892816	21/08/2000	17/04/1998	LAVORO,SVILUPPO E SOLIDARIETA'- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05449831006
1772	RM	893702	21/08/2000	19/05/1998	COOPERATIVA GRUPPO FACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE C.G.F. S.C.A.R.	ROMA	'01703140358
1773	RM	915720	21/08/2000	06/04/1999	CALIPSO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05416871001
1774	RM	788912	16/08/2000	19/02/1996	RI.TRA.CO SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04651761001
1775	RM	893616	16/08/2000	27/04/1998	T.A.L.C. SOC. COOP. A R.L.	ALBANO LAZIALE	'05512861005
1776	RM	312061	14/08/2000	19/02/1996	COGIT-COOPERATIVA GIORNALAI ITALIANI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80147890588
1777	RM	727187	11/08/2000	19/02/1996	TERESA 91 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	GENZANO DI ROMA	'04032501001
1778	RM	756881	11/08/2000	19/02/1996	U.S. PALESTRINA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PALESTRINA	'02239650589
1779	RM	826505	11/08/2000	19/02/1996	ATHENA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SAN VITO ROMANO	'05004931001
1780	RM	883029	11/08/2000	25/11/1997	UNISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	'05352721004
1781	RM	885510	11/08/2000	12/01/1998	ANTICA POSTA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CAMPAGNANO DI ROMA	'05410841000
1782	RM	546720	10/08/2000	19/02/1996	COOPERATIVA 1985 S.R.L.	ROMA	'06842140581
1783	RM	172586	10/08/2000	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA VERDILIA - A R.L.	ROMA	'02081790582
1784	RM	789407	10/08/2000	19/02/1996	I MARMI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ANZIO	'04607381003
1785	RM	918646	10/08/2000	13/05/1999	MEDIAITALIA LEADERSHIP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05725071004
1786	RM	247297	09/08/2000	19/02/1996	UNIONE NAZIONALE ACLI CONSORZI COOPERATIVE AGRICOLE - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'80115830582
1787	RM	430822	09/08/2000	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA DEMOCRATICA A RESPONSABILITA LIMITATA	MORLUPO	'03290830581
1788	RM	453148	08/08/2000	19/02/1996	CO.DI.ME. COOPERATIVA DISTRIBUZIONE MERCI - SOCIETA COOPERATATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04647030586
1789	RM	925153	08/08/2000	11/08/1999	AGGIORNAMENTO RICERCA E INNOVAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA BREVE	ROMA	'05769971002
1790	RM	827359	07/08/2000	19/02/1996	C.S.B. COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SENZA BARRIERE A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRACCIANO	'05019431005
1791	RM	799189	07/08/2000	19/02/1996	CS 2011 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROCCA DI PAPA	'04748521004
1792	RM	881717	07/08/2000	05/11/1997	COOP WORLD 97 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05241291003
1793	RM	813391	04/08/2000	19/02/1996	FACTA MIHI SOC. COOP. EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80249170582
1794	RM	437703	03/08/2000	19/02/1996	VILLAGGIO VANVITELLI 1979 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	FRASCATI	'84003520586
1795	RM	643335	02/08/2000	19/02/1996	CONFSERVICE CENTRO SERVIZI IMPRENDITORIALI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CIAMPINO	'08108080584
1796	RM	868756	01/08/2000	14/04/1997	LANCIA 97 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05262131005
1797	RM	914819	26/07/2000	26/03/1999	COOPERATIVA TECNICA 2001 A R.L.	VELLETRI	'05630341005
1798	RM	794828	24/07/2000	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA LARES S.R.L.	ROMA	'97006020586
1799	RM	914215	20/07/2000	19/03/1999	CHIRON SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05654901007
1800	RM	755443	14/07/2000	19/02/1996	S.B.C. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04282941006
1801	RM	432604	12/07/2000	19/02/1996	LA RUSTICANELLA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03336770585
1802	RM	661327	10/07/2000	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A. R. L. S. MARCO 2000	ROMA	'08417380584
1803	RM	340081	30/06/2000	19/02/1996	PALIDORO - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPON- SABILITA LIMITATA	FIUMICINO	'01037190582
1804	RM	698199	26/06/2000	19/02/1996	VERDE MARINO 92 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	MARINO	'03759361003
1805	RM	340050	22/06/2000	19/02/1996	LA SERENISSIMA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'
1806	RM	772386	22/06/2000	19/02/1996	COOPERATIVA GENERALE DI SERVIZI A.R.L.	CAPENA	'04481781005
1807	RM	751122	21/06/2000	19/02/1996	PRIMALINEA - SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04280491004
1808	RM	760951	21/06/2000	19/02/1996	LA VITA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04330571003
1809	RM	533943	16/06/2000	19/02/1996	CESENATICO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	FIUMICINO	'06603280584
1810	RM	334341	13/06/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ACLI COMUNALE VI A RESPONSABILITA'LIMITATA	ROMA	'97022080580
1811	RM	717320	09/06/2000	19/02/1996	SER.TUR. - SERVIZI TURISTICI - SOC. COOP. A.R.L.	CAPENA	'03968671002
1812	RM	759643	09/06/2000	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA MONTEVERDE SRL	ROMA	'04355281009
1813	RM	838586	09/06/2000	04/06/1996	ARTEMASTRI SOC.COOP. DI PRODUZI0NE E CONSUMO A R.L.	ROMA	'04959941008
1814	RM	923344	09/06/2000	19/07/1999	COOP. THE BASIC A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO	'05780361001
1815	RM	416124	07/06/2000	19/02/1996	EDITRICE NUOVE DIMENSIONI - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'02804730584
1816	RM	336594	05/06/2000	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ACLI COMUNALI N. VEN-TUNO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97022230581
1817	RM	820723	30/05/2000	19/02/1996	PARADISO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANZIO	'04950081002
1818	RM	658862	30/05/2000	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA ERGATON A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08378940582
1819	RM	912245	30/05/2000	23/02/1999	SERVIZI CINE-TV DIGITALI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA S.C.D.	ROMA	'05647421006
1820	RM	674760	12/05/2000	19/02/1996	CILATS CONSORZIO ITALIANO LAVORATORI AUTOGESTITI TRASPORTI SERVIZI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSAB	ROMA	'03558311001
1821	RM	631772	12/04/2000	19/02/1996	C.C.M. - CONSORZIO COOPERATIVE MILITARI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07836890587
1822	RM	878876	03/03/2000	10/12/1998	FORZA IMPRESA EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'01459490858
1823	RM	706333	20/01/2000	19/02/1996	IF INFORMATICA FUNZIONALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'03853931008
1824	RM	339341	18/01/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA PICCOLI CASTELLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.	ROMA	'06152260581

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1825	RM	403577	13/01/2000	19/02/1996	ZOOTECNICA SORATTE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	PONZANO ROMANO	'02880150582
1826	RM	773407	28/12/1999	19/02/1996	EFFECIESSE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04490961002
1827	RM	888265	02/11/1999	16/02/1998	CELI - COOPERATIVA EDITORIALE LITOTIPOGRAFICA INFORMATICA PICCOLASOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	'05439961003
1828	RM	798552	28/10/1999	19/02/1996	INCONTRO SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	'02313611002
1829	RM	884891	19/10/1999	29/12/1997	IDEAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05357091007
1830	RM	839151	22/09/1999	13/06/1996	TORRE MARINA 96 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARDEA	'05098791006
1831	RM	697128	15/09/1999	19/02/1996	FORM CENTER - CENTRO EUROPEO FORMAZIONE OCCUPAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'01489880797
1832	RM	741847	07/09/1999	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA ARBOREA	ANZIO	'04199981004
1833	RM	893465	17/08/1999	24/04/1998	MARIPOSA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05496031005
1834	RM	898625	17/08/1999	14/07/1998	ERVAYA ROMA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05517441001
1835	RM	694644	12/08/1999	19/02/1996	EDILTERMICA 90 - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03719721007
1836	RM	280656	11/08/1999	19/02/1996	BECODIS - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80444270583
1837	RM	800982	11/08/1999	19/02/1996	IPER COOP GOLD MARKET - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04738161001
1838	RM	805479	11/08/1999	19/02/1996	IPER COOP GOLD MARKET 94 SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04810971004
1839	RM	874157	11/08/1999	20/06/1997	EDILTEL SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05304111007
1840	RM	423942	05/08/1999	19/02/1996	CENTRO STUDI RICERCHE APPLICATE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03070610583
1841	RM	720573	02/08/1999	19/02/1996	EDITORIALE MUSICA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03992031009
1842	RM	709561	30/07/1999	19/02/1996	CALLIOPE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'03849401009
1843	RM	639160	30/07/1999	19/02/1996	AQUILA VOLANTE SOCIETA COOPERATIVA ED A RL	ROMA	'07977920581
1844	RM	750699	30/07/1999	19/02/1996	COOPERATIVA FACCHINI PROFESSIONALI RIUNITI - A R.L.	FIUMICINO	'04290931007
1845	RM	783959	30/07/1999	19/02/1996	SEA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04547371007
1846	RM	793776	30/07/1999	19/02/1996	SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LA SANT'AMBROGIO COSTRUZIONI A R.L.	ROMA	'97049240589
1847	RM	852863	30/07/1999	09/01/1997	ROSSO DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05164521006
1848	RM	883036	30/07/1999	24/11/1997	COOP. PLANET - SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	ROMA	'05321591009
1849	RM	887592	30/07/1999	06/02/1998	S.I.C. SERVIZI INTERNAZIONALI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	ROMA	'05442211008
1850	RM	899531	30/07/1999	24/07/1998	S.C.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05548831006
1851	RM	664317	29/07/1999	19/02/1996	CONSORZIO SOCIALE OASI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'08526830586
1852	RM	819305	29/07/1999	19/02/1996	COOPERATIVA SOCIALE IL TRAMONTO 96 A R.L.	ROMA	'04922671005
1853	RM	299653	29/07/1999	19/02/1996	SAG E A - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITA TA	ROMA	'02686830585
1854	RM	834875	29/07/1999	05/04/1996	COOPERATIVA EFFEDUE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05051871001
1855	RM	841828	29/07/1999	26/07/1996	COOPERATIVA SERVICE 2000 SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	MENTANA	'05120171003
1856	RM	873379	29/07/1999	12/06/1997	IL PALLONCINO BIANCO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIUMICINO	'05301291000
1857	RM	889744	29/07/1999	06/03/1998	FILM CENTER - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05323251008
1858	RM	893984	29/07/1999	04/05/1998	COOPERATIVA EDILFARNESINA A R.L. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	'05447741009
1859	RM	510141	28/07/1999	19/02/1996	R.E.S.A.T. - RISPARMIO ENERGETICO SICUREZZA AMBIENTE E TERRITORIO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABI	ROMA	'05836050582
1860	RM	754911	28/07/1999	19/02/1996	EURAGO ITALIA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04333121004
1861	RM	898503	28/07/1999	10/07/1998	PAOLO BOTTAI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	'05469811003
1862	RM	639161	27/07/1999	19/02/1996	PRATO VERDE 87 SOCIETA COOPERATIVA ED A RL	ROMA	'07970410580
1863	RM	820558	23/07/1999	19/02/1996	IL CLUB SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04900931009
1864	RM	887331	16/07/1999	06/02/1998	CAP. 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'05375481008
1865	RM	444411	08/07/1999	19/02/1996	AGRI ALL SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03648430589
1866	RM	901622	08/07/1999	10/09/1998	IDEATTIVA - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05543091002
1867	RM	495782	01/07/1999	19/02/1996	MON CHALET - COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05565220588
1868	RM	888544	30/06/1999	23/02/1998	FRESCHISSIMO - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'05417741005
1869	RM	61771	28/06/1999	19/02/1996	INSIEME - SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	ROMA	'07528760585
1870	RM	210605	25/06/1999	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA ARENA CASA, SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80169830587
1871	RM	406821	10/06/1999	19/02/1996	LA NOCCIOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MAZZANO ROMANO	'02790010587
1872	RM	375496	04/06/1999	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA LA COLONNESE	COLONNA	'00482200581
1873	RM	396313	03/06/1999	19/02/1996	COOP BANANE COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02368960585
1874	RM	835933	01/06/1999	19/04/1996	ALTER EGO SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	FIUMICINO	'05047881007
1875	RM	878537	01/06/1999	10/09/1997	ALBERO DELLA VITA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' E SOCIALE S.C.R.L.	ROMA	'05356401009
1876	RM	897811	01/06/1999	30/06/1998	A.L.A. PRODUZIONI EDIZIONI TEATRALI E CINETELEVISIVE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05478401002
1877	RM	727370	31/05/1999	19/02/1996	SALARIA 2001 SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'04077111005
1878	RM	731395	31/05/1999	19/02/1996	QUELLI DI GIANO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04095841005
1879	RM	885751	31/05/1999	28/01/1998	BIO & BIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05196241003
1880	RM	894370	31/05/1999	08/05/1998	PLURISERVICES - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'05489031004
1881	RM	898983	31/05/1999	17/07/1998	PIANETA BIMBO- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	'05530801009

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1882	RM	902999	31/05/1999	06/10/1998	COOPERATIVA ROMANA TRASPORTI 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE	ROMA	'05533261003
1883	RM	789992	29/05/1999	19/02/1996	TRASPORTO PUBBLICO FIUMICINO - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	FIUMICINO	'02312521004
1884	RM	334336	28/05/1999	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ACLI COMUNALE I A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97022040584
1885	RM	837809	28/05/1999	22/05/1996	NEPTUNIA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	NETTUNO	'05033031005
1886	RM	840103	28/05/1999	05/07/1996	V.I.P. 96 - VIDEO IMMAGINE PROFESSIONALE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05082601005
1887	RM	884627	28/05/1999	18/12/1997	TARVISIUM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'05371651000
1888	RM	891557	28/05/1999	31/03/1998	AUTOCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05442901004
1889	RM	902747	28/05/1999	02/10/1998	NEW EDIL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SUBIACO	'05543351000
1890	RM	906267	28/05/1999	24/11/1998	FUTUR GREEN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05613241008
1891	RM	909371	28/05/1999	18/01/1999	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI CAUCCI OSVALDO E C.	ROMA	'05645341008
1892	RM	543918	27/05/1999	19/02/1996	LAZIO 90 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06784180587
1893	RM	779148	27/05/1999	19/02/1996	POLISERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	POLI	'04529881007
1894	RM	823707	27/05/1999	19/02/1996	ITALGLOBO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPOSABILITA LIM	ROMA	'04973791009
1895	RM	691589	26/05/1999	19/02/1996	COMM.ASS.89 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03715161000
1896	RM	740497	25/05/1999	19/02/1996	APPIO SERVIZI 2000 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04194591006
1897	RM	828515	25/05/1999	19/02/1996	DIRMA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05003871000
1898	RM	812634	21/05/1999	19/02/1996	AGENZIA SERVIZI EDITORIALI E CINEMATOGRAFICI - A.S.E.C. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM	ROMA	'04867371009
1899	RM	614468	07/05/1999	19/02/1996	ARCOBALENO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PALESTRINA	'07469340587
1900	RM	336597	26/04/1999	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ACLI COMUNALI N. VEN-TIQUATTRO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97022270587
1901	RM	749238	01/03/1999	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANI RIUNITI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GROTTAFERRATA	'04238811006
1902	RM	446361	13/01/1999	19/02/1996	S. LUIGI 72 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'83001270582
1903	RM	288013	01/10/1998	19/02/1996	EUROITTICA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'00450300587
1904	RM	872208	22/09/1998	26/05/1997	ANTARES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	'01646690592
1905	RM	453455	25/08/1998	19/02/1996	IRPEOS SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'03750920583
1906	RM	818412	20/08/1998	19/02/1996	COOP. SERVICE 95 S.C.A.R.L.	ROMA	'04885821001
1907	RM	622351	17/08/1998	19/02/1996	EDILMAN LANUVIO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	GENZANO DI ROMA	'07600130582
1908	RM	765197	14/08/1998	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA RILAM GEST A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04360141008
1909	RM	775605	14/08/1998	19/02/1996	CIVIS (COOPERATIVA ITALIANA VIGILANZA INVESTIGAZIONI SCORTE) - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA	FORMELLO	'04522361007
1910	RM	815979	13/08/1998	19/02/1996	INTERCOOP ALIMENTARI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04899291001
1911	RM	204269	07/08/1998	19/02/1996	DOMUS RUBRA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80342320589
1912	RM	852937	07/08/1998	02/01/1997	COOPERATIVA SOCIALE OPERARE PER VIVERE A R.L.	LABICO	'05159221000
1913	RM	416359	06/08/1998	19/02/1996	L OASI 77 - SOCIETA COOPERATIVA, EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	TIVOLI	'03477600583
1914	RM	838448	06/08/1998	31/05/1996	DOMISERV - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'05093061009
1915	RM	866769	06/08/1998	21/03/1997	POSEIDON EDILIZIA 97 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NETTUNO	'05242791001
1916	RM	867046	06/08/1998	25/03/1997	SERVICES POSEIDON - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NETTUNO	'05242771003
1917	RM	882483	06/08/1998	17/11/1997	COSMOS ERRE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05338391005
1918	RM	736371	04/08/1998	19/02/1996	CO.GE.LA.R. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04153401007
1919	RM	389990	04/08/1998	19/02/1996	AUDACE 73 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	MARINO	'02711940581
1920	RM	862288	29/07/1998	11/02/1997	LUCIDOR 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05199331009
1921	RM	878461	29/07/1998	09/09/1997	GES.CO. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04139170379
1922	RM	523361	28/07/1998	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA ZOO FILM PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06299050580
1923	RM	837961	28/07/1998	23/05/1996	NUOVA ITALIA PULITA - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	'05104701007
1924	RM	650255	21/07/1998	19/02/1996	COOPERATIVA ROMA DISTRIBUZIONI 88 - S.R.L.	ROMA	'08229220580
1925	RM	793397	20/07/1998	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. FELIX DOMUS CASTELLI ROMANI	ROMA	'80253750584
1926	RM	640976	16/07/1998	19/02/1996	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI ITALIA 2 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA Ö	ROMA	'00992390385
1927	RM	641073	16/07/1998	19/02/1996	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI AZZURRA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01013930381
1928	RM	788224	16/07/1998	19/02/1996	RAPID MULTI SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04497671000
1929	RM	812845	16/07/1998	19/02/1996	SOMEOS - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04878641002
1930	RM	875066	16/07/1998	07/07/1997	UN BEL SORRISO ACLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	'05317111002
1931	RM	296203	14/07/1998	19/02/1996	S.C.A.T. - SOCIETA' COOPERATIVA AUSILIARI DEL TRAFFICO - SOCIETA'COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABIL	ROMA	'00425430584
1932	RM	323328	14/07/1998	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA LAZIALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTELIBRETTI	'04660940588
1933	RM	786672	13/07/1998	19/02/1996	COOPERATIVA NATURALIA - A RESPONSABILITA LIMITATA	SUBIACO	'04578771000
1934	RM	395958	10/07/1998	19/02/1996	MONTE ACQUAVIVA SOC. COOP. AGRICOLA A RESP. LIMITATA	SUBIACO	'94000590581
1935	RM	880132	10/07/1998	13/10/1997	VEGA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05353341000
1936	RM	874925	09/07/1998	17/07/1997	STATUARIO 96 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05239381006
1937	RM	834566	08/07/1998	03/04/1996	MONETICON PLUS SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIZI A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05048441009
1938	RM	868155	08/07/1998	08/04/1997	EMANUELE SOC. COOPERATIVA A R.L.	SAN CESAREO	'05234981008

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1939	RM	872422	08/07/1998	28/05/1997	VERDE 96 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'05195751002
1940	RM	722071	07/07/1998	19/02/1996	IL PANDA 93 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	GENZANO DI ROMA	'04021591005
1941	RM	870675	07/07/1998	07/05/1997	OPTIMUM SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - S.R.L.	ROMA	'05246531007
1942	RM	793572	06/07/1998	19/02/1996	ITALIAN PRO-MOTOR SPORT SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'01227710512
1943	RM	620188	03/07/1998	19/02/1996	MACERE 86 - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ARTENA	'07567980581
1944	RM	814123	03/07/1998	19/02/1996	OMNIA SERVICE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04792611008
1945	RM	832853	03/07/1998	22/03/1996	COOPERATIVA SVECOT SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO - COLLEFERRO FIERE - SOCIETA' COOPERATI	COLLEFERRO	'05005611008
1946	RM	835849	03/07/1998	22/04/1996	PULIHABITAT SOC. COOP. A R.L.	MENTANA	'04978131003
1947	RM	160912	02/07/1998	19/02/1996	PLINIA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80444770582
1948	RM	434085	02/07/1998	19/02/1996	IL MITO MODERNO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02320400589
1949	RM	876644	30/06/1998	30/07/1997	COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO: GESTIONE E SERVIZI PER IL TERRITORIO A R.L.	POMEZIA	'05280211003
1950	RM	798063	26/06/1998	19/02/1996	ATLETICO MONTEROTONDO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A R.L	MONTEROTONDO	'04697961003
1951	RM	879431	26/06/1998	01/10/1997	ARCOBALENO TERZO MILLENNIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05337971005
1952	RM	615478	24/06/1998	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA - ANIA ROMANA UNO	ROMA	'07549370588
1953	RM	700451	23/06/1998	19/02/1996	SCOTT DATA - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03783551009
1954	RM	833301	22/06/1998	27/03/1996	T.D.F. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05033601005
1955	RM	785838	19/06/1998	19/02/1996	COOPERATIVA DI AUTOTRASPORTI DELTA 93 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04547461006
1956	RM	311036	19/06/1998	19/02/1996	LA VILLETTA 1968 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROCCA PRIORA	'84000550586
1957	RM	251982	18/06/1998	19/02/1996	COOPERATIVA FRA ASSEGNATARI - VIRGILIO LUDOVICI - SOCIETA COOP ERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02519900589
1958	RM	469394	16/06/1998	19/02/1996	ITALSERVIZI -SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03931200582
1959	RM	412802	16/06/1998	19/02/1996	TORRE SPACCATA EST SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABI LITA LIMITATA	ROMA	'02678270584
1960	RM	823504	16/06/1998	19/02/1996	OBIETTIVO LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	'04901831000
1961	RM	334337	15/06/1998	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ACLI COMUNALE II A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97022050583
1962	RM	865110	15/06/1998	10/03/1997	A1 ITALIA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	'05195011001
1963	RM	555684	12/06/1998	19/02/1996	TEVERE 85 - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'07079280587
1964	RM	606842	12/06/1998	19/02/1996	CLEANING SERVICE 86 S.C.A.R.L.	ROMA	'07318710584
1965	RM	707438	12/06/1998	19/02/1996	ORAZIO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	MARINO	'03851461008
1966	RM	287068	11/06/1998	19/02/1996	S. BIAGIO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RE- SPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80149050587
1967	RM	748422	10/06/1998	19/02/1996	GIASONE I SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	ROMA	'04204621009
1968	RM	395485	10/06/1998	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ACQUARIO 1974 A R.L.	ROMA	'80188470589
1969	RM	742148	10/06/1998	19/02/1996	EDILMONTE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTECOMPATRI	'04207331002
1970	RM	136083	08/06/1998	19/02/1996	LA MARITTIMA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'02648020580
1971	RM	800010	05/06/1998	19/02/1996	LA MUTUALITA' PER LA SOLIDARIETA' - MUTUA INTEGRATIVA ASSISTENZIALE (M.I.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	'04703051005
1972	RM	789459	04/06/1998	19/02/1996	COOPERATIVA FACCHINAGGIO TOR VERGATA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04659991006
1973	RM	513436	03/06/1998	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. -CENTRO RICERCHE E DIFFUSIONE TECNOLOGIE AVANZATE-,COMPOSTA DA STUDIOSI E	ROMA	'06070590580
1974	RM	676779	03/06/1998	19/02/1996	COOPERATIVA STELLA POLARE - A R.L.	POMEZIA	'03506921000
1975	RM	739904	30/05/1998	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA I GEMELLI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04167101007
1976	RM	884325	20/05/1998	17/12/1997	COOP SERVICE SEVA S.R.L.	MENTANA	'05278811004
1977	RM	537884	09/03/1998	19/02/1996	ANNO ZERO - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'06684200584
1978	RM	620607	05/02/1998	19/02/1996	IRIS 2000 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07618670587
1979	RM	611583	04/02/1998	19/02/1996	ARRAFILM - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07448240585
1980	RM	389256	20/01/1998	19/02/1996	ROSSANA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'80165210586
1981	RM	662720	01/12/1997	19/02/1996	CIVITAVECCHIA COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA	'08507220583
1982	RM	626241	26/11/1997	19/02/1996	CO.N.FI. - CONSORZIO NAZIONALE FINANZIAMENTI ALLE COOPERATIVE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'07714710584
1983	RM	755576	26/11/1997	19/02/1996	IL QUADRILATERO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04332991001
1984	RM	645641	06/11/1997	19/02/1996	ASSOCIAZIONE ROMANA COOPERATIVE DI ABITAZIONE - ARCA 6 - A.R.L.	ROMA	'08134470585
1985	RM	841117	17/10/1997	23/07/1996	COOPERATIVA TRASPORTI SPETTACOLO C.T.S. A.R.L.	ROMA	'05113661002
1986	RM	736499	09/10/1997	19/02/1996	L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	ROMA	'04150701003
1987	RM	419312	27/08/1997	19/02/1996	OSPEDALE SANT EUGENIO - SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02889970584
1988	RM	713136	12/08/1997	19/02/1996	TURISCO SOCIETA COOPERATIVA TURISTICO ALBERGHIERA A R. L.	ROMA	'03924161007
1989	RM	642444	11/08/1997	19/02/1996	IL SOLE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	PALOMBARA SABINA	'08100130585
1990	RM	512636	08/08/1997	19/02/1996	C.A.A.R.M. - CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI ARTIGIANI DI ROMA E MONTEROTONDO SOC.COOP. A.R.L.	MONTEROTONDO	'06041820587
1991	RM	521117	07/08/1997	19/02/1996	DOPPIO MOVIMENTO - SOCIETA COOPERATIVA A R.L	ROMA	'06287490582
1992	RM	749314	07/08/1997	19/02/1996	PROGETTO GROTTAFERRATA TERZA- SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	GROTTAFERRATA	'04260531001
1993	RM	427102	05/08/1997	19/02/1996	AGRICOLA LA VALLE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	BELLEGRA	'03150370587
1994	RM	437581	05/08/1997	19/02/1996	COOPERATIVA ROMA DI PRODUZIONE E LAVORO - SOC.COOP.A R.L.	ROMA	'03719380580
1995	RM	864348	05/08/1997	06/03/1997	SOC.COOP. T.R.E. A R.L. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CIAMPINO	'05170351000

LAZIO

n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1996	RM	771411	04/08/1997	19/02/1996	DALTO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04464751009
1997	RM	480199	31/07/1997	19/02/1996	LA SCALETTA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03993620586
1998	RM	492077	31/07/1997	19/02/1996	ORIGINI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05427960587
1999	RM	515975	31/07/1997	19/02/1996	CULTURSERVICE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06116660587
2000	RM	408956	30/07/1997	19/02/1996	IL BARACCONE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02398130589
2001	RM	397115	30/07/1997	19/02/1996	CO.PE.G. - SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA LIMITATATA	ROMA	'01384360580
2002	RM	639631	30/07/1997	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA BELVEDERE PRIMA A RL	ROMA	'97053760589
2003	RM	684381	30/07/1997	19/02/1996	MIR TRADUZIONI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03655451007
2004	RM	706153	30/07/1997	19/02/1996	RAISSA - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'03861211005
2005	RM	776585	30/07/1997	19/02/1996	CO.SE.CA - COOPERATIVA SERVIZI CASA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04481451005
2006	RM	411541	29/07/1997	19/02/1996	COOP. E. R. - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'02591170580
2007	RM	497748	29/07/1997	19/02/1996	UILDA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80418410587
2008	RM	498257	29/07/1997	19/02/1996	POLIEDRA SOCIO ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05614860582
2009	RM	528213	29/07/1997	19/02/1996	VARNA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'06470460582
2010	RM	551408	29/07/1997	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA ECO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	'06910290581
2011	RM	639443	29/07/1997	19/02/1996	I QUATTORDICI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80418440584
2012	RM	679417	29/07/1997	19/02/1996	EDIL MAZZANO '88 - SOC.COOP A R.L.	MAZZANO ROMANO	'03535441004
2013	RM	761627	29/07/1997	19/02/1996	GIOVANILE 92 -SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	ROIATE	'04353101001
2014	RM	667952	28/07/1997	19/02/1996	ARS 2000 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08630870585
2015	RM	775725	28/07/1997	19/02/1996	NOVEDIL 2000 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04523221002
2016	RM	834967	28/07/1997	05/04/1996	NOVARTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05056881005
2017	RM	435593	24/07/1997	19/02/1996	CONSORZIO NAZIONALE CUNICOLO - CU. NA. CO. - SOCIETA' COOPERATIVAAGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'03389390588
2018	RM	723385	22/07/1997	19/02/1996	EDITORIALE EURITALIA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03992391007
2019	RM	601815	21/07/1997	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA ORMEGGIATORI ANTIUM 85	ANZIO	'07260460584
2020	RM	428927	16/07/1997	19/02/1996	MIMACLARA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ANZIO	'02599140585
2021	RM	733897	15/07/1997	19/02/1996	ERETINA SOCIETA COOPERATIVA A REPONSABILITA LIMITATA	MENTANA	'04140851009
2022	RM	838710	15/07/1997	07/06/1996	EUROTOURISM 96 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'05042221001
2023	RM	175234	08/07/1997	19/02/1996	COSTRUIAMO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA FRA IMPIEGATI DELL I.N.AI.L.	ROMA	'80200070581
2024	RM	601442	07/07/1997	19/02/1996	IL CORMORANO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07200150584
2025	RM	616005	07/07/1997	19/02/1996	ENERGIA 86 SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	GROTTAFERRATA	'07545780582
2026	RM	707715	07/07/1997	19/02/1996	MIDICOOP MONTELIBRETTI PRIMA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTELIBRETTI	'03881691004
2027	RM	776572	07/07/1997	19/02/1996	ARCOBALENO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA -	ROMA	'04521401002
2028	RM	823761	07/07/1997	19/02/1996	STRADE BLU COOPERATIVA SOCIALE SRL	ROMA	'04974721005
2029	RM	345774	04/07/1997	19/02/1996	COOPERATIVA ALLEVATORI RIUNITI - SOCIETA A RE- SPONSABILITA LIMITATA	MONTEFLAVIO	'86005270581
2030	RM	826010	04/07/1997	19/02/1996	ISOLA DEI GABBIANI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05012311006
2031	RM	176305	03/07/1997	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA - NUOVA QUATTRO FONTANE	ROMA	'02626710582
2032	RM	710463	03/07/1997	19/02/1996	MIDICOOP AURELIA TERZA SOC. COOP. ED. ARL.	ROMA	'03853031007
2033	RM	718991	03/07/1997	19/02/1996	MIDICOOP CECCHINA SECONDA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03985831001
2034	RM	721283	03/07/1997	19/02/1996	MIDICOOP CECCHINA QUARTA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03995641002
2035	RM	784985	03/07/1997	19/02/1996	PEGASO 93 - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'04522231002
2036	RM	868465	03/07/1997	14/04/1997	GESU' E MARIA SUPERMERCATI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSBILITA' LIMITATA DI LAVORO E PRODUZIONE IN B	ROMA	'05182911007
2037	RM	704134	02/07/1997	19/02/1996	SANTA CROCE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03732141001
2038	RM	443086	01/07/1997	19/02/1996	CASA MARZO 79 SESTA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITALIMITATA	ROMA	'03614660581
2039	RM	819131	01/07/1997	19/02/1996	I.N.S.A.T. - ISTITUTO NAZIONALE SVILUPPO ASSOCIATIVO E TECNICO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILIT	ROMA	'04909211007
2040	RM	803775	30/06/1997	19/02/1996	ARGO SERVICE - COOP A R.L.	ROMA	'04788191007
2041	RM	806838	30/06/1997	19/02/1996	UNIVERSAL SERVICE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	'04807021003
2042	RM	833620	30/06/1997	26/03/1996	NUOVA ROMANA SERVICE '96 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	ROMA	'05051651007
2043	RM	838676	28/06/1997	05/06/1996	COLLE VERDE SOC. COOPERATIVA MISTA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	'05100311009
2044	RM	550585	27/06/1997	19/02/1996	COOPERATIVA SOCIALE TIBERINA NOVECENTO - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'06910950580
2045	RM	823680	25/06/1997	19/02/1996	SAN DONATO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04977871005
2046	RM	431688	24/06/1997	19/02/1996	VIVIANA 78 SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'03303130581
2047	RM	434058	23/06/1997	19/02/1996	CASETTE PATER - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'03356060586
2048	RM	414809	20/06/1997	19/02/1996	MULTIINFORM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'02794380580
2049	RM	755007	20/06/1997	19/02/1996	TELEMACO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04324931007
2050	RM	476096	19/06/1997	19/02/1996	ELLY SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03956170587
2051	RM	652220	18/06/1997	19/02/1996	GAMMA INDUSTRIALE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'08259290586
2052	RM	644433	17/06/1997	19/02/1996	CASAMBIENTE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'08139910585

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
2053	RM	731228	17/06/1997	19/02/1996	MIDICOOP EUROPA TUSCOLANA PRIMA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'04108111008
2054	RM	210723	16/06/1997	19/02/1996	MASSIMA LAETITIA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA.	ROMA	'80088470580
2055	RM	637757	12/06/1997	19/02/1996	NUOVA EDIL POPOLARE COOPERATIVA EDILIZIA ARL	ROMA	'07973800589
2056	RM	730231	12/06/1997	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA S.M.A.I.L. A.R.L.	ROMA	'04048711008
2057	RM	863010	10/06/1997	17/02/1997	ITESVI IMPRESA SOCIALE , TERRITORIO E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'05136161006
2058	RM	734363	06/06/1997	19/02/1996	NEWS SYSTEM DATA SERVICE 2000 S.COOP. A R.L.	ROMA	'04142591009
2059	RM	793740	03/06/1997	19/02/1996	AGENZIA NERO SU BIANCO - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04669011001
2060	RM	657437	02/06/1997	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA RE ARTU	ROMA	'08397500581
2061	RM	657438	02/06/1997	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA FATA MO RGANA	ROMA	'08397450589
2062	RM	824635	02/06/1997	19/02/1996	A.P.P.L.E. - APPALTI PRESTAZIONE LAVORI EDILI - SOCIETA' DI SERVIZI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVO	ROMA	'04971481009
2063	RM	497202	30/05/1997	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PLATINA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA -FACCHINAGGIO TRASPORTI APPALTI PULI	ROMA	'05599860581
2064	RM	631459	30/05/1997	19/02/1996	ROMA 87 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07721220585
2065	RM	761393	30/05/1997	19/02/1996	L ALBERO AZZURRO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04360341004
2066	RM	761394	30/05/1997	19/02/1996	IL TETTO VERDE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'04360331005
2067	RM	412728	29/05/1997	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA CAPITOLINA ARL - FACCHINAGGIO AUTOTRASPORT I E TRASPORTO PESANTI PER CONTO TERZI	ROMA	'80198310585
2068	RM	477843	16/05/1997	19/02/1996	GIOVANI - COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	CASTEL GANDOLFO	'05078870580
2069	RM	336598	12/05/1997	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ACLI COMUNALI N. VEN-TICINQUE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97022280586
2070	RM	704913	07/05/1997	19/02/1996	GESTIONE SERVIZI IMMOBILIARI (G.S.I.) SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MENTANA	'03858001005
2071	RM	801744	03/04/1997	19/02/1996	CITTA DELLA GENTE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'97110910581
2072	RM	200735	31/12/1996	19/02/1996	EDILBENE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80422070583
2073	RM	521835	19/12/1996	19/02/1996	LA NUOVA PRIMAVERA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CIVITAVECCHIA	'06230840586
2074	RM	676153	19/12/1996	19/02/1996	ARIETE 89 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'03553471008
2075	RM	484106	16/12/1996	19/02/1996	NUOVA SANTA CECILIA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05175380582
2076	RM	637188	11/12/1996	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA MAREDIL ARL	ROMA	'08001960585
2077	RM	612865	22/11/1996	19/02/1996	C.E.B. -SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.	BRACCIANO	'07437260586
2078	RM	709299	22/11/1996	19/02/1996	COOPERATIVA AZZURRA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03801221007
2079	RM	709988	22/11/1996	19/02/1996	CICOGNA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03882091006
2080	RM	640941	13/11/1996	19/02/1996	HELIANTHUS COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'08040710587
2081	RM	488554	12/11/1996	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA DONATELLO A R.L.	ROMA	'05313480583
2082	RM	605689	05/11/1996	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA CHIGI I A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07260760587
2083	RM	472995	11/10/1996	19/02/1996	DREAM HOUSE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04870300581
2084	RM	402925	10/10/1996	19/02/1996	COOPERATIVA UNITARIA LAVORATORI DELLA TIBURTINA - SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA'	ROMA	'02374780589
2085	RM	821220	10/10/1996	19/02/1996	COOPERATIVA ELETTROTECNICA FIANO - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	FIANO ROMANO	'04921321008
2086	RM	627264	27/09/1996	19/02/1996	COGEO COOPERATIVA GEOGNOSTICA DI PRODUZIONE E LAVORO	GUIDONIA MONTECELIO	'07654620587
2087	RM	805476	25/09/1996	19/02/1996	COOPERATIVA DISCOUNT 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04805501006
2088	RM	677897	24/09/1996	19/02/1996	COOPERATIVA GIORNALAI ASSOCIATI S.R.L.	ROMA	'08598150582
2089	RM	489235	23/09/1996	19/02/1996	LEONARDO 80 - COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	ROMA	'05286380588
2090	RM	421099	18/09/1996	19/02/1996	CONSORZIO M.C.L. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80443890589
2091	RM	669024	18/09/1996	19/02/1996	UNIONE COOPERATIVE MILITARI SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'08632520584
2092	RM	727080	18/09/1996	19/02/1996	SOCIETA C.I.R. COOP. A R.L.	ROMA	'03963051002
2093	RM	736173	18/09/1996	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA POSIDONIA 13	NETTUNO	'04145151009
2094	RM	772869	17/09/1996	19/02/1996	LA STRADA - SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	CASTELNUOVO DI PORTO	'04496611007
2095	RM	796807	11/09/1996	19/02/1996	ROMANA SERVICE 94 - SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04693111009
2096	RM	803492	09/09/1996	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA OPERATORI SPAZI VERDI ED ARCHEOLOGICI - OSVA A R.L.	ROMA	'04748881002
2097	RM	720992	06/09/1996	19/02/1996	NUOVA COOPERAZIONE SOC. COOP.VA A R.L.	ROMA	'03905301002
2098	RM	622239	03/09/1996	19/02/1996	COOP LAZIALE - A.R.L.	POMEZIA	'07612720586
2099	RM	734116	03/09/1996	19/02/1996	COSTRUZIONI E FONDAZIONI - CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA SOCIETA PER AZIONI	ROMA	'04115331003
2100	RM	473692	02/09/1996	19/02/1996	POMONA 1980 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04897190585
2101	RM	610484	02/09/1996	19/02/1996	EDILFAMIGLIA II - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA FRA CAPI DI FAMIGLIE NUMEROSE ED ALTRI - A RESPONSABI	ROMA	'80000590648
2102	RM	598184	30/08/1996	19/02/1996	OBBIETTIVO CULTURA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'07180600582
2103	RM	723377	30/08/1996	19/02/1996	EDIZIONI BLU - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03992411003
2104	RM	756751	30/08/1996	19/02/1996	EMPOLUM 92 -NMSOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	CASTEL MADAMA	'04359171008
2105	RM	765268	29/08/1996	19/02/1996	CENTER SERVICE '92 COOPERATIVA A R.L.	ARICCIA	'04387001003
2106	RM	731877	29/08/1996	19/02/1996	IL PRUNUS - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'04099381008

LAZIO							
n.	pr	rea	ult bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
2107	RM	750395	29/08/1996	19/02/1996	BIANCA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04264791007
2108	RM	711405	28/08/1996	19/02/1996	MIDICOOP CIAMPINO PRIMA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03885861009
2109	RM	733910	23/08/1996	19/02/1996	COOPERATIVA PEGASO TRASPORTI 91 - A.R.L.	ROMA	'04095421006
2110	RM	745647	21/08/1996	19/02/1996	PUSTERIA S.C.A.R.L.	ROMA	'04203611001
2111	RM	782898	20/08/1996	19/02/1996	GLOBO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'04487131007
2112	RM	479613	19/08/1996	19/02/1996	IL LABORATORIO SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05099150582
2113	RM	685394	12/08/1996	19/02/1996	AGRICOLCOOP SOCIETA COOPERATIVA A RESPONABILITA LIMITATA	SANT'ORESTE	'03682861004
2114	RM	685517	12/08/1996	19/02/1996	PROGETTO 90 - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03662151004
2115	RM	797627	12/08/1996	19/02/1996	HI-TECH SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04738641002
2116	RM	761480	07/08/1996	19/02/1996	CO.GE.S. SOC. COOP. A R.L.	ROMA	'04388701007
2117	RM	486102	05/08/1996	19/02/1996	INTERCOOP SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'05214910589
2118	RM	711407	05/08/1996	19/02/1996	MIDICOOP TUSCOLANA QUARTA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03864941004
2119	RM	513608	01/08/1996	19/02/1996	CAMELOT SECONDA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'06029320584
2120	RM	532733	31/07/1996	19/02/1996	ISTITUTO RICERCHE SOCIALI - IRIS - COOPERATIVA A R.L.	ROMA	'04624670586
2121	RM	431756	30/07/1996	19/02/1996	EDILROSA UNIVERSITA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03319320580
2122	RM	681100	30/07/1996	19/02/1996	LA BASENTANA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03647781008
2123	RM	796310	29/07/1996	19/02/1996	IDRELCO - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	ROMA	'04692221007
2124	RM	808763	29/07/1996	19/02/1996	LA CELESTE SOC. COOP A R.L.	ROMA	'04852161001
2125	RM	748085	25/07/1996	19/02/1996	SANT'ELENA-SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	ROMA	'04204611000
2126	RM	184456	24/07/1996	19/02/1996	AUSPICIO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80155030580
2127	RM	439229	24/07/1996	19/02/1996	MINORCA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03517570580
2128	RM	706301	24/07/1996	19/02/1996	MIDICOOP TUSCOLANA TERZA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03815881002
2129	RM	732795	24/07/1996	19/02/1996	MIDICOOP EUROPA NOMENTANA PRIMA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	'04118351008
2130	RM	800047	24/07/1996	19/02/1996	FILIPINO INTERNATIONAL RESOURCES,SERVICES & TRADE SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN B	ROMA	'04745901001
2131	RM	785833	23/07/1996	19/02/1996	OLYMPUS - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04592721007
2132	RM	821192	19/07/1996	19/02/1996	PRO.SERVICES COOP SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIZI	MENTANA	'04927891004
2133	RM	623064	16/07/1996	19/02/1996	CO.N.I.F.E P. -COOPERATIVA NAZIONALE INTERNAZIONALE FACCHINAGGIO E PULIMENTO - SOCIETA A RESPONSABIL	ROMA	'07634260587
2134	RM	699733	08/07/1996	19/02/1996	MIDICOOP CERQUETTA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03736591003
2135	RM	746481	08/07/1996	19/02/1996	MIDICOOP BUFALOTTA QUARTA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESP ONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'03903751000
2136	RM	801490	08/07/1996	19/02/1996	MA.MI.VA. 94 SOCIETA A COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'04749001006
2137	RM	609558	04/07/1996	19/02/1996	CO.L.S. COOPERATIVA LAZIALE SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'07381740583
2138	RM	717363	02/07/1996	19/02/1996	PENTA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	'03937951006
2139	RM	388283	28/06/1996	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA - ORIONE.	ROMA	'02443340589
2140	RM	746405	14/06/1996	19/02/1996	EDILMATTEO 92 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIA A RESPONSABILITA' LI MITATA	ROMA	'04258661000
2141	RM	693916	07/06/1996	19/02/1996	MIDICOOP LAURENTINA SECONDA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03736621008
2142	RM	392998	17/05/1996	19/02/1996	PALLADINO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'80048670584
2143	RM	768773	16/05/1996	19/02/1996	MIDICOOP EUROPA TODI SECONDA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'01913030548
2144	RM	711396	15/05/1996	19/02/1996	MIDICOOP BUFALOTTA TERZA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03893611008
2145	RM	500018	14/05/1996	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO ITALIA - S.R.L	ROMA	'05626960586
2146	RM	733655	29/04/1996	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA L AQUARIO A.R.L.	ROMA	'04130311006
2147	RM	375992	24/04/1996	19/02/1996	SAN BARTOLOMEO II - GROTTAFERRATA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ARESPONSABILITA LIMITATA	GROTTAFERRATA	'03351940584
2148	RM	709990	04/04/1996	19/02/1996	COOPERATIVA DI AUTOTRASPORTI FRECCIA D'ITALIA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	'03880431006
2149	VT	76126	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS A R.L.	CIVITA CASTELLANA	'01259240560
2150	VT	79371	.	19/02/1996	- VADIMONE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORTE	'01325670568
2151	VT	82649	.	19/02/1996	EDILCOOP AGRICOLA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORI A RESPONSABILITA' LIMITATA	VITERBO	'00832770564
2152	VT	54381	.	19/02/1996	EDILIZIA PRIMAVERA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI-TATA	VITERBO	'11111111115
2153	VT	59034	.	19/02/1996	EUROCOOP SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSA-BILITA' LIMITATA TRA LAVORATORI DELL	CIVITA CASTELLANA	'00254350564
2154	VT	73375	.	19/02/1996	COOPERATIVA ZOOTECNICA AGRICOLA ALTO LAZIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GRAFFIGNANO	'01220590564
2155	VT	78927	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIL DUE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI-TATA	TARQUINIA	'01313720565
2156	VT	86296	.	19/02/1996	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA ARL	VITERBO	'01424320560
2157	VT	86759	.	19/02/1996	L.O.A. LABORATORIO ORAFO ARTIGIANO SOCIETA' COOPERATIVA ARL	VITERBO	'01420660563
2158	VT	111368	.	17/07/1997	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI POLIVALENTE SOC. COOP. A R. L.	VITERBO	'01546850569
2159	VT	112527	.	21/01/1998	MULTI COMUNICATIONS SERVICE PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILIT LIMITATA	ACQUAPENDENTE	'01562540565
2160	VT	115828	.	06/05/1999	MASTER HOUSE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TARQUINIA	'01596180560
2161	VT	115515	20/09/2000	12/03/1999	GECOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VITERBO	'01604590560
2162	VT	50369	27/07/2000	19/02/1996	COOPERATIVA FACCHINI LA TUSCIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VITERBO	'00062760566
2163	VT	43814	28/06/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA LA NUOVA CASA A R.L. VITERBO	VITERBO	'00089450563

11A08710

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 giugno 2011.

Riclassificazione del medicinale Emetib (ezetimibe) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2433/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società MSD-SP LIMITED è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale EMETIB;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10 mg compresse 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 1° marzo 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la deliberazione n. 13 del 18 maggio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EMETIB (ezetimibe) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL

AIC N. 036020143/M (in base 10) 12C7XH (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,59;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 55,44;

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EMETIB (ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

11A09166

DETERMINAZIONE 1° luglio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Qutenza» (capsaicina). (Determinazione/C 2442/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale QUTENZA (capsaicina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 15/05/2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/524/001 «179 mg - cerotto uso cutaneo in bustina» 1 cerotto + 1 gel detergente

EU/1/09/524/002 «179 mg - cerotto uso cutaneo in bustina» 2 cerotti + 1 gel detergente

Titolare A.I.C.:

ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1° marzo 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 maggio 2011;

Vista la deliberazione n. 17 del 10 giugno 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale QUTENZA (capsaicina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

«179 mg - cerotto uso cutaneo in bustina» 1 cerotto + 1 gel detergente

AIC n. 040111015/E (in base 10) 1682X7 (in base 32)

Confezione

«179 mg - cerotto uso cutaneo in bustina» 2 cerotti + 1 gel detergente

AIC n. 040111027/E (in base 10) 1682XM (in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

Qutenza è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico negli adulti non diabetici da solo o in associazione ad altri medicinali per il trattamento del dolore.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale QUTENZA (capsaicina) è classificata come segue:

Confezione

«179 mg - cerotto uso cutaneo in bustina» 1 cerotto + 1 gel detergente

AIC n. 040111015/E (in base 10) 1682X7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 289,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 477,30

Validità del contratto:

24 mesi

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Il SSN rimborsa fino all'utilizzo di quattro cerotti annui per paziente; il costo per l'ulteriore utilizzo dei cerotti è a carico della ditta.

Le modalità operative per la gestione del costo della terapia farmacologica del paziente sono demandate alle singole Aziende ospedaliere.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale QUTENZA (capsaicina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: RASI

11A09355

DETERMINAZIONE 1° luglio 2011.

Rinegoziazione del medicinale «Aldomet» (metildopa) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2436/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (legge finanziaria);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società IROKO PRODUCTS LIMITED ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ALDOMET;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3 maggio 2011;

Vista la deliberazione n. 17 del 10 giugno 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ALDOMET (metildopa) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

n. 019954015 (in base 10) 0M0YBZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 3,71

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 6,12

Validità del contratto:

24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ALDOMET (metildopa) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: RASI

11A09356

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

DECRETO 3 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Südcab - Soc. Coop.», in Brunico, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

1. Di disporre, (*Omissis*), la liquidazione coatta amministrativa, della cooperativa «Südcab - Soc. Coop.» (C.F. 02233650213), con sede in Brunico, via Gissbach 6, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.

2. Di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Michaela Ladstätter, con ufficio a Bressanone, via Julius Durst, 6.

3. Di non disporre la nomina del contratto di sorveglianza.

4. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

5. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale della regione.

Bolzano, 3 giugno 2011

L'assessore: BIZZO

11A08668

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

DECRETO RETTORALE 4 luglio 2011.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e s.m.i.;

Visto l'art. 33, ultimo comma della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto rettorale n. 209/2011 di istituzione dell'organo previsto dall'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010 deputato alla predisposizione delle modifiche statutarie in coerenza con i precetti della medesima legge n. 240/2010;

Tenuto conto che con nota prot. n. 3853/2011 l'Ateneo ha trasmesso il testo dello Statuto regolarmente approvato dagli Organi collegiali dell'Ateneo al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentirne il controllo di legittimità e di merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 169/89;

Vista la nota prot. n. 2036 del 13 giugno 2011 con la quale il MIUR, Dipartimento per l'Università, AFAM e per la ricerca ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito al sopra menzionato Statuto dell'Università degli studi di Catanzaro;

Visto il parere favorevole espresso da C.d.A. nella seduta del 29 giugno 2011 in merito alla proposta — già approvata dall'Organo di cui all'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010 — di adeguamento dello Statuto di Ateneo alle osservazioni del Ministero;

Vista la delibera del Senato accademico assunta nell'adunanza del 30 giugno 2011 con la quale è stato approvato il testo del citato Statuto dell'Ateneo adeguato ai precetti della legge n. 240/2010 ed emendato alla luce delle osservazioni del Ministero espresse, in proposito, nella nota prot. 2036 del 13 giugno 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei precetti espressi dalla legge n. 240/2010 è emanato lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 4 luglio 2011

Il rettore: SAVERIO COSTANZO

ALLEGATO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
«MAGNA GRÆCIA» DI CATANZARO

STATUTO

Art. 1.
Principi Generali

1. L'Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro è una comunità di studio avente come fine lo sviluppo della ricerca scientifica e la trasmissione della conoscenza.

2. L'Università ispira la propria azione e la propria organizzazione alla Costituzione, e, in particolare, ai principi della democrazia pluralista e della solidarietà. Si impegna, altresì, nella propria organizzazione amministrativa, ad attuare l'efficienza, l'efficacia, l'imparzialità e la democraticità, ispirandosi alle leggi della Repubblica italiana e alla Magna Carta sottoscritta dalle Università europee.

3. L'Università assume come suoi valori fondamentali la libertà di ricerca e la libertà di insegnamento tra loro correlate al fine di contribuire al progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

4. L'Università è un'istituzione di alta cultura con personalità giuridica propria e autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

5. L'Università promuove il diritto allo studio, la crescita culturale, professionale e sociale degli studenti anche mediante il rafforzamento dell'internazionalizzazione con conseguente maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, e lo sviluppo di programmi e iniziative di studio e ricerca.

6. L'Università predispone e realizza progetti di attività e sviluppo annuali e pluriennali, concorrendo alla determinazione dei piani pluriennali di sviluppo del sistema universitario regionale e nazionale.

7. L'Università è attenta ai bisogni della comunità, alla quale, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, assicura la collaborazione nei campi della formazione e dello sviluppo, e promuove l'integrazione tra ricerca scientifica e sistema produttivo.

8. L'Università promuove iniziative dirette alla tutela dell'ambiente naturale, paesaggistico e architettonico e della qualità della vita.

Art. 2.
Logo e Motto

Il logo dell'Università «Magna Græcia» riproduce una moneta brettia (III secolo a.C.) raffigurante i Dioscuri a cavallo e, sotto, la scritta BPETTIWN. L'altra faccia della moneta mostra la testa dei Dioscuri. Il motto dell'Ateneo è: *Dubium sapientiæ initium*. I colori dello stendardo dell'Università sono l'oro del logo e il rosso affiancato dal verde e dal blu.

Art. 3.
Organi

Gli organi dell'Università sono:

1) il Rettore;

2) il Senato Accademico;

3) Il Consiglio di Amministrazione;

4) Il Collegio dei revisori dei conti;

5) Il Nucleo di valutazione;

6) Il Direttore Generale.

Art. 4.
Rettore

Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università.

1. Il Rettore:

a) ha poteri di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) è responsabile del corretto funzionamento delle strutture dell'Università, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

c) ha la responsabilità di garantire l'osservanza delle normative vigenti, dello Statuto e dei principi generali in esso sanciti, il buon funzionamento dell'amministrazione e delle strutture didattiche e scientifiche, i diritti e i doveri del personale e degli studenti, anche mediante l'adozione di direttive per la corretta applicazione dell'ordinamento universitario;

d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne predispone il relativo ordine del giorno, ne coordina le attività e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

e) propone al Consiglio di Amministrazione:

- il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;

- il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

- la nomina del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

f) ha poteri di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dal presente Statuto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;

g) stipula contratti e convenzioni;

h) emana lo Statuto, i Regolamenti e i successivi atti di modifica, nonché il Manifesto degli studi annuale e i relativi bandi per l'ammissione degli studenti;

i) propone al Senato Accademico le sanzioni da comminare in caso di violazioni del codice etico che non ricadano nell'ambito del collegio di disciplina e comunque non può comminare sanzioni superiori alla censura;

j) in caso di necessità e urgenza assume sotto la sua responsabilità gli atti di competenza degli altri Organi di governo dell'Ateneo portandoli a ratifica alla prima occasione utile;

k) ha ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

2. Il Rettore viene eletto, con le modalità precisate nel presente articolo, tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane, a seguito di presentazione di candidatura ufficiale che deve essere depositata entro 10 giorni dalla data di indizione delle elezioni da parte del Decano dell'Ateneo. La votazione di primo turno dovrà essere svolta dopo almeno 15 giorni dalla data di indiziane delle elezioni e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa data. Le elezioni sono indette dal Decano almeno un mese prima dalla scadenza naturale del mandato del Rettore.

3. L'elettorato passivo per la carica di Rettore è riservato ai docenti di cui al comma 2 che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

4. L'elettorato attivo spetta:

- ai professori di ruolo di I e II fascia;

- ai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni tre preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale;

- al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni dieci preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale;

- ai componenti della Consulta degli studenti, ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni tre preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale.

5. Nel primo turno per l'elezione del Rettore, la seduta è valida se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, calcolata ai sensi del comma 4 del presente articolo.

Nel caso di non validità della suddetta seduta per mancanza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la votazione di primo turno sarà ripetuta per una sola volta, con gli stessi requisiti di validità della seduta, a distanza di sette giorni dalla prima.

Nel primo turno, il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti validi (voti espressi e schede bianche), calcolati ai sensi del comma 4 del presente articolo e secondo le norme di dettaglio del Regolamento elettorale.

Nel caso di non elezione nel primo turno per mancata validità di entrambe le sedute elettorali, o per mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi si procederà ad un secondo turno elettorale.

Nel secondo turno, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, viene eletto Rettore il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti calcolati ai sensi del comma 4.

Le votazioni successive alla prima si svolgono a distanza di sette giorni l'una dall'altra.

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto, le norme di dettaglio per l'elezione del Rettore sono definite in via regolamentare.

6. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della Università degli Studi di Catanzaro Magna Graecia.

7. Il mandato del Rettore è unico, ha una durata di sei anni e non è rinnovabile.

8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 240/2010 sul limite del mandato di Rettore previsto al comma 7 del presente articolo, sono considerati i periodi già espletati nell'Ateneo, nella medesima carica, alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

9. La carica di Rettore è incompatibile con quella di Presidente del Senato Accademico.

10. Il Rettore può nominare tra i professori ordinari, nel rispetto del principio del pluralismo delle aree scientifico-disciplinari, un Prorettore che svolge le funzioni delegategli dal Rettore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Prorettore decade al momento della cessazione del mandato rettorale. In mancanza del Prorettore, per mancata nomina, assenza, impedimento, rinuncia o cessazione del mandato, le suddette funzioni sono assolte dal Presidente del Senato Accademico. Al Prorettore è corrisposta un'indennità stabilita dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

11. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o ricercatori ai quali può delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.

12. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il Decano assume le funzioni fino all'insediamento del nuovo Rettore e indice le elezioni entro un mese dalla anticipata conclusione del mandato.

13. Per tutta la durata del mandato, il Rettore ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

14. Al Rettore è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 5.

Senato Accademico

1. Al Senato Accademico è attribuita la competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui agli articoli 10 e 11 del presente statuto.

Al Senato Accademico sono attribuite, altresì, le seguenti funzioni:

a) approvare il regolamento generale di Ateneo;

b) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di cui agli articoli 10 e 11 del presente statuto;

c) esprime parere al Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti o le Strutture di raccordo laddove esistenti, sul numero di studenti da ammettere annualmente ai Corsi di studio dell'Università;

d) approvare il codice etico di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010;

e) decidere le sanzioni da irrogare, su proposta del Rettore, in caso di violazioni del codice etico che non ricadono nella competenza del collegio di disciplina;

f) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Strutture di cui agli articoli 10 e 11 del presente Statuto, in conformità alle norme previste nel Regolamento generale di Ateneo;

g) proporre al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia del Rettore non prima che siano trascorsi due armi dall'inizio del suo mandato; la mozione deve essere assunta con maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Senato stesso, in conformità ai criteri e secondo le modalità enunciate nel Regolamento generale di Ateneo;

h) esprimere parere obbligatorio sulla proposta di nomina del Direttore Generale da parte del Rettore;

i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

j) proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche dello Statuto;

k) adottare il regolamento di funzionamento interno.

2. Il Senato Accademico è costituito da 13 membri compresi il Rettore, membro di diritto, 7 Professori di ruolo (2 professori ordinali, 2 professori associati e 3 Direttori di Dipartimento), e 2 ricercatori, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;

l rappresentante del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e 2 rappresentanti degli studenti, tutti eletti secondo quanto previsto dal regolamento elettorale.

3. L'elettorato passivo per la carica di componente del Senato Accademico è riservato a docenti a tempo pieno o personale tecnico-amministrativo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo nonché agli studenti ai sensi dell'art. 2 comma 2, lettera *h)* della legge n. 240/2010.

4. Il Senato Accademico elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente tra i professori ordinari o i Direttori di Dipartimento componenti del Senato stesso ad esclusione del Rettore. Il Presidente convoca e presiede il Senato Accademico, ne predispone il relativo ordine del giorno, e ne coordina le attività. Le sedute del Senato possono essere convocate anche su richiesta del Rettore o di almeno 5 componenti. Le sedute sono considerate valide se sono presenti almeno 7 componenti. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice fatto salvo quanto previsto al comma 1, punto *g)* del presente articolo, al comma 2 dell'art. 6 e all'art. 25 del presente Statuto. Al Presidente e ai componenti del Senato Accademico è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

5. Il Senato accademico dura in carica tre anni, e il mandato è rinnovabile per una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale e è rinnovabile per una sola volta. L'elettorato passivo degli studenti è regolamentato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *h)* della legge n. 240/2010.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10 della legge n. 240/2010 sul limite del mandato previsto dal comma 5 del presente articolo, sono considerati i periodi già espletati nell'Ateneo nella qualità di componente elettivo del Senato Accademico, alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

7. Ai componenti del Senato Accademico è fatto divieto:

- di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

- di essere componente di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento;

- di ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione stesse;

- di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

- di ricoprire la carica di Rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

- di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR;

- di svolgere funzioni di Direttore di Dipartimento Assistenziale.

8. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Direttore generale senza diritto al voto.

9. I componenti del Senato Accademico che non partecipino con continuità alle sedute sono dichiarati decaduti secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 6.

Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite funzioni di indirizzo strategico e lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e quella annuale e triennale del personale;

b) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

c) delibera, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi, dipartimenti e strutture;

d) delibera, sentito il Senato Accademico, sulla distribuzione di spazi e risorse a servizio dell'attività didattica e scientifica;

e) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera *d)* dell'art. 4 del presente Statuto;

f) approva i programmi e la gestione della edilizia tenendo conto delle linee di sviluppo indicate nel piano triennale;

g) delibera sulla partecipazione dell'Università a Società o altre forme associative di diritto privato nonché sulla dismissione di quote di partecipazione societarie, sentito il Senato Accademico;

h) approva i contratti e le convenzioni non affidati alle competenze delle singole strutture o del Direttore Generale;

i) approva, sentito il Senato Accademico, il numero massimo di studenti iscrivibili ai Corsi di studio dell'Università, nel rispetto della normativa vigente;

j) approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il regolamento elettorale e eventuali altri Regolamenti non previsti dall'art. 5 punti *a)* e *b)* e dall'art. 6 punto *e)* del presente Statuto;

k) esprime parere obbligatorio sui regolamenti di competenza del Senato Accademico, di cui all'art. 5, punti *b)* e *d)*;

l) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

m) conferisce l'incarico di Direttore Generale di cui agli articoli 3 e 7 del presente Statuto, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico;

n) delibera, su proposta del Rettore, in merito a procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;

o) delibera sulla proposta di chiamata da parte dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, e dell'art. 24, comma 2, lettera *d)* della legge n. 240/2010;

p) istituisce e disattiva i Centri di servizio e di Ricerca di cui all'art. 13 del presente Statuto;

q) determina l'importo delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione alle scuole e corsi;

r) determina l'indennità di funzione per le cariche accademiche;

s) delibera le modifiche dello Statuto previo parere del Senato Accademico;

t) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme universitarie;

u) adotta il regolamento di funzionamento interno.

2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 9 componenti, inclusi il Rettore, componente di diritto, sette componenti scelti dal Rettore, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, due dei quali non appartenenti ai ruoli dell'ateneo Magna Græcia nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; ed un rappresentante degli studenti, eletto secondo le modalità definite nel Regolamento elettorale.

I 5 componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al ruolo dell'Ateneo sono nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico, previa valutazione del *curriculum*, tra coloro che abbiano espresso formale candidatura a seguito di avviso pubblicato sul sito dell'Ateneo. La proposta del Rettore può essere respinta dal Senato Accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza qualificata, la proposta si intende approvata.

I due membri esterni sono scelti dal Rettore in una rosa di candidati, in possesso dei requisiti di cui al primo inciso del presente comma, che abbiano inviato *curriculum* a seguito di apposita informativa resa nota nel sito d'Ateneo, selezionati in numero almeno doppio rispetto a quello previsto nel presente comma, da una Commissione composta da tre membri, non appartenenti al ruolo dell'Ateneo, nominata dal Rettore di intesa col Presidente del Senato Accademico.

3. I professori universitari nominati componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

4. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione del rappresentante nel Consiglio di amministrazione è regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *h)* della legge n. 240/2010.

5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta un'indennità stabilita dal Rettore, sentito il Senato Accademico compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore che convoca le sedute, predispone il relativo ordine del giorno, ne coordina le attività e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Le sedute sono considerate valide se sono presenti almeno 5 componenti; esse possono essere convocate anche su richiesta di 3 componenti. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice fatto salvo quanto previsto dall'art. 25.

7. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione, dovrà avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

8. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore membro di diritto, dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta; il rappresentante degli studenti, ha un mandato di durata biennale e il mandato è rinnovabile per una sola volta.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10 della legge n. 240/2010 sul limite del mandato previsto dal comma 8 del presente articolo, sono considerati i periodi già espletati nell'Ateneo, nella qualità di componente elettivo del Consiglio di Amministrazione, alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

10. Ai componenti del consiglio di amministrazione è fatto divieto:

- di ricoprire altre cariche accademiche fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione stesso;
- di essere componente di altri organi dell'Università salvo che del consiglio di dipartimento;
- di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;
- di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;
- di ricoprire la carica di Rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
- di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR;
- di svolgere funzioni di Direttore di Dipartimento Assistenziale.

11. I componenti del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute sono dichiarati decaduti ai sensi della disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 7.

Direttore Generale

1. Al Direttore Generale da scegliere, previa valutazione del *curriculum*, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del senato Accademico.

3. Al Direttore Generale l'incarico viene conferito da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico; esso regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata triennale ed rinnovabile.

4. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico lo stesso dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. Al Direttore generale attribuito un trattamento economico determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.

Art. 8.

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

2. I componenti sono nominati con decreto rettorale e durano in carica per tre anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta. È fatto divieto di conferire l'incarico a personale dipendente della Università Magna Græcia di Catanzaro.

3. Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono: la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione assicurando la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo e la predisposizione delle rispettive relazioni di accompagnamento; il Collegio svolge, inoltre, le funzioni previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 168/89.

Art. 9.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è composto, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, da 5 membri nominati dal Rettore, di cui 4 (3 esterni all'Ateneo e I professore di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo con funzione di coordinatore) dotati di elevata qualificazione professionale con *curriculum* reso pubblico nel sito internet dell'Università. Almeno 2 membri dovranno essere esperti in materia di valutazione. Il quinto membro è un rappresentante degli studenti eletto secondo il regolamento elettorale.

2. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione del rappresentante nel Nucleo di valutazione è regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *h)* della legge n. 240/2010.

3. Al nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni:

a) verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *g)* della legge n. 240/2010;

b) verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;

c) verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010.

4. Al Nucleo sono attribuite, altresì, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, da svolgere in raccordo con l'attività dell'ANVUR, e finalizzate a promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

5. L'Università assicura al Nucleo di valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

6. Il Nucleo formula al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi e trasmette al rettore un rapporto annuale sulle proprie attività.

7. Le funzioni del Nucleo di Valutazione sono svolte in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, definite in via regolamentare.

8. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato di tutti i membri è rinnovabile per una sola volta.

9. La carica di Coordinatore del Nucleo di Valutazione è incompatibile con altre cariche accademiche e con quella di Direttore di Dipartimento assistenziale.

10. Al Coordinatore ed ai componenti del Nucleo è corrisposta un'indennità secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

11. Il Nucleo si dota di un regolamento di funzionamento interno.

Art. 10.

Dipartimenti

1. Ai Dipartimenti sono attribuite funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. I Dipartimenti sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato accademico che valuta l'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari.

3. A ciascun Dipartimento dovrà afferire un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque afferenti a settori scientifico disciplinari omogenei.

4. Il Dipartimento è diretto da un professore ordinario a tempo pieno eletto dal Consiglio, secondo modalità stabilite dal regolamento elettorale, ed è nominato con decreto del Rettore.

5. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ha le funzioni di direzione e di coordinamento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed emana atti e direttive necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, in conformità a quanto previsto in via regolamentare.

6. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Il Direttore può designare un vicedirettore, fra i professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.

7. Ai Direttori di Dipartimento è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

8. Il Consiglio è l'organo di governo del Dipartimento. Esso è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento stesso.

9. Il Consiglio propone al Senato accademico:

a) il Regolamento di Dipartimento;

b) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca, all'acquisizione dei relativi finanziamenti;

c) iniziative relative i corsi di studio, incluso il numero di studenti iscrivibili annualmente ai suddetti corsi, nel caso in cui il Dipartimento non sia afferente a strutture di raccordo.

10. Il Consiglio propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata di Professori e Ricercatori ai sensi dell'art. 18, comma l, lettera *e)*, e dell'art. 24, comma 2, lettera *d)* della legge n. 240/2010.

La proposta di chiamata dei professori di prima fascia dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia mentre la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

11. Il Consiglio elegge la giunta di Dipartimento e può costituire commissioni con delega per specifiche funzioni.

12. La Giunta è composta da un numero di membri, compreso il Direttore ed il Vicedirettore, pari a 7 qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia inferiore o pari a 60 e pari a 9 qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia superiore a 60.

Nel caso di giunta composta da 7 membri, oltre al Direttore e al Vicedirettore, membri di diritto, ne faranno parte 2 professori ordinari, 2 professori associati e 1 ricercatore, tutti eletti secondo le norme del Regolamento elettorale; nel caso di giunta composta da 9 membri, oltre al Direttore e al Vicedirettore, membri di diritto, ne faranno parte 3 professori ordinari, 2 professori associati e 2 ricercatori, tutti eletti secondo le norme del Regolamento elettorale.

I componenti della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. Sono eletti secondo le norme del Regolamento elettorale.

Nel caso di mancanza del Vice Direttore, la Giunta è integrata da un professore ordinario del Dipartimento eletto secondo le norme del Regolamento elettorale.

13. In ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti di cui al successivo art. 12.

14. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con altre cariche accademiche, e con quella di Direttore di Dipartimento assistenziale, fatta eccezione per la carica di componente del Senato Accademico se il Direttore è eletto a farne parte.

Art. 11.

Strutture di raccordo

1. L'Università ha facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, Strutture di raccordo, di seguito denominate Scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni.

2. In fase di prima applicazione, il numero complessivo delle Scuole, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo, non potrà essere superiore a tre; successivamente, tale numero potrà essere aumentato fino ad un massimo di cinque, compatibilmente con la dimensione del corpo accademico e la diversificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

3. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le Scuole assumeranno i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Calabria, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

4. Nel caso in cui docenti con funzioni assistenziali afferiscano a Dipartimenti con coordinamento delle attività didattiche gestite da Scuole diverse, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, individua la Scuola che, per ciascun docente, assume i compiti previsti dal precedente comma.

5. L'organo deliberante delle Scuole, di seguito denominato Consiglio di Scuola, è composto dai Direttori dei Dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti e da ulteriori tre membri per ogni Dipartimento afferente alla Scuola stessa, eletti secondo le norme del Regolamento elettorale, tenendo conto dei criteri affinità disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.

6. I tre membri eletti secondo il regolamento elettorale da ciascun Consiglio di Dipartimento dovranno essere: uno in rappresentanza della Giunta del Dipartimento, uno in rappresentanza dei coordinatori dei corsi di studio o di dottorato e uno in rappresentanza dei responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste. In caso di mancanza di attività assistenziali di competenza della Scuola, il terzo membro dell'organo deliberante è eletto tra i coordinatori dei corsi di studio o di dottorato. Il numero di docenti eletti nel Consiglio di Scuola non potrà in ogni caso essere superiore al 10 per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla struttura.

7. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione del rappresentante nel Consiglio di scuola è regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *h)* della legge n. 240/2010.

8. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Scuola sono attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno afferente alla Scuola eletto dal Consiglio di Scuola a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. Il Presidente rappresenta la Scuola, ha funzioni di direzione e di coordinamento, convoca e presiede il Consiglio di Scuola, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le delibere, assicura l'efficienza ed efficacia dell'attività didattica e ne è responsabile; presenta al Consiglio di Scuola, al Senato accademico ed al Rettore la relazione annuale sull'attività didattica.

10. Il Presidente può nominare, nell'ambito del Consiglio di Scuola, un vicario che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza temporanei.

11. Il mandato del Presidente e dei componenti del Consiglio di Scuola ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta, fatta eccezione per i membri di diritto la cui durata è stabilita dai rispettivi mandati. Il mandato dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Scuola ha durata biennale e può essere rinnovato per una sola volta.

12. La carica di Presidente del Consiglio di Scuola è incompatibile con altre cariche accademiche e con quella di Direttore di Dipartimento assistenziale.

13. La partecipazione al Consiglio di Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 12.

Commissioni paritetiche

1. Presso ciascun Dipartimento non coordinato da Scuole ovvero presso ciascuna Scuola viene istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione paritetica docenti-studenti, con la funzione di:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

2. La commissione sarà composta da tre docenti, eletti dal Consiglio di Dipartimento o di Scuola e da tre studenti eletti tra quelli iscritti ai corsi di studio che afferiscono ai Dipartimenti o alle Scuole secondo il regolamento elettorale.

3. La commissione dura in carica quattro anni ed il mandato è rinnovabile per un sola volta. Il mandato della rappresentanza studentesca dura due anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione dei rappresentanti nella Commissione è regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *h)* della legge n. 240/2010.

5. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 13.

Centri di Servizio e di Ricerca

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico, può costituire Centri di Servizio per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per i Dipartimenti, le Scuole e le strutture amministrative, nonché per la gestione e per l'utilizzo di strumentazione comune e centri di Ricerca per la realizzazione di ricerche di particolare rilievo. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 14.

Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) è un centro unitario di servizi e documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica e dell'assistenza e inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.

2. È compito del Sistema Bibliotecario di Ateneo assicurare:

a) l'acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l'aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro;

b) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca;

c) l'estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell'informazione bibliografica in rete.

3. Sono organi dello SBA:

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Consiglio.

4. Con apposito regolamento emanato dal Rettore, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, previo parere del Senato Accademico, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dello SBA.

5. Il Presidente, deve essere un professore ordinario a tempo pieno, dura in carica un triennio ed è incompatibile con altre cariche accademiche e con il mandato di Direttore di Dipartimento assistenziale. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

Art. 15.

Consulta degli Studenti

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli studenti all'attività e allo sviluppo dell'Ateneo, è istituita la «Consulta degli Studenti».

2. La Consulta opera in sinergia con le rappresentanze studentesche nei diversi Organi e articolazioni didattiche dell'Ateneo.

3. Compiti della Consulta sono:

a) diffondere le informazioni tra gli studenti attraverso opportuni strumenti;

b) esprimere pareri e formulare proposte agli organi competenti per quanto riguarda i servizi agli studenti;

c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio e sull'organizzazione del tutorato;

d) esprimere pareri e formulare proposte relative ai programmi per lo svolgimento di attività culturali e sportive e della organizzazione delle attività del tempo libero;

e) intervenire per segnalare alle Autorità accademiche competenti disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti stabiliti dalla Carta degli Studenti di cui al successivo articolo.

4. La Consulta è istituita con Decreto del Rettore e ne fanno parte 9 rappresentanti degli studenti eletti secondo le norme del Regolamento elettorale nel rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo.

L'elettorato spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea magistrale e Dottorati di ricerca dell'Ateneo.

5. La Consulta dura in carica 2 anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.

6. La Consulta disciplina autonomamente le forme e le modalità di organizzazione delle proprie attività e nomina, al proprio interno, un Coordinatore.

Art. 16.

Diritti e doveri degli studenti

1. L'Università garantisce la presenza di una rappresentanza elettiva degli studenti negli Organi accademici e articolazioni didattiche previsti dal presente Statuto e in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma l, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

2. L'elettorato passivo, limitatamente agli Organi e alle articolazioni didattiche in cui è prevista la rappresentanza studentesca, ai sensi del presente Statuto e della legge n. 240/2010, è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università. Il mandato degli studenti in tutti gli Organi e le articolazioni didattiche ha sempre durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

3. I rappresentanti degli studenti, componenti di Organi dell'Ateneo o della Consulta, hanno la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.

4. Gli studenti hanno diritto ad una formazione di qualità, ad un facile accesso al sistema bibliotecario dell'Università, alla partecipazione ad attività di preparazione alla ricerca, anche mediante periodi di studio o tirocinio in istituzioni scientifiche nazionali e internazionali.

5. Gli studenti hanno diritto ai servizi di tutorato per la didattica e l'orientamento per l' avvio al lavoro.

6. I diritti ed i doveri degli studenti sono specificati nella «Carta dei diritti e dei doveri», emanata dal Rettore su proposta del Senato Accademico, sentita la Consulta degli studenti di cui al precedente articolo.

Art. 17.

Diritto allo studio

1. L'Università assume ogni iniziativa affinché l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione dei principi della Costituzione.

2. L'Università concorre, inoltre, insieme con le Istituzioni locali, nazionali ed internazionali preposte, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza e/o

metodologie didattiche innovative, comprese quelle telematiche, organizzate direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate.

3. L'Università garantisce il diritto allo studio degli studenti meritevoli, mediante l'attivazione di borse di studio, l'introduzione di meccanismi di detassazione o riduzione delle tasse annuali, l'assegnazione di alloggi e buoni mensa e tutte le altre iniziative ritenute idonee allo scopo.

4. L'Università coordina l'attività per l'orientamento e l'accoglienza degli studenti delle scuole medie superiori per l'accesso ai Corsi di Studio universitari.

Art. 18.

Diritti e doveri dei professori e dei ricercatori

1. Ai singoli docenti è garantita autonomia di ricerca e libertà di insegnamento nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione, nonché nell'osservanza della legislazione in materia di ordinamenti universitari, di diritto allo studio e di stato giuridico del personale.

2. I docenti hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all'Università i dati sulla propria attività di ricerca, didattica, gestionale e di servizio agli studenti nei tempi stabiliti e con le modalità richieste, secondo le norme di legge e dei regolamenti di Ateneo, cosi come d'inserire il proprio *curriculum* nel sito dell'Università.

3. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al comma 2 comporta l'esclusione dalla richiesta di accesso ai fondi di finanziamento di Ateneo; esso è elemento negativo nella valutazione dell'attività delle Scuole e dei Dipartimenti di appartenenza.

4. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. I docenti a tempo definito possono candidarsi a cariche accademiche purché optino per il tempo pieno al momento della elezione alle suddette cariche.

Art. 19.

Diritti e doveri del personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo svolge le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalità della struttura organizzativa cui afferisce.

2. La valutazione dei singoli avviene nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

3. La gestione e organizzazione compete al Direttore Generale ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente Statuto.

4. L'Università promuove il miglioramento professionale del proprio personale ed esercita tutte le azioni necessarie a garantire la sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro.

Art. 20.

Internazionalizzazione e mobilità

L'Università Magna Græcia di Catanzaro promuove e sostiene il rafforzamento dell'internazionalizzazione per:

a) il corpo docente, mediante:

- una maggiore mobilità dei docenti, con lo svolgimento di periodi di studio e di ricerca all'estero;

- iniziative di cooperazione interuniversitaria con Istituzioni straniere;

- l'attribuzione di contratti di insegnamento a studiosi stranieri con dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'estero, aderendo ai principi della carta europea dei ricercatori;

- l'istituzione della figura del visiting professor secondo le norme del Regolamento generale di Ateneo;

b) gli studenti, mediante:

- lo svolgimento di periodi di studio o tirocinio all'estero, garantendone il riconoscimento accademico attraverso una normativa specifica prevista nel Regolamento generale di Ateneo;

- l'erogazione di premi di studio da usufruire presso Istituzioni straniere;

- lo sviluppo di scambi culturali con studenti di altre Nazioni, facilitando l'inserimento di questi studenti nell'ambito dei Corsi di Studio dell'Ateneo Magna Græcia, anche mediante forme di selezione in lingua straniera;

- lo sviluppo di sistemi di facilitazione per l'accesso ai bandi finalizzati a stages presso Istituzioni scientifiche straniere;

- il riconoscimento dei titoli di istruzione superiore conseguiti all'estero, in accordo alla Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e secondo quanto previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo;

c) l'attività formativa, mediante:

- l'attivazione di programmi e corsi di studio integrati;

- la messa in opera di iniziative di cooperazione con istituzioni straniere;

- l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di Corsi di studio in lingua inglese e, eventualmente, in lingua francese in considerazione della vicinanza dell'Ateneo ai Paesi del Nord Africa;

- la partecipazione a reti didattiche internazionali;

d) l'attività di ricerca, mediante:

- la messa in opera di iniziative di cooperazione con istituzioni scientifiche straniere;

- l'attivazione di un apposito ufficio con funzioni di supporto e consulenza nella elaborazione di progetti di ricerca internazionali;

- la previsione di premialità specifiche per i titolari di progetti di ricerca approvati e finanziati da Istituzioni straniere, secondo quanto previsto in via regolamentare;

- l'inserimento di ricercatori stranieri presso i Dipartimenti e le strutture di ricerca dell'Ateneo;

- una maggiore mobilità dei ricercatori dell'Ateneo con lo svolgimento di periodi di ricerca presso prestigiose Istituzioni straniere.

Art. 21.

Fondo per la premialità

1. È istituito un Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'art. 6, comma 14 della legge n. 240/2010.

2. La suddetta premialità è attribuita ai professori e ricercatori a tempo pieno, nei limiti della disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo le norme definite in via regolamentare.

3. Ulteriori somme eventualmente attribuite all'Ateneo con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR, saranno utilizzate ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il Fondo può essere integrato con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, con apposito regolamento, saranno dettagliate le modalità e l'entità di erogazione di compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.

Art. 22.

Collegio disciplinare

1. Presso l'Università Magna Græcia di Catanzaro è istituito un collegio di disciplina, composto da 5 professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, 2 professori di ruolo di II fascia a tempo pieno e 2 ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno nominati dal Rettore sentito il Senato Accademico. Il Collegio adotterà il principio del «giudizio tra pari»; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori di I fascia il collegio sarà composto esclusivamente dai professori di ruolo di I fascia, in caso di procedimenti a carico di professori di II fascia il collegio sarà composto esclusivamente dai professori di ruolo di I e II fascia ed in caso di procedimenti a carico di ricercatori, il Collegio sarà composto da Professori di ruolo di I e II fascia e da ricercatori.

2. Il mandato dura 3 anni e può essere rinnovato una sola volta. I docenti nominati componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche accademiche.

3. I lavori del Collegio sono coordinati dal Professore di I fascia con maggiore anzianità di servizio.

4. Il Collegio è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo, qualora il procedimento possa concludersi con una sanzione superiore alla censura.

5. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

6. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

7. Il procedimento disciplinare è regolamentato dalle disposizioni previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

8. Entro 90 giorni dalla sua costituzione, il Collegio si dota di un regolamento interno che disciplina il suo funzionamento.

Art. 23.

Codice etico

1. L'Università Magna Græcia si dota di un codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità.

2. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione ed abuso nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

3. Il codice etico è approvato dal Senato accademico.

4. Sulle violazioni del codice etico qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 22, nel qual caso prevale la competenza di quest'ultimo Organo, decide il Senato accademico su proposta del Rettore.

Le sanzioni individuali consistono nella decadenza e/o nell'esclusione dagli Organi accademici o dalle articolazioni accademiche previste nel presente Statuto, fino ad un massimo di tre anni, delle persone riconosciute responsabili di violazioni del codice etico; limitatamente al corpo docente, le sanzioni individuali possono anche prevedere l'esclusione dei docenti dalla assegnazione di fondi di ricerca e contributi di ateneo, fino ad un massimo di tre anni.

Art. 24.

Tutela delle persone con disabilità

L'Università si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari nei confronti delle persone con disabilità.

Art. 25.

Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; entrambi gli organi deliberano a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 26.

Potestà regolamentare

Entro 6 mesi dalla istituzione degli organi collegiali previsti dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico per le rispettive competenze dovranno approvare i seguenti regolamenti:

1) Regolamento generale di Ateneo

- Il Regolamento contiene e precisa:

a) le modalità di attuazione dei principi generali stabiliti nello Statuto;

b) le norme relative all'organizzazione complessiva dell'Università;

c) le norme nel cui rispetto le singole strutture didattiche e di ricerca possono adottare Regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;

d) le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori;

e) tutte le altre norme di sua competenza previste dallo Statuto e dalla vigente normativa.

- Il Regolamento generale di Ateneo è approvato dal Senato Accademico.

2) Regolamento di amministrazione e contabilità

a) Il Regolamento disciplina le attività amministrative, finanziarie e contabili e identifica i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

Il regolamento contiene e precisa tutte le altre norme di sua competenza previste dallo statuto e dalla vigente normativa;

b) Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 punto *e)* del presente Statuto.

3) Regolamento didattico di ateneo

- Il Regolamento didattico dell'Università in conformità alla legislazione vigente:

a) disciplina i principi generali e le direttive cui devono conformarsi gli ordinamenti e i regolamenti dei Corsi di Studio;

b) contiene gli ordinamenti, i regolamenti didattici dei Corsi di studio svolti nell'Università per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale;

c) prevede le attività e i servizi didattici integrativi, di orientamento, di tutorato, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente.

Il regolamento contiene e precisa tutte le altre norme di sua competenza previste dallo statuto e dalla vigente normativa.

- È approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli ordinamenti deliberati dai Consigli di Scuola o dai Dipartimenti nel caso in cui i Dipartimenti non siano afferenti a Scuole.

4) Regolamenti dei Dipartimenti e delle Scuole

I regolamenti, proposti dai Consigli di Dipartimento o Scuola, disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Dipartimenti e delle Scuole, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal Regolamento Generale di Ateneo. I regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

5) Regolamento elettorale

Il regolamento elettorale stabilisce le modalità di elezione del Rettore e delle diverse componenti accademiche negli organi collegiali e determina le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'Università e nella Consulta.

Il regolamento elettorale è approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

6) Regolamento del Nucleo di Valutazione

È approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

7) Regolamento per la chiamata dei professori e per la selezione e la chiamata dei ricercatori

È approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

8) Regolamento premialità

È approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

9) Regolamento dottorati e assegni ricerca

È approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

10) Regolamento Sistema Bibliotecario di Ateneo

È approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

11) Regolamento delle attività svolte per conto terzi

È approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

12) Regolamento Comitato Unico di Garanzia

È approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

13) Ogni altro regolamento utile e necessario al buon funzionamento dell'Ateneo.

I regolamenti di cui al punto 13), proposti su iniziativa del Rettore, saranno approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, qualora trattino di materia di didattica e di ricerca, e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, negli altri casi.

Art. 27.

Fonti di Finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite dai trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari, oltre che da donazioni e atti di liberalità, frutti, rendite e ogni corrispettivo di attività negoziale o partecipazione a società nonché da attività svolte per conto terzi.

3. L'Università può stipulare convenzioni e contratti e, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni e di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

4. L'Università promuove rapporti convenzionali, e di collaborazione scientifica, nonché attività per conto di terzi, ivi comprese le attività professionali intramurarie.

Art. 28.

Alta formazione

L'Università può istituire:

a) Scuole superiori di alta formazione;

b) Master di 1 e 2 livello;

c) Dottorati di ricerca;

d) Corsi di perfezionamento post-specialistici;

d) Centri per la promozione e diffusione della cultura;

e) Scuole di Specializzazione.

L'organizzazione e il funzionamento di quanto previsto nel presente articolo sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 29.

Comitato unico di garanzia

1. L'Università istituisce ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183/2010 il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni denominato CUG.

2. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'Ateneo e da altrettanti membri supplenti nominati secondo norme di apposito regolamento nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi.

3. I componenti del CUG rimangono in carica per 4 anni ed il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

4. L'attività del CUG prevista dalla legge n. 183/2010 è formata in via regolamentare; ai lavori del CUG possono partecipare senza diritto di voto, soggetti esterni all'Ateneo.

Art. 30.

Partecipazione a Consorzi, Società e Fondazioni

1. L'Università può stipulare protocolli di intesa, costituire o partecipare a consorzi, società, fondazioni anche con altre Università, enti, soggetti pubblici o privati per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Le modalità di costituzione o partecipazione sono definite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 31.

Norme comuni, transitorie e finali

1. Il Presente Statuto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari.

3. Il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione i Presidi e i Direttori di Dipartimento, in carica al momento dell'approvazione dello Statuto, rimangono in carica fino alla costituzione dei nuovi organi accademici, fatta eccezione per il Rettore il cui mandato è prorogato ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge n. 240/2010.

4. In prima applicazione, il Regolamento elettorale per la elezione del Rettore e la costituzione degli Organi accademici, e per la elezione delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche e degli studenti negli organi collegiali previsti dal presente Statuto, è deliberato dal Senato Accademico in carica al momento dell'approvazione dello Statuto stesso.

5. In prima applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 240/2010, il Senato accademico in carica al momento dell'approvazione dello Statuto avvia le procedure per la costituzione degli organi accademici previsti nel presente statuto.

6. In prima applicazione, la costituzione dei Dipartimenti di cui all'art. 10 del presente Statuto e l'omogeneità dei Settori Scientifico Disciplinari ad essi afferenti è deliberata dal Senato Accademico in carica al momento dell'approvazione dello Statuto stesso.

7. I pareri di competenza dei diversi Organi accademici previsti dallo Statuto devono essere espressi e notificati entro il termine di 45 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine l'Organo deliberante potrà decidere anche in assenza del parere.

11A09434

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011)**, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Credito di imposta per la ricerca scientifica

1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti

pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato*.

2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.

3. Operativamente:

a) per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:

1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;

2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana *e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico*;

3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla *lettera* d) *del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n.2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *dell'Unione europea n.C 323 del 30 dicembre 2006*;

b) il credito di imposta:

1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla lettera *a)*;

3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;

4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere *e), f), g)*, h-*ter*) e h-*quater*) del medesimo articolo;

6) non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, che è conseguentemente *abrogato*.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n.196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente della lettera *d)* del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n.2006/C 323/01, recante "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione":

"2.2. Definizioni

.(*omissis*).

D) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

(*omissis*)."

- Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

"Art. 61. Interessi passivi

1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 15."

"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;

c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

3-*bis*. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e i relativi costi.

3-*ter*. Le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 87.

3-*quater*. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-*bis*.

3-*quinquies*. I commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei princìpi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili:

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

6. [Comma abrogato].

7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89.

9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi."

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni":

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241(Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.):

"Art. 17. Oggetto.

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ;

d-*bis*) [lettera soppressa];

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

h-*bis*) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;

h-*ter*) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-*quater*) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

2-*bis*.".

- Si riporta il testo vigente del comma 53, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):

"53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.".

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

"Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1-*bis*. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione

degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.".

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 21, della citata legge 31 dicembre 2009, n.196:

"Art. 21 Bilancio di previsione

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *c)*, nel DEF.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.

6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera *a)*, sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

7. . Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera *b)*, si dividono in:

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

8. Le spese di cui al comma 7, lettera *a)*, sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere *b)* e *d)* costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*:

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29è disposta con apposite norme.

16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *b)*, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria."

- La legge 30 aprile 1985, n.163, reca "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.".

Art. 2.

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel «Patto Euro plus» del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato «Patto Euro plus», il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi *dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento*, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con

caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti *alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla *data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

7-bis. *Nei casi di cui alle lettere* b) *e* c) *del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera* c) *del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera* c) *del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni*.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione *di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183*, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

Riferimenti normativi:

Il «Patto Euro plus» costituisce l'Allegato I delle Conclusioni del Consiglio Europeo del 24 e 25 marzo 2011.

- Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 40 del Regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto 2008 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato - regolamento generale di esenzione per categoria):

"Art. 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

3) «aiuti individuali»:

a) aiuti *ad hoc* e

b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;

4) «aiuti *ad hoc*»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;

5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;

7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;

10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature.

Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;

11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;

13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento »: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;

15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;

b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e

c) i contributi assistenziali per figli e familiari;

16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;

17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;

18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:

a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o

b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;

21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50% dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;

22) «prodotti agricoli»:

a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;

b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ;

23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;

25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:

a) NACE 55: servizi di alloggio;

b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;

c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;

d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;

e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;

f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;

27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione);

28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile »: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:

a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51% del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e

b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;

29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe:

ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati:

blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi:

tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

30) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.";

"Art. 40

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.

Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.":

— Si riporta il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato CE del 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea) :

"Art. 87.

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Art. 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2359 del codice civile:

"2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.".

- Il testo vigente dell'articolo 17, del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è citato nelle note al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

- Il testo vigente degli articoli 61 e 109, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è citato nelle note al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.):

"Art. 5. Fondo di rotazione

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748. "

— Il testo vigente dell'articolo 17, della citata legge 31 dicembre 2009, n.196, è citato nelle note al comma 5 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 2 - *bis*

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

1. In coerenza con la decisione assunta nel «Patto Europlus» del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con Fondi strutturali europei.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei Fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I crediti di imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.

3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.

Riferimenti normativi:

Il «Patto Euro plus» è citato nelle note all'articolo 2.

- Si riporta il testo vigente dei commi da 271 a 279, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

"Art. 1.

(*omissis*)

271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279.

272. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

274. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

276. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

278. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

(*omissis*).".

- Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, reca "Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999."

— Il testo vigente dell'articolo 5, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, è citato nelle note all'articolo 2 della presente legge.

— Il testo vigente dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" è riportato nelle note al comma 5 dell'articolo 1.

Art. 3.

Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti turistici*, nautica da diporto*

1. (soppresso).

2. (soppresso).

3. (soppresso).

4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti *turistici* con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio.

6. Nei Distretti *turistici* si applicano le seguenti disposizioni:

a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere *b), c)* e *d)* della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano *comunque*, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'ar-

ticolo 1, comma 368, lettera *a)*, della citata legge n.266 del 2005;

b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del predetto articolo 43;

c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti *e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti*. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, *in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di comunicazione unica*, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza *delle amministrazioni statali*. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.».

8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:

a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.»;

b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento *appositamente definiti nell'ambito* dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato – Regioni.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente dei commi da 4-*ter* a 4-*quinquies*, dell'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, e successive modificazioni (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.):

"4-*ter*. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-*bis*, primo comma, lettera *a)*, del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,

nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

1. Le disposizioni di attuazione della lettera *e)* del comma 4-*ter* per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

2. Nelle forme previste dal comma 4-*ter*.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-*ter*, lettera *e)*, secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-*quater*. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

4-*quinquies*. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell' articolo 1, comma 368, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.".

Si riporta il testo vigente del comma 368 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006):

"368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;

b) amministrative:

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero (186);

2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non re-

golamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;

3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;

c) finanziarie:

1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;

2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;

d) per la ricerca e lo sviluppo:

1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;

2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;

3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;

4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

"Art. 43: Zone a burocrazia zero.

1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero.

2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'art. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:

a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono, al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica;

b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell'8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;

c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.".

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171(Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172.), come modificato dalla presente legge:

"Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.

3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.".

Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come modificato dalla presente legge:

"Art. 5. Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale.

1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *e)*, l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

2-*bis*. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall' articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

(*omissis*).".

— La legge 5 maggio 2009, n. 42 reca: "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.".

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59):

"Art. 2. Definizioni

1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:

a) il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

b) l'«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

c) i «punti d'ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è rilasciata:

a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni;

b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni.

3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, è rilasciata dal presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *h)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attività istruttoria di competenza dell'autorità marittima è curata dal segretario generale.".

— Si riporta il testo vigente del comma 18, dell'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):

"18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso.".

Art. 4.

Costruzione delle opere pubbliche

1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:

a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto «leasing in costruendo»;

b) limite alla possibilità di iscrivere «riserve»;

c) introduzione di un tetto di spesa per le «varianti»;

d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette «compensative»;

e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;

f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;

g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

h) disincentivo per le liti «temerarie»;

i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;

m) controlli essenzialmente «ex post» sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;

p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale («Legge obiettivo»);

q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;

r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, le parole: «dall'applicazione del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice»;

b) all'articolo 38:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *b)*, le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico *persona fisica*, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»;

1.2) alla lettera *c)*, le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: «*degli amministratori* muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «*o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza* in caso di società con meno di quattro soci,»; le parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le parole «di aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione »; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

1.3) alla lettera *d)* dopo le parole: «19 marzo 1990, n. 55;» sono aggiunte le seguenti: «l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;»;

1.4) (soppresso);

1.5) alla lettera *g)* dopo la parola: «violazioni» è inserita la seguente: «gravi»;

1.6) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* nei cui confronti, ai sensi del comma 1-*ter*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;

1.7) (soppresso);

1.8) la lettera m-*bis*) è sostituita dalla seguente:

«m-*bis*) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»;

1.9) alla lettera m-*ter*), sono *soppresse* le parole: «, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,» e le parole: «nei tre anni antecedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno antecedente»;

2) al comma 1-*bis*, le parole: «I casi di esclusione previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Le cause di esclusione previste» e dopo le parole: «affidate ad un custode o amministratore giudiziario» sono inserite le seguenti: «*, limitatamente* a quelle riferite al periodo precedente al predetto *affidamento,*»;

3) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h)*, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c)*, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione *le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione*.

Ai fini del comma 1, lettera *g)*, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasseper un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera *i)*, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-*quater*), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile *rispetto ad alcun soggetto*, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c)* la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.»;

c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*I soggetti* accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;»;

1-bis*) al comma 4, lettera* e)*, dopo le parole: «attività di qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari»*;

2) dopo il comma 9-*ter*, è aggiunto il seguente:

«9-*quater*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-*bis*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

c-*bis*) all'articolo 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis*. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62*-bis *del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera* a)*, del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11»;*

d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle»;

e) *all'articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera* a)*, del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62*-bis *del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo* 2005, n. 82»;

e-bis*) all'articolo 49, comma 2, lettera* c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»;*

e-ter*) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Alle procedure ristrette,» sono inserite le seguenti: «per l'affidamento di lavori,»;*

f) all'articolo 56, comma 1, lettera *a)*, l'ultimo periodo è soppresso;

g) all'articolo 57, comma 2, lettera *a)*, l'ultimo periodo è soppresso;

g-bis*) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «Nelle procedure ristrette relative a» sono inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;*

h) all'articolo 64, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-*bis*. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.»;

i) all'articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.».

i-bis*) all'articolo 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis*. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;*

i-ter*) all'articolo 87, comma 2, la lettera* g) *è abrogata;*

l) all'articolo 122:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. *I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste*. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, *punto quinto* (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità *di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo*, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1»;

2) il comma 7-*bis* è abrogato;

m) all'articolo 123, comma 1, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: « un milione e cinquecentomila»;

m-bis*) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «quarantamila euro»;*

n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;

o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.»;

p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica le parole: «per grave inadempimento dell'esecutore» sono soppresse;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse e le parole: «per grave inadempimento del medesimo » sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 135 e 136»;

q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 9 le parole «asseverato da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»;

2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

«19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato *da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,* e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato *da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,* la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preli-

minare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

19-*bis*. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-*bis*.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b)*, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.»;

r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole «dell'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «della lista»;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.»;

*2-*bis*) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare»;

*2-*ter*) al comma 5, il primo periodo è soppresso;*

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;

4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;

s) identico:

1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;

1-bis*) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità»;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.»;

3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. *Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.*

5-ter. *La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera»;*

t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:

01) al comma 5, primo periodo, le parole: «nei tempi previsti dall'articolo 166.» sono sostituite dalle seguenti: «nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4.»;

1) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.»;

2) *al comma 10*, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

01) nella rubrica, la parola: «definitivo» è sostituita dalla seguente: «preliminare»;

02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 166» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 165»;

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «del progetto definitivo » sono sostituite dalle seguenti: «del progetto preliminare» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare»;

2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «il progetto definitivo » sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; al terzo periodo, le parole: «il progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare»;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno» e le parole: «ricezione del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «ricezione del progetto preliminare»;

3-bis*) al comma 5, secondo periodo, le parole: «con la localizzazione » e le parole: «individuati nel progetto preliminare laddove già approvato» sono soppresse;*

4) al comma 6, primo periodo, le parole: «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto preliminare» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

v) *all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono inserite le seguenti: «ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;*

z) all'articolo 170, comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

aa) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

bb) all'articolo 187, comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera *a)*;»;

cc) *all'articolo 189:*

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie»;

2) al comma 4, lettera b)*, primo periodo, le parole: «di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, » sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché»;*

dd) all'articolo 204, comma 1, le parole: «cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «*un milione di euro*» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Si applica l'articolo 122, comma 7, *secondo e terzo periodo*»;

ee) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole: «38;» sono aggiunte le parole «46, comma 1-*bis*;» e dopo le parole «nell'invito a presentare offerte; 87; 88;» sono aggiunte le seguenti: «95; 96;»;

ff) all'articolo 219:

1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: «del comma 6» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE»;

2) al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 6» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 30»;

gg) all'articolo 240:

01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale»;

1) al comma 5, dopo le parole: «responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3»;

2) al comma 6, le parole: «al ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento» e le parole: «da detto ricevimento », sono sostituite dalle seguenti: «dalla costituzione della commissione»;

3) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della *commissione*» la parola «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

hh) all'articolo 240-*bis*:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.»;

ii) nella parte IV, dopo l'articolo 246 è *aggiunto* il seguente:

«Art. 246-*bis (Responsabilità per lite temeraria)*. — 1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, *n. 104*, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e *non superiore al quintuplo* del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.»;

ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-*bis*, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», e, al terzo periodo, dopo la parola: «anche» sono aggiunte le seguenti: «alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché»;

*1-*bis*) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;*

2) al comma 15-*bis* le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-*bis*. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui *agli articoli 122*, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»;

4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera *g)*.».

mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164,

1) all'articolo 16, comma 4, lettera *d)*, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per cento»;

2) all'articolo 28, comma 2, lett. *a)*, dopo le parole «per lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;

3) all'articolo 29, comma 1, lett. *a)*, dopo le parole: «di lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o».

nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:

1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere»;

2) prima delle parole: «Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori» è inserita la seguente tabella: «Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

Impresa	Codice fiscale	Categoria	Importo in cifre	Importo in lettere

.».

2-bis. *Le disposizioni di cui alla lettera* ee) *del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. Le disposizioni di cui al comma 2, *lettere* b)*,* d)*, e*-bis*), i*-bis*), i*-ter*),* l)*,* dd) *e* ll)*, numero 1*-bis*)*, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3-bis. *La disposizione di cui al comma 2, lettera* e)*, relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3*-bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorità.*

4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *m)*, si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *o)*, si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1º gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *q)*, numero 2), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.

7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *r)*, numero 2), *non si applicano ai progetti preliminari già approvati* alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *r)*, numero 3) e *s)*, numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

9. In relazione al comma 2, lettera *r)*, numero 4) i termini di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *s)*, numero 1), *t)*, numero 2), e *z)*, si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

10-bis. *Le disposizioni di cui al comma 2, lettera* r)*, numeri 2*-bis*) e 2*-ter*), lettera* s)*, numeri 1) e 1*-bis*), lettera* t)*, numero 01), e lettera* u)*, si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.*

11. In relazione al comma 2, lettera *s)*, numero 2) i termini di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *gg)*, numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *gg)*, numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *hh)*, si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Le stazioni appaltanti di

cui all'articolo 3, comma 33, del codice *di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, acquisiscono d'ufficio, anche *per via telematica*, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica *28 dicembre 2000, n. 445*, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

14. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 – 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.

14-bis. *Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera* p), *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.*

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;»;

a-bis*) all'articolo 16, il comma 2 è abrogato;*

a-ter*) all'articolo 47, comma 2, lettera* a)*, dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;*

a-quater*) all'articolo 48, comma 1, lettera* a)*, dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;*

a-quinquies*) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara*»;

b) all'articolo 66, comma 1, dopo le parole «agli articoli 34» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,»;

b-bis*) all'articolo 267, comma 10, le parole: «secondo periodo,» sono soppresse*;

c) all'articolo 357:

1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;

2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e, al secondo periodo, le parole: «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse;

2-bis*) dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

«12-bis*. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento»;*

3) al comma 14, al primo periodo, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo» e le parole: «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5»;

4) al comma 15, al primo periodo, la parola: «centottantunesimo » è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e le parole «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1

annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5»;

5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «centottanta » sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantacinque»;

6) al comma 17, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;

7) al comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma 17», sono inserite le seguenti: «e all'articolo 107, comma 2»; le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo» e è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica *21 dicembre 1999, n. 554.*»;

8) al comma 24 la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;

9) al comma 25, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinque»;

d) all'articolo 358, comma 1, dopo le parole: «del presente regolamento » sono inserite le parole «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 357».

d-bis*) all'allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali».*

16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere *a)* ed *e)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.»;

c) all'articolo 54, comma 2, lettera *a)*, il primo periodo è così sostituito:

«*a)* le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.»;

d) all'articolo 59, comma 1, dopo le parole «la proprietà o» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili,»;

d-bis*) all'articolo 67, comma 1, lettera* d)*, la parola: «, comunque, » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,rinnovabili una sola volta»;*

e) *all'articolo 146:*

1) al comma 4, terzo periodo, la parola: «valida» è sostituita dalla seguente: «efficace»;

2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis *e 143, comma 1, lettere* b), c) *e* d), *nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole»;*

3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «degli enti locali,» sono inserite le seguenti: «agli enti parco,»;

4) al comma 7, primo periodo, le parole: «141-bis *e 143, comma 3, lettere* b), c) *e* d)*» sono sostituite dalle seguenti: «141*-bis *e 143, comma 1, lettere* b), c) *e* d)*»; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo»;*

5) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis *della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità»;*

6) al comma 11, le parole: «diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed» sono soppresse;

7) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134»;

8) il comma 15 è abrogato.

17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sono soppresse le parole «i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;».

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, *qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto*, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, *sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.

5-*ter*. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-*bis* è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-*bis* non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett. *b)*, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 17 lettera *b)* dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa. La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera *b)*.

19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge *27 dicembre 2006, n. 296.*

*19-*bis. *All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «Il Fondo è ripartito,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché».*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dalla presente legge:

"27. Principi relativi ai contratti esclusi.

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

2. Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118."

Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"38. Requisiti di ordine generale.

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-*ter*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-*bis*) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-*ter*) di cui alla precedente lettera *b)* che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-*quater*) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-*bis*. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

1-*ter*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h)*, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c)*, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera *g)*, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera *i)*, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-*quater*), il concorrente allega, alternativamente: *a)* la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b)* la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c)* la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.".

Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"40.Qualificazione per eseguire lavori pubblici.

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli

476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

4. Il regolamento definisce in particolare:

a) [il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati];

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera *a)*, e dei requisiti di cui al comma 3, lettera *b)*, nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera *b)*, con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.

e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari;

f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonchè dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;

f-*bis*) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonchè in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;

g-*bis*) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

5. È vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.

6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.

9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

9-*bis*. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.

9-*ter*. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione.

9-*quater*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-*bis*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia."

Si riporta il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi.

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo Ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

3-*bis*. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11.

4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

4-*bis*. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.".

Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"46.Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione.

1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

1-*bis*. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.".

Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"48.Controlli sul possesso dei requisiti.

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera *a)*, del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

1-*bis*. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.".

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 49 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera *f)* l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5."

Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 55 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177

Si riporta il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"56.Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.

b) [in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non conentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi];

c) [limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta];

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.".

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 57 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.".

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 62 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella.

1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.".

Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 64.Bando di gara.

1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.

3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.

4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

4-*bis*. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-*bis*. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando – tipo.".

Si riporta il testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 74.Forma e contenuto delle offerte

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.

2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.

2-*bis*. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.

3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.

5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.

6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.

7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.".

Si riporta il testo dell'art. 81 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 81.Criteri per la scelta dell'offerta migliore.

1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3-*bis*. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.".

Si riporta il testo dell'art. 87 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 87.Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse

1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e) [il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro];

f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g).

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

4-*bis*. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione."

Si riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 122.Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere *b)* e *c)*, qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera *a)*, non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.

7-*bis*.

8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *g)*, si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.".

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 123 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

" Art. 123.Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori.

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.".

Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 125 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento."

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 132 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.".

Si riporta il testo dell'art. 133 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 133.Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

1-*bis*. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

3-*bis*. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

6-*bis*. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.

7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.

9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.".

Si riporta il testo dell'art. 140 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 140.Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3.

4.

Si riporta il testo dell'art. 153 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 153.Finanza di progetto.

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera *b)*, di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell' articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere *a)* e *b)*, procedere come segue:

a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera *c)*;

c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;

e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera *e)* la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere *d)*, *e)*, il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *c)* del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:

a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere *a)*, *b)*, *c)*, si applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera *a)*, ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere *b)* e *c)*, si applica quanto previsto dal comma 15, lettere *e)* ed *f)*.

19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

19-*bis*. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-*bis*.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b)*, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del

bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.".

Si riporta il testo dell'art. 165 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 165.Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione.

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1.

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione della lista di cui all'articolo 175, comma 1.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.

4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare.

5. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.

5-*bis*. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'àmbito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella *Gazzetta Ufficiale*) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.

7-*bis*. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al

CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.

10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.".

Si riporta il testo dell'art. 166 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 166.Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera.

1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare.

4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

4-*bis*. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

5-*bis*. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

5-*ter*. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera.".

Si riporta il testo dell'art. 167 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 167.Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti.

1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.

2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale VIA.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture è istruito e approvato a norma dell'articolo 165 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, è rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 166.

4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente capo e salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 166, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.

5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla

scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5-*bis*. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e all'allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 185, comma 5.

7-*bis*. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.

8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.

9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.

10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 166.".

Si riporta il testo dell'art. 168 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 168.Conferenza di servizi e approvazione del progetto preliminare.

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 165 è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, di seguito denominata: «struttura tecnica».

2. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto preliminare, nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'àmbito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'àmbito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.

3. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto preliminare dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto preliminare all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.

4. Il procedimento si chiude alla scadenza del sessantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto preliminare da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.

5. Il Ministro delle infrastrutture formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.

6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto preliminare con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.".

Si riporta il testo dell'art. 169 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 169.Varianti.

1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui all'articolo 185.

2. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.

3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano

economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'àmbito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.

5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di cui all'articolo 166, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.

6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.

7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di servizi, secondo le modalità dell'articolo 166 e seguenti.".

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 170 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.".

Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 176 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera *e)*, e 180, comma 2, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.".

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 187 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:

a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera *a)*;

b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 188;

c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189.".

Si riporta il testo dell'art. 189 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 189.Requisiti di ordine speciale.

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera *a)* del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui alla lettera *b)*. Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera *b)* è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari;

b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le modalità fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.

3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII. I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie.

4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato:

a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III;

b) dalla presenza in organico di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o la riduzione della Classifica.

5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.".

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 204 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, è ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito è trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio. Si applica l'articolo 122, comma 7, secondo e terzo periodo.".

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 206 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 46, comma 1-*bis*; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera *c)*, sono pubblicati entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub - criteri, i sub - pesi, i sub - punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 95; 96; 118; 131. Nessun'altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali."

Si riporta il testo dell'art. 219 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 219.Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza.

1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al presente codice se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione.

3. Ai fini del comma 1, un mercato è considerato liberamente accessibile quando sono attuate e applicate le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del presente codice.

4. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma 1 sia applicabile ad una data attività, il Ministro delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro competente per settore ne dà notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al comma 1, nonché le eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti nella attività di cui trattasi.

6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione:

- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del comma 1 in conformità del comma 6 dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE ed entro il termine previsto, oppure

- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.

7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al comma 3, e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del comma 1 con una decisione adottata in conformità del comma 6 dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e entro il termine previsto da detto comma.

8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.

9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo conto dei commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al comma 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi.

10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 dell'articolo 30 della direttiva 31 marzo 2004, n. 17, la Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.

11. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito di ogni decisione della Commissione, o del silenzio della Commissione dopo il decorso del termine di cui al comma 6, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono indicate le attività che sono escluse dall'applicazione del codice in virtù delle deroghe di cui al presente articolo.".

Si riporta il testo dell'art. 240 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 240.Accordo bonario.

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale.

2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.

6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dalla costituzione della commissione.

7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'art. 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.

9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

9-*bis*. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.

10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione può essere altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.

15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.

15-*bis*. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10.

16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.

17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.

19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.

22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.".

Si riporta il testo dell'art. 240-*bis* del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 240-*bis*.Definizione delle riserve.

1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

1-*bis*. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.".

Si riporta il testo dell'art. 253 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 253.Norme transitorie.

1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

1-*bis*. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonchè comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

b) [articolo 49, comma 10];

c) [articolo 58];

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.

1-*ter*. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007.

1-*quater*. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

1-*quinquies*. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere *g)* e g-*bis*) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.

3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

4. In relazione all'articolo 8:

a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 554 del 1999;

5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorità già nominati al momento dell'entrata in vigore del presente codice è prorogato di un anno.

6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003, recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporrà l'abrogazione del D.P.C.M. 30 luglio 2003 e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *g)* e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

9-*bis*. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera *b)*, fino al 31 dicembre 2013, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2013, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.

10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con le vigenti modalità.

12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici.

13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti di compatibilità con il presente codice.

14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.

15-*bis*. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2013 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.

16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001.

18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto preliminare.

19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.

20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera *a)* del citato articolo 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

20-*bis*. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.

21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera *g)*.

22. – 35….(*omissis*)….".

Si riporta il testo dell'art. 16 dell'allegato XXI del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"Art. 16.Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico.

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato «Elenco Prezzi unitari» di cui all'art. 15.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

3. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema descritto nel seguito.

4. Nel quadro economico confluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 11, comma 6, del presente allegato;

b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle linee guida relative;

c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;

d) l'accantonamento in misura non superiore all'8 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;

e) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;

f) l'importo dedotto da una percentuale determinata sulla base delle tariffe professionali per le prestazioni di progettazione e direzione lavori del contraente generale o del concessionario;

g) l'importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti, nonché dagli utili della funzione propria di contraente generale o concessionario dell'opera, in misura percentuale non inferiore al sei per cento e non superiore all'otto per cento; le predette percentuali sono aumentate dello 0,6 per cento ove sia richiesta la garanzia globale di cui all'articolo 176, comma 18, del codice;

h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate nei quadri economici degli interventi ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5 del codice;

i) tutti gli oneri fino al collaudo.".

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 28 dell'Allegato XXI del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono:

a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

l'unità tecnica di cui alla lettera *a)*;

gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di gestione per la qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.".

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29 dell'Allegato XXI del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di carenza di adeguate professionalità in organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso responsabile del procedimento, con le modalità previste dal codice, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti:

a) per verifiche di progetti di lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA), come organismi di ispezione di Tipo A;

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

ai soggetti di cui alla lettera *a)*;

ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, del codice che dovranno disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA); tale certificazione dovrà essere emessa in conformità ad apposite linee guida predisposte dagli enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti dovranno aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti e in cui sia accertata mediante la certificazione l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti dovranno altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 31 e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica. I soggetti devono altresì impegnarsi per iscritto al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i due anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico.".

Si riporta il testo del Quadro C. esecuzione dei lavori dell'allegato XXII del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 come modificato dalla presente legge:

Data di inizio dei lavori ………. Eventuale data di ultimazione ……….

Importo contabilizzato alla data ………. euro ……….

Importo revisione prezzi euro ……….

Risultanze del contenzioso euro ……….

Importo totale euro ……….

Responsabile di progetto o responsabile di cantiere ……….

Suddivisione dei lavori eseguiti tra le Imprese aggiudicatarie

Impresa **Percentuale di lavori di competenza**

Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

Impresa	Codice fiscale	Categoria	Importo in cifre	Importo in lettere

Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori___________________________________

____

____

____

____

____

Data __________

Il responsabile del procedimento o per i lavori sui beni culturali

l'autorità preposta alla tutela del bene ".

Si riporta il testo degli artt. 95 e 96 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

“Art. 95.Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare.

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del progetto preliminare dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione.Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche dell’intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dall’articolo 96.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della procedura di cui all’articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l’esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l’esecuzione, a spese del committente dell’opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall’articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all’articolo 142, comma 1, lettera *m)*, del medesimo codice.”;

“Art. 96.Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

1. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica. L’esecuzione della fase successiva dell’indagine è subordinata all’emersione di elementi archeologicamente significativi all’esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.

3. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell’ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può motivatamente ridurre, d’intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera *c)* del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell’articolo 95, stipula un apposito accordo con l’amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell’amministrazione procedente. Nell’accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell’entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L’accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante l’informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo.

9. Alle finalità di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.".

Per il riferimento al comma 3-*bis* dell'art. 42 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 vedasi in Nota precedente.

Per il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 133 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 vedasi in nota precedente.

Per il riferimento al testo dei commi 19 e 20 dell'art. 153 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 vedasi in nota precedente.

Per il riferimento al testo del comma 7-*bis* dell'art. 165 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 vedasi in nota precedente.

Si riporta il testo degli articoli da 165 a 168 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge di conversione:

"Art. 165.

Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1.

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento dell'intero costo dell'opera e deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non e' richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare e' comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.

4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonche' alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all'articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del presente capo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.

5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella *Gazzetta Ufficiale*) ed e' comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.

8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità esproprianti ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che

curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione e' rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.

10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura preventiva di verifica dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI.

Art. 166.

Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera

1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e' comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione e' effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.

4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

Art. 167.

Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti

1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.

2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale VIA.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e' istruito e approvato a norma dell'articolo 165 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 166.

4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente capo e salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi e' reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165. Il parere istruttorio sul progetto definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 166, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.

5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo e' istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 166. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo e' integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e all'allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, e' tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA e' compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 185, comma 5.

8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.

9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.

10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166.

Art. 168.

Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 e' convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza e' demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, di seguito denominata: «struttura tecnica».

2. L'avviso di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonche' una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora già approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.

3. La convocazione della conferenza e' resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.

4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove già approvato.

6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso e' immediatamente rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta e' comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.".

Per il riferimento al testo del comma 4-*bis* dell'articolo 166 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 vedasi in nota precedente.

Si riporta il testo del comma 33 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

"33. L'espressione «stazione appaltante» (…) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.".

Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

"5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.".

Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere):

"10. 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni

e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-*bis*.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

5-*bis*.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-*bis*.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-*bis*.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

5-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale."

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

"1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato."

Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

"71. Modalità dei controlli.

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.".

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), come modificato dalla presente legge:

"Art. 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

1. Le disposizioni della parte II, titolo IV(modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresì, in

quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte I(disposizioni comuni);

b) della parte II, titolo I(organi del procedimento e programmazione);

b-*bis*) dell' articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;

c) dell'articolo 48, comma 3;

d) della parte II, titolo III(sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);

e) della parte II, titolo V(sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);

f) della parte II, titolo VI(garanzie e sistema di garanzia globale);

g) della parte II, titolo VII(il contratto);

h) della parte II, titolo XI(lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);

i) della parte III(contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari);

l) della parte VII(disposizioni transitorie e abrogazioni).".

Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"Art. 16 Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2 - rilievi, accertamenti e indagini;

3 - allacciamenti ai pubblici servizi;

4 - imprevisti;

5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-*bis*, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8 - spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10 - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

2. ".

Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice.

2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono:

a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) l'unità tecnica di cui alla lettera *a)*;

2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende:

a) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del codice, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;

b) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del codice, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso.

4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001.

5. Per le finalità di cui al comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'accreditamento dell'Organismo di ispezione di tipo B e l'accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).".

Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:

a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;

2) ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere *d), e), f)*, f-*bis*, *g)* e *h)*, del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del codice per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere *d), e), f)*, f-*bis*, *g)* e *h)*, del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accreditare gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere *d), e), f)*, f-*bis*, *g)* e *h)*, del codice il possesso di un sistema unitario di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dall'articolo 29, dell'allegato XXI, al codice.

4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi aventi ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'articolo 50.".

Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"Art. 92 Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti

1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *d)*, del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *e)*, del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *f)*, del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

3. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *d)*, del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *e)*, del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *f)*, del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f-*bis*), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.

5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codic e devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere *d), e), f)*, f-*bis*, *g)* e *h)*, del codice, e sono costituiti in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione:

a) dai requisiti indicati all'articolo 263 qualora l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro;

b) dai requisiti indicati all'articolo 267, qualora l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera *a)* ovvero alla lettera *b)* attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere *d), e), f)*, f-*bis*), *g)* e *h)*, del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

7. In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90.

8. Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.".

Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"Art. 66 Partecipazioni azionarie

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *ff)*, i soggetti indicati agli articoli 34, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, e 90, comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non

possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimità dell'operazione di cessione azionaria, invia all'Autorità la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

4. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.

5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA entro quindici giorni.

6. L'Autorità può negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi dal comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.".

Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 267 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"10. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo." .

Si riporta il testo dell'art. 357 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"Art. 357 Norme transitorie

1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento.

2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione), non si applicano alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità delle disposizioni della parte II, titolo II, capo I(progettazione).

3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II(verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo VI, capo I (garanzie), titolo VII (il contratto), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Le disposizioni della parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34."

7. Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale), con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 247, non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Le disposizioni di cui all'articolo 247 riguardanti la verifica dei progetti dei beni del patrimonio culturale non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

8. In relazione alla parte II, titolo XI, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui al comma 3 dell'articolo 201 del codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.

9. Le disposizioni della parte III(contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari) non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette procedure continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

10. Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) e parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai

contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

11. Le disposizioni della parte VI (contratti eseguiti all'estero), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai contratti di cui alla parte VI, titolo I, del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Sono escluse le attestazioni relative alle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, che cessano di avere validità a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).

12-*bis*. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazone nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento.

13. Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. (eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).

14. In relazione ai certificati di esecuzione dei lavori, emessi fino al trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente per intero i certificati di esecuzione dei lavori secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all' articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

15. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all' allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all' articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

16. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del decreto

del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. (eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).

17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti.

18. In relazione all'articolo 47, comma 2, la verifica relativa ai lavori di cui alla lettera *a)*, può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 46, comma 2; in relazione all'articolo 47, comma 3, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno.

19. In relazione all'articolo 50, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il requisito di cui al comma 1, lettera *a)*, può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 64, comma 2, le SOA si adeguano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione all'Autorità. In caso di inadempienza l'Autorità dispone la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 68.

21. In relazione all'articolo 66, comma 1, le SOA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano la propria composizione azionaria al divieto di partecipazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ff)*, dandone comunicazione all'Autorità.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 17 e all' articolo 107, comma 2, si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. (seguiva un periodo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) In relazione all' articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

23. In relazione all'articolo 87, in deroga a quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.

24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e 104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione SOA e la qualificazione a contraente generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

25. In relazione all'articolo 89, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione.

26. Le disposizioni di cui all'articolo 97, comma 5, non si applicano alle domande di rilascio, rinnovo e cambio classifica dell'attestazione di qualificazione a contraente generale presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

27. In relazione all'articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all'articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del codice.

28. In relazione agli articoli 100, commi 2 e 3, 101, comma 2, e 102, comma 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di progetto ed ai responsabili di cantiere delle imprese che, alla data di entrata in vigore del regolamento, risultano in possesso dell'attestazione di qualificazione a contraente generale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98, comma 4.

29. In relazione all'articolo 248, comma 5, con riferimento ai lavori di cui alle categorie OS 2-A e OS 2-B, per la qualificazione in classifiche inferiori alla III, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 182 del medesimo decreto, la direzione tecnica può essere affidata anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.

30. In relazione all'articolo 274, comma 1, secondo periodo, sino alla sottoscrizione dei protocolli di intesa, il responsabile del procedimento della stazione appaltante fornisce al responsabile del procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV.".

Si riporta il testo dell'art. 358 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"Art. 358. Disposizioni abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto disposto dall' articolo 357, sono abrogati:

a) gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

e) gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

g) il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

h) il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;

i) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».".

Si riporta il testo della declaratoria della categoria OS 35 dell'Allegato A del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"OS 35: Interventi a basso impatto ambientale

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali

Tabella sintetica delle categorie

	CATEGORIE GENERALI	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
OG 1	Edifici civili e industriali	SI
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	SI
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	SI
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	SI
OG 5	Dighe	SI
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	SI
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	SI
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	SI
OG 11	Impianti tecnologici	SI
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	SI

	CATEGORIE SPECIALIZZATE	
OS 1	Lavori in terra	
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	SI
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	SI
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	SI
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione	SI
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	
OS 8	Opere di impermeabilizzazione	SI
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	SI
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	SI
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	SI
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza	SI
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	SI
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	SI
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	SI
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	SI
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio	SI
OS 18-B	Componenti per facciate continue	SI
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	SI

OS 20-A	Rilevamenti topografici	SI
OS 20-B	Indagini geognostiche	SI
OS 21	Opere strutturali speciali	SI
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	SI
OS 23	Demolizione di opere	
OS 24	Verde e arredo urbano	SI
OS 25	Scavi archeologici	SI
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	
OS 27	Impianti per la trazione elettrica	SI
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	SI
OS 29	Armamento ferroviario	SI
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa	SI
OS 32	Strutture in legno	
OS 33	Coperture speciali	SI
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	SI
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale	SI

Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dalla presente legge:

"Art. 10. Beni culturali.

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera *a)*:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere *a)* ed *e)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.".

Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente legge:

"Art. 12. Verifica dell'interesse culturale.

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.".

Si riporta il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente legge:

"Art. 54. Beni inalienabili.

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;

b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

d) gli archivi;

d-*bis*) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *d)*;

d-*ter*) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,

fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;

b) [le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53];

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;

d) [le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d)].

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.".

Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente legge:

"Art. 59. Denuncia di trasferimento.

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'àmbito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni;

c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;

e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.".

Si riporta il testo dell'art. 67 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente legge:

"Art. 67. Altri casi di uscita temporanea.

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera *a)*, e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta;

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.".

Si riporta il testo dell'art. 146 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente legge:

"Art. 146. Autorizzazione.

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera *d)*, e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predispone ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*. Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla rice-

zione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

15. [Abrogato].

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:

"Art. 5 Tipologie dei beni

1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti:

a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;

b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:

1) dei fiumi di ambito sovraregionale;

2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;

c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;

d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;

e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.

3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco può essere integrato o modificato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.

5. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.

5-*bis*. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la Conferenza

unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.

5-*ter*. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-*bis* è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-*bis* non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-*bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. Nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima.

7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonché agli organi di rilevanza costituzionale.".

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010:

"4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo sono contenute in una relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.".

Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni e integrazioni:

"Art. 7. ANAS.

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS è trasformato in società per azioni con la denominazione di: «ANAS Società per azioni - anche ANAS» con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.

1-*bis*. [Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'ANAS Spa, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile].

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1-*quater*. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari al valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-*ter*. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria.

1-*quinquies*. Sono di competenza dell'ANAS Spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate.

1-*sexies*.... .

2. All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata «concessione», i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, nonché *l)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:

a) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attività del concessionario;

b) le modalità, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

c) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione;

d) la durata della concessione, comunque, non superiore a cinquanta anni.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonché i relativi contratti di servizio.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della società determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

5-*bis*. L'ANAS Spa, svolge i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo o corrispettivi di servizi.

6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4.

8. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.

10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Sono assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'Ente nazionale per le strade - ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.

12-*bis*. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito.".

Si riporta il testo del comma 1026 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

" 1026. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005.".

Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dalla presente legge:

"6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è ripartito, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici.".

Art. 5.

Costruzioni private

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

a) introduzione del «silenzio assenso» per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la «cessione di cubatura»;

d) la registrazione dei contratti di *trasferimento* immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;

e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione «acustica»;

f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;

h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;

h-bis*) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.*

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, la parola «autocertificazione » è sostituita dalla seguente: «dichiarazione»;

1-bis*) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre

*amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies *del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;*

2) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 — *(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)*. 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnicodiscrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano

misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.»;

3) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21 — *(Intervento sostitutivo regionale)*. — 1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire».

4) all'articolo 34, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.»;

5) all'articolo 59, comma 2, le parole: «Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

6) all'articolo 82, comma 2, le parole «qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di».

b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 14-*quater*, comma 3, secondo periodo, le parole «nei successivi» sono sostituite dalla seguente «entro».

2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, *corredata delle* dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata *mediante posta raccomandata* con avviso di ricevimento, *ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica*; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.».

c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643 del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente:

*«2-*bis*) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale».*

*3-*bis. *Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:*

«49-bis.I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*49-*ter. *Le disposizioni di cui al comma 49-*bis *si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*».

4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di *trasferimento* aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

*4-*bis. *Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È*

consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1º settembre 2011.

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui *alla lettera* b) *del comma 1 dell'articolo 6*, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».

6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica nè a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

8-bis. *All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli subcomparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16».

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, *le Regioni* approvano entro sessanta giorni *dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni *dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

b) *i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.*

14. Decorso il termine di 120 giorni *dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del *comma 9, lettera a)*, è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole «1º maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2011».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo *A)*, come modificato dalla presente legge:

"Art. 5. Sportello unico per l'edilizia.

1. Le amministrazioni comunali, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.

2. Tale ufficio provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto *a)*, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro *iter* procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

4. L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;

b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare;

c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'ade-

guamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;

h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.

4-*bis*. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come modificato dalla presente legge:

"Art. 34. Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.

2-*ter*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.".

Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come modificato dalla presente legge:

"Art. 59. Laboratori

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

b-*bis*) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;

b-*ter*) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.".

Si riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come modificato dalla presente legge:

"Art. 82. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.

3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.

7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.".

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dalla presente legge:

"3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, tito-

lo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.".

Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come modificato dalla presente legge:

"19.Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20].

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.".

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001:

"Art. 22. Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*;

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'àmbito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.".

Si riporta il testo dell'art. 2643 del codice civile, come modificato dalla presente legge:

"Art. 2643. Atti soggetti a trascrizione.

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione :

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;

2-*bis*) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;

3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;

8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

12) i contratti di anticresi;

13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.".

Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191:

"Art. 12. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.".

Si riporta il testo del comma 370 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):

"370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.".

Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), come modificato dalla presente legge:

"Art. 8.Disposizioni in materia di impatto acustico.

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

3-*bis*. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera *b)* del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *l)*, della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 .

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.".

Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), come modificato dalla presente legge:

"Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni (Legge urbanistica), come modificato dalla presente legge:

"Art. 16.Approvazione dei piani particolareggiati.

I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 80 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni.

I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione.

Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) la osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettera *b), c), d)* del precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.

Le modifiche di cui al punto 2), lettera *c)*, del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.

Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione del primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni.

L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.

Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura.

Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedi-

menti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma.".

Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge n. 1150 del 1942, come modificato dalla presente legge:

"Art. 17.Validità dei piani particolareggiati.

Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14.

Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purchè non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16.".

Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del presidente della Repubblica n. 380 del 2001:

"Art. 14. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.".

Il citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla presente legge:

"12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato."

Art. 6.

Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà *ulteriore* sviluppo, le modificazioni che seguono:

a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;

b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;

c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;

d) facoltà di effettuare «on line» qualunque transazione finanziaria ASL-imprese e cittadini;

d-bis*) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali;*

e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da *un'autorizzazione* periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;

f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali;

f-bis*) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.*

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:

«3-*bis*. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-*ter*, non è soggetto all'applicazione del presente codice.»;

2) all'articolo 13 è aggiunto in fine il seguente comma:

«5-*bis*. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *f)*.»;

3) all'articolo 24, comma 1, lettera *g)* le parole: «anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate» sono soppresse e dopo la lettera *i)* sono aggiunte le seguenti:

«i-*bis*) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*;

i-*ter*) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice,

riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-*ter*, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.»;

4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*.»;

5) all'articolo 34, il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

«1-*bis*. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato *B)* in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo –contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro»;

6) all'articolo 130, comma 3-*bis*, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea» e dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,»;

a-bis*) all'articolo 67*-sexies *decies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«3-bis*. È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3*-bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico»*;

b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:

1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *entro il 30 ottobre 2011*, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;

2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;

3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2;

4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

6) nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità *definiti* con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera *c) del comma 1* dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore – SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili.

Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera *c)*.

c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'articolo 2, comma 16-*septies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato. *Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 120 del 24 maggio 2004*;

d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:

1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1;

*2-*bis*) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*

*d-*bis*) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:*

1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «entro il 31 marzo di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;

2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, dopo il comma 248 è inserito il seguente:

*«248-*bis*. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS»;*

3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici»;

4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni:

4.1) il quarto comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) *del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo»;*

4.2) l'articolo 18 è abrogato;

e) *per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto*

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

*«9-*bis. *Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio»*;

f) All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni *e per la coesione territoriale*, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.»;

2) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese», sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».

*f-*bis*) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:*

*«3-*bis. *Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.*

*3-*ter. *In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie»;*

*f-*ter*) al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-*bis *del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-*bis *del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: «dall'autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro»;*

*f-*quater*) all'articolo 2215-*bis *del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni»;

f-quinquies*) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:*

«Art. 43-bis. *— (Certificazione e documentazione d'impresa). — 1. Lo sportello unico per le attività produttive:*

a) *trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;*

b) *invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera* a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f-sexies*) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

«Art. 9-bis. *— (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). — 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 152 del 3 luglio 2009.*

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f-septies*) per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e favorire l'accesso delle imprese agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;*

f-octies*) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, non può essere antecedente al 1º giugno 2012.*

2-bis. *Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f*-ter*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20».*

2-ter. *All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».*

3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dalla presente legge:

"Art. 5.Oggetto ed àmbito di applicazione.

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

3-*bis*. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-*ter*, non è soggetto all'applicazione del presente codice.".

Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dalla presente legge:

"Art. 13.Informativa.

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-*bis*. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere *a), d)* ed *f)*.".

Si riporta i l testo del comma 1 dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dalla presente legge:

"1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con de-

terminazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato *A)*, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

i-*bis*) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*;

i-*ter*) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-*ter*, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.".

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dalla presente legge:

"3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei princìpi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;

b-*bis*) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*.".

Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dalla presente legge:

"Art. 34.Trattamenti con strumenti elettronici.

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*, le seguenti misure minime :

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-*bis*. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell' articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato *B)* in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro."

Si riporta il testo del comma 3-*bis* dell'art. 130 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dalla presente legge:

"3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.".

Si riporta il testo dell'art. 67-*sexies* decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229), come modificato dalla presente legge:

"Art. 67-*sexies* decies.Comunicazioni non richieste.

1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:

a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;

b) telefax.

2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.

3-*bis*. E' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico."

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.".

Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge n. 241 del 1990:

"Art. 19.Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'im-

migrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20] (93).

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.".

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province):

"1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:

a) la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;

b) la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

c) ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;

d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo, la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province; la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a può avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo;

e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera *a)* sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera *b)*. I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle

finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Si riporta il testo degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale):

"Art. 5.Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.";

"Art. 63.Organizzazione e finalità dei servizi in rete

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-*bis*.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.";

"Art. 64.Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

3. ".

Il citato decreto legislativo n. 82 del 2005 è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Si riporta il testo del comma 248 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:

" 248. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, annualmente, a presentare alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.".

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), come modificato dalla presente legge:

"3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici.".

Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), come modificato dalla presente legge:

"10.Elenchi annuali di contribuzione.

Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale iscritto al Fondo, indicando per ciascun agente l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, corrisposti per l'anno solare precedente, separatamente per i titoli *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, contemplati nel precedente articolo 5, e complessivamente per gli altri titoli di cui allo stesso articolo.

Un estratto del predetto elenco, con il conto dell'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, deve essere consegnato a ciascun dipendente.

Nell'elenco sono altresì indicate le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonché le somme corrisposte al personale non soggette a contributo.

Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo.

In caso di omessa pubblicazione, l'Ispettorato del lavoro provvede a far dare esecuzione al disposto del primo comma di cui al presente articolo ordinando al legale rappresentante della azienda di pubblicare l'elenco per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Ai fini della presente legge, l'ammontare delle retribuzioni da attribuirsi al personale delle aziende che abbiano omesso l'invio dell'elenco è calcolato sulla base delle retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti, avuto riguardo alla qualifica, al grado ed all'anzianità di servizio acquisita da ciascun dipendente.".

Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:

"Art. 25. Taglia-oneri amministrativi

1.- 2. ….(*omissis*)…..

3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate

al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.".

Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla presente legge:

"Art. 38. Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *m)*, *p)* e *r)*, della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell' articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera *c)* e dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-*bis*) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera *a)* del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera *a)*, esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

3-*bis*. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a re-

gime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-*ter*. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera *c)*, e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'art. 83-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008:

"14. Ferme restando le sanzioni previste dall' articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall' articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-*bis* consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.".

Si riporta il testo dell'art. 2215-*bis* del codice civile, come modificato dalla presente legge:

"2215-*bis*. Documentazione informatica.

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni.".

Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia):

"Art. 9. Disciplina dei consorzi agrari

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai princìpi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all' articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il comma 9-*bis* dell' articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.

3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell' articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all' articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorità amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi connessi alla attività del commissario, indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni."

Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):

"Art. 8.Registro delle imprese.

1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

4. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.".

Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, della L. 7 marzo 2003, n. 38), è pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 137.

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 28 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102):

"2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.".

Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), come modificato dalla presente legge:

"Art. 19.Obbligo di indagine.

1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti.

2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo può indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti dei sistemi ferroviari. Spetta all'Organismo investigativo decidere se indagare o meno in merito ad un siffatto incidente o inconveniente. Nella decisione esso tiene conto dei seguenti elementi:

a) la gravità dell'incidente o inconveniente;

b) se esso fa parte di una serie di incidenti o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso;

c) l'impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria e le richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dell'Agenzia.

3. La portata delle indagini e le relative procedure sono stabilite dall'Organismo investigativo in funzione degli insegnamenti che esso intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del miglioramento della sicurezza, tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21.

4. L'inchiesta non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilità.

5. L'Agenzia, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i soggetti gestori delle altre infrastrutture ferroviarie, le imprese ferroviarie e che operano in ambito ferroviario, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente, con il mezzo di comunicazione più rapido, tutti gli incidenti ed inconvenienti che si verificano nel sistema ferroviario. Nelle ventiquattro ore successive provvedono a dar seguito alla segnalazione con un sommario rapporto descrittivo dell'incidente o inconveniente.

6. Se del caso l'Organismo investigativo apre tempestivamente l'indagine nominando entro ventiquattro ore dal ricevimento della segnalazione gli investigatori preposti all'indagine medesima. Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-*ter*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.".

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), come modificato dalla presente legge:

"2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo.".

Art. 7.

Semplificazione fiscale

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:

a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;

b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;

c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;

d) i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;

e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;

f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;

g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta

di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;

h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;

i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;

l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;

m) attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;

n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;

o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;

p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione *mediante atto notorio*;

q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;

r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;

s) è del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);

t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.

t-*bis*) *riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati*.

2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE *della Commissione, del 6 maggio 2003*, recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:

1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. *Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese*;

2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. *Il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente*.

3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;

4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;

5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo *9 aprile 2008, n.81*, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;

b) le disposizioni di cui alla lettera *a)* costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 117, *secondo comma, lettere* e), m), p) *e r)*, della Costituzione nonché dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui *alla lettera a)*, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni *lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre*, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori *autonomi. In entrambi i casi*, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»;

d) le disposizioni di cui all'articolo 12 *della legge 27 luglio 2000, n.212*, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

e) all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo:

1.1) le parole «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 12»;

1.2) la parola «annualmente» è soppressa;

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. *L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni»;*

f) (soppressa).

g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze nonché i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;

h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che *gli stessi* detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui *alla presente lettera* costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;

i) all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente: «8-*ter*. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusiva-mente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.»;

l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, le parole «*lire seicento milioni*» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;

n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, *alinea*, la parola «notificati» è sostituita dalla seguente: «emessi»;

2) al comma 1, lettera *a)*:

2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta *regionale* sulle attività produttive»;

2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è *soppressa* la seguente: «, anche»;

2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;» sono aggiunte le seguenti: «la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»;

3) al comma 1, lettera b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera* a)*; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore»;*

*3-*bis*) al comma 1, lettera* c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera* a)*, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)*»;

4) al comma 1, lettera *e)*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «*Ai fini* dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera *a)*, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera *b)*, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»;

o) All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.»;

p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 – recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione – dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento».;

q) la lettera *a)*, del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n.41, è sostituita dalla seguente:

«*a)* indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è abrogato;

s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, *di cui* al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nel comma 3, in fine *sono aggiunti i seguenti periodi*: «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera *b)*, sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro *1.000*.»;

t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:

1) l'articolo 32-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è abrogato;

2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto *dal numero 3) della presente lettera*;

3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:

3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462;

3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;

u) all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;

1.2) al secondo periodo:

1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima é superiore»;

1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della prima rata,»;

1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto l'importo della prima rata»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 6:

3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;

3.2) il secondo periodo è soppresso;

3-bis*) dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis*. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito*»;

u-bis*) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis*. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1»;*

v) (soppressa).

z) all'articolo 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.441, le parole «lire dieci milioni» sono sostituite con le seguenti «euro 10.000»;

aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «*euro 300*»;

2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «*euro 300*» e le parole «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633»;

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma «6-*bis*. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni*, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 *del presente articolo.»;*

bb) all'articolo 32-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre». Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1º luglio 2011;

2) al comma 3 le parole: «Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire»; sono altresì soppresse le parole: «previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni,»;

cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n.127-*bis*) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633;

cc-*bis*) *per garantire il pieno rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all'articolo 39*-sexies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni». Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;*

cc-*ter*) *all'articolo 50*-bis *del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a)*, dopo le parole: «depositi fiscali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera* e)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni»;*

1.2) alla lettera b)*, dopo le parole: «depositi doganali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni»;*

2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei beni dal deposito» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,»;

3) al comma 4, lettera b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'artico-*

*lo 14-*bis *del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»;*

4) al comma 6 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b)*; le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate»;*

dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole «1º gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2011»;

2) al secondo periodo., le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;

3) al terzo periodo, le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;

dd-bis*) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera* dd) *sono incluse le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità;*

ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.

ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera *ee)* possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;

gg) le disposizioni di cui alla lettera *ff)* si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi *a decorrere* dalla medesima data;

gg-*bis*) *all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» sono soppresse;*

gg-*ter*) *a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;*

gg-*quater*) *a decorrere dalla data di cui alla lettera* gg-ter*), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:*

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b)*, numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*

2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;

gg-*quinquies*) *in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;*

gg-*sexies*) *ai fini di cui alla lettera gg-*quater*), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;*

gg-*septies*) *in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg*-ter*) a gg*-sexies*):*

1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies*, 2*-septies *e 2*-octies *sono abrogati;*

2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali» fino a: «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b)*, numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentito di accedere ai dati e alle»;*

3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;

4) il comma 28-sexies *dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;*

gg-*octies*) *in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;*

gg-*novies*) *all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5*-bis*. L'istanza di sospensione é decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa»;*

gg-*decies*) *a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u*-bis*) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:*

1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;*

2) ottomila euro, negli altri casi;

gg-*undecies*) *all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) il comma 1 é sostituito dal seguente:

«1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:

a) *ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3*-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;*

b) *ottomila euro, negli altri casi»;*

2) al comma 2, le parole: «all'importo indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati».

2-*bis*. *Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.*

2-*ter*. *Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2*-bis *del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.*

2-*quater*. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2*-bis *nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.*

2-*quinquies. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «la metà» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».*

2-*sexies. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le seguenti: «, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,».*

2-*septies. La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2*-sexies *del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2-*octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un punto percentuale».*

2-*novies. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane » sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio delle* dogane».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) :

"Art. 2. Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. ".

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009:

"Art. 1. Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio .

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.".

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, reca " Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.".

— Si riporta il testo vigente dell' articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana:

"Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed econo-

mica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".

La direttiva del parlamento europeo e del consiglio 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376.

Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, (Disposizioni e materie di Statuto dei diritti del contribuente), come modificato dalla presente legge:

" Art. 12. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali 1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.".

Il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 212 del 2000 è riportato nelle note al comma 2, lettera *c)* del presente articolo.

Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dal presente articolo:

"Art. 23. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente - 1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

1-*bis*. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.

2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico;

d-*bis*) [lettera soppressa];

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere *c)* e *f)*, dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento

entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. ".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) :

"Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione- 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.".

—Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dalla presente legge:

"Art. 2. Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P - 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.

3-*bis*. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio (10).

4.

4-*bis*.

5.

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-*bis* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8-*bis*. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

8-*ter*. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.".

Si riporta il testo dell'articolo 18, del citato decreto del presidente della repubblica n. 600 del 1973, come modificato dalla presente legge :

"Art. 18 Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.

4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.

6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3.".

Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dalla presente legge:

"Art. 29. Concentrazione della riscossione nell'accertamento - 1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera *a)* emessi a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera *a)* divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera *a)*; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;

c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera *a)*, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere *a)* e *b)*; Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera *a)*, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera *b)*;

d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera *a)* e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera *a)*, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera *b)*, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera *a)*, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;

f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera *a)* sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera *a)* ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera *a)* si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente,

coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

2. All'articolo 182-*ter* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate»;

b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.»;

c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.».

3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:«2-*bis*. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».

4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:«Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.».

5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».

6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.

7. All'articolo 319-*bis* del codice penale, dopo le parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-*ter* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.".

Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 come modificato dalla presente legge:

"Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate- 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

1-*bis*. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.".

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 (Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione), come modificato dalla presente legge:

"Art. 1. Disciplina degli acquisti di carburante 1. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato.

2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Salvo il disposto di cui all'articolo 6, è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo.

3-*bis*. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento.".

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 (Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia), come modificato dalla presente legge:

"Art. 1.

1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002 per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a (3):

a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;

c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;

d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di € 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.

2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data.

3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.".

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008".

Si riporta il testo dell'articolo 66 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:

"Art. 66. Imprese minori. 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui agli articoli 89 e 90, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.

2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera *b)* e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera *b)*, sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 1000.

4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del D.M. 13 ottobre 1979 del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.

5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.".

Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera *b)*, della L. 23 dicembre 1996, n. 662):

"Art. 2. Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-*bis* e 54-*bis*, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Art. 3. (Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali) - 1. Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36-*ter*, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.".

Si riporta il testo dell'articolo 30, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 :

"Art. 30. Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.

3.

4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.

7.

8.

9.

10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.

11.

12

13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.

15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.".

Si riporta il testo dell'articolo 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 462 del 1997, come modificato dalla presente legge:

"Art. 3-*bis*. Rateazione delle somme dovute -1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della prima rata, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della prima rata. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

2.(abrogato).

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

6-*bis*. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".

Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dalla presente legge:

"Art. 77. Iscrizione di ipoteca - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione

2-*bis*. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma .1".

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della repubblica 10 novembre 1997, n. 441 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto), come modificato dalla presente legge:

"Art. 2 . Non operatività della presunzione di cessione - 1. La presunzione di cui all'articolo 1 non opera per le fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.

2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (8), sono provate con le seguenti modalità:

a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni;

b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera *b)*.

3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla

data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.

4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata:

a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui al comma 2, lettera *a)*, nei termini e con le modalità ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione;

b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;

c) da documento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di vendite in blocco o di operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche dal documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura e quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente annota, altresì, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti.".

Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 (Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili9), come modificato dalla presente legge:

"Art. 6. Adempimenti in materia di IVA - 1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a euro 300 può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

2. Il differimento del momento di effettuazione dell'operazione prevista nell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , riguarda solo le operazioni imponibili.

3. Il registro di prima nota di cui al quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , può non essere tenuto se, per le operazioni effettuate nel luogo in cui è esercitata l'attività di vendita, è rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

4. Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.

5. [comma abrogato].

6. Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a euro 300, può essere annotato, entro il termine di cui all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.

6-*bis*. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente articolo.

7. Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell'imposta stabilite dal secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

8. [comma abrogato].

9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 :

a) articolo 23, quarto comma;

b) articolo 24, primo comma, terzo periodo;

c) articolo 25, primo e quarto comma.

10. Dalla stessa data è altresì abrogato l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983.".

Si riporta il testo dell'articolo 32-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), come modificato dalla presente legge:

"Art. 32-*ter*. Estensione del sistema di versamento "F24 enti pubblici" ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi. - 1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello "F24 enti pubblici" per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.

1-*bis*. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.

2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:

a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali ;

b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi .

3. Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ri-

struttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità) :

"Art. 2. Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008:

a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;

b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera *a)* per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, con decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Ai fini di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 98.000.000 di euro per l'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Conseguentemente, a fare data dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-*bis*) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente «127-*bis*) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;». ".

—Si riporta l'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative):

"Allegato I. - Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico.

Prodotti energetici:

Benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;

Benzina (206): lire 1.003.480 per mille litri;

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;

Oli da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;

Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;

Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.

Gas di petrolio liquefatti:

usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;

Gas naturale:

per autotrazione: lire zero;

per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;

c) per altri usi civili lire 332 al mc;

per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 74 al mc;

b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc;

Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi (213).

Alcole e bevande alcoliche

Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;

Vino: lire zero;

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;

Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.

Tabacchi lavorati

Sigari: 23,00%

Sigaretti: 23,00%;

Sigarette 58,50%;

Tabacco da fumo (221):

a) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00% (222);

b) altri tabacchi da fumo 56,00%;

Tabacco da fiuto: 24,78%;

Tabacco da masticare: 24,78%;

Fiammiferi di ordinario consumo:

a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a 0,258 euro la scatola;

b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola;

c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola;

d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola;

e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.

Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:

Prodotto	euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10
Cerini	0,0103
Bossoli	0,0103
Familiari	0,0083
Cucina	0,0114
Maxi-box	0,0083
Svedesi	0,0170
Minerva	0,0165
Controvento	0,0341
Fiammiferone	0,0501
Caminetto	0,090
KM Carezza	0,0083
KM Casa	0,0083
KM Superlungo	0,0114
KM Jolly	0,0062
KM Europa	0,0165
KM Super Mini	0,0170
KM Carezza Mini	0,0170
KM Camino	0,0501
KM Camino Maxi	0,090
KM Jumbo	0,090
Cuoco	0,0083
Lampo	0,0170
Flip	0,0165
Fiammata	0,0501

Energia elettrica

Per ogni kWh di energia impiegata [3]:

per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;

per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh.

Imposizioni diverse

Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.

Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.

— Si riporta il n. 127-*bis*) della Tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.":

"127-*bis*) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;".

Si riporta il testo dell'articolo 39-*sexies* del citato testo unico n. 504 del 1995, come modificato dalla presente legge:

"Art. 39-*sexies* Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto - 1. Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-*bis* e 39-*ter* l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 10-*bis*, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta. Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, non si considerano immissioni al consumo gli svincoli irregolari dal regime sospensivo.".

Si riporta il testo dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1983, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), come modificato dalla presente legge:

"Art. 50-*bis*. Depositi fiscali ai fini IVA - 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA», per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi.

Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:

a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa;

b) i depositi doganali, di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera *i)* del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

2-*bis*. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.

4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

b) le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-*bis* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;

d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-*bis* allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera *c)*;

e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;

g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;

h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;

i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera *b)*; le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.

7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.

8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.".

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), come modificato dalla presente legge:

"Art. 2. Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto. - 1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitu-

tiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2012; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2012.".

Si riporta il testo vigente degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002):

"Art. 5. Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *c)* e c-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera *c)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-*bis*), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002 .

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.";

"Art. 7. Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola-

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.".

Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

"Art. 38. Rimborso dei versamenti diretti - Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera *c)*, dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.

I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera *a)* del comma 4 del citato articolo 26-*quater* o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-*quater*, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti.

Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma.".

Si riporta il testo del comma 299, dell'articolo 1, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla presente legge:

"299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non

lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).".

Si riporta il testo vigente del comma 7, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):

"7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.".

Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".

- Il titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca: "Riscossione coattiva".

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.):

"Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera *b)*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera *b)* non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6.

7. ".

Il citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è citato nelle note al comma 2.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del citato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639:

"Art. 11. Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281. - Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte sieno inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente, ancorché l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

L'incaricato della riscossione non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco.".

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337):

"Art. 42. Ufficiali della riscossione.

1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146 , nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione.

1-*bis*. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici.

2. La nomina può essere revocata dal concessionario in ogni momento. Il concessionario comunica la nomina alla competente direzione regionale delle entrate e consegna l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad esibirlo quando ne è richiesto.

3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;

l'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle finanze.

4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni è comunicata alla competente direzione regionale delle entrate.".

Si riporta il testo del comma 225 dell'articolo 1, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla presente legge:

"225. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e` consentito di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.".

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

"Art. 86. Fermo di beni mobili registrati.

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".

- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dalla presente legge:

"Art. 47. Sospensione dell'atto impugnato

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

5-*bis*. L'istanza di sospensione e` decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.".

- Si riporta il testo vigente del comma 3-*bis*, dell'articolo 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

"3-*bis*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. [periodo soppresso]. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.".

Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge:

"Art. 76. Espropriazione immobiliare

1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:

a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ottomila euro, negli altri casi.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore agli importi indicati nel comma 1.".

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.):

"Art. 9. Istituzione del catasto dei fabbricati.

1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di «catasto dei fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-*bis*) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a)* del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) [Lettera abrogata];

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408 , e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-*bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-*ter*. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-*bis*, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*. Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

7. I contratti di cui alla lettera *b)* del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995 (52). Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3.

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

10. [Comma abrogato].

11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 22 dell'art. 4, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al «metro quadrato» di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75.

12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centottanta giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori

relativi agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 . Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione."

- Il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.".

Il testo vigente dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è citato nelle note al presente articolo.

Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge:

"Art. 15. Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

[Comma abrogato].

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi."

Si riporta il testo dell'articolo 30, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dalla presente legge:

"Art.30. Interessi di mora

1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi." .

Il testo dell'articolo 30, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è citato nelle note al presente articolo.

Si riporta il testo del comma 150 dell'articolo 1, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla presente legge:

"150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di un punto percentuale di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.".

Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla presente legge:

"Art. 19. Accertamento delle violazioni.

1. L'accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 , oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate.

2. I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale all'autorità chiamata a giudicare ed in copia al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine della liquidazione dell'imposta e delle penalità.

3. I verbali di constatazione attinenti alle accise, non relativi ad accertamento di reati, compilati dalla Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi, in copia, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane o dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti per territorio.".

Art. 8.

Impresa e Credito

1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54, comma 1, lettera *e)*, dopo le parole «qualsiasi età» sono aggiunte le seguenti: «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»;

b) all'articolo 59, comma 3, le parole «n.2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee il 13 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008».

2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo le parole «che intraprendono in Italia nuove attività economiche» sono inserite le parole «, comprese quelle di direzione e coordinamento,» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello»*.

3. Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto segue:

a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria;

b) in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui *alla lettera a)*, il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli *articoli da 69 a 77* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270;

c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, sono apportate le seguenti modifiche:

01) all'articolo 38, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. *Nei casi di cui all'articolo 50*-bis*, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale»;*

1) dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:

«Art. 50-*bis (Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza)*. — 1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.

«2) all'articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.»;

3) gli articoli 38, comma 2-bis*, 50*-bis *e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo e unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo»;*

4) l'articolo 47, *comma 1*, è sostituito dal seguente:

«1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4, *del regio decreto* 16 marzo 1942, n. 267»;

5) *al comma 1* dell'articolo 56, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

d-*bis*) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.».

4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (di seguito «Titoli») da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del *testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e delle* relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie;

b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del *testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993*, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza;

c) le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari *di cui alle lettere* a) *e* b) *del presente comma*. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera *a)* non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui alla lettera *d)*;

d) i Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo è eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare;

e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo *di cui alla lettera d)*. Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli *di cui alle lettere da* a) *a d)* non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario;

f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale;

g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo 2 *della legge 23 dicembre 2009, n.191*.

4-bis. *Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:*

a) *il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4*-bis*, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito, di seguito denominato «Ente»;*

b) *all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;*

c) *lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;*

d) *i componenti degli organi dell'Ente, il segretario e il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono nella carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;*

e) *gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;*

f) *ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. All'attuazione del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla definizione delle modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;*

g) *le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma.*

5. Per favorire l'operatività nonché per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:

a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266,» sono soppresse;

2) le parole «vengono soppressi» sono sostituite dalle parole «viene soppresso»;

3) dopo *le parole* «il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni» sono aggiunte le parole «*di finanziamento,*».

b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico *di concerto con il* Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:

«361-*bis*. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, *una quota fino al 50 per cento* delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, *è destinata* al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'intensità dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

b) la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle inizia-

tive infrastrutturali, per le quali non può essere superiore a trenta anni;

c) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 è posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate.».

«361-*ter*. Ai fini *del comma 361-bis* sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.

«361-*quater*. Dall'attuazione dei commi 361-*bis* e 361-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione degli stessi.»;

d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, le parole: «aumentato della metà.» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.».

e) all'articolo 23-*bis*, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo le parole «società quotate in mercati regolamentati e» sono aggiunte le seguenti: «alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché»;

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«*2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera* t)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto*»;

g) le disposizioni del comma 2-bis *dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera* f) *del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci*.

6. La materia della «rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario» è regolata come segue:

a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che – prima dell'entrata in vigore *del presente decreto* – ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a *200 mila euro*, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui *alla lettera b)*, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a *35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti*, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;

b) la rinegoziazione assicura, *in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore*, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito *Reuters*, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;

c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;

d) le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi *del presente comma* continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui *alla presente lettera* si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà

notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.11, è sostituito dal seguente:

«1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1º gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.»;

b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma*: «L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.»;

2) *il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente*:

«*3) con dichiarazione* della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.»;

3) *all'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente comma*: «Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.»;

4) all'articolo 86, *primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «All'assegno circolare si applica altresì la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, *terzo comma*.

c) all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*Le copie informatiche* di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi *dell'articolo 8, comma 7, lettere* d) *ed* e)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70»;*

d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi *dalla data di entrata in vigore del presente decreto*, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*;

e) la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento di cui alla lettera *d)*, disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;

f) le modifiche apportate al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) *del presente comma entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla* pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera *e)*;

f-*bis*) *dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, il seguente:*

3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego».

8. Per semplificare le operazioni di portabilità dei mutui, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 40-*bis* è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.»;

b) al comma 2 dell'articolo *120-ter*, le parole «e quelle contenute nell'articolo 40-*bis*» sono soppresse;

c) l'articolo 120-*quater* è modificato nel modo seguente:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.»;

2) al comma 9, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'arti-

colo 1, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11»;

d) l'articolo 161, comma 7-*quater* è modificato nel modo seguente:

1) le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

2) dopo il periodo: «A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione.», è aggiunto il seguente: «Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quater* sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione.».

9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:

a) Stato o ente pubblico;

b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;

c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;

d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;

e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;

f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-*bis*, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;

g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lett. c-*bis*) del d.lgs. 17 maggio 1999, n.153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;

h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

3-*bis*. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410.»;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-*bis* concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-*bis* sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza *dei risultati* di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.

4-*bis*. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-*bis*, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi *nella misura* del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione

dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-*bis*, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 *e, per la restante parte,* in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1º gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-*bis* e 4-*bis*. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio *entro il 16 febbraio* dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;

e) il primo periodo del comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5*, secondo periodo*.»;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-*bis*, 4, 4-*bis* e 5.».

10. (soppresso).

11. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni contenute *nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009*, è consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che l'operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga *al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727*.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune, assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «consorzi con attività esterna», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;

b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché da liberi professionisti».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato dalla presente legge:

"1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:

a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;

b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;

c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;

d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico".

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 59 del già citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dalla presente legge:

"3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008".

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dalla presente legge:

"1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, comprese quelle di direzione e coordinamento, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo

la procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello".

Si riporta il testo del comma 498 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:

"1. 498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera *b)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.".

Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1979, n. 36, e convertito in legge, con modificazioni, con L. 3 aprile 1979, n. 95 (Gazz. Uff. 4 aprile 1979, n. 94).

Si riporta il testo dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa):

"214.Concordato.

L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di società.

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.

Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.".

Si riporta il testo degli articoli da 69 a 77 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274):

"Art. 69. Conversione in corso di procedura.

1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento.

2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria."

"Art. 70. Conversione al termine della procedura.

1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:

a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'articolo 66;

b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma".

"Art. 71. Decreto di conversione.

1. La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, a norma degli articoli 69 e 70, è disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dell'industria, il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente.

2. Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza. L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

3. Il decreto è comunicato e affisso a norma dell'articolo 8, comma 3.

4. Contro il decreto che dispone la conversione o rigetta la richiesta del commissario straordinario chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente ed il commissario straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.

5. La corte provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario straordinario, l'imprenditore ed il reclamante. Il decreto che accoglie il reclamo è comunicato e affisso a norma del comma 3".

"Art. 72. Applicabilità delle disposizioni relative alla chiusura.

1. In tutti i casi in cui è disposta la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto della gestione a norma dell'articolo 75".

"Art. 73. Cessazione dell'esercizio dell'impresa.

1. Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'articolo 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.

2. Il decreto è affisso e comunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.

3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.

4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65".

"Art. 74. Chiusura della procedura.

1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:

a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

2. Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:

a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;

b) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo".

"Art. 75. Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario.

1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario.

2. Un avviso dell'avvenuto deposito è, a cura del cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni.

3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare.

4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati".

"76. Decreto di chiusura.

1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d'ufficio.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 3, 4 e 5".

"Art. 77. Riapertura della procedura.

1. Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera *b)*, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.

2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:

a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;

b) nomina il curatore;

c) impartisce l'ordine previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *c)*;

d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, abbreviandoli di non oltre la metà.

3. La sentenza è comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3".

Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999, come modificato dalla presente legge:

"Art. 38. Nomina del commissario straordinario.

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi.

1-*bis*. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.

2. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

2-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 50-*bis*, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale.

3. Il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94.

4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34.".

Si riporta il testo dell'articolo 55 del già citato decreto n. 270 del 1999, come modificato dalla presente legge:

"Art. 55. Criteri di definizione del programma.

1. Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformità degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50-*bis*, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.

2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.".

Si riporta il testo dell'articolo 47 del già citato decreto legislativo n. 270del 1999, come modificato dalla presente legge:

"Art. 47. Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.

1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l' articolo 39, commi 2, 3 e 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".

Si riporta il testo dell'articolo 56 del già citato decreto legislativo n. 270 del 1999, come modificato dalla presente legge:

"Art. 56. Contenuto del programma.

1. Il programma deve indicare:

a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;

b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;

d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione.

d-*bis*) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.

2. Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.

3. Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.

3-*bis*. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere *a)* e b-*bis*), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.".

Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52), è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O

Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 12 del già citato decreto legislativo n. 385del 1993:

"7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.".

Il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), è pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1996, n. 102.

Si riporta il testo dell'articolo 2 del già citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239:

"Art. 2.Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti.

1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

a) persone fisiche;

b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo articolo 88;

d) [fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86];

e) [fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124];

f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

1-*bis*. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.

1-*ter*. L'imposta è applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1-*bis* è inferiore a diciotto mesi.

1-*quater*. L'imposta di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 l'imposta è applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-*ter*.

2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.

3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.".

Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della L. 23 dicembre 1996, n. 662):

"Art. 7.Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio.

1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, non qualificati di cui al comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera *c)*, del comma 1, dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera *b)*, dello stesso articolo 167, del medesimo testo unico.

2. Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.

3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:

a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-*bis* del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 , sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;

c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 26 e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le ritenute previste dai commi 1 e 4, primo periodo, dell'articolo 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi;

e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77 , come modificato dall'articolo 8, comma 5.

4. Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 , il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui

al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-*ter*, della legge 23 marzo 1983, n. 77, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.

5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 . Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.

6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.

7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.

8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, è considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.

10. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.

11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.

12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *d)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (38). Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

14. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

15.

16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12".

Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81:

"8. In conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e 581221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.".

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 6 del già citato decreto-legge n. 78 del 2010:

"3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio".

Si riporta il testo del comma 847 dell'articolo 1 della già citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge:

" 847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350, che viene soppresso, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di finanziamento di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili".

Si riporta il testo del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

" 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67".

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1999, n. 177.

Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come modificato dalla presente legge:

"4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.".

Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:

"9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b)*, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi della lettera *b)* del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.".

Si riporta il testo dell'articolo 118 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dalla presente legge:

"Art. 118.Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2-*bis*. Se il cliente non è un consumatore, né una micro-impresa come definita dall' articolo 1, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.".

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 39 del già citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

"5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38.".

La legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 maggio 1999, n. 111.

Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), come modificato dalla presente legge:

"Art. 20. Operazioni di pagamento su un conto di pagamento

1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.

2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica la data valuta e rende disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario in conformità con quanto previsto dall'art. 23.

3. Quando l'ordine di pagamento è disposto su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette l'ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.".

Si riporta il testo dell'articolo 31 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), come modificato dalla presente legge:

"Art. 31. L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.".

Si riporta il testo dell'articolo 45 del già citato Regio Decreto 1736 del 1933, come modificato dalla presente legge:

"Art. .45. Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:

1) con atto autentico (protesto) oppure:

2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure:

3) con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.

Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.".

Si riporta il testo dell'articolo 61 del già citato Regio Decreto n. 1736 del 1933, come modificato dalla presente legge:

"Art. 61. Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sull'assegno bancario o sul duplicato ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaro o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.

Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sull'assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.

Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica"

Si riporta il testo dell'articolo 86 del già citato Regio Decreto n. 1736 del 1933, come modificato dalla presente legge:

"Art. 86. In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell'assegno bancario sbarrato da accreditare, non trasferibile e turistico. All'assegno circolare si applica altresì la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, terzo comma.

Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli artt. 69 e 74, con le seguenti modificazioni.

Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento dell'istituto emittente o al pretore del luogo in cui il ricorrente ha domicilio.

La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente, ne darà subito comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno è pagabile. L'eventuale opposizione deve essere proposta, con citazione da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione è compresa la pretura.

La denuncia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile l'istituto qualora il pagamento del titolo venga effettuato presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto non imputabile all'istituto, non sia ancora pervenuta la notizia del decreto.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola «non trasferibile» non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denuncia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.".

Si riporta il testo dell'articolo 66 del già citato Regio Decreto n. 1736 del 1933, come modificato dalla presente legge:

"Art. 66. Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, [5], qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.

Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere *d)* ed *e)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70".

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come modificato dalla presente legge:

"Art. 8.Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione.

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

3-*bis*. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma.".

Si riporta il testo dell'articolo 40-*bis* del già citato decreto legislativo n. 385de 1993, come modificato dalla presente legge:

"Art. 40-*bis*.Cancellazione delle ipoteche.

1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.

2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio.

3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.

5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti".

Si riporta il testo dell'articolo 120-*ter* del già citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dalla presente legge:

"Art. 120-*ter*.Estinzione anticipata dei mutui immobiliari.

1. È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti".

Si riporta il testo dell'articolo 120-*quater* del già citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dalla presente legge:

"Art. 120-*quater*.Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.

4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.

5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.

6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo:

a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;

a-*bis*) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall' articolo 1, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.

10. Sono fatti salvi i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.".

Si riporta il testo del comma 7-*quater* dell'articolo 161 del già citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dalla presente legge:

"7-*quater*. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-*quater*, comma 3, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quater* sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente".

Si riporta il testo dell'articolo 32 del già citato decreto-legge n. 78 del 2010: come modificato dalla presente legge:

"Art. 32. Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi

1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorità di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, la lett. *j)* è sostituita dalla seguente:

«*j)* "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;»;

b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.»;

c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-*bis*), dopo le parole: «all'esperienza professionale degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3.».

[2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze emana, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.]

3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:

a) Stato o ente pubblico;

b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;

c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;

d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;

e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;

f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all' articolo 168-*bis*, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell' articolo 1, comma 1, lettera c-*bis*) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;

h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

3-*bis*. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell' articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all' articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-*bis* concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all' articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-*bis* sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell' articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell' articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all' articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.

4-*bis*. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-*bis*, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.

5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-*bis*, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e, per la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-*bis* e 4-*bis*. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.

5-*bis*. Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5, secondo periodo. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.

5-*ter*. Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale.

5-*quater*. Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l' articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai conferimenti in società di pluralità di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si applica l' articolo 2, terzo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell' articolo 4, comma 1, lettera *a)*, numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell' articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell' articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell' articolo 19-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo.

6. Per l'accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le dispo-

sizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Il comma 3 dell' articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dai seguenti:

«3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell' articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

3-*bis*. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:

a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;

b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione».

7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e riferiti a periodi di attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell' articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.

8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-*bis*, 4, 4-*bis* e 5".

Il Regolamento (CE) 21 giugno 2005, n. 1290/2005 del Consiglio (Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune), è pubblicato nella G.U.U.E. 11 agosto 2005, n. L 209. Entrato in vigore il 18 agosto 2005.

Si riporta il testo dell'articolo 43 del Regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009 del Consiglio (Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003):

"Art. 43 Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di trasferimento per successione o anticipo di successione.

Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati.Uno Stato membro può decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione.

2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono invece consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

3. Ove i diritti all'aiuto siano venduti, con o senza terra, gli Stati membri possono, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti siano riversati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, secondo criteri che saranno definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2".

Si riportano i testi degli articoli 12 e 27 del Regolamento (CE) 29 ottobre 2009, n. 1120/2009 del Consiglio (Modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori):

"Art. 12. Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno.

2. Il cedente informa del trasferimento la competente autorità dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento entro il termine fissato da tale Stato membro.

3. Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alla competente autorità dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento entro il termine fissato da tale Stato membro, ma non prima di sei settimane precedenti il trasferimento e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo come previsto nella comunicazione, salvo se l'autorità competente si oppone al trasferimento e ne dà comunicazione al cedente entro il suddetto termine.

L'autorità competente può opporsi a un trasferimento solo se questo non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente regolamento.

4. Ai fini dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, la percentuale dei diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore è calcolata in base al numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, a eccezione dei diritti all'aiuto venduti con terra, e deve essere utilizzata nel corso di un anno civile";

"Art. 27. Clausola relativa ai contratti privati di affitto

1. Una clausola di un contratto di affitto che preveda il trasferimento di un numero di diritti non superiore al numero di ettari dati in affitto può essere assimilata all'affitto dei diritti all'aiuto con terra ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 nei seguenti casi:

a) l'agricoltore ha dato in affitto a un altro agricoltore la propria azienda o parte di essa entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione o nell'anno di integrazione di un regime di sostegno accoppiato;

b) il contratto di affitto scade dopo il termine di presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico; e

c) l'agricoltore decide di dare in affitto i propri diritti all'aiuto all'agricoltore che ha preso in affitto la sua azienda o parte di essa.

2. Il locatore presenta domanda di assegnazione o di aumento dei diritti all'aiuto, corredandola di una copia del contratto di affitto e indicando il numero di ettari di cui ha intenzione di dare in affitto i diritti all'aiuto.

3. Il locatario presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico, corredandola di una copia del contratto di affitto.

4. Gli Stati membri possono esigere che le domande del locatario e del locatore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima".

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727 (Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricole comune, in applicazione dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1970, n. 1185. Quinto provvedimento):

"Art. 2. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 , è abrogato.

Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.

I crediti inerenti alle suddette provvidenze non sono cedibili per atto tra vivi.

È fatta salva l'efficacia degli atti di sequestro, pignoramento e di cessione di credito notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Si riporta il testo dei commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici",convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificati dalla presente legge:

"1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6";

"8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti".

Art. 8 - *bis*

Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento

1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo.

Art. 9.

Scuola e merito

1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico*, è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. *La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 14 del 18 gennaio 2001.*

2. Con decreto *del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*, possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

3. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito «Fondazione») per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e *della ricerca* ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.

5. Lo statuto della Fondazione, è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventù. Lo statuto disciplina, inoltre:

a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240;

b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, *dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.240*, e degli studenti, questi

ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:

a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;

b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240;

d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo.

6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi.

7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*.

9. Fermo quanto indicato al *comma 15*, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, la Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n.240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a)* e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n.326.

11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46.

14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, e successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240.

15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della *legge 30 dicembre 2010, n. 240*, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono soppresse le lettere *c)*, *d)*, *i)*, *l)* ed *m)*;

b) i commi 5 e 9 sono *abrogati*.

17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del *processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e *con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica*, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. *Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Stante quanto stabilito dalle disposizioni *di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14*-bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-*bis*, del presente decreto.».

19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;

b) il comma 3 è abrogato.

20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, *è sostituito dal seguente: «A decorrere* dall'anno scolastico 2011/2012, *senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti*, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento *in forza dell'articolo* 1, comma 605, lett. *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia *secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale»*.

21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».

21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente.

Riferimenti normativi:

Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1999, n. 201.

Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297):

"Art. 13. Specifiche iniziative di programmazione

1. Ai fini di realizzare particolari interventi di promozione e sviluppo delle attività di cui all'articolo 2 finalizzate allo sviluppo socioeconomico del territorio, il MURST, su proposta o d'intesa con altre Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici, anche locali, e previo parere del Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, può concludere con i soggetti attuatori, individuati anche ai sensi dell'articolo 2, commi da 203 a 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la definizione di specifici contratti. Tali contratti possono essere ricompresi nel quadro di accordi più ampi con i soggetti proponenti che prevedano la regolamentazione dei rispettivi ambiti di competenza.

2. Per le modalità di valutazione e gestione degli interventi di competenza del MURST, si applicano le stesse procedure indicate all'articolo 5 del presente decreto, ad eccezione del comma 5, nonchè all'articolo 8 per eventuali attività di formazione".

Gli articoli da 14 a 35 del codice civile, recanti norme in materia di associazioni e fondazioni, sono contenuti nel Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni - del Titolo II – Delle persone giuridiche – del Libro I – Delle persone e delle famiglie –

Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), come modificato dalla presente legge:

"Art. 4. Fondo per il merito

1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo è destinato a:

a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;

b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;

c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

[c) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;]

[d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;]

e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

[i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;]

[l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;]

[m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;]

n) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie;

o) la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.

4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3.

[5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.]

6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.

8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*;

c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*;

d) i contributi di cui al comma 3, lettera *h)*, e al comma 5, da utilizzare per le finalità di cui al comma 6.

9.

10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari»".

Si riporta il testo del comma 4-*undevicies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10):

"4-*undevicies*. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:

a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;

c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".

Si riporta il testo degli articoli 823 e 829 del codice civile:

"Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice".;

"Art. 29. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali".

Si riporta il testo del titolo V del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

"TITOLO V

Soggetti operanti nel settore finanziario"

Si riporta il testo dei commi 7, lettera *a)* e 24 dell'articolo 5 del già citato decreto-legge 30 n. 269 del 2003:

"7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)";

"24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8".

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337):

"Art 17.Entrate riscosse mediante ruolo.

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

3-*ter*. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-*bis*, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".

Si riporta il testo del Titolo II e del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni):

"TITOLO II

Della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello Stato"

"TITOLO III

Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati"

Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180:

"Art. 54.Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie.

Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.

Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione".

Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:

"Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-*bis*. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-*ter*. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-*bis*. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all' articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-*ter*. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 4.

4-*quater*. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-*quinquies*. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-*ter*), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-*sexies*. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies*. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-*quater* il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".

Si riporta il testo del comma 3-*bis* dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

"3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali".

Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal *CES)*, come modificato dalla presente legge:

"Art. 10. Esclusioni e discipline specifiche.

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:

a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;

b) i contratti di formazione e lavoro;

c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-*bis*, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8 (18).

4-*bis*. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso

di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-*bis*, del presente decreto.

5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.

6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;

b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;

c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.

8.

9.

10. ".

Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333:

"Art. 4.Accelerazione di procedure

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

[3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001]".

Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143:

"4. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004".

Si riporta il testo dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", come modificato dalla presente legge:

"399.Accesso ai ruoli.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".

Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167:

"2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo";

"3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni";

"4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

Art. 10.

Servizi ai cittadini

1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-*vicies* ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard

internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2bis, dell'articolo 7-*vicies* ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, *di concerto* con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.

4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-*bis*, dell'articolo 7-*vicies* ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, aggiunto *dal comma 1*, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n.559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, *terzo comma*, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244».

5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il sindaco è tenuto *a* rilasciare alle persone aventi nel comune *la loro residenza* o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.»;

b) al secondo comma:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono *esentati* dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato *in una dichiarazione* rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.».

6. All'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è aggiunto infine il seguente periodo: «In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.».

7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n.407 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.».

8. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1º gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1º gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle *procedure concorsuali per la nomina a capo reparto*. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.

10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.

11. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua*, di seguito denominata «Agenzia».

12. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.

13. L'Agenzia opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.

14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, *irrogando*, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

b) predispone una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

c) definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, *anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività*;

d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai princìpi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché *siano pienamente attuati* il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa *intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata*, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;

e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;

f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;

g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera *a)*;

i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, *e la trasmette* al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. *L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni

possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità *amministrativo-contabile* e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. *Dà attuazione* alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura l'esecuzione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. *Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile*. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. *Il compenso è ridotto almeno della metà qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico*.

19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, *direttamente* o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni *per l'intera durata* dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i *componenti* dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti *nel settore*. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto *si applicano una* sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo *della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo* sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.

22. Con decreto del Presidente del Consiglio *dei ministri*, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono *definiti* le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

23. Con decreto del Ministro *dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 22, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale *del medesimo Ministero* già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore *del presente decreto*. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia;

b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera *a)* e dei costi complessivi dell'Agenzia.

25. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, secondo periodo, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera *b)* del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la misura del contributo di cui alla lettera *a)* del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni *di cui al presente articolo*. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.

26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modificazioni. L'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia, che siano cessati dal servizio da meno di cinque anni.

27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611.

28. L'articolo 23-*bis*, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n.172.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 7-*vicies* ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 recante "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43:

"7-*vicies* ter.Rilascio documentazione in formato elettronico.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:

a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002, del 18 febbraio 2002 del Consiglio;

b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002, del 13 giugno 2002 del Consiglio;

c) il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, del 13 dicembre 2004 del Consiglio.

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.

2-*bis*. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD".

Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:

"15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 11 marzo 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011".

Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato):

"Art.1. 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito denominato anche Istituto, è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare. Le azioni della società derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono attribuite al Tesoro dello Stato.

2. Sino alla trasformazione in società per azioni, l'Istituto conserva la personalità giuridica di ente pubblico economico, è sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è disciplinato dalla presente legge".

Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 83 del già citato decreto-legge n. 112 del 2008:

"15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile".

Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)":

" 12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali nonché dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;

b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera *b)*, possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera *b)*;

e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera *d)*, fermo quanto previsto ai sensi della lettera *b)*, la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-*bis*, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali".

Si riporta il testo dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dalla presente legge:

"3. Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.

La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza".

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), come modificato dalla presente legge:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.".

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), come modificato dalla presente legge:

"3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.".

Si riporta il testo del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):

"1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;".

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del già citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

"1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 23 del già citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

"1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano, presso l'apposita scuola, un corso della durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.".

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

"1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 41 sono nominati vice direttori e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.".

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O

Si riporta il testo dell'articolo 151 del già citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

"Art. 151.Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato.

1. I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito.

2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio:

b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;

c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;

g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;

h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;

i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità d'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;

m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere,

degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;

p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.

3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorità predispone lo schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2.

4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.

5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.

6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.

7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.".

Si riporta il testo dell'articolo 161 del già citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

"Art. 161.Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche.

1. La Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti.

2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, nè possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri della Commissione.

4. La Commissione, nell'ambito delle attività previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare:

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore;

l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta.

5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera *o)*. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.

6. La Commissione svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

d) livelli di qualità dei servizi erogati;

e) tariffe applicate;

f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

6-*bis*. Le attività della Segreteria tecnica sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (502).

7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.".

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.".

Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.".

Si riporta il testo dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo):

"Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;

d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;

e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;

f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;

i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell' articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia;

m-*bis*) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego (2).

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all' articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

3. Salva l'applicazione dell' articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.

5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza.

6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.".

Si riporta il testo dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):

"Art. 43. L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.".

Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 23-*bis* del già citato decreto-legge n. 112 del 2008:

"8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera *b)* del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da *a)* a *d)* cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.".

Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166:

"Art. 15. Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.»;

a-*bis*) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sono determinati» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»; (32)

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)*, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»; (31)

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»; (31)

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera *b)* del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da *a)* a *d)* cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b)*, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera *b)* del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.»;

e) al comma 10, nell'alinea, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»; (31)

f) al comma 10, alla lettera *a)* la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;

g) al comma 10, la lettera *e)* è abrogata.

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 23-*bis*, comma 8, lettera *e)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all' articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (33)

1-*ter*. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all' articolo 23-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio."

2. All'articolo 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo è soppresso.

2-*bis*. All' articolo 195, comma 2, lettera *e)*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

2-*ter*. All' articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

2-*quater*. All' articolo 8-*sexies*, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «duecentodieci».".

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172:

3. ...

(Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172, sostituisce il comma 2 dell'art. 17, L. 10 maggio 1976, n. 319).

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

2. Agli oneri derivanti *dal comma 1 del presente articolo* e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere *n)* e da *dd)* a *gg)*, 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera *b)*, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede rispettivamente:

a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n.220, a seguito *dell'abrogazione* disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto;

b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2, lettere da *dd)* a *gg)*, e dall'articolo 8, commi *3 e 9*.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:

"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".

Il testo dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2010, n. 297, S.O.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

«ALLEGATO 1

*(Articolo 5, comma 4-*bis*)*

Tabella delle tasse ipotecarie

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1	Esecuzione di formalità		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	55,00	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio		
2.1	ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile		
2.1.1	ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta ovvero per ciascuna richiesta congiunta	7,00	L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salva specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
2.1.2	per ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico	3,50	L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 30. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
2.1.3	ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4	per ogni titolo stampato per ogni nota stampata	8,00 4,00	È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
2.1.5	per ogni nota o titolo visionati	4,00	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
2.1.6	tentativo di accesso non produttivo	0,15	L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.
3	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		
3.1	per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sarà fornito progressivamente.
4	Certificazione:		
4.1	certificati ipotecari		
4.1.1	per ogni certificato riguardante una sola persona	30,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.
4.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note	2,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
4.2	rilascio di copia		

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
4.2.1	per ogni richiesta di copia di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
4.3	altre certificazioni		
4.3.1	per ogni altra certificazione o attestazione	5,00	
5	Note d'ufficio		
5.1	per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile	10,00	
6	Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno		
6.1	per ogni soggetto	1,00	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 1,00 per ogni soggetto.

».

11A09517

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Annullamento dell'atto relativo al medicinale «Amlodipina Angenerico»

Medicinale: AMLODIPINA ANGENERICO (AIC: 038096).

Codice confezioni: 038096018 (Autorizzata), 038096311 (Autorizzata), 038096501 (Autorizzata), 038096121 (Autorizzata), 038096398 (Autorizzata), 038096513 (Autorizzata), 038096184 (Autorizzata), 038096350 (Autorizzata), 038096487 (Autorizzata), 038096537 (Autorizzata), 038096133 (Autorizzata), 038096057 (Autorizzata), 038096145 (Autorizzata), 038096285 (Autorizzata), 038096362 (Autorizzata), 038096323 (Autorizzata), 038096032 (Autorizzata), 038096158 (Autorizzata), 038096261 (Autorizzata), 038096564 (Autorizzata), 038096222 (Autorizzata), 038096436 (Autorizzata), 038096374 (Autorizzata), 038096400 (Autorizzata), 038096083 (Autorizzata), 038096552 (Autorizzata), 038096347 (Autorizzata), 038096499 (Autorizzata), 038096549 (Autorizzata), 038096069 (Autorizzata), 038096119 (Autorizzata), 038096210 (Autorizzata), 038096107 (Autorizzata), 038096412 (Autorizzata), 038096463 (Autorizzata), 038096160 (Autorizzata), 038096020 (Autorizzata), 038096424 (Autorizzata), 038096448 (Autorizzata), 038096335 (Autorizzata), 038096309 (Autorizzata), 038096259 (Autorizzata), 038096208 (Autorizzata), 038096044 (Autorizzata), 038096273 (Autorizzata), 038096451 (Autorizzata), 038096196 (Autorizzata), 038096234 (Autorizzata), 038096475 (Autorizzata), 038096386 (Autorizzata), 038096095 (Autorizzata), 038096297 (Autorizzata), 038096525 (Autorizzata), 038096246 (Autorizzata), 038096071 (Autorizzata), 038096172 (Autorizzata).

È annullata d'ufficio ad ogni effetto di legge, in conformità alla determina AIFA del 18 dicembre 2009, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23dicembre 2009 n. 298, la pubblicazione relativa alla procedura europea DK/H/0961/001-002/IB/037 per la specialità medicinale per uso umano «Amlodipina Angenerico» (A.I.C.: 038096) Titolare A.I.C. Angenerico S.p.a., codici confezione: 038096018, 038096311, 038096501, 038096121, 038096398, 038096513, 038096184, 038096350, 038096487, 038096537, 038096133, 038096057, 038096145, 038096285, 038096362, 038096323, 038096032, 038096158, 038096261, 038096564, 038096222, 038096436, 038096374, 038096400, 038096083, 038096552, 038096347, 038096499, 038096549, 038096069, 038096119, 038096210, 038096107, 038096412, 038096463, 038096160, 038096020, 038096424, 038096448, 038096335, 038096309, 038096259, 038096208, 038096044, 038096273, 038096451, 038096196, 038096234, 038096475, 038096386, 038096095, 038096297, 038096525, 038096246, 038096071, 038096172, quale modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1 bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e s.m., pubblicata, secondo i termini previsti dall' art. 2 della determina AIFA del 18 dicembre 2009, dalla ditta angenerico S.p.a. nella *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 2 del 8 gennaio 2011.

Tale pubblicazione è relativa alla seguente variazione: tipo IB C.I.3.a. aggiornamento degli stampati in accordo all'articolo 45 del Regolamento CE n. 1901/2006.

L'annullamento viene disposto in quanto la suddetta variazione non rientra nel campo di applicazione della procedura di silenzio assenso prevista dalla determina AIFA del 18/12/2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2009.

11A08867

Annullamento dell'atto relativo al medicinale «Mondex»

Medicinale: MONDEX (A.I.C.: 036847).

Codice confezioni: 036847010 (Autorizzata).

È annullata d'ufficio ad ogni effetto di legge, in conformità alla determina AIFA del 18 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2009 n. 298, la pubblicazione relativa alla pratica N1A/2011/337, per la specialità medicinale per uso umano «Mondex» (A.I.C.: 036847) titolare A.I.C. S. F. Group S.r.l., codici confezione: 036847010, quale modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1 bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e s.m., pubblicata, secondo i termini previsti dall' art. 2 della determina AIFA del 18 dicembre 2009, dalla ditta S.F. Group S.r.l. nella *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 52 del 7 maggio 2011.

Tale pubblicazione è relativa alla seguente variazione: tipo IA B.III.1.a.3. Nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante del principio attivo potassio clavulanato: Smithkline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton Road United Kingdon-KA11 5AP-Irvine, con CEP No. R0-CEP 2005-244-Rev02.

L'annullamento viene disposto in seguito a richiesta dell'Ufficio di Farmacovigilanza, in quanto la domanda è stata presentata durante la valutazione del rinnovo dell'A.I.C. (presentato in data 6 dicembre 2010), possibilità non prevista dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

11A08868

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pantoprazolo Nycomed».

Estratto determinazione V&A.PC/II/436 del 14 giugno 2011

Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO NYCOMED.

Confezioni:relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Nycomed GmbH.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1363/003/II/012/G.

Tipo di modifica:Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito.

Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi.

Modifica apportata:Aggiunta di un nuovo sito di produzione: Patheon Italia S.p.A., Viale G.B. Stucchi, 110, Monza e nuovo batch size.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09165

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1562/2010 dell'8 febbraio 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valaciclovir Mylan Generics».

Nell'estratto della determinazione n. 1562/2010 dell'8 febbraio 2010 relativa al medicinale per uso umano VALACICLOVIR MYLAN GENERICS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 2010, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

11A09352

Annullamento della determina n. 2359/2011 relativa al medicinale «Dorzolamide Mylan Generics»

La determina AIFA n. 2359/2011 DORZOLAMIDE MYLAN GENERICS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2011 deve ritenersi annullata.

11A09353

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2345/2011 del 31 maggio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idarubicina Sandoz».

Nell'estratto della determinazione n. 2345/2011 del 31 maggio 2011 relativa al medicinale per uso umano IDARUBICINA SANDOZ pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2011 - supplemento ordinario n. 152, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

PRODUZIONE:

Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd., 46 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, 318000, Repubblica Popolare Cinese

leggasi:

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:

Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd., 46 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, 318000, Repubblica Popolare Cinese.

11A09354

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che: la sotto riportata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicata, ha denunciato lo smarrimento di un punzone incavo di 9 mm in data 9 giugno 2011 c/o stazione carabinieri di Modena in viale Tassoni.

N. marchio	Impresa	Sede
13 MO	Corassiti Gabriele snc	Modena

11A08811

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 luglio 2011 alle ore 10.30, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2005, supplemento ordinario n. 213, recante "modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: Unione popolare, in via Aurelia n. 145 - 00165 Roma - Tel. 06/6390095 - 3805079837 - segreteria.politica@unionepopolare.eu - www.unionepopolare.eu

11A09537

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 luglio 2011 alle ore 9.30, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la Legge 3 giugno 1999, n. 157, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1999, recante "nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", come integrata dalla Legge 26 luglio 2002, n. 156, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2002, recante "disposizioni in materia di rimborsi elettorali"?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: Unione Popolare, in via Aurelia n. 145 - 00165 Roma - Tel. 06/6390095 - 3805079837 - segreteria.politica@unionepopolare.eu - www.unionepopolare.eu

11A09538

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 luglio 2011 alle ore 15.00, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventinove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «1. L'art. 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:»;

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: «2. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;

art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: «3. All'art. 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:»;

art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: «4. All'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 1, comma 5, limitatamente alle parole: «5. Dopo l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:»;

art. 1, comma 6, limitatamente alle parole: «6. L'art. 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;

art. 1, comma 7, limitatamente alle parole: «7. All'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente:»;

art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: «8. L'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;

art. 1, comma 9, limitatamente alle parole: «9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-*bis* e A-*ter* di cui all'allegato i alla presente legge.»;

art. 1, comma l0, limitatamente alle parole: «10. All'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: «11. L'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;

art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: «12. L'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;

art. 1, comma 13, limitatamente alle parole: «13. L'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;

art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: «14. L'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;

art. 2;

art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: «1. L'art. 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993 », è sostituito dal seguente:»;

art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: «2. L'art. 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;

art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: «3. L'art. 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;

art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: «4. All'art. 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 4, comma 5: «5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge.»;

art. 4, comma 6, limitatamente alle parole: «6. L'art. 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;

art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: «7. L'art. 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;

art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: «8. L'art. 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;

art. 4, comma 9, limitatamente alle parole: «9. Dopo l'art. 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:»;

art. 4, comma 10, limitatamente alle parole: «10. L'art. 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;

art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «11. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:»;

art. 6, comma 1, limitatamente alle parole: «1. All'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:»;

art. 6, comma 2: «2. All'art. 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.»;

art. 6, comma 3: «3. All'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;

art. 6, comma 4: «4. L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.»;

art. 6, comma 5, limitatamente alle parole: «5. All'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 6, comma 6: «6. All'art. 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" e: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;

art. 6, comma 7, limitatamente alle parole: «7. All'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 6, comma 8: «8. All'art. 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;

art. 6, comma 9, limitatamente alle parole: «9. All'art. 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 6, comma 10, limitatamente alle parole: «10. All'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 6, comma 11: «11. All'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio uninominale e" sono soppresse.»;

art. 6, comma 12, limitatamente alle parole: «12. All'art. 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 6, comma 13: «13. All'art. 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;

art. 6, comma 14: «14. All'art. 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;

art. 6, comma 15, limitatamente alle parole: «15. All'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 6, comma 16, limitatamente alle parole: «16. All'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma è abrogato.»;

art. 6, comma 17, limitatamente alle parole: «17. All'art. 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi uninominali" e: "del collegio uninominale o" sono soppresse; le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti:»;

art. 6, comma 18: «18. All'art. 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati" sono soppresse.»;

art. 6, comma 19: «19. All'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.»;

art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: «20. All'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti:»;

art. 6, comma 21, limitatamente alle parole: «21. All'art. 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite dalle seguenti:»;

art. 6, comma 22, limitatamente alle parole: «22. All'art. 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono sostituite dalle seguenti:»;

art. 6, comma 23, limitatamente alle parole: «23. All'art. 64-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite dalle seguenti:»;

art. 6, comma 24, limitatamente alle parole: «24. All'art. 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 6, comma 25, limitatamente alle parole: «25. All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 6, comma 26, limitatamente alle parole: «26. All'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 6, comma 27, limitatamente alle parole: «27. All'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 6, comma 28, limitatamente alle parole: «28. All'art. 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti:», e alle parole «e le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse.»;

art. 6, comma 29, limitatamente alle parole: «29. All'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 6, comma 30, limitatamente alle parole: «30. All'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 6, comma 31, limitatamente alle parole: «31. All'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 6, comma 32, limitatamente alle parole: «32. All'art. 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;

art. 6, comma 33, limitatamente alle parole: «33. All'art. 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;

art. 6, comma 34, limitatamente alle parole: «34. All'art. 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;

art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: «35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante "Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" è abrogato.»;

art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: «1. All'art. 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 8, comma 2: «2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.»;

art. 8, comma 3: «3. L'art. 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.»;

art. 8, comma 4, limitatamente alle parole: «4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente:»;

art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: «5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: «6. All'art. 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: «7. All'art. 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

art. 8, comma 8: «8. L'art. 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato»;

art. 8, comma 9: «9. L'art. 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'art. 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato»;

art. 8, comma 10, limitatamente alle parole: «10. All'art. 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:»;

art. 8, comma 11: «11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante "Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica" è abrogato.»?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato referendario per i collegi uninominali prof. Andrea Morrone - andrea.morrone@unibo.it - 3387819626 - Piazza Santi Apostoli n. 73 - Roma - tel. 06.695191 - Fax 06.6990200.

11A09635

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 luglio 2011 alle ore 14.30, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventinove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, come modificata dal decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito in legge 21 marzo 2006, n. 121?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato referendario per i collegi uninominali Prof. Andrea Morrone - andrea.morrone@unibo.it - 3387819626 - Piazza Santi Apostoli n. 73 - ROMA - Tel. 06.695191 - Fax 06.6990200.

11A09636

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA), in Campobasso.

Con decreto ministeriale 21 giugno 2011 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA), in Campobasso.

11A08812

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex canaletta nel comune di Borgo a Mozzano

Con decreto 19 maggio 2010, n. 281, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 2011, registro n. 9, foglio n. 183, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex canaletta nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 27 p.lle 1060 e 1081.

11A08861

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di Ostiglia

Con decreto 14 aprile 2011, n. 1331, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 2011, registro n. 9, foglio n. 184, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di Ostiglia (Mantova), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 31 p.lle 53, 54, 55.

11A08862

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di San Mercurio Martire, in Toro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2011, viene estinta la Confraternita di S. Mercurio Martire, con sede in Toro (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nelle premesse del suddetto provvedimento.

11A08860

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del comune di Bernalda (Matera), nelle persone del rag. Francesco Laganà, del. rag. Gerardo Bisogno e del dott. Vito Amendolagine, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 2010 è stato nominato il rag. Giuseppe Martulli in sostituzione del rag. Gerardo Bisogno.

Considerato che il rag. Francesco Laganà è deceduto si rende necessaria la sua sostituzione.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 giugno 2011 il dott. Alberico Gentile è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione dott. Francesco Laganà.

11A08863

Soppressione della R. Arciconfraternita di S. Maria delle Grazie e S. Andrea Apostolo detta dei Gattoli, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2011, viene soppressa la R. Arciconfraternita di S. Maria delle Grazie e S. Andrea Apostolo detta dei Gattoli, con sede in Napoli.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla R. Arciconfraternita di S. Bonaventura, con sede in Napoli.

11A08864

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca del registrazione del presidio medico chirurgico Sectol PB 20

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio del sotto indicato presidio medico chirurgico:

decreto n. DGFDM-VII/278 del 17 maggio 2011

SECTOL PB 20 reg n. 13332

Motivo della revoca: rinuncia della società I.N.D.I.A Industrie chimiche S.p.A., con sede legale, amministrativa e stabilimento in Padova - Z.I. - IX Strada n. 55/57 - codice fiscale e partita IVA 00334060282.

11A09349

Revoca del registrazione di presidio medico chirurgico Brorat

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

decreto n. DGFDM-VII/2232 del 23 giugno 2011;

presidio medico chirurgico Brorat;

registrazione 13424.

Motivo della revoca: rinuncia della società EUROEQUIPE S.r.l. titolare della registrazione.

11A09351

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Maremma Toscana»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'associazione A.PRO. VI.TO., intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Maremma Toscana»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Grosseto il 15 aprile 2011, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 aprile 2011, presente il funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini , via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "MAREMMA TOSCANA"

Articolo 1
Denominazione dei vini

1. La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Maremma toscana» bianco, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva
«Maremma toscana» rosso, anche passito e novello
«Maremma toscana» rosato
«Maremma toscana» Vin Santo
«Maremma toscana» Ansonica, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva
«Maremma toscana» Chardonnay, anche passito e Vendemmia tardiva
«Maremma toscana» Sauvignon, anche passito e Vendemmia tardiva
«Maremma toscana» Trebbiano, anche Vendemmia tardiva
«Maremma toscana» Vermentino, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva
«Maremma toscana» Viognier, anche Vendemmia tardiva
«Maremma toscana» Alicante
«Maremma toscana» Cabernet, anche passito
«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon, anche passito
«Maremma toscana» Canaiolo
«Maremma toscana» Ciliegiolo, anche passito
«Maremma toscana» Merlot
«Maremma toscana» Sangiovese, anche passito
«Maremma toscana» Syrah

Articolo 2
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«*Maremma toscana*» *bianco*, «*Maremma toscana*» s*pumante*, «*Maremma toscana*» *passito bianco* e «*Maremma toscana*» *Vendemmia tardiva*:
Trebbiano Toscano e Vermentino, da soli o congiuntamente, minimo il 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

«*Maremma toscana*» *Vin Santo*:
Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

«Maremma toscana» rosso, «Maremma toscana» passito rosso e «Maremma toscana» novello:
Sangiovese, minimo il 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

«Maremma toscana» rosato:
Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, minimo il 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

«Maremma toscana» Ansonica, «Maremma toscana» Ansonica spumante:
Ansonica: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

«Maremma toscana» Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

«Maremma toscana» Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

«Maremma toscana» Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

«Maremma toscana» Vermentino, «Maremma toscana» Vermentino spumante:
Vermentino: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

«Maremma toscana» Viognier:
Viognier: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

«Maremma toscana» Alicante:
Alicante: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

«Maremma toscana» Cabernet:
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

«Maremma toscana» Cabernet sauvignon:
Cabernet Sauvignon: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

«Maremma toscana» Canaiolo:
Canaiolo nero: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

«Maremma toscana» Ciliegiolo:
Ciliegiolo: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri Vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

«Maremma toscana» Merlot:
Merlot: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.

«Maremma toscana» Sangiovese:
Sangiovese: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

«Maremma toscana» Syrah:
Syrah: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.

2. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» passito con la specificazione di un vitigno di cui all'articolo 1, devono essere ottenuti, per almeno l'85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà: Ansonica, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Ciliegiolo, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon), Cabernet sauvignon e Sangiovese.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.
3. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva con la specificazione di un vitigno di cui all'articolo 1, devono essere ottenuti, per almeno l'85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà: Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» bianco, rosso, rosato, passito, Vendemmia tardiva, spumante, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Viognier, Alicante, Cabernet, Cabernet sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot e Syrah, comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.
3. La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.000 piante ad ettaro.
4. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei

vini.
5. È vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
6. La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

Tipologia «Maremma toscana» DOC	**Produzione uva (tonnellate/ettaro)**	**Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol)**
bianco, spumante e Vin Santo	13	9,50
rosso, rosato e novello	12	10,00
passito bianco e rosso, anche con menzione del vitigno	11	10,50
Vendemmia tardiva, anche con menzione di vitigno	8	12,50
Ansonica, anche spumante	12	10,50
Chardonnay	12	10,50
Sauvignon	12	10,50
Trebbiano	12	10,50
Vermentino, anche spumante	12	10,50
Viognier	12	10,50
Alicante	11	11
Cabernet	11	11
Cabernet sauvignon	11	11
Canaiolo	11	11
Ciliegiolo	11	11
Merlot	11	11
Sangiovese	11	11
Syrah	11	11

7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
8. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
9. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di Tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
10. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le Organizzazioni di categoria interessate, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di appassimento delle uve devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

2. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.
3. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per le tipologie "passito", "Vin Santo" e "Vendemmia tardiva", nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.
4. La tipologia "rosato" deve essere ottenuta con la vinificazione in "rosato" delle uve a bacca rossa.
5. Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» rosso imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine "novello" purchè la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia.
6. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Passito, anche con menzione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, con appassimento naturale all'aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%, e possono essere immessi al consumo non prima del 30 settembre dell'anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di almeno 6 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.
7. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva, anche con menzione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, con appassimento parziale o totale sulla pianta, e possono essere immessi al consumo non prima del 30 giugno dell'anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di almeno 3 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.
8. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento della tipologia "Vin Santo" prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; la vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del "Vin Santo" deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri;
l'immissione al consumo del «Maremma toscana» Vin Santo non può avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.
9. La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologie	**Resa uva/vino**	**Produzione massima vino (ettolitri/ettaro)**
bianco e spumante	70	91
rosso, rosato e novello	70	84
passito bianco e rosso, anche con menzione del vitigno	40	44
Vin Santo	35 dell'uva fresca (al terzo anno di invecchiamento)	45,50

Vendemmia tardiva, anche con menzione di vitigno	50	40
Ansonica, anche spumante	70	84
Chardonnay	70	84
Sauvignon	70	84
Trebbiano	70	84
Vermentino, anche spumante	70	84
Viognier	70	84
Alicante	70	77
Cabernet	70	77
Cabernet sauvignon	70	77
Canaiolo	70	77
Ciliegiolo	70	77
Merlot	70	77
Sangiovese	70	77
Syrah	70	77

10. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75% (38% per la tipologia "Vin Santo", 45% per le tipologie "Passito", 55% per le tipologie "Vendemmia tardiva"), anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
11. È consentito l'utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte le tipologie previste.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Maremma toscana» bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fine e delicato;
- sapore: secco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

«Maremma toscana» rosso:
- colore: rosso rubino con riflessi violacei;
- odore: vinoso;
- sapore: da secco a dolce, armonico ed equilibrato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Maremma toscana» rosato:
- colore: rosato con riflessi rosso rubino;
- odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
- sapore: da secco a dolce, armonioso, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Maremma toscana» novello:
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, fruttato;
- sapore: asciutto, leggermente acidulo, sapido;
- zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Maremma toscana» spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino più o meno intenso;
- perlage: fine e persistente;
- odore: fine, fruttato, persistente;
- sapore: secco, armonico, netto;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

«Maremma toscana» Ansonica:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, leggermente fruttato;
- sapore: asciutto, morbido ed armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Maremma toscana» Ansonica spumante
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, leggermente fruttato;
- sapore: asciutto, morbido ed armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Maremma toscana» Chardonnay:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fine, delicato, caratteristico;
- sapore: asciutto e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Maremma toscana» Sauvignon:
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Maremma toscana» Trebbiano:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fine e delicato;
- sapore: secco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Maremma toscana» Vermentino,
- colore: paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: secco, morbido, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Maremma toscana» Vermentino spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: secco, morbido, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Maremma toscana» Viognier:
- colore: giallo paglierino brillante;
- odore: delicato, fresco, con nette sensazioni di fruttato;
- sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Maremma toscana» Alicante:
- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, sapido ed equilibrato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Maremma toscana» Ciliegiolo:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, delicato;
- sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Maremma toscana» Cabernet:
- colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso con note speziate;
- sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Maremma toscana» Cabernet sauvignon:
- colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso con note speziate;
- sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Maremma toscana» Canaiolo:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso;
- sapore: secco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Maremma toscana» Merlot:
- colore: rosso con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: tipico con note fruttate;
- sapore: da secco a dolce, ampio e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Maremma toscana» Sangiovese:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola;
- sapore: asciutto, corposo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Maremma toscana» Syrah:
- colore: da rosso rubino a rosso granato;
- odore: intenso, speziato, con sentore di piccoli frutti;
- sapore: secco, armonico, pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Maremma toscana» Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Ansonica Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Chardonnay Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Sauvignon Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Trebbiano Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Vermentino Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Viogner Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» passito bianco:
- colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Ansonica passito:
- colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Vermentino passito:
- colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Chardonnay passito:
- colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Sauvignon passito:
- colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» passito rosso:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Ciliegiolo passito:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Cabernet passito:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Cabernet sauvignon passito:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«Maremma toscana» Sangiovese passito:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.

«*Maremma toscana*» *Vin Santo*:
- colore: dal paglierino, all'ambrato, al bruno;
- odore: etereo, caldo, caratteristico;
- sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.
3. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e "similari".
2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
3. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali vigenti.
4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» può inoltre essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

5. È obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino ad eccezione delle tipologie spumante.

Articolo 8
Confezionamento

1. Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, per le tipologie previste dalla vigente normativa..
2. Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml.
3. Tuttavia, per le tipologie recanti la menzione "vigna" e per le tipologie "passito", "Vin Santo" e "Vendemmia tardiva" sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri e con chiusura a norma di legge.

11A09350

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Falanghina del Sannio» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda del Consorzio di Tutela Samnium, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Falanghina del Sannio" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della Regione Campania sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Benevento, presso la CCIAA il 15 marzo 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 20 aprile 2011, presente il rappresentante della Regione Campania, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «FALANGHINA DEL SANNIO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1) La denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie:

1. «Falanghina del Sannio»;
2. «Falanghina del Sannio» spumante;
3. «Falanghina del Sannio» spumante di qualità;
4. «Falanghina del Sannio» spumante di qualità metodo classico;
5. «Falanghina del Sannio» vendemmia tardiva;
6. «Falanghina del Sannio» passito;
7. «Falanghina del Sannio», «Falanghina del Sannio» spumante, «Falanghina del Sannio» spumante di qualità, «Falanghina del Sannio» spumante di qualità metodo classico, «Falanghina del Sannio» vendemmia tardiva, «Falanghina del Sannio» passito, anche con la specificazione di una delle seguenti sottozone:

I. «Guardia Sanframondi o Guardiolo»;

II. «Sant'Agata dei Goti»;

III. «Solopaca»;

IV. «Taburno».

Art. 2.

Base ampelografica

2.1) I vini "Falanghina del Sannio" nelle tipologie indicate all'art. 1 sono ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

falanghina minimo 85%; per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della provincia di Benevento, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

2.2) La denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», seguita dalla menzione spumante e spumante di qualità, con o senza specificazione della sottozona è riservata al vino spumante ottenuto, con il metodo della rifermentazione in autoclave da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Falanghina min. 85%.

2.3) La denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», seguita dalla menzione spumante di qualità metodo classico, con o senza specificazione della sottozona è riservata al vino spumante ottenuto, con il metodo della rifermentazione in bottiglia, da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Falanghina min 85%.

Art. 3.

Zona di raccolta uve

3.1) zona di raccolta delle uve.

La zona di raccolta delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare, comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto ministeriale 5 agosto 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1997.

3.2) delimitazione della sottozona "Solopaca".

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano, tutti in provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 modificato con decreto ministeriale 12 ottobre 1992 e decreto ministeriale 30 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 2002.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza dei confini comunali di San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, San Lupo e Cerreto Sannita in località Ripe del Corvo, la linea di delimitazione segue verso sud il confine orientale prima e meridionale poi di San Lorenzo Maggiore, fino ad incrociare quello di Vitulano che segue verso sud sud-est fino ad incontrare la mulattiera a quota 349 che segue verso sud-ovest e da quota 305 si immette sul sentiero, verso ovest, passando per le quote 272, 162, 165 e 219, dove incontra il confine del comune di Solopaca e lo percorre verso sud e poi ovest fino ad incontrare quello di Melizzano che segue verso ovest fino ad incrociare in località Acquaviva la strada Solopaca-Frasso Telesino. Prosegue sulla strada per Sant'Agata dei Goti sino al ponte in prossimità della Masseria Calabrese a quota 315. Da qui lungo il corso d'acqua, verso sud raggiunge il confine meridionale di Frasso Telesino, lo segue verso ovest e poi in direzione nord sino alla strada Dugenta-Frasso Telesino che segue verso nord fino in prossimità della quota 165 e poi, sempre lungo la strada, procede verso sud per circa 100 metri sino a prendere, in direzione ovest, quella che passando per la quota 74 in località Torre Maiorano, raggiunge in prossimità della quota 39 la strada Dugenta-Telese, segue questa in direzione est per la strada che conduce alla località Piana che costeggia passando ad ovest della medesima fino a raggiungere la carrareccia in prossimità della quota 72. Da qui segue una retta che raggiunge, superato il torrente Maltempo, l'edificio contrassegnato con il segno convenzionale degli opifici sulla strada che porta a Melizzano. Da tale punto segue detta strada in direzione nord-ovest sino a congiungersi con quella di Dugenta-Telese, la percorre sino al ponte della Calce da dove prosegue, in direzione nord-est, lungo il confine del comune di Solopaca, sino a raggiungere in località Pagnano, la carreggiabile che delimita

a nord la località Santo Frate. Segue detta strada verso ovest per circa un chilometro e 250 metri e piega poi verso nord lungo la scarpata tra le quote 52 e 45 fino a raggiungere a quota 52 la ferrovia che verso nord attraversa l'abitato di Telese. Segue poi la strada che, in direzione est, va ad intersecare il confine comunale di Castelvenere che segue poi verso nord fino ad incrociare la strada per Massa La Grotta. Da tale punto di incrocio la linea di delimitazione prosegue verso nord-ovest per il sentiero che, passando per le quote 114 e 112 raggiunge, in prossimità di quest'ultima quota, la strada per le cave di pietra, la percorre per un tratto di circa 350 metri, segue quindi verso nord il sentiero che, passando alle pendici della collina Della Rocca e attraverso la località Vigne Vecchie, raggiunge la strada per Massa, in prossimità della quota 162, prosegue sempre verso nord lungo questa strada fino quasi al centro abitato di Massa, seguendo all'altezza dell'incrocio con la strada per la masseria del Barone, quella che aggira ad ovest l'abitato, raggiungendo così la sponda del torrente Titerno. Segue verso est la riva del corso d'acqua sino ad incontrare il confine comunale di Cerreto Sannita, da qui segue l'affluente di sinistra del torrente Titerno passando a sud del centro abitato di Cerreto Sannita fino ad incrociare il sentiero che si congiunge alla strada per il convento dei cappuccini in prossimità dei ruderi. Una volta incrociato il sentiero lo segue verso sud costeggiando le località Lomia di Spita e Cesine di Sopra e passando per le quote 380, 424, 425, 433, 415, 417 e 379; raggiunge il confine comunale di Guardia Sanframondi che segue verso est raggiungendo, in prossimità delle Ripe del Corvo, il punto di incrocio dei confini comunali da cui era iniziata la delimitazione.

3.32 delimitazione della sottozona "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo".

La zona di produzione delle uve, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e Castelvenere in provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto ministeriale 2 agosto 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1993.

3. 4 delimitazione della sottozona "Taburno".

La zona di produzione delle uve, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 sostituito con decreto ministeriale 2 agosto 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1993.

Tale zona è così delimitata: partendo dal confine tra i comuni di Apollosa e Benevento e segnatamente al km 256 della via Appia, strada statale n. 7, la linea di delimitazione segue verso nord il torrente Serretelle fino ad incrociare il fiume Calore. Segue questo confine per due chilometri circa fino ad incontrare la linea ferroviaria Benevento - Caserta, seguendola verso est fino ad incrociare la s.s. n. 88 dei due Principati, che percorre fino al confine del comune di Torrecuso a quota 248. Segue questo confine deviando ancora ad est al km 80 della stessa strada statale n. 88 e prosegue sempre lungo il confine comunale verso ovest, quasi sempre sulla direttrice, fino ad incontrare il confine del comune di Ponte. Segue detto confine comunale di Paupisi fino ad incontrare quello di Torrecuso a quota 720. Segue per un breve tratto il confine comunale di Torrecuso fino ad arrivare alla località Monte S. Michele nel comune di Foglianise. Lungo lo stesso confine si arriva, poi, al torrente S. Menna, risalendo lo stesso fino alla località Madonna degli Angeli a quota 582, per un tratto di tre chilometri confinante con il comune di Vitulano. In località S. Giuseppe la delimitazione prosegue lungo la strada che collega casale Fuschi di Sotto, casale Resi e casale Tammari, svoltando verso sud all'altezza di Fontana Reale e segue il torrente del Palillo fino ad incrociare il confine del comune di Cautano. Scendendo ancora verso sud la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale Vitulanese 1° tronco, a quota 291, si immette nel torrente Ienca e, proseguendo ancora, arriva ad incrociare la strada comunale Luciarco a quota 282. Segue detta strada per un tratto di circa 10 chilometri fino ad incrociare il confine del comune di Campoli del Monte Taburno all'altezza della strada provinciale Vitulanese a quota 423. Arrivati a questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo i confini di Campoli del Monte Taburno fino a quota 502 per immettersi poi sulla strada comunale Cesine del comune di Tocco Caudio, che viene percorsa per un tratto fino ad incrociare la strada provinciale Friuni, dello stesso comune. Seguendo la strada provinciale Friuni, si scende verso sud fino ad immettersi nel torrente Castagnola e, proseguendo, si arriva ad incrociare la strada comunale Casino-Friuni a quota 559. Da questo punto si scende e, percorrendo sempre il confine comunale di Campoli del Monte Taburno si arriva ad incrociare il confine comunale di Montesarchio in prossimità della località Sperata. Seguendo il confine comunale di Montesarchio si incrocia quello di Bonea in località Sorgente Rivullo. Da questo punto, la linea di delimitazione segue il confine comunale di Bonea fino ad incrociare di nuovo quello di Montesarchio alla quota 269 nei pressi della s.s. n. 7. Segue il confine comunale di Montesarchio fino ad incontrare in località Tufara Valle, quello di Apollosa che segue fino ad incrociare il punto di partenza.

A tale delimitazione devesi aggiungere una piccola area distaccata della stessa, appartenente al comune di Tocco Caudio e così delimitata:

partendo dal cimitero di Tocco Caudio e procedendo verso nord si giunge alla contrada Sala e seguendo il confine verso est, che delimita i comuni di Cautano e Tocco Caudio, si arriva alla strada comunale Maione, percorrendola fino al torrente Tassi. Detto torrente viene percorso fino alla Chiesa S. Cosimo a quota 752 dove la delimitazione prosegue verso ovest fino ad incrociare il torrente Ienca percorrendolo fino al cimitero, punto da cui si era partiti.

3.5 delimitazione della sottozona "Sant'Agata dei Goti".

La zona di produzione delle uve, comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto ministeriale 3 agosto 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1993.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1) Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2, con indicazione o senza indicazione della sottozona, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, i vigneti di giacitura ed esposizione adatte, mentre sono esclusi quelli impiantati su terreni di fondovalle umidi, quelli non adeguatamente drenati e quelli non sufficientemente soleggiati.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa irrigazione di soccorso.

4.2) Densità di impianto.

La forma di allevamento ammessa è quella a controspalliera e la densità minima di viti per ettaro non dovrà essere inferiore a 2.500 piante.

Per i vigneti esistenti prima del decreto ministeriale 5 agosto 1997 di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei Vini Sannio, sono consentiti sesti di impianto, forme di allevamento a spalliera, controspalliera, raggiera e pergola e sistemi di potatura corti, lunghi e misti generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini derivati.

4.3) Resa uva per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, ammessa per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Falanghina del Sannio » devono rispettare i sotto elencati limiti:

PRODUZIONE MAX DI UVA t/HA		sottozona	sottozona	sottozona	sottozona
	«FALANGHINA DEL SANNIO»	SOLOPACA	GUARDIOLO	TABURNO	SANT'AGATA DEI GOTI
«Falanghina del Sannio»	12	12	12	12	11
«Falanghina del Sannio» vendemmia tardiva	9	8	8	8	8
«Falanghina del Sannio» passito	12	12	12	12	11
«Falanghina del Sannio» spumante	12	12	12	12	12
«Falanghina del Sannio» spumante di qualità	12	12	12	12	12
«Falanghina del Sannio» spumante di qualità metodo classico	12	12	12	12	12

Fermo restando i limiti massimi sopraindicati, la resa per ettaro in coltura promiscua dovrà essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Falanghina del Sannio» con o senza la specificazione delle sottozone devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Il superamento del limite del 20% comporta la decadenza del diritto alla denominazione controllata per tutto il prodotto.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, La Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela sentite le organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni dei cui al comma precedente.

4.4) Titoli alcolometrici volumici naturali minimi.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» devono assicurare i sotto indicati titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

TITOLO ALCOL. VOLUM. MIN. NAT. % VOL		sottozona	sottozona	sottozona	sottozona
	«FALANGHINA DEL SANNIO»	SOLOPACA	GUARDIOLO	TABURNO	SANT'AGATA DEI GOTI
«Falanghina del Sannio»	10,5	11	11	11	11
«Falanghina del Sannio» vendemmia tardiva	12,5	13	13	13	13
«Falanghina del Sannio» passito	16	16.5	16.5	16.5	16.5
«Falanghina del Sannio» spumante	9,5	10	10	10	10
«Falanghina del Sannio» spumante di qualità	9,5	10	10	10	10
«Falanghina del Sannio» spumante di qualità metodo classico	9,5	10	10	10	10

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1) Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Benevento.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» con la specificazione delle sottozone Solopaca, Guardiolo, Taburno, Sant'Agata dei Goti, devono essere effettuate per ciascuna sottozona all'interno del territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione delimitata per ciascuna sottozona.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il parere della Regione Campania, consentire che le predette operazioni possano avvenire, con esclusione delle sottozone, anche in stabilimenti situati nel territorio della Regione Campania, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta entro 12 mesi dall'approvazione del presente disciplinare e dimostrino di aver effettuato tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. Le deroghe sopra previste sono concesse, con esclusione delle sottozone, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Campania e comunicate all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) e all'organismo di controllo.

5.2) Arricchimenti.

L'aumento del titolo alcolometrico e le eventuali pratiche correttive sono consentiti ai sensi delle norme vigenti.

5.3) Elaborazione.

a) I vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» passito, associati o meno al riferimento ad una delle sottozone di cui all'art. 1, devono essere ottenuti da uve, prodotte ed elaborate nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 16% vol. È vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.

b) I vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» categoria spumante e spumante di qualità, associati o meno al riferimento ad una delle sottozone di cui all'art. 1, devono essere ottenuti da uve prodotte e elaborate secondo la specifica vigente normativa.

c) I vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», categoria spumante di qualità metodo classico, associati o meno al riferimento ad una delle sottozone di cui all'art. 1, devono essere ottenuti attraverso la tradizionale rifermentazione in bottiglia e deve permanere sui lieviti di fermentazione per almeno 12 mesi a decorrere dal 15 novembre dell'anno di produzione delle uve.

5.4) Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino passito non deve essere superiore al 40%.

La resa massima dell'uva in vino per la tipologia vendemmia tardiva non deve essere superiore al 65%.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» di cui all'art. 1, del presente disciplinare devono rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Falanghina del Sannio»

colore: giallo paglierino;

odore: fine, floreale, fruttato;

sapore: secco, fresco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol; per le sottozone 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Falanghina del Sannio» spumante

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: fine, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: fine, fresco e armonico, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol; 12,00% vol per le sottozone;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Falanghina del Sannio» spumante di qualità

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: fine, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: fine, fresco e armonico, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol; 12,00% vol per le sottozone

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Falanghina del Sannio» spumante di qualità metodo classico

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi dorati;

odore: fine, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: fine, fresco e armonico, nelle tipologie extra brut e brut;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol; 12,00% vol per le sottozone

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Falanghina del Sannio» vendemmia tardiva

colore: giallo paglierino più o meno intenso tendente al dorato;

odore: floreale, fruttato, composito;

sapore: secco, pieno, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 13,00% vol; 13,50% vol per le sottozone

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Falanghina del Sannio» passito

colore: giallo dorato più o meno intenso tendente all'ambrato;

odore: intenso, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; 16,50% vol per le sottozone

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per acidità totale ed estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» di cui all'art. 1 è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, riserva, scelto, vecchio, selezionato e similari.

É consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria », «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

7.2) Caratteri e posizione in etichetta.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», la specificazione del nome della sottozona può figurare in etichetta anche al di sopra della denominazione «Falanghina del Sannio», in caratteri diversi e dimensioni superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

7.3) Annata.

Sulle bottiglie contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad eccezione delle tipologie spumante.

7.4) Vigna.

La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal corrispondente toponimo è consentita in conformità alle norme vigenti.

Art. 8.

Confezionamento

8.1) Recipienti e dispositivi di chiusura.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di vetro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

Il tappo a vite è ammesso esclusivamente per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 1,5 litri. È altresì consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» condizionato in recipienti fino a 60 litri.

8.2) Volumi Nominali.

Le bottiglie di vetro in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi.

Inoltre, a scopo promozionale, è consentito l'utilizzo delle capacità da litri 6, 9, 12, 15.

11A09433

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-160) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.